

ARCHIVIO DELLA
NUOVA
PROCEDURA PENALE

RIVISTA BIMESTRALE DI DOTTRINA, GIURISPRUDENZA E LEGISLAZIONE

DIRETTORI
PIETRO DUBOLINO
FRANCESCO BARTOLINI

DIRETTORE SCIENTIFICO
PIERMARIA CORSO

IN QUESTO NUMERO

La separazione delle carriere
in magistratura, *pag. 203 e ss.*

Osservatorio di analisi processuale,
pag. 235 e ss.

Competenza territoriale:
la Consulta sull'illegittimità
parziale dell'art. 104 bis,
comma 1 bis.2, disp. att. c.p.p., *pag. 245*

Diffusione illecita
per via telematica di immagini
o video sessualmente espliciti, *pag. 266*

La Legge "Sicurezza", *pag. 297*

Le formule
per la professione, *pag. 313 e ss.*

3/25

FONDATA NELL'ANNO 1989 - N. 3/2025 - MAGGIO/GIUGNO


LaTribuna

WWW.LATRIBUNA.IT

Indice sommario

DOTTRINA

- Blumetti Giuseppe: Alcune considerazioni negative circa una riforma – Some negative considerations about a reform, pag. 206
- Bonora Adele: Rigetto della richiesta di incidente probatorio ex art. 392, comma 1-bis, c.p.p. e prospettive di tutela delle vittime vulnerabili, pag. 283
- Bontempelli Manfredi: Separare la formazione dei magistrati? – Separate judicial training?, pag. 203
- Camera Guido: Separiamoli, ma non sorteggiamoli: note sparse a proposito della riforma Nordio dell'ordinamento giudiziario – Let's separate them, but not draw them: scattered notes about the Nordio reform of the judicial system, pag. 208
- Crepaldi Roberto: Separare, sorteggiare e sanzionare: l'eterogenesi dei fini nella riforma dello statuto costituzionale della magistratura – Separating, drawing lots and sanctioning: the heterogeneity of ends in the reform of the constitutional statute of the judiciary, pag. 217
- Filippi Leonardo: Il disegno di legge di riforma costituzionale in materia di ordinamento giudiziario – The constitutional reform bill on the judicial system, pag. 223
- Mazza Oliviero: La separazione delle carriere alla verifica dei fatti – Fact-checking and the separation of judicial careers, pag. 229
- Salvagni Claudio: L'abnormità questa sconosciuta. La difficile inclusione di un istituto processuale indisciplinato – Abnormal act this unknown. The difficult inclusion of an undisciplined institution, pag. 235
- Spina Benedetta: Due indizi fanno una prova ma una doppia presunzione non fa neanche un indizio? i giudici di legittimità e la praesumptio de praesumpto – Two clues make a proof, but a double presumption does not even make a clue? the judges of the cassation court and the praesumptio de praesumpto, pag. 240

GIURISPRUDENZA

Appello penale

- Cognizione del giudice di appello – Divieto di reformatio in peius – Misura di sicurezza della libertà vigilata ♦ Cass. pen., sez. I, 31 gennaio 2024, n. 4302 (c.c. 15 dicembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 289
- Decisioni in Camera di consiglio – Disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 – Superamento del termine entro cui dev'essere formulata la richiesta di discussione orale dell'appello ♦ Cass. pen., sez. III, 2 gennaio 2024, n. 3 (ud. 21 settembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 289
- Decisioni in Camera di consiglio – Rinuncia – Ambito di applicazione ♦ Cass. pen., sez. IV, 29 gennaio 2024, n. 3398 (ud. 14 dicembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 289

- Dibattimento – Riforma Cartabia – Obbligo di rinnovazione istruttoria ♦ Cass. pen., sez. I, 6 dicembre 2023, n. 48565 (ud. 11 ottobre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 289
- Dibattimento – Rinnovazione dell'istruzione – Motivazione implicita alla luce delle ragioni esposte nella sentenza ♦ Cass. pen., sez. III, 12 gennaio 2024, n. 1455 (ud. 10 novembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 289

Applicazione della pena su richiesta delle parti

- Ambito di applicazione – Nel giudizio di primo grado – Pena determinata secondo criteri discrezionali ♦ Cass. pen., sez. II, 29 dicembre 2023, n. 51679 (ud. 30 novembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 289
- Ambito di applicazione – Omessa applicazione di pena accessoria non oggetto di accordo tra le parti – Riforma Cartabia ♦ Cass. pen., sez. III, 2 febbraio 2024, n. 4768 (c.c. 9 gennaio 2024), (Omissis), *m.*, pag. 289
- Sentenza – Riforma Cartabia – Applicabilità ♦ Cass. pen., sez. II, 15 dicembre 2023, n. 50010 (c.c. 10 ottobre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 289

Atti e provvedimenti del giudice penale

- Atti abnormi – Decreto di citazione diretta a giudizio privo dell'indicazione delle persone offese – Sussistenza ♦ Cass. pen., sez. III, 11 gennaio 2024, n. 1257 (c.c. 20 ottobre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 289
- Declaratoria di determinate cause di non punibilità – Riforma Cartabia – Contestazione suppletiva di aggravante comportante la procedibilità di ufficio ♦ Cass. pen., sez. IV, 5 dicembre 2023, n. 48347 (ud. 4 ottobre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 290
- Decreto di citazione – Termine per il giudizio – Riforma Cartabia ♦ Cass. pen., sez. II, 13 dicembre 2023, n. 49644 (ud. 2 novembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 290
- Decreto di citazione – Termine per il giudizio – Violazione del termine di venti giorni ♦ Cass. pen., sez. II, 13 dicembre 2023, n. 49644 (ud. 2 novembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 290

Atti processuali penali

- Deposito telematico – Obbligo di deposito della procura speciale – In copia informatica autenticata – Mancato rispetto dell'obbligo – Conseguenze – Motivo di nullità o inammissibilità dell'atto – Esclusione – Ragioni. ♦ Cass. pen., sez. II, 16 maggio 2025, n. 18624 (c.c. 7 maggio 2025), O.C. S.r.l.s., pag. 265

Azione penale

- Querela – Riforma Cartabia – Decorso del termine ♦ Cass. pen., sez. IV, 3 novembre 2023, n. 44157 (ud. 3 ottobre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 290

Cassazione penale

- Declaratoria immediata di cause di non punibilità – Causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. – Accoglimento ♦ Cass. pen., sez. VI, 15 di-

- cembre 2023, n. 50235 (ud. 21 novembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 290
- Declaratoria immediata di cause di non punibilità – Declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova – Riforma Cartabia ♦ Cass. pen., sez. IV, 22 gennaio 2024, n. 2577 (ud. 9 gennaio 2024), (Omissis), *m.*, pag. 290
- Declaratoria immediata di cause di non punibilità – Deducibilità nel giudizio di legittimità della condotta susseguente al reato – Riforma Cartabia ♦ Cass. pen., sez. II, 5 gennaio 2024, n. 396 (ud. 17 novembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 290
- Interesse ad impugnare – Sentenza assolutoria – Successiva maturata prescrizione ♦ Cass. pen., sez. III, 18 dicembre 2023, n. 50304 (ud. 10 novembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 290
- Mezzi di impugnazione (tassatività) – Rescissione del giudicato – Riforma Cartabia ♦ Cass. pen., sez. IV, 22 gennaio 2024, n. 2580 (c.c. 19 ottobre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 291
- Motivi di ricorso – Assunzione di prove ad istanza di parte – Esclusione ♦ Cass. pen., sez. III, 24 gennaio 2024, n. 3028 (ud. 15 dicembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 291
- Motivi di ricorso – Determinazione della pena – Criterio predeterminato ♦ Cass. pen., sez. I, 19 dicembre 2023, n. 50710 (ud. 10 novembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 291
- Motivi di ricorso – Mancata assunzione di prova decisiva – Prova sollecitata al giudice ♦ Cass. pen., sez. II, 10 gennaio 2024, n. 884 (ud. 22 novembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 291
- Motivi di ricorso – Ordinanza istruttoria emessa dal giudice in sede di incidente probatorio – Autonoma impugnabilità ♦ Cass. pen., sez. I, 26 gennaio 2024, n. 3317 (c.c. 25 ottobre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 291
- Motivi di ricorso – Ricorso straordinario per errore di fatto – Riforma Cartabia ♦ Cass. pen., sez. II, 18 dicembre 2023, n. 50427 (c.c. 31 ottobre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 291
- Motivi di ricorso – Sentenza di non doversi procedere – Esclusione ♦ Cass. pen., sez. II, 18 dicembre 2023, n. 50426 (ud. 26 ottobre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 291
- Procedimento – Sentenza di condanna – Revoca di diritto della sospensione condizionale della pena ♦ Cass. pen., sez. II, 29 dicembre 2023, n. 51734 (ud. 24 ottobre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 291
- Rescissione del giudicato – Conoscenza incolpevole del processo – Analfabetismo ♦ Cass. pen., sez. VI, 15 dicembre 2023, n. 50237 (c.c. 12 ottobre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 291
- Ricorso – Ricorso proposto fuori dai casi consentiti – Conversione in appello ♦ Cass. pen., sez. III, 15 gennaio 2024, n. 1616 (ud. 22 novembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 292

Circostanze del reato

- Aggravanti – Valutazione – Mancata contestazione di un'aggravante – Conseguenze – Possibili-

tà per il giudice di ritenere il fatto "diverso" da come contestato ex art. 521 c.p.p. – E di disporre la trasmissione degli atti al P.M. – Esclusione – Violazione del dovere di terzietà e imparzialità. ♦ Cass. pen., sez. IV, 18 aprile 2025, n. 15455 (ud. 26 novembre 2024), L.G.S., pag. 274

Competenza penale

Competenza per territorio – Accertamento – Nel caso di impugnazione del provvedimento con cui il giudice abbia escluso, revocato o negato l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività degli stabilimenti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale – O di impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva – Individuazione – Dichiarata competenza del Tribunale di Roma – A fronte del Tribunale del capoluogo della provincia in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento oggetto di gravame – Illegittimità costituzionale parziale. ♦ Corte cost., 4 aprile 2025, n. 38 (ud. 27 febbraio 2025), Tribunale ord. di Roma, pag. 245

Conflitti – Emissione del decreto che dispone il giudizio immediato – Richiesta di giudizio abbreviato ♦ Cass. pen., sez. I, 22 gennaio 2024, n. 2646 (c.c. 3 ottobre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 292

Conflitti – Richiesta di emissione del decreto che dispone il giudizio immediato – Reati a citazione diretta ♦ Cass. pen., sez. I, 11 dicembre 2023, n. 49273 (c.c. 10 ottobre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 292

Delitti contro la libertà sessuale

Estremi – Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti ex art. 612 ter c.p. – Ipotesi di reato commesso per via telematica – Determinazione del momento consumativo – Competenza territoriale – Individuazione. ♦ Cass. pen., sez. V, 16 maggio 2025, n. 18473 (c.c. 15 aprile 2025), Gup. Trib. Asti in proc. C.G., pag. 266

Edilizia e urbanistica

Licenza e concessione edilizia – Costruzione edilizia – Ordine di demolizione ♦ Cass. pen., sez. III, 10 gennaio 2024, n. 869 (c.c. 14 dicembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 292

Licenza e concessione edilizia – Costruzione edilizia – Ordine di demolizione del manufatto abusivo ♦ Cass. pen., sez. III, 10 gennaio 2024, n. 872 (c.c. 14 dicembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 292

Esecuzione in materia penale

Giudice dell'esecuzione – Procedimento – Esclusione ♦ Cass. pen., sez. III, 23 gennaio 2024, n. 2785 (c.c. 12 ottobre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 292

Giudice dell'esecuzione – Ricorso per cassazione erroneamente proposto – Conversione in opposizione ♦ Cass. pen., sez. I, 24 gennaio 2024, n. 3063 (c.c. 15 settembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 292

Giudizio abbreviato

Impugnazioni – Pena – Mancata impugnazione ♦ Cass. pen., sez. I, 11 dicembre 2023, n. 49255 (c.c. 26 settembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 292

Giudizio penale di primo grado

Dibattimento – Atti introduttivi – Assenza dell'imputato ♦ Cass. pen., sez. I, 24 gennaio 2024, n. 3048 (ud. 15 settembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 292

Dibattimento – Riforma Cartabia – Assenza dell'imputato ♦ Cass. pen., sez. I, 17 gennaio 2024,

n. 2078 (ud. 12 dicembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 292

Giudizio per decreto

Opposizione – Rinuncia – Riforma Cartabia ♦ Cass. pen., sez. IV, 1 febbraio 2024, n. 4353 (c.c. 21 novembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 292

Giurisdizione penale

Difetto di giurisdizione – Sentenza che declina la giurisdizione italiana in favore di autorità straniera – Ammissibilità ♦ Cass. pen., sez. IV, 1 febbraio 2024, n. 4307 (ud. 20 settembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 293

Impugnazioni penali in genere

Interesse ad impugnare – Giudizio di rinvio scaturito da annullamento in punto di determinazione della pena – Interesse della parte civile a partecipare al giudizio ♦ Cass. pen., sez. III, 2 gennaio 2024, n. 4 (ud. 4 ottobre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 293

Provvedimenti impugnabili o inoppugnabili – Sentenze di primo grado – Emesse prima del 30 dicembre 2022 – Richiesta di pene sostitutive – Ambito definito dalla Riforma Cartabia – Individuazione dei termini. ♦ Cass. pen., sez. VI, 14 maggio 2025, n. 18239 (ud. 3 aprile 2025), (Omissis), pag. 268

Rinuncia – Legittimazione del difensore non munito di procura speciale – Natura ♦ Cass. pen., sez. II, 12 dicembre 2023, n. 49480 (c.c. 31 ottobre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 293

Imputato

Attribuzione della qualità – Accertamento – Accertamento peritale ♦ Cass. pen., sez. V, 7 dicembre 2023, n. 48832 (c.c. 15 novembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 293

Indagini preliminari

Arresto in flagranza – Convalida – Sussistenza di indizi di colpevolezza ♦ Cass. pen., sez. I, 17 gennaio 2024, n. 2082 (c.c. 5 ottobre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 293

Attività del P.M. – Accertamenti tecnici non ripetibili – Estrapolazione di fotogrammi da un supporto video ♦ Cass. pen., sez. I, 2 febbraio 2024, n. 4895 (c.c. 2 novembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 293

Incidente probatorio – Richiesta – Presupposti – Presunzione di vulnerabilità della persona offesa – Abnormità del provvedimento di rigetto dell'istanza di incidente probatorio – Onere motivazionale del Gip. ♦ Cass. pen., sez. III, 11 settembre 2024, n. 34234 (ud. 21 marzo 2024), Omissis, pag. 278

Misure cautelari personali

Arresti domiciliari – Misure coercitive – Esecuzione nello Stato membro dell'Unione Europea di residenza dell'interessato ♦ Cass. pen., sez. VI, 22 gennaio 2024, n. 2764 (c.c. 19 dicembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 293

Estinzione – Revoca e sostituzione – Condizioni di salute dell'imputato – Sussistenza o meno di taluna delle ipotesi di cui all'art. 299, comma 4 ter terzo periodo c.p.p. – Valutazione del giudice – Obbligo di disporre un accertamento peritale – Esclusione – Fattispecie di riconosciuto stato depressivo a rischio suicidario dell'imputato soggetto alla custodia cautelare in carcere. ♦ Cass. pen., sez. IV, 9 maggio 2025, n. 17722 (c.c. 6 marzo 2025), N.S., pag. 270

Impugnazioni – Riesame – Richiesta esclusiva dell'imputato di differimento dell'udienza – Per giustificati motivi ex art. 309, comma 9 c.p.p. – Determinazione in senso ampio dei motivi – Individuazione – Questione manifestamente infondata di legittimità costituzionale – Configurabilità – Esclusione. ♦ Cass. pen., sez. II, 15 aprile 2025, n. 14834 (c.c. 3 aprile 2025), Cosciani A.C., pag. 277

Riparazione per l'ingiusta detenzione – Pronuncia cautelare definitiva favorevole all'indagato – Ingiustizia formale del titolo ♦ Cass. pen., sez. IV, 17 gennaio 2024, n. 1976 (c.c. 9 gennaio 2024), (Omissis), *m.*, pag. 293

Misure cautelari reali

Impugnazioni – Riesame – Effetto interamente devolutivo ♦ Cass. pen., sez. III, 12 gennaio 2024, n. 1465 (c.c. 10 novembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 293

Impugnazioni – Riesame – Motivazione mancante ♦ Cass. pen., sez. III, 24 gennaio 2024, n. 3038 (c.c. 14 novembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 293

Impugnazioni – Terzo avente interesse alla restituzione – Contestazione dei presupposti del sequestro ♦ Cass. pen., sez. III, 24 gennaio 2024, n. 3034 (c.c. 14 novembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 294

Misure di sicurezza

Patrimoniali – Confisca disposta con sentenza – Rimedi a favore del terzo estraneo ♦ Cass. pen., sez. III, 18 dicembre 2023, n. 50304 (ud. 10 novembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 294

Notificazioni in materia penale

A mezzo posta – Perfezionamento della procedura notificatoria – Spedizione della raccomandata "informativa" ♦ Cass. pen., sez. IV, 1 febbraio 2024, n. 4359 (c.c. 9 gennaio 2024), (Omissis), *m.*, pag. 294

Imputato detenuto – Riforma Cartabia – Applicabilità all'imputato detenuto per altra causa ♦ Cass. pen., sez. IV, 1 febbraio 2024, n. 4342 (ud. 9 gennaio 2024), (Omissis), *m.*, pag. 294

Nullità nel processo penale

Concernenti l'imputato o la difesa – Indagini preliminari – Richiesta di perizia ♦ Cass. pen., sez. V, 7 dicembre 2023, n. 48832 (c.c. 15 novembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 294

Pena

Applicazione – Processi pendenti dinanzi la Corte di cassazione – Riforma Cartabia ♦ Cass. pen., sez. III, 3 gennaio 2024, n. 51 (c.c. 27 ottobre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 294

Pene sostitutive – Potere discrezionale del giudice – Riforma Cartabia ♦ Cass. pen., sez. II, 17 gennaio 2024, n. 1995 (ud. 19 dicembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 294

Pene sostitutive – Sentenza di condanna dell'imputato – Riforma Cartabia ♦ Cass. pen., sez. II, 19 gennaio 2024, n. 2341 (ud. 19 dicembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 294

Sanzioni sostitutive – Potere discrezionale del giudice – Riforma Cartabia ♦ Cass. pen., sez. I, 17 gennaio 2024, n. 2090 (c.c. 12 dicembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 294

Sanzioni sostitutive – Riforma Cartabia – Proporzionalità dell'istanza innanzi al giudice dell'esecuzione ♦ Cass. pen., sez. I, 6 dicembre 2023, n. 48579 (c.c. 11 ottobre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 295

Sanzioni sostitutive – Riforma Cartabia – Richiesta di sostituzione presentata dal difensore ♦ Cass. pen., sez. VI, 11 ottobre 2023, n. 41313 (ud. 27 settembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 295

Prova penale

Acquisizione – Inutilizzabilità – Consenso espresso e formale ai fini dell'utilizzazione ♦ Cass. pen., sez. II, 19 dicembre 2023, n. 50658 (ud. 10 novembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 295

Disposizioni generali – Diritto alla prova – Rinuncia di una parte all'audizione di un proprio teste ♦ Cass. pen., sez. IV, 17 gennaio 2024, n. 1956 (ud. 6 dicembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 295

Ispezioni – Mezzi di prova – Documenti ♦ Cass. pen., sez. III, 23 gennaio 2024, n. 2784 (ud. 20 dicembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 295

Ispezioni – Mezzi di ricerca della prova – Sequestri ♦ Cass. pen., sez. II, 29 dicembre 2023, n. 51692 (c.c. 2 novembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 295

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere in materia penale

Estradizione – Ordine di protezione europeo – Minore vittima del reato ♦ Cass. pen., sez. VI, 13 dicembre 2023, n. 49642 (c.c. 6 dicembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 295

Estradizione – Ordine di protezione europeo – Richiesta ♦ Cass. pen., sez. VI, 13 dicembre 2023, n. 49642 (c.c. 6 dicembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 295

Estradizione – Procedimento – Decisione ♦ Cass. pen., sez. VI, 12 dicembre 2023, n. 49331 (c.c. 16 novembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 295

Rogatorie – Abnormità strutturale e funzionale – Presupposti ♦ Cass. pen., sez. II, 17 gennaio 2024, n. 2029 (c.c. 24 novembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 296

Sentenza penale

Interessi civili – Provvisoria – Determinazione del giudice di merito ♦ Cass. pen., sez. II, 10 gennaio 2024, n. 904 (ud. 5 dicembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 296

Relazione tra la sentenza e l'accusa contestata – Fatto ritenuto in sentenza diverso da quello contestato – Conseguente a dichiarazione dell'imputato ♦ Cass. pen., sez. I, 29 gennaio 2024, n. 3686 (ud. 13 settembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 296

Tributi e finanze (in materia penale)

Delitto di indebita compensazione di crediti inesistenti – Criterio di determinazione della com-

petenza per territorio – Luogo di consumazione del reato ♦ Cass. pen., sez. III, 24 gennaio 2024, n. 3038 (c.c. 14 novembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 296

LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE

D.L. 11 aprile 2025, n. 48. Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario, convertito, senza modificazioni, nella L. 9 giugno 2025, n. 80, pag. 297

L. 15 aprile 2025, n. 51. Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria, pag. 308

PRATICA

Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova avanzata nel corso delle indagini preliminari, pag. 313

Dichiarazione di adesione alla proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova avanzata dal p.m. nel corso delle indagini preliminari, pag. 314

SEPARARE LA FORMAZIONE DEI MAGISTRATI? SEPARATE JUDICIAL TRAINING?

di **Manfredi Bontempelli (*)**

Abstract

Lo scritto affronta la questione del modo con cui realizzare la riforma della separazione delle carriere dei magistrati, con particolare riferimento al percorso di accesso alla magistratura. È auspicabile che il percorso formativo dei giudici e dei pubblici ministeri resti unitario, anche a fronte della separazione delle organizzazioni dei due magistrati.

The separation of the careers of magistrates does not imply the separation of the training of judges and prosecutors. It is useful for the training program to remain unified, even in case of the separation of the organizations of the two magistrates.

SOMMARIO

1. Modalità realizzative della separazione delle carriere e formazione dei magistrati. 2. Il problema di fondo della formazione dei magistrati requirenti e giudicanti. 3. L'attuale separazione dei percorsi di accesso alla magistratura e all'avvocatura. 4. Il futuro della formazione dei magistrati.

1. Modalità realizzative della separazione delle carriere e formazione dei magistrati

Il dibattito sulla progettata riforma costituzionale della separazione delle carriere (D.D.L.C. n. 1917) risulta sempre più orientato a discutere il “come” realizzarla, invece che il “se” farlo, almeno fra i processualpenalisti. Prevalente, infatti, fra gli interpreti, la tesi per cui la separazione serve per rendere più compiuto il modello processuale accusatorio o di parti (1). Resta dibattuto se si tratti di una modifica ordinamentale costituzionalmente doverosa (2) o, comunque, resa necessaria dall'opzione processuale per il rito accusatorio (3). Sembra, però, difficile negare la coerenza intrinseca della separazione della magistratura in due organizzazioni (giudicante e requirente) «con la

logica triadica del processo penale: premessa essenziale per assicurare al meglio l'imparzialità del giudice» (4). Lo scopo è quello di garantire, secondo standards più elevati, l'esercizio imparziale della funzione giurisdizionale, il che è strumentale alla decisione giusta. In quanto è correlata al fine cognitivo del processo penale, la separazione delle carriere può, pertanto, essere considerata una riforma volta a rafforzare in termini qualitativi l'efficienza giudiziaria.

Ciò premesso, emergono notevoli diversità di vedute sulle modalità realizzative della separazione delle carriere, anche al di là del ricorso a una legge di rango costituzionale o ordinario (5). Si pensi, in particolare, alla discussione sull'opportunità o meno di prevedere un doppio organo di governo autonomo della magistratura (doppio CSM) (6), come nel disegno di legge costituzionale approvato dalla Camera, o al profilo meno esplorato della formazione dei magistrati, non oggetto del citato disegno di legge e rispetto al quale non è unanime la tesi della separazione. Invero, alla posizione di quanti includono la distinzione dei concorsi fra le «condizioni normative e procedurali per una separazione effettiva» delle carriere (7), si giustappongono posizioni più articolate, aperte alla possibilità dell'accesso alle carriere tramite un concorso selettivo unico (8) e, comunque, volte a sottolineare il problema di fondo di un'eventuale separazione dei percorsi formativi nelle due magistrature. Si afferma, in termini ineccepibili, che, «indubbiamente, i due distinti percorsi di accesso accentuerebbero la percezione di appartenere a ruoli diversi, ma non sortirebbero l'effetto di agevolare una base comune di valori giuridici» (9).

2. Il problema di fondo della formazione dei magistrati requirenti e giudicanti

Non è detto, peraltro, che il perseguimento del suddetto fine culturale vanificherebbe l'obiettivo fondamentale della riforma della separazione delle carriere, costituito dal rafforzamento dell'imparzialità del giudice e della decisione. Vi sono, anzi, buoni argomenti per sostenere che quest'obiettivo sarebbe più efficacemente conseguito conservando e, semmai, migliorando il percorso unitario di accesso alla magistratura, al fine di radicare i comuni valori giuridici, anche in un contesto mutato rispetto a quello attuale, caratterizzato dalla separazione a livello ordinamentale delle organizzazioni giudiziarie. È vero, infatti, che il problema formativo principale è quello di garantire a tutti i magistrati, sia requirenti che giudicanti, l'acquisizione di un comune patrimonio culturale. Questo ha per

oggetto, come si osserva in dottrina, «non tanto quella che viene definita cultura della giurisdizione, ma la comune cultura della legalità e delle garanzie, che dovrebbe essere patrimonio inalienabile, non solo di tutti i magistrati, ma di tutti gli operatori della giustizia» (10).

Inoltre, è corretto sostenere che la cultura della giurisdizione debba caratterizzare anche il pubblico ministero. Ma non nel senso che il pubblico ministero debba essere ricondotto alla giurisdizione, rispetto alla quale l'organo di accusa e investigazione è estraneo, in quanto la legge attribuisce la funzione di decisione ai soli giudici (art. 1 c.p.p.). Significa, invece, che il comportamento processuale ed extraprocessuale del pubblico ministero debba informarsi alla cultura della giurisdizione e rispettare la netta distinzione di funzioni di accusa e di decisione. La cultura della giurisdizione è, pertanto, parte integrante del patrimonio culturale di tutti i magistrati.

La costituzione di tale patrimonio dovrebbe pure contraddistinguere la formazione degli avvocati ed è tutt'altro che assicurata dall'attuale assetto della formazione nelle professioni legali, in ordine al quale è utile richiamare una duplice linea di tendenza accentuatasi con le ultime riforme. Da un lato, il sistema è sempre più orientato a separare i percorsi formativi dei magistrati e degli avvocati. Dall'altro, la formazione dei magistrati è sempre più organizzata in autonomia dalla magistratura stessa e sempre meno in ambito accademico, pur restando aperta al contributo universitario attraverso il coinvolgimento dei professori nell'attività didattica della Scuola superiore della magistratura.

Il dibattito politico dovrebbe pertanto porsi il problema dei rimedi a una situazione formativa che appare quanto meno deficitaria, anche al di là delle intersezioni con il dibattito sulla separazione delle carriere. Nel far ciò, bisogna assumere una visione ampia della questione della formazione professionale, dei magistrati e degli avvocati, porsi il problema del coordinamento del percorso formativo giuridico anteriore e successivo alla laurea e distinguere, ulteriormente, il tema della formazione necessaria per svolgere le professioni legali dal tema della preparazione necessaria per accedere alle professioni stesse. Il tentativo di trovare una sintesi fra i due profili ha da sempre rappresentato, e rappresenta ancora, una sfida al centro dell'esperienza delle scuole di specializzazione per le professioni legali, previste dall'art. 16 D.L.vo 17 novembre 1997, n. 398, e regolate dal D.M. 21 dicembre 1999, n. 537 (11). Inoltre, la formazione comune dei laureati in giurisprudenza, fine istituzionale delle scuole di specializzazione, rinsalda il patrimonio culturale comune agli avvocati e ai magistrati.

3. L'attuale separazione dei percorsi di accesso alla magistratura e all'avvocatura

È utile richiamare i caratteri principali del percorso di accesso alla magistratura, distinguendoli da quelli relativi alla professione forense. Innanzitutto, la preparazione al

concorso per uditore giudiziario è di tipo teorico, in forza del contenuto delle prove d'esame, e si può svolgere privatamente, poiché si tratta di un concorso di primo livello (12). Manca, pertanto, una sinergia con la formazione professionale, a differenza di quanto accade per l'accesso all'avvocatura, dove la preparazione all'esame di abilitazione, avendo un contenuto teorico-pratico, è compenetrata alla formazione professionale del tirocinante e viceversa.

Inoltre, la formazione professionale ha inizio solo a seguito del concorso nell'ambito del tirocinio destinato ai magistrati ordinari (art. 18 comma 1 D.L.vo 30 gennaio 2006, n. 26) ed è affidata in via esclusiva alla Scuola superiore della magistratura e agli uffici giudiziari giudicanti e requirenti (artt. 1 comma 2 e 18 comma 1 D.L.vo n. 26/2006). Pertanto, non solo non è previsto un percorso obbligatorio dedicato alla preparazione del concorso per i laureati in giurisprudenza (13). Non si può neanche parlare di un percorso di accesso alla magistratura professionalizzante, in quanto la formazione teorico-pratica è riservata alla citata fase del tirocinio (art. 18 comma 1 cit.) e non è raccordata alla formazione accademica, essendo autonomamente organizzata dalla magistratura. La fase degli studi universitari deve, peraltro, farsi carico della formazione teorica necessaria per il superamento delle prove di concorso.

Al contrario, l'iter di accesso alla professione forense è incentrato sul progressivo affinamento della preparazione teorico-pratica in vista dell'esame di Stato. Questa è primariamente affidata al corso di laurea e deve coordinarsi e integrarsi con la formazione dei corsi per l'accesso alla professione legale di cui all'art. 43 L. 31 dicembre 2012, n. 247, che possono essere organizzati dalle università, anche attraverso le scuole di specializzazione per le professioni legali, in forza dell'art. 2 comma 1 D.M. 9 febbraio 2018, n. 17. Tale formazione è di contenuto sia teorico che pratico, in linea con la didattica erogata dalle scuole di specializzazione (14), ed ha un fine professionalizzante, come si ricava dall'art. 3 comma 1 D.M. n. 17/2018, in quanto il corso punta a far conseguire al tirocinante la preparazione necessaria, non solo all'espletamento delle prove previste dall'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense, ma anche allo svolgimento dell'attività professionale (15). Il corso formativo è parte integrante del tirocinio forense, per definizione professionalizzante (v. art. 41 comma 1 L. n. 247/2012) (16).

Infine, il tirocinio dei magistrati ordinari è costruito in modo da radicare specifiche conoscenze teorico-pratiche, che si sovrappongono a quelle apprese nei corsi di laurea e condizionano il patrimonio culturale della magistratura. Va ricordato che, nella sessione del tirocinio effettuata presso le sedi della Scuola superiore della magistratura, i magistrati ordinari frequentano corsi di approfondimento teorico-pratico su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura, nonché su ulteriori materie individuate dal comitato direttivo della Scuola nel program-

ma annuale (art. 20 comma 1 D.L.vo n. 26/2006) (17). È, pertanto, chiaro che la formazione professionale impartita con il tirocinio, comune a tutti i magistrati ordinari (art. 18 comma 1 D.L.vo n. 26/2006), è in grado di favorire una comunanza di valori giuridico-culturali fra i magistrati requirenti e giudicanti. Altra questione è se tale processo formativo possa dirsi altrettanto idoneo a radicare quella cultura della legalità e delle garanzie che dovrebbe accomunare tutti i magistrati e gli avvocati ai magistrati.

4. Il futuro della formazione dei magistrati

Le particolari caratteristiche del percorso di accesso alla magistratura inducono a ritenere che la separazione delle carriere non richiederebbe un'analoga separazione dei concorsi, che, al più, avrebbe senso se il concorso fosse collocato al termine del percorso professionalizzante, come avviene per l'accesso all'avvocatura, e non prima che esso abbia inizio. Non sarebbe neanche opportuno separare il percorso di formazione teorico-pratica dei magistrati affidato alla Scuola superiore della magistratura, in quanto ciò indebolirebbe il comune radicamento valoriale nelle due componenti della magistratura.

Andrebbe, tuttavia, ripensato il contributo dell'università al suddetto percorso formativo, nell'ottica di superare sia l'attuale assetto di "chiusura" basato sulla competenza esclusiva della Scuola superiore della magistratura, che la sottorappresentazione culturale dell'accademia stessa nella formazione professionale (18). Si potrebbe ipotizzare, per esempio, che alla sessione del tirocinio dei magistrati svolta presso la Scuola si affianchi una sessione organizzata in ambito accademico. Oppure si potrebbero riformare la composizione e il funzionamento della stessa Scuola, prevedendo una più marcata "apertura" alla componente universitaria e un più evidente accostamento alle scuole per la formazione dei laureati di matrice accademica. In ogni caso, l'obiettivo sarebbe quello di improntare la formazione teorico-pratica di tutti i magistrati ai valori di legalità e garanzia fondanti l'ordinamento, a partire dal valore dell'imparzialità della decisione, attraverso l'organizzazione di corsi di taglio sia teorico-pratico, sia strettamente pratico, in cui affinare le tecniche di redazione degli atti giudiziari propri delle professioni legali. Un più forte coinvolgimento della cultura accademica servirebbe insomma a rilanciare la prospettiva della condivisione dei saperi nella magistratura, e fra la magistratura e l'avvocatura, seppure in un contesto di separazione dei poteri (19).

Dovrebbe invece essere introdotta una più netta distinzione fra le professioni di magistrato requirente e giudicante, nonché di avvocato, a livello di tirocinio pratico, da svolgere presso gli uffici giudiziari requirenti e giudicanti per i magistrati e presso gli studi legali per gli avvocati. Il tirocinio pratico è la sede in cui affinare la preparazione tecnica, che si affianca alla preparazione di carattere teorico-pratico, e non può trovare spazio in ambito accademico.

(*) *Ordinario di diritto processuale penale nell'Università degli Studi di Milano.*

NOTE

(1) Sostanzialmente in questo senso, nel recente dibattito, ad es., O. MAZZA, *La separazione delle carriere e il processo accusatorio in una conversazione con Giuliano Vassalli*, in *Dir. dif.*, 8 luglio 2024; S. LORUSSO, *Separazione delle magistrature giudicante e requirente e modello accusatorio*, in *Sist. pen.*, 23 gennaio 2025, p. 5; G. SPANGHER, *Separazione delle carriere nella logica di "sistema"*, in *disCrimen*, 7 aprile 2025. Per una posizione critica, da ritenersi minoritaria nell'attuale dottrina processualpenalistica, v., invece, M. GIALUZ, *Otto proposizioni critiche sulle proposte di separazione delle magistrature requirente e giudicante*, in *Sist. pen.*, 2024, n. 9, pp. 75 e ss.

(2) Lo esclude, per es., N. ZANON, *Separare e sorteggiare?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2024, p. 1161.

(3) In senso contrario, da ultimo, P. FERRUA, *La magistratura tra processo accusatorio e separazione delle carriere*, in *disCrimen*, 21 marzo 2025, p. 2. In senso positivo, ad es., O. MAZZA, op. cit.

(4) R. ORLANDI, *Brevi note su una recente proposta di revisione costituzionale dell'ordine giudiziario*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2024, p. 1155.

(5) Esclude la necessità di ricorrere a una riforma di carattere costituzionale, ad es., N. ZANON, op. cit., pp. 1161-1162 e nt. 1.

(6) In senso favorevole, per es., S. LORUSSO, op. cit., p. 14; G. SPANGHER, op. cit., p. 3. In senso critico, fra gli altri, R. ORLANDI, op. cit., pp. 1151 e ss.; N. ZANON, op. cit., pp. 1164-1166.

(7) N. ZANON, op. cit., p. 1165.

(8) B. GALGANI, *Prove di "carriere separate": tra risalenti ambiguità normative, forzature ideologiche e... wishful thinking?*, in *Proc. pen. giust.*, 2024, n. 3, p. 523.

(9) R. ORLANDI, op. cit., p. 1153. V., invece, S. LORUSSO, op. cit., p. 6, secondo cui il reclutamento condiviso sarebbe incompatibile con la "parità delle armi" fra accusa e difesa.

(10) M. GIALUZ, *Otto proposizioni critiche sulle proposte di separazione delle magistrature requirente e giudicante*, cit., p. 86.

(11) Sulle vicende "interne" ed "esterne" che hanno impattato sul funzionamento delle scuole, v. M. PELISSERO, *La crisi delle Scuole di specializzazione per le professioni legali. Una riflessione sulla formazione post lauream nel tempo della separazione*, in *Dir. pen. proc.*, 2024, pp. 843 ss.

(12) Al riguardo, v. M. PELISSERO, op. cit., p. 845.

(13) Ciò non esclude lo sviluppo di corsi privati per la preparazione al concorso, per lo più gestiti da magistrati amministrativi o da magistrati in pensione.

(14) V. art. 7 comma 6 D.M. n. 537/1999, che prescrive alle scuole di dedicare l'attività didattica "all'approfondimento teorico e giurisprudenziale e ad attività pratiche quali esercitazioni, discussione e simulazione di casi, stages e tirocini, discussione pubblica di temi, atti giudiziari, atti notarili sentenze e pareri redatti dagli allievi". Nel senso, invece, che il percorso formativo dei corsi forensi non sarebbe del tutto congruente con quello previsto dal d.m. n. 537/1999, v. M. PELISSERO, op. cit., p. 847.

(15) Secondo lo stesso art. 3 comma 1, "i corsi devono altresì assicurare nei tirocinanti la consapevolezza dei principi deontologici ai quali il concreto esercizio della professione deve essere improntato".

(16) Il tirocinio professionale ha lo scopo di far conseguire al praticante avvocato le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale, nonché di fare apprendere e rispettare al praticante i principi etici e le regole deontologiche (art. 41 comma 1 L. n. 247/2012).

(17) La disposizione stabilisce, inoltre, che "la sessione presso la Scuola deve in ogni caso tendere al perfezionamento delle capacità operative e professionali, nonché della deontologia del magistrato ordinario in tirocinio".

(18) Sostiene che l'accademia sia culturalmente sottorappresentata in tale ambito, M. DONINI, *Cultura dei penalisti e condivisione dei saperi. La formazione comune e non separata di magistrati e avvocati è una premessa al tema delle carriere*, in *Sist. pen.*, 11 gennaio 2023. Nel senso della progressiva marginalizzazione delle Scuole di specializzazione per le professioni legali, M. PELISSERO, op. cit., p. 847.

(19) V. M. DONINI, op. cit. V. anche M. PELISSERO, op. cit., p. 849.

ALCUNE CONSIDERAZIONI NEGATIVE CIRCA UNA RIFORMA

SOME NEGATIVE CONSIDERATIONS ABOUT A REFORM

di Giuseppe Blumetti (*)

Abstract

Il parere, fondato anche sulla esperienza professionale dell'autore, circa la mancanza di alcuna valida ragione per dar luogo alla separazione delle carriere dei magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero e dei magistrati che esercitano le funzioni di giudice nonché circa il pericolo per l'indipendenza della magistratura cui potrebbe essere dato luogo con la separazione.

An opinion, also based on the author's professional experience, on the absence of any valid reason to separate the careers of magistrates acting as public prosecutors and magistrates acting as judges, as well as on the danger to the independence of the judiciary that could derive by this separation.

La promossa modificazione della Costituzione con la quale viene stabilita la separazione della carriera dei magistrati che esercitano le funzioni di giudice da quella dei magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero, insieme alla correlata istituzione di due organi distinti per la disciplina di tali carriere nonché per la tutela degli uni e degli altri magistrati, suscita alcune osservazioni critiche anche da parte di chi – come me – ha svolto le funzioni di giudice penale solo per qualche anno all'inizio del corso della sua carriera ed ha poi svolto esclusivamente le funzioni di giudice civile.

Pertanto la nuova disciplina suscita la formulazione di osservazioni da parte mia ancor prima come cittadino perché riconosco in primo luogo quale fondamentale tutela dei miei diritti di cittadino la previsione di una magistratura indipendente e quindi sottratta anche solo ad influenze di altri poteri.

Innanzitutto mi sembra poter destare qualche perplessità l'avvenuta attuazione del percorso legislativo per la modificazione del testo costituzionale senza che la discussione parlamentare sulla nuova disciplina sia stata fatta precedere da dibattiti in ambiti appropriati con i quali si siano potute mettere a confronto le opinioni dei cittadini e soprattutto di coloro che dei principi sono destinati a

verificare l'attuazione e cioè degli avvocati, dei magistrati e di tutti gli operatori del diritto.

In altre parole, per la formulazione di una nuova disciplina di così vicina attinenza ai diritti fondamentali dei cittadini ed allo svolgimento dell'attività giurisdizionale, disciplina con possibili ripercussioni dirette sulla attività dei magistrati e degli avvocati, non si è ritenuto di promuovere pacati dibattiti che potessero consentire ai cittadini di esprimersi e soprattutto di acquisire ancor prima consapevolezza circa gli effetti della disciplina nonché ai tecnici di confrontarsi sulla nuova formulazione di essa.

Non mi sembra possa ritenersi abbiano costituito anche solo frammenti di dibattiti costruttivi le varie dichiarazioni rilasciate in interventi televisivi ed in interviste giornalistiche in occasione molto spesso della emissione di provvedimenti giurisdizionali dagli intervistati non condivisi.

Comunque, relativamente alla nuova formulazione un sia pur modesto civilista come me, solo antico operatore nell'ambito del diritto penale, non riesce a trovare una convincente giustificazione di essa a fronte dei rischi che potrebbe comportare.

Devo innanzi tutto dire che nella mia attività di giudice in ambito penale non riesco a ricordare né riesco a ricostruire di avere mai ritenuto di accogliere richieste del pubblico ministero o di dare credito a tesi del pubblico ministero in quanto formulate da tale parte in qualche modo considerata più attendibile e tanto meno averla così considerata per avere la persona le cui funzioni erano svolte sostenuto un concorso identico a quello da me sostenuto al fine di accedere alla magistratura e per avere magari poi anche attuato una fase della sua carriera esercitando le medesime funzioni da me esercitate.

Escludo senz'altro di avere avuto tale atteggiamento nei confronti del pubblico ministero e tanto meno di essere stato influenzato dalla unicità delle origini professionali così come del resto in modo analogo escludo di avere mai avuto un atteggiamento anche pur solo in qualche modo benevolo nell'assunzione delle decisioni o nella conduzione dei processi civili nel caso in cui le parti fossero assistite da avvocati con i quali avessi avuto rapporti pur superficialmente confidenziali.

Né ho mai rilevato siffatti atteggiamenti dei componenti dei collegi di cui ho fatto parte in sede civile e penale.

Del resto anche nell'esercizio delle funzioni di giudice di appello non ho mai avuto nel modo più assoluto alcuna remora nel decidere in merito alle impugnazioni di sentenza emesse da magistrati che avevano superato il mio stesso concorso, avevano svolto una carriera analoga alla mia e magari erano da me conosciuti personalmente.

Ancor meno riesco fondatamente a ipotizzare che l'eventuale atteggiamento di un giudice consistente in un maggior credito riconosciuto al pubblico ministero, assimilabile comunque – se esistente – all'eventuale maggior credito che fosse attribuito agli atti di funzionari dello Stato pur al di fuori dei casi specificamente regolati dal-

la legge, possa cessare perché le modalità di attribuzione delle funzioni di pubblico ministero e di gestione della sua carriera vengano ad essere mutate.

In altri più espliciti termini, ritengo del tutto improbabile che un giudice ed un pubblico ministero qualora anche, dopo aver superato la medesima prova di concorso, si siano pur conosciuti personalmente, abbiano altresì coltivato rapporti e giungano ad esercitare le rispettive funzioni in una stessa sede possano per questo trovarsi in una situazione tale per cui il giudice venga ad essere in qualche modo influenzato nelle decisioni circa le istanze e le tesi formulate dal pubblico ministero.

Ancor più improbabile ritengo che, se da parte dei giudici vi fosse un non equilibrato atteggiamento verso gli atti del pubblico ministero, tale squilibrio possa venire meno per il fatto che i pubblici ministeri accedano all'esercizio delle loro funzioni con un diverso concorso e la loro carriera si svolga in modi diversi da quelli secondo cui si svolge la carriera dei giudici.

In definitiva, qualora potesse ritenersi ricorrere un atteggiamento in qualche modo non equilibrato dei giudici verso gli atti e le istanze formulate dal pubblico ministero, atteggiamento sia consapevole sia inconsapevole, mi sembra comunque del tutto remoto che tale atteggiamento possa venire meno o possa attenuarsi per effetto delle diverse modalità di accesso alla carriera dei giudici e alla carriera dei pubblici ministeri nonché delle diverse modalità di svolgimento di tali carriere.

Oltre tutto, pur se le attuali uniche modalità di accesso alle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri e le identiche modalità di svolgimento di tali loro carriere dovessero ritenersi costituire effettivamente un elemento in qualche modo idoneo ad influire sulla terzietà dei giudici nei confronti dei pubblici ministeri, gli affermati e non meglio specificati effetti della separazione delle carriere risulterebbero comunque destinati a potersi realizzare quando la separazione, sia per l'ingresso in magistratura sia per il corso della carriera, avrà avuto compimento e cioè quando la totalità di coloro nei confronti dei quali le medesime modalità sono state sino ad ora applicate avranno cessato il loro servizio e ad essi saranno giunti a sostituirsi i magistrati le cui carriere fossero diversamente regolate.

Infatti, insieme ai giudici ed ai pubblici ministeri nominati secondo la nuova disciplina sono destinati ad operare i giudici e pubblici ministeri la cui carriera è stata sino ad ora regolata secondo gli originari principi.

In definitiva la nuova disciplina risulta finalizzata ad escludere un atteggiamento dei giudici che non mi sembra

riscontrabile e comunque tale affermato atteggiamento, se pur fosse con qualche fondamento ipotizzabile, non mi sembra possa esser ricondotto alla unitarietà delle carriere di giudici e pubblici ministeri, unitarietà che non mi risulta percepita dai giudici e comunque idonea ad influire sulla loro terzietà.

Sulla base della mia esperienza professionale, svolta in ossequio (spero) ai principi ai quali deve corrispondere l'esercizio della funzione giurisdizionale, escludo che vi sia una più attenta considerazione del giudice verso gli atti e le tesi del pubblico ministero e che comunque, se pur vi fosse, non ne può essere individuata la causa nella origine dell'esercizio delle funzioni del giudice e del pubblico ministero in un unico concorso pubblico e nella possibilità (limitata) che le rispettive funzioni possano essere scambiate.

A fronte della remota realizzazione dell'affermato rimedio ad una del tutto ipotetica compromissione della terzietà del giudice, mediante tale rimedio costituito dalla nuova disciplina verrebbe a concretizzarsi una maggiore possibilità di realizzazione di una influenza sul pubblico ministero da parte del potere esecutivo.

Infatti chi tendesse a sottoporre il pubblico ministero ad un controllo o anche solo a qualche influenza da parte del potere esecutivo, controllo ed influenza che attualmente non mi risulta abbiano luogo, si troverebbe a poter agire e quindi a poter dettare le relative norme non già nei confronti di un corpo unico, così consentendo con immediatezza un riscontro di tutti gli effetti diretti e indiretti della disciplina restrittiva, ma un corpo distinto da quello formato da coloro i quali esercitano le funzioni giurisdizionali, corpo distinto nei cui confronti diverrebbe più agevole introdurre regole giustificate magari da finalità efficientistiche che potrebbero appunto avere effetti restrittivi dell'indipendenza.

Nemmeno riesco ad ipotizzare che la separazione delle carriere possa in alcun modo influire, eliminandoli, su alcuni ipotizzati effetti negativi, comunque sempre inferiori a mio parere rispetto a quelli culturalmente positivi, della attività delle correnti della magistratura.

Non mi risulta per nulla chiaro come per gli appartenenti a due carriere separate non continuino a persistere i motivi – nobili e meno nobili – che hanno dato luogo alla formazione delle correnti e che quindi le correnti non continuino a formarsi per gli appartenenti all'una ed all'altra magistratura.

(*) *Magistrato a riposo.*

SEPARIAMOLI, MA NON SORTEGGIAMOLI: NOTE SPARSE A PROPOSITO DELLA RIFORMA NORDIO DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

LET'S SEPARATE THEM, BUT NOT DRAW THEM: SCATTERED NOTES ABOUT THE NORDIO REFORM OF THE JUDICIAL SYSTEM

di Guido Camera (*)

Abstract

Nell'articolo, l'Autore analizza la proposta di riforma costituzionale approvata dalla Camera dei deputati il 16 gennaio 2025. Dopo una ricostruzione delle ragioni storiche della riforma, e delle posizioni dell'avvocatura e della magistratura associata, si sofferma in particolare sulla separazione delle carriere, sull'istituzione del Consiglio superiore della magistratura giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente, nonché dell'Alta Corte disciplinare. Una particolare riflessione è dedicata anche al sorteggio dei componenti dei nuovi organi di rilievo costituzionale. In conclusione, l'autore riassume le ragioni per cui è favorevole alla separazione delle carriere e all'introduzione del sorteggio per i membri dell'Alta Corte disciplinare, e le sue perplessità, invece, al ricorso alla sorte per la selezione dei nuovi Consigli.

In the article, the author analyses the constitutional reform proposal approved by the Chamber of Deputies (Camera dei deputati) on 16 January 2025. After a reconstruction of the historical reasons for the reform, and the positions of the legal profession and the associated judiciary, he focuses in particular on the separation of careers, the establishment of the High Council of the Judiciary (Consiglio superiore della magistratura giudicante) and the High Council of the Prosecuting Judiciary (Consiglio superiore della magistratura requirente), as well as the High Disciplinary Court (Alta Corte disciplinare). A special consideration is also dedicated to the drawing of lots for the members of the new bodies of constitutional importance. In conclusion, the author summarises the reasons why he is in favour of the separation of careers and the introduction of the drawing

of lots for the members of the High Disciplinary Court (Alta Corte disciplinare), and his doubts, instead, about the use of lots for the selection of the new Councils (Consiglio superiore della magistratura giudicante e Consiglio superiore della magistratura requirente).

SOMMARIO

1. Sembra davvero l'ultimo miglio, finalmente. 2. Le linee della riforma costituzionale Nordio dell'ordinamento giudiziario. 3. Separati ma comunque indipendenti, autonomi e soggetti al principio di legalità. 4. Il Parlamento deve rivendicare le proprie prerogative costituzionali in materia di esercizio dell'azione penale. 5. La comune cultura della giurisdizione: un fragile simulacro, alla prova dei fatti. 6. Il sorteggio: a mali estremi, estremi rimedi. Ma reggerà al test di costituzionalità? 7. Conclusioni.

1. Sembra davvero l'ultimo miglio, finalmente

Un processo penale può dirsi a tutti gli effetti giusto senza una effettiva e sostanziale separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri? Oppure la separazione è una riforma pericolosa per l'indipendenza della magistratura dal potere esecutivo?

La separazione delle carriere, come i lettori ben sanno, è uno dei temi più divisivi del dibattito politico – giudiziario degli ultimi decenni. L'avvocatura penale ne ha fatto una decennale battaglia identitaria (1) tanto quanto la magistratura associata vi si oppone da sempre con tutte le proprie forze, arrivando a proclamare uno sciopero nazionale lo scorso 27 febbraio contro la riforma Nordio dell'ordinamento giudiziario, approvata dalla Camera dei deputati il mese precedente: sciopero che è stato giustificato “per amore di giustizia” dal presidente dell'Associazione nazionale magistrati, dottor Cesare Parodi, in una intervista rilasciata a L'Espresso (2).

Totalmente opposta, ovviamente, la posizione dell'Unione delle Camere penali: con un comunicato diffuso il giorno prima dello sciopero, la Giunta ha preso una posizione aspramente critica, affermando che “scioperi, gadget, coccarde ed assemblee, invasione dei social con discutibili inserti recitati da professionisti, atti giudiziari inviati dalle cancellerie utilizzati come veicolo di messaggi di tipo politico e sindacale – per avversare la legittima (ma non gradita) attività del potere legislativo – mostrano il volto di una magistratura distante da quella sobrietà ed imparzialità che i cittadini si attendono” (3).

Ora potrebbe però davvero stare per iniziare l'ultimo miglio, visto che l'attuale maggioranza parlamentare e il Governo sembrano determinati a realizzare questo obiettivo. Come si è anticipato in apertura, infatti, la Camera dei deputati, lo scorso 16 gennaio, ha approvato la proposta di legge costituzionale C. 1917. Una riforma che, ha rivendicato il ministro Nordio, sarà “una rivoluzione totale”, poiché il pubblico ministero, che resta autonomo e indipendente, non farà più “parte della stessa consorceria del giudice” (4).

La separazione delle carriere – secondo i sostenitori della riforma – è una garanzia indispensabile per l'indipendenza, la terzietà e l'imparzialità del giudice; motivo per cui non può limitarsi all'attuale separazione delle funzioni, ma deve riguardare l'accesso alla carriera e tutte le sue evoluzioni. Viceversa, è l'attuale sistema ordinamentale, nel suo complesso, a mettere a rischio l'indipendenza interna della magistratura, con ricadute importanti su principi scolpiti nell'articolo 111 della Costituzione, oggi non adeguatamente presidiati dalle leggi sull'ordinamento giudiziario.

Gli oppositori alla riforma, viceversa, paventano “il rischio di eterogenesi di un'ipertrofia dell'accusa e di una eterogenesi dei fini” (5). Anche il Consiglio Superiore della Magistratura, con una delibera con 24 voti favorevoli, ha approvato un parere molto critico sul disegno di legge costituzionale, evidenziando il “rischio di autoreferenzialità insisto nella creazione di un ordine autonomo per la magistratura requirente, rischio allo stato contrastato dalla comune cultura della giurisdizione che accomuna giudici e pubblici ministeri” (6).

Si prepara dunque un forte scontro dialettico e politico: scontro che il procedimento di revisione costituzionale previsto dall'articolo 138 della Carta vedrà con tutta probabilità risolto direttamente dai cittadini, attraverso lo strumento referendario (7).

Il rischio, purtroppo endemico (anche per il conflitto in servizio permanente effettivo tra politica e magistratura che ha esacerbato trent'anni di politica nazionale) quando si affronta la materia di cui oggi si discute, è che le ragioni culturali e giuridiche che dovrebbero alimentare il dibattito parlamentare soccombano a discapito di polarizzazioni dettate dal tatticismo politico e dal furore propagandistico della comunicazione che domina l'attuale momento storico.

Per cercare di alimentare una dialettica sana, come tale fondata sull'effettiva conoscenza, quale dovrebbe essere quella degli studiosi del diritto, e di chi vive quotidianamente i problemi del settore giudiziario, appare perciò opportuno partire dall'analisi della proposta di riforma costituzionale, nella sua interezza. Il cui obiettivo non è solo quello della separazione delle carriere, ma più in generale di intervenire per rafforzare l'indipendenza della magistratura, il ruolo del giudice e il paradigma essenziale del giusto processo, ovvero la parità delle parti.

2. Le linee della riforma costituzionale Nordio dell'ordinamento giudiziario

Nell'attuale momento storico, il problema dell'indipendenza della magistratura è esploso nel dibattito pubblico e politico con il c.d. “scandalo Palamara”, sul quale c'è ormai ampia letteratura (8). Si è così messa a nudo una patologia di sistema, ovvero il careerismo autoreferenziale: patologia che trova nella degenerazione post-ideologica del correntismo una fonte di rischio per l'indipendenza interna della magistratura che ha minato alle radici la credibilità dell'ordine giudiziario. Non si può dunque più parlare

di separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri senza allo stesso tempo affrontare il più ampio tema dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura.

Per questo motivo, l'approccio della proposta di legge costituzionale al centro dell'agenda politica e istituzionale è di natura sistematica; da una parte, infatti, si vuole rafforzare l'indipendenza del giudice rispetto al pubblico ministero, attraverso la separazione delle carriere; dall'altra, ci si propone di garantire l'indipendenza e l'autonomia della magistratura nel suo assetto generale, attraverso la riforma del Consiglio superiore della magistratura e l'introduzione dell'Alta Corte disciplinare, facendo ricorso al sorteggio come metodo di selezione dei componenti dei nuovi organi di rilievo costituzionale.

Più nel dettaglio, ecco di seguito le linee di intervento della riforma Nordio dell'ordinamento giudiziario (9).

Le modifiche che riguardano in maniera diretta la separazione delle carriere investono gli articoli 87, 102 e 104 primo comma della Costituzione.

La prima disposizione disciplina i compiti del Presidente della Repubblica, tra i quali vi è quello di presiedere il Consiglio superiore della magistratura, oggi unico per magistrati giudicanti e requirenti. La proposta di legge costituzionale interviene sul comma 10 dell'articolo 87 della Costituzione prevedendo che i Consigli diventino due, entrambi presieduti dal Capo dello Stato: il “Consiglio superiore della magistratura giudicante” e il “Consiglio superiore della magistratura requirente”.

L'articolo 102 è la norma che attualmente stabilisce che “la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario”. La riforma Nordio si propone di rinviare alle norme sull'ordinamento giudiziario anche “le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti”.

Il primo comma dell'articolo 104 viene modificato coerentemente, prevedendo che “la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente”. Per armonia sistematica, va segnalato che all'articolo 106 è poi precisato che possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione per meriti insigni, su designazione del Consiglio della magistratura giudicante – oltre agli attuali professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio negli albi speciali per le giurisdizioni superiore – anche “magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni”.

L'articolo 104, ai commi successivi al primo, prosegue strutturando la fisionomia dei nuovi Consigli. Viene ribadito che sia il Consiglio superiore della magistratura giudicante, sia il Consiglio superiore della magistratura requirente, sono presieduti dal Presidente della Repubblica. È poi stabilito che ne fanno rispettivamente parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Cassazione.

Compare poi una delle novità più dirompenti, ovvero quella del sorteggio, al posto dei tradizionali criteri di selezione della rappresentanza dei membri (laici e togati) del Consiglio superiore della magistratura mediante elezione. È infatti previsto che i componenti dei Consigli “sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materia giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previste dalla legge”.

Il sorteggio incide anche sull’elezione dei Vicepresidenti, visto che la riforma Nordio stabilisce che questi sono eletti dai consiglieri di ciascun Consiglio “tra i componenti designati mediante sorteggio dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune”. Infine, è previsto che “i componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva” e che “non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale”.

Modifiche di necessario coordinamento riguardano poi gli articoli 107 e 108, in modo da precisare che le prerogative in materia di rapporti con il principio di inamovibilità dei magistrati e con il Ministro della Giustizia con riferimento all’organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia vengono attribuite a ciascuno dei Consigli, in base alle proprie competenze.

All’articolo 105 compare l’altra novità di grande rilievo, ovvero l’istituzione dell’Alta Corte disciplinare. Anche in questo caso l’estrazione a sorte è la forma di selezione dei componenti del nuovo organo di rilievo costituzionale.

Il primo comma dell’articolo 105 definisce il perimetro del Consiglio superiore della magistratura giudicante e del superiore della magistratura requirente, ai quali spettano “secondo le norme sull’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati”.

La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari giudicanti e requirenti, invece, viene attribuita – dai commi successivi dell’articolo 105 – appunto, all’Alta Corte disciplinare, cioè un organo di rilievo costituzionale composto “da quindici giudici, tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di Università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.”

L’Alta Corte elegge il proprio presidente tra quelli nominati dal Presidente della Repubblica o quelli estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. I suoi giudici rimangono in carica quattro anni e l’incarico non può essere rinnovato. L’ufficio di giudice dell’Alta Corte è incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l’esercizio di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.

Alla legge vengono poi demandate la determinazione degli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, la composizione dei collegi giudicanti, le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte. Sempre la legge ordinaria dovrà assicurare che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio giudicante.

La Costituzione stabilisce in modo diretto una prescrizione importante in materia di giurisdizione dell’Alta Corte. Al comma 4 del nuovo articolo 105 è infatti stabilito che “contro le sentenze emessa dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata”.

Ultima disposizione è di natura transitoria, e prevede che le leggi sul Consiglio superiore della magistratura, sull’ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare siano adeguate alle disposizioni della legge costituzionale entro un anno dalla data della sua entrata in vigore. Fino ad allora, continueranno a osservarsi, nelle materie indicate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge costituzionale.

3. Separati ma comunque indipendenti, autonomi e soggetti al principio di legalità

Come si può constatare, la riforma Nordio sancisce esplicitamente l’indipendenza del pubblico ministero “separato” dal giudice rispetto all’esecutivo, visto che, al nuovo articolo 104, le prerogative di “indipendenza e autonomia” da ogni altro potere dello Stato riguardano tanto la magistratura giudicante, quanto la requirente.

Le critiche che fanno leva su questa argomentazione, pertanto, si rivelano strumentali e prive di fondamento.

Non è tutto.

La riforma costituzionale, infatti, non tocca neanche il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, di cui all’articolo 112 della Costituzione.

Come è stato condivisibilmente osservato dalla più acuta dottrina (10), “l’obbligatorietà dell’azione penale è un elemento che concorre a garantire, da un lato, l’indipendenza del p.m. nell’esercizio della propria funzione e, dall’altro, l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale. Ancora, è lo stesso principio di legalità in materia penale (art. 25, comma 2, Cost.), a rendere doverosa la repressione delle condotte violatrici della legge penale. La concretizzazione di tale principio abbisogna di un parallelo principio di le-

galità nel procedere; e questo, in un sistema come il nostro, fondato sul principio dell'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge (in particolare, alla legge penale), non può essere salvaguardato che attraverso l'obbligatorietà dell'azione penale. Ne risulta che il principio di obbligatorietà è, dunque, punto di convergenza di un complesso di principi basilari del sistema costituzionale (cfr. Corte cost., sentenza 84 del 1979): indipendenza funzionale del p.m., legalità nel procedimento di repressione dei reati, e uguaglianza cittadini di fronte alla legge penale.”

Eppure, l'obbligatorietà dell'azione penale è oggi, nei fatti, derogata dal recepimento di criteri di priorità nella trattazione delle notizie di reato da parte di ciascuna Procura (11). La conseguenza è che “da anni, dunque, in tutte le Procure della Repubblica – pur in assenza di un'espressa autorizzazione legislativa – sono dettati i criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale. Anche se indicati dal capo dell'ufficio e non dai singoli sostituti procuratori; anche se intesi come criteri di priorità e non di opportunità; anche se autorizzate dal Csm e anche se spesso costruiti sulla base dei criteri legali di cui si è detto: criteri costruiti in questo modo creano comunque problemi, perché ogni ufficio di Procura può fare da sé. Valutazioni diversamente compiute nei diversi uffici, cui conseguono scelte diverse, comporta il rischio che soggetti che versano nelle medesime condizioni vengano trattati diversamente a seconda del luogo in cui il delitto è stato commesso, perseguendo così tempestivamente il reato in un caso e non in un altro: difficile immaginare rottura più grave del principio di uguale sottoposizione dei cittadini alla legge, indipendentemente dal territorio di riferimento e dalle condizioni personali. Ciascun ufficio può infatti crearsi da sé i propri criteri, ossia assumere vere e proprie decisioni di politica criminale giudiziaria, che possono presentarsi quali manifestazione di una più generale potestà di indirizzo politico.” (12)

È dunque sotto gli occhi di tutti come l'ipertrofia del pubblico ministero sia un problema che affligge l'attuale scenario, non di certo quello futuro.

A giudizio di chi scrive, questo è un problema che – come dimostrano le cronache degli ultimi trent'anni, a cominciare da Mani Pulite – mette in pericolo la separazione dei poteri, cardine dello Stato di diritto, assegnando al pubblico ministero un potere che dovrebbe essere esclusiva prerogativa del legislatore.

Lo avevano ben intuito alcuni dei più lungimiranti padri costituenti.

Il ruolo del pubblico ministero nell'assetto ordinamentale, e il suo rapporto con gli altri poteri dello Stato, è stato infatti un tema molto discusso durante i lavori dell'Assemblea Costituente. Rileggendo gli interventi dei più autorevoli giuristi che furono protagonisti del dibattito che portò alla promulgazione della Costituzione, si possono reperire riflessioni di straordinaria attualità.

Come ebbe modo di ricordare Oreste Dominioni nel 2006 in occasione della cerimonia per la dedica della Ca-

mera Penale di Nola a Giovanni Leone, la preoccupazione di Piero Calamandrei, condivisa con il grande Maestro napoletano, poi Presidente della Repubblica, fu quella di paventare che “la magistratura, quando fosse strutturata fuori da ogni collegamento con la sfera politica potesse isolarsi in se stessa non partecipando alle dinamiche sociali, si informasse a una propria ideologia di potere ponendosi in una tensione dialettica o addirittura contrapposta con i poteri politici, insomma si costituisse, come si dirà poi nella denuncia avanzata negli anni successivi, in ‘corpo separato’” (13). Con una magistratura del tutto “chiusa e appartata”, “si potrebbero verificare conflitti con il potere legislativo o con quello esecutivo, in quanto la magistratura potrebbe, per esempio, rifiutarsi all'applicazione di una legge o attribuirsi il potere di stabilire criteri generali di interpretazione delle leggi” (14).

Leone sostenne che si doveva cercare un raccordo della magistratura con la realtà istituzionale sociale “per non correre il rischio di dare al Paese un potere giudiziario che o non sia sufficientemente indipendente, come invece da tutto auspicato, o lo sia a tal punto da restare avulso dalla vita della Nazione” (15). E poiché, “nel quadro complessivo dell'ordine giudiziario, la posizione del giudice non poteva non essere qualificata in termini incondizionati di autonomia statutaria e indipendenza funzionale, come canali di quel raccordo si prospettavano il Consiglio superiore della magistratura e il pubblico ministero” (16).

In questo contesto, e per evitare le derive acutamente prospettate, i due giuristi fecero due proposte di collocazione costituzionale del pubblico ministero che, in chiave retrospettiva, sprigionano grande lungimiranza.

Piero Calamandrei voleva saldare una relazione istituzionale dell'apparato del pubblico ministero con il Parlamento: il suo vertice, il “procuratore generale commissario della giustizia avrebbe in parte la figura del magistrato, in quanto sarebbe scelto tra i Procuratori generali della Corte d'appello o di Cassazione, e in parte quella di rappresentante politico, in quanto sarebbe nominato dal Presidente della Repubblica su designazione della Camera, prenderebbe parte alle sedute del Consiglio dei Ministri con voto consultivo e risponderrebbe di fronte alle Camere del buon andamento della magistratura. Di modo che, essendo tale commissario capo dell'organo di accusa, con potere disciplinare sui magistrati, ove si verificassero nell'interno del corpo giudiziario inconvenienti di carattere politico, a lui si potrebbe far carico di non avere saputo esercitare le sue funzioni” (17).

Giovanni Leone (18), e con lui altri (19), propendevano per un collegamento del Pubblico Ministero con l'esecutivo; in particolare, il penalista napoletano presentò un emendamento per qualificare espressamente il pubblico ministero come “organo del potere esecutivo”.

Parole e pensieri di Giovanni Leone e Piero Calamandrei: non certo due pericolosi sovversivi dell'ordine costituzionale!

4. Il Parlamento deve rivendicare le proprie prerogative costituzionali in materia di esercizio dell'azione penale

A giudizio di chi scrive, è perciò fondamentale che il Parlamento – senza neanche aspettare la definitiva approvazione della legge costituzionale di riforma dell'ordinamento giudiziario – si riappropri quanto prima del proprio ruolo legislativo, nell'individuazione delle priorità nell'esercizio dell'azione penale, intervenendo sull'attuale scenario legislativo, estremamente lesivo del principio di separazione dei poteri.

Con un apprezzabile tentativo, la legge delega n. 134 del 2021 “aveva autorizzato il Governo, tramite un decreto legislativo, a prevedere che gli uffici del pubblico ministero, per garantire l'efficacia uniforme esercizio dell'azione penale, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, individuassero criteri di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica, al fine di selezionare le notizie dal trattare con precedenza rispetto alle altre, tenendo anche conto del numero degli affari da trattare dell'utilizzo efficiente delle risorse disponibili. Ma prima che la delega fosse attuata, le Camere, nella legge 71 del 2022, hanno anticipato la riforma, modificando l'art. 1 del D.L.vo 106 del 2006. Quest'ultimo ora prevede che il Procuratore della Repubblica approvi un progetto organizzativo in cui sono indicati i criteri di priorità finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre e definiti, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, tenendo conto del numero degli affari da trattare, della specifica realtà criminale territoriale, dell'utilizzo efficiente delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili. Nelle norme di attuazione del Codice di procedura penale è stato inoltre inserito l'articolo 3 bis (priorità nella trattazione delle notizie di reato nell'esercizio dell'azione penale), che dispone che nella trattazione delle notizie di reato e nell'esercizio dell'azione penale il p.m. si conforma ai criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell'ufficio”(20).

Come si è giustamente rilevato, in questo complesso coacervo normativo “si affollano vari problemi. Intanto, si è in presenza di una legge che rinvia ad altra successiva legge per la definizione dei criteri di priorità. Ovviamente, la legge del 2022 non può vincolare la successiva, che quindi sarà libera di scegliere – se e quando sarà approvata – anche altri aspetti ed elementi da valorizzare per la definizione effettiva dei criteri. Ma, nell'attesa di questa legge, la domanda è: possono i procuratori continuare a inserire i criteri di priorità nel proprio progetto organizzativo, tenendo conto (come recita la legge 71 del 2022) del numero degli affari da trattare, della specifica realtà criminale territoriale e dell'utilizzo efficiente delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili? La risposta è dubbia: da un lato, il legislatore mostra di volersi appropriare del tema, ciò che indurrebbe a ritenere che, nell'attesa della legge finale, le procure dovrebbero a loro volta

attendere ed evitare di stabilire criteri; dall'altro, però, potrebbe ritenersi che l'eventuale mancanza della legge finale non sia impeditiva e che quindi tutto possa continuare sulla base di ciò che è attualmente previsto dall'articolo 1 del D.L.vo 106 del 2006, come modificato dalla legge 71 del 2022, come se l'inerzia legislativa suoni tacita conferma del regime attuale” (21).

Eppure, in Senato, oramai dal 10 novembre 2023, è stato presentato un disegno di legge di iniziativa dei senatori Zanettin e Stefani, concernente “disposizione di attuazione della legge 27 settembre 2021, numero 134, in materia di criteri di città nell'esercizio dell'azione penale”, che meriterebbe maggiore attenzione (22).

Il fulcro del disegno di legge è un intervento sostitutivo dell'articolo 3 ter delle norme di attuazione del Codice di procedura penale, che nelle intenzioni dei proponenti dovrebbe recitare come segue: “nella trattazione delle notizie di reato e nell'esercizio dell'azione penale il pubblico ministero deve tener conto dei seguenti criteri di priorità: a) gravità dei fatti, anche in relazione alla specifica realtà criminale del territorio alle esigenze di protezione della popolazione; b) tutela della persona offesa in situazioni di violenza domestica, o di genere di minorata difesa; c) offensività in concreto del reato, da valutare anche in relazione alla condotta della persona offesa e al danno patrimoniale e/o non patrimoniale ad essere arrecato, nonché alla mancata partecipazione da parte dell'indagato a percorsi di giustizia riparativa nelle indagini preliminari”.

Il mancato rispetto dei criteri di priorità indicati nel rinnovato articolo 3 bis del Codice di procedura penale, secondo il disegno di legge Zanettin-Stefani, dovrebbe inoltre rilevare nei casi di avocazione delle indagini da parte del procuratore generale presso la Corte di appello, ai sensi dell'articolo 127 bis del Codice di procedura penale; procuratore generale che oggi deve unicamente tenere conto “dei criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell'ufficio della procura della Repubblica che ha iscritto la notizia di reato”.

Infine, come ben spiega la relazione illustrativa al disegno di legge, gli articoli 5 e 6 del medesimo modificano, rispettivamente: – i) l'articolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 in materia di ordinamento giudiziario prevedendo che nelle comunicazioni alle Camere sull'immigrazione della giustizia all'inizio dell'anno giudiziario, sia inclusa l'applicazione dei criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale; – ii) l'articolo 6 del decreto legislativo 20 Febbraio 2006, numero 106 “disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, numero 150” – inserendo nell'attività di vigilanza del procuratore generale verso la Corte d'appello, la verifica, tra gli altri, dell'applicazione dei sopra citati criteri generali di priorità dell'esercizio dell'azione penale.

5. La comune cultura della giurisdizione: un fragile simulacro, alla prova dei fatti

Anche le critiche che paventano la perdita della “cultura comune” della giurisdizione, una volta che venisse approvata la separazione delle carriere, appaiono fragili e strumentali.

Intanto, non bisogna dimenticare che il pubblico ministero rimarrà un magistrato soggetto al rispetto del principio di legalità, e che sarà comunque tenuto a chiedere l'archiviazione di un procedimento penale ove non ritenesse di poter superare la regola per cui la colpevolezza dell'accusato deve essere dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio.

La separazione delle carriere, peraltro, aumenterebbe l'indipendenza del giudice nella fase delle indagini preliminari; maggiore indipendenza che dovrebbe rafforzare il controllo giurisdizionale – terzo e imparziale – rispetto all'attività della magistratura inquirente. Questo è un obiettivo essenziale per garantire il rispetto dei principi del giusto processo sin dalla fase predibattimentale.

Inoltre, la prassi giudiziaria già oggi dimostra che il pubblico ministero è una parte a tutti gli effetti, come tale giustamente non imparziale. Parlare di “parte imparziale”, del resto, è un paradosso inaccettabile. Lo dimostra la sostanziale inutilità della disposizione contenuta nell'articolo 358 del Codice di procedura penale, a mente della quale il pubblico ministero, oltre a svolgere “le indagini necessarie per l'esercizio dell'azione penale” ai sensi del precedente articolo 326, deve svolgere “altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini”.

Del resto, la giurisprudenza ha sancito che il mancato svolgimento da parte del pubblico ministero di attività d'indagine a favore dell'indagato non ha rilievo processuale alcuno e non determina alcuna nullità (23), in quanto l'obbligo di svolgere accertamenti anche a favore della persona sottoposta alle indagini è funzionale ad un corretto e razionale esercizio dell'azione penale (natura di parte pubblica dell'organo dell'accusa e necessità di evitare l'instaurazione di un processo superfluo), ma non rientra tra i meccanismi volti a realizzare il principio della partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento (24).

Senza contare che le dinamiche di gestione del potere, e in particolare le logiche spartitorie tra correnti che hanno scatenato lotte violentissime tra magistrati per il conseguimento dei posti di vertice delle principali Procure italiane, ben descritte da Alessandro Barbano (25), hanno dimostrato che nell'attuale momento storico è fondamentale rafforzare, anche al di fuori dell'aula di giustizia, la terzietà, l'indipendenza e l'autonomia del giudice. L'attuale commistione tra giudici e pubblici ministeri all'interno del Consiglio superiore della magistratura si è rivelato un fattore che lo impedisce, come i fatti hanno dimostrato: viceversa, la separazione delle carriere, ac-

compagnata dall'introduzione di due Consigli superiori della magistratura (uno per i magistrati giudicanti, l'altro per i requirenti), potrebbe essere d'aiuto a scardinare l'espansione di quelle pratiche corporative e autoreferenziali – agevolate dalla comunanza di carriera e dall'unicità dell'organo di governo – che hanno minato la credibilità della magistratura.

6. Il sorteggio: a mali estremi, estremi rimedi. Ma reggerà al test di costituzionalità?

Come si è visto, per arginare le derive del correntismo, che hanno dato un duro colpo – soprattutto agli occhi dell'opinione pubblica – all'autonomia e all'indipendenza della magistratura, il legislatore propone di fare ricorso al sorteggio come mezzo di selezione dei componenti dei due nuovi Consigli superiori della magistratura e dell'Alta Corte disciplinare.

Dal punto di vista dei consiglieri togati, che compongono i due terzi di ciascun Consiglio, questi verrebbero estratti a sorte tra i magistrati giudicanti (oltre 7.000 tra giudici civili e penali) per il Consiglio superiore della magistratura giudicante, e tra i magistrati requirenti (oltre 2.000 pubblici ministeri) per il Consiglio superiore della magistratura giudicante. Anche i membri laici dovrebbero essere estratti a sorte, all'interno dell'elenco predisposto dal Parlamento in seduta comune, composto da professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio.

Lo stesso discorso vale per l'Alta Corte disciplinare, la cui composizione avrebbe nella sorte lo strumento principale.

Il rimedio è forte, sintomatico delle difficoltà di scardinare quelle patologie del potere, esacerbate da un correntismo post-ideologico e corporativo, svelate dal caso Palamara.

A mali estremi, estremi rimedi.

Evidentemente consapevole della difficoltà di introdurre all'interno della Costituzione un duro colpo al principio della rappresentanza e al metodo elettivo, il dossier parlamentare che accompagna la proposta di legge costituzionale (26) si premura di segnalare che l'ordinamento generale fa già ampio ricorso al sorteggio: – i) per la designazione dei sedici giudici aggregati che, ai sensi dell'articolo 135, comma 7, della Costituzione, integrano la composizione della Corte costituzionale nei giudizi di accusa promossi dal Parlamento in seduta comune nei confronti del Presidente della Repubblica per alto tradimento e attentato alla Costituzione; – ii) per la costituzione del collegio per i reati ministeriali di cui all'articolo 96 della Costituzione (c.d. “Tribunale dei ministri”); – iii) per la formazione delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello, con riferimento ai sei giudici popolari che affiancano i due magistrati togati; – iv) per la composizione del Collegio di controllo sulle spese elettorali; – v) per la formazione delle Commissioni deputate ad esprimere la valutazione ai fini dell'abilitazione scientifica nazionale

alle funzioni di professore universitario, di prima e seconda fascia; – vi) in ambito sanitario, ai fini del conferimento degli incarichi delle strutture sanitarie complesse.

Se l'opzione del sorteggio può essere valida per i componenti dell'Alta Corte di giustizia, visto che hanno il ruolo di giudici (come i membri del Tribunale dei ministri), un discorso differente meritano i membri dei Consigli.

La selezione di questi ultimi, a giudizio di chi scrive, riguarda situazioni ben diverse da quelle indicate nel dossier parlamentare.

Chi scrive concorda pienamente con quella dottrina che sottolinea come le delicate funzioni del Consiglio superiore (oggi e domani) richiedono che al suo interno siedano i magistrati (e non) “con maggiore esperienza, autorevolezza, capacità organizzativa, gestionale e di mediazione, tutte qualità che, come è facile intuire, il sorteggio, in quanto metodo di designazione casuale, non può garantire” (27).

Ma il punto nodale, soprattutto in prospettiva, è di più ampio respiro, e muove dalla seguente considerazione. Il sorteggio, per quanto persegue obiettivi condivisibili (combattere le logiche di scambio favorite dal correntismo), muove da un presupposto sbagliato, ovvero quel “uno vale uno” di sapore giacobino e massimalista che mal si concilia con i principi di uno Stato di diritto liberale. Se oggi si sdoganasse la sorte – a livello costituzionale – per la selezione dei componenti di organi di rilievo costituzionale così importanti e impattanti sui cardini dello Stato di diritto, si potrebbe in futuro impedire (anche solo) di pensare di poter mutuare lo stesso principio per altri organi costituzionali? Negare ai magistrati il diritto all'elezione della propria rappresentanza negli organi che ne garantiscono l'autonomia (mi riferiscono ai Consigli, non all'Alta Corte) – questo il senso della riforma, nella parte relativa al sorteggio – mi sembra eccessivo, proprio perché mette in discussione alcuni principi fondamentali del nostro ordinamento. Lo stesso discorso, a maggior ragione, vale per i membri di derivazione parlamentare: Parlamento le cui prerogative elettive, riconducibili all'espressione e all'esercizio della sovranità popolare, verrebbero mortificate dal sorteggio.

Non va infatti dimenticato che, se è pure vero che il Consiglio Superiore della Magistratura non è un organo di democrazia rappresentativa, e non può neanche dirsi che rappresenti propriamente il corpo giudiziario, va però riconosciuto che è un organo di rilievo costituzionale che “deve avere una necessaria composizione rappresentativa. Con ciò va inteso che, tenuto conto del complesso delle funzioni di cui è titolare, esso deve tendere a presentarsi quale specchio del pluralismo ideale e culturale presente nella magistratura (con riguardo ai componenti togati) e nella società civile (con riguardo ai componenti laici). Le decisioni adottate dal plenum costituiscono necessariamente il risultato di bilanciamenti tra visioni e sensibilità diverse in materia di giustizia e la loro autorevolezza sarà

tanto maggiore quanto più i componenti risulteranno individuati secondo criteri idonei a garantirne la differente estrazione e la più ampia rappresentatività” (28).

In definitiva, se venisse approvata la riforma, il sorteggio verrebbe direttamente previsto dalla Costituzione, e dunque i dubbi di legittimità costituzionale derivanti dall'introduzione con legge ordinaria della sorte potrebbero essere superati. Non verrebbe però meno, a livello sistemico, “l'obiezione più forte a questa soluzione, ossia che affidare la scelta alla sorte rischia di diminuire legittimazione a prestigio dell'organo, *rectius* degli organi, così composti (...), i quali – formati da soggetti sorteggiati non legittimati alla scelta degli elettori – avranno presumibilmente un peso istituzionale dimezzato. Diminuire legittimazione prestigio di un organo costituzionale significa anche limitarne il peso istituzionale nei rapporti con gli altri poteri”.

Dunque, il rischio non è solo quello di ledere il principio di rappresentanza e il pluralismo, ma anche quello di indebolire l'autonomia della magistratura, giudicante e requirente. In questo scenario, il rischio di conflitto costituzionale è tutt'altro che remoto. Infatti, non va dimenticato che “la Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139 Cost.), quanto i principi che pur non essendo espressamente menzionati tra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana (...) Non si può, pertanto, negare che questa Corte sia competente a giudicare sulla conformità delle leggi di revisione costituzionale e dalle altre leggi costituzionali anche nei confronti dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale. Se così non fosse, del resto, si porrebbe all'assurdo di considerare il sistema di garanzie giurisdizionali della Costituzione come difettoso o non effettivo proprio in relazione alle sue norme di più elevato valore” (29).

7. Conclusioni

Arrivando alla fine di questa fisiologicamente sintetica dissertazione circa temi di estremo rilievo per il settore giudiziario è doveroso provare a tirare le fila.

Il giudizio di chi scrive è nettamente favorevole alla separazione delle carriere contenuta nel disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario del ministro Nordio. I principi del giusto processo stabiliti nell'articolo 111 della Costituzione saranno sempre soffocati, sino a quando non si concretizzerà un'effettiva e sostanziale separazione delle carriere, sin dalla loro origine, tra magistrati giudicanti e magistrati requirenti. Non vedo alcun rischio per l'autonomia e l'indipendenza della magistratura che possa provenire dalla separazione. Al contrario penso che la ri-

forma vada accompagnata quanto prima con un intervento legislativo che consenta al Parlamento – organo costituzionale che è diretta espressione del principio di sovranità popolare – di riappropriarsi delle proprie prerogative legislative in materia di esercizio dell'azione penale.

Sono altresì favorevole all'introduzione dell'Alta Corte di giustizia disciplinare, e mi sembra che il sorteggio dei suoi componenti sia una garanzia di terzietà, imparzialità e indipendenza. Credo inoltre che non dovrebbe limitare la sua giurisdizione magistrati ordinari, ma bisognerebbe estenderla anche a quelle amministrativi e contabili. Altrimenti c'è il rischio di una disparità di trattamento che potrebbe rivelarsi irragionevole e discriminatoria, e pertanto soggetta ad una censura di costituzionalità, in virtù dell'orientamento giurisprudenziale della Consulta, citato nel paragrafo precedente, che si ritiene competente a giudicare anche sulla legittimità delle leggi di revisione costituzionale quando sono lesive di altri principi supremi dell'ordinamento costituzionale, come quello di uguaglianza.

Ho perplessità, invece, sull'introduzione della sorte come mezzo di selezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente. Per quanto io sia consapevole che le cronache di questi ultimi anni hanno svelato quanto pericolose per l'autonomia e l'indipendenza della magistratura siano le patologie del correntismo, ritengo che nel gioco degli equilibri costituzionali, introdurre il sorteggio come mezzo di selezione dei componenti di organi di rilievo costituzionale così importanti possa aprire un pericoloso fianco all'estensione del metodo dell'“uno vale uno” anche ad altri organi costituzionali.

Come strenuo fautore dello Stato di diritto liberale, del principio di rappresentanza politica e del pluralismo, non ritengo proprio che tale principio sia condivisibile e da valorizzare. Peraltro, in virtù della già richiamata giurisprudenza costituzionale, il rischio è che la riforma Nordio, se continuerà a insistere per assegnare un rilievo centrale al sorteggio nella selezione dei componenti dei Consigli, rischierà probabilmente di soccombere al test di costituzionalità che non si può certamente escludere verrà sollevato, soprattutto in considerazione del forte conflitto che caratterizza l'attuale stagione politica e giudiziaria.

(*) *Avvocato in Milano, Presidente di ITALIASTATODIRITTO.* (www.italiastatodiritto.it).

NOTE

(1) Testimoniata dalla proposta di legge costituzionale d'iniziativa popolare presentata nella XVII legislatura alla Camera dei deputati. Testo e relazione illustrativa sono consultabili al seguente link <https://www.camera.it/leg18/126?leg=18&idDocumento=14>.

(2) <https://www.associazionemagistrati.it/doc/4633/uno-sciopero-per-amore-di-giustizia.htm>

(3) https://www.camerepenali.it/cat/12961/lo_sciopero_indetto_da_anm_per_nascondere_gli_scandali_e_per_continuare_a_tutelare_privilegi_e_potere.html.

(4) <https://www.gnewsonline.it/separazione-carriere-nordio-giudice-sara-piu-libero/>.

(5) Cfr. l'audizione del Prof. Gaetano Silvestri all'Ufficio di Presidenza della Commissione Affari costituzionali del Senato, tenutasi il 25 febbraio 2025, pubblicata su www.sistemapenale.it.

(6) Delibera 8 gennaio 2025, “*Parere al disegno di legge costituzionale recante ‘Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare’*”; detto parere non è stato votato da 4 consiglieri laici, che invece hanno deliberato un parere favorevole al disegno di legge costituzionale. Entrambi i pareri sono pubblicati su www.csm.it.

(7) L'articolo 138 della Costituzione, rubricato “*Revisione della Costituzione – Leggi costituzionali*”, stabilisce quanto segue: “Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti”.

(8) Si vedano, tra i tanti: “*Il sistema. Potere, politica affari: storia segreta della magistratura italiana*”, di LUCA PALAMARA e ALESSANDRO SALLUSTI, Rizzoli, 2021; “*Lobby & logge. Le cupole occulte che controllano «il sistema» e divorano l'Italia*”, di L. PALAMARA e ALESSANDRO SALLUSTI, Rizzoli, 2022; “*La gogna: Hotel Champagne la notte più buia della giustizia*”, di ALESSANDRO BARBANO, Marsilio, 2023.

(9) Per chi vuole approfondire, si rinvia alla lettura del dossier parlamentare, scaricabile collegandosi al seguente sito web <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01443762.pdf>.

(10) “*Il sistema costituzionale della magistratura*”, di NICOLÒ ZANON e FRANCESCA BIONDI, sesta edizione rivista e aggiornata, pag. 266, Zanichelli editore, 2024.

(11) Del resto, i numeri non aiutano: i procedimenti penali pendenti, alla fine del 2023, erano circa 1.200.000, a fronte di circa 2000 pubblici ministeri e circa 7000 magistrati giudicanti. Per approfondire, si rinvia al link https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?contentId=SST452501#

(12) ZANON, BIONDI, “*Il sistema costituzionale della magistratura*”, cit., pagg. 279 – 280.

(13) “*Giovanni Leone – La riforma del Codice di procedura penale*”, ORESTE DOMINIONI, in “*Cerimonia per la dedica della Camera penale di Nola a Giovanni Leone*”, con il patrocinio dell'Ordine degli avvocati di Nola e del Comune di Nola, Palazzo di Giustizia di Nola – Reggia Orsini, 25 marzo 2006. Gli atti del convegno, di estremo interesse anche per la qualità dei relatori, che ricordarono Leone in tutti gli aspetti della sua vita (il Prof. Avv. Giuliano Vassalli, il Prof. Avv. Giuseppe Riccio, l'On. Avv. Vincenzo Maria Siniscalchi) sono stati pubblicati dalla Camera penale di Nola – LER Editrice, nel 2006.

(14) On. Piero Calamandrei, II Sottocommissione (2^a Sez.), sed. 5 dicembre 1946, in “*La Costituzione della Repubblica italiana nei lavori preparatori dell'Assemblea costituente*”, a cura della Camera dei deputati, Segretariato Generale, vol. VIII, Roma, 1971, p. 1893, citata da Dominioni, in Giovanni Leone, cit., p. 54.

(15) On. Giovanni Leone, II Sottocommissione (2^a Sez.), sed. 5 dicembre 1946, in *La Costituzione*, cit., vol. VIII, p. 1896.

(16) Dominioni, in Giovanni Leone, cit., p. 54.

(17) On. Calamandrei, infra, nota 2.

(18) On. Leone, II Sottocommissione (2^a Sez.), sed. 5 dicembre 1946, in “*La Costituzione*”, cit.; sed. 8 gennaio 1947, *ivi*, p. 1969; sed. Ant. 10 gennaio 1947, *ivi*, p. 1992, 1994, 1996.

(19) Si vedano, sempre in seno alla II Sottocommissione (2^a Sez.), gli interventi degli On. Leone

(20) ZANON, BIONDI, *“Il sistema costituzionale della magistratura”*, cit., pagg. 280-281.

(21) ZANON, BIONDI, *ibidem*.

(22) Per chi volesse approfondire, testo e relazione illustrativa sono scaricabili al seguente link <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/428905.pdf>.

(23) Cass. pen., Sez. III, Sentenza 23 giugno 2010, n. 34615 (rv. 248374).

(24) Corte cost., Ordinanza, 11 aprile 1997, n. 96 (pd. 23205).

(25) *Infra*, nota 8.

(26) *Cfr.*, *infra*, nota 9.

(27) “Il Consiglio Superiore della magistratura. Organo dell'autonomia o luogo di potere?” di FRANCESCA BIONDI, pag. 72, *Il Mulino*, 2024.

(28) “Il Consiglio superiore della magistratura tra crisi e prospettive di rilancio”, di Francesco Dal Canto, 2020, liberamente scaricabile al link https://giurcost.org/contents/giurcost/LIBERAMICORUM/dalcanto_scrittiCostanzo.pdf.

(29) Corte cost., sent. 1146/1988.

SEPARARE, SORTEGGIARE E SANZIONARE: L'ETEROGENESI DEI FINI NELLA RIFORMA DELLO STATUTO COSTITUZIONALE DELLA MAGISTRATURA

SEPARATING, DRAWING LOTS AND SANCTIONING: THE HETEROGONY OF ENDS IN THE REFORM OF THE CONSTITUTIONAL STATUTE OF THE JUDICIARY

di Roberto Crepaldi (*)

Abstract

L'articolo analizza in senso critico la proposta di riforma costituzionale presentata dal Governo, evidenziando – per ciascuno delle tre direttrici di intervento – le possibili disfunzionalità delle soluzioni adottate rispetto alle ragioni che hanno mosso i proponenti. In particolare, si evidenzia il pericolo che la radicalità della proposta, pur mossa da esigenze in gran parte condivisibili, determini un generale indebolimento dell'indipendenza della magistratura.

The article critically analyzes the constitutional reform proposal presented by the Government, highlighting – for each of the three areas of intervention – the potential dysfunctions of the adopted solutions in relation to the reasons put forward by the proponents. In particular, it highlights the risk that the radical nature of the proposal, although motivated by largely understandable needs, may lead to a general weakening of the independence of the judiciary.

SOMMARIO

1. Premessa. Un quadro d'insieme della proposta di riforma.
2. Separati e indipendenti. Il fallimento del rasoio di Occam.
3. Suffrage par le sort e degenerazioni del correntismo: le possibili soluzioni interne. 4. "Oggi, un giudice come me, lo chiedo al potere se può giudicare". L'Alta Corte come strumento

di condizionamento della magistratura? 5. Metodo e toni del dibattito attorno ad una riforma costituzionale.

1. Premessa. Un quadro d'insieme della proposta di riforma

Il disegno di legge costituzionale presentato dal Governo lo scorso 13 giugno e già approvato dalla Camera dei Deputati in prima lettura il 16 gennaio 2025 interviene sull'assetto costituzionale dell'ordinamento giudiziario sotto diversi aspetti, tra loro connessi ad esigenze diverse.

Innanzitutto, realizza – nella maniera più radicale e completa – la cd. separazione delle carriere, operando uno sdoppiamento del Consiglio Superiore della Magistratura e creando due diversi organi costituzionali, l'uno per il governo autonomo dei requirenti e l'altro dei giudicanti.

L'intervento è finalizzato, stando alla relazione che accompagna il disegno di legge, all'attuazione "dei principi del giusto processo", a riallineare l'ordinamento giudiziario al sistema processuale prescelto con il codice del 1988 (1) e al "miglioramento della qualità della giurisdizione".

Il secondo intervento riguarda, invece, l'assetto interno dei due Consigli e le modalità di nomina dei suoi componenti, non più selezionati per via elettiva ma mediante sorteggio, integrale per i membri togati e solo temperato per i laici.

Il sorteggio è individuato dal Governo quale rimedio alla degenerazione correntizia nel governo autonomo della magistratura, quale conseguenza delle "logiche legate alla competizione elettorale, che non hanno offerto buona prova di sé, indebolendo la stessa affidabilità dell'autogoverno".

Infine, si istituisce un'Alta Corte, destinata a sostituire l'apposita commissione del Consiglio Superiore quale giudice della disciplina dei magistrati ordinari. L'esternalizzazione delle funzioni disciplinari è motivata dai proponenti in relazione alla necessità di assicurare "un livello professionale e deontologico omogeneo per tutti gli appartenenti alle carriere giudicante e requirente della magistratura".

Il complessivo disegno costituzionale sarebbe funzionale ad accrescere l'imparzialità dell'organo giudicante, asseritamente depresso dall'appartenenza ad un unico ordine: la separazione e il sorteggio sarebbero finalizzati a superare definitivamente il "collateralismo" – ordinamentale e associativo – fra magistratura requirente e giudicante. Anche l'Alta Corte disciplinare, in quest'ottica, diviene strumento per assicurare una più penetrante verifica del rispetto delle funzioni abbinate ai distinti status (2).

2. Separati e indipendenti. Il fallimento del rasoio di Occam

Proprio dal primo aspetto vale la pena prendere le mosse per perimetrare al meglio le esigenze concrete di riforma e comprendere se, rispetto ad esse, la risposta fornita dal legislatore risulti funzionale o soffra, invece, di strabismo, mirando a puntare al rafforzamento della giurisdizione ma finendo per ridurre ulteriormente l'au-

torevolezza della magistratura e sacrificarne l'autonomia e l'indipendenza.

Va fin da subito condivisa l'esigenza di erigere, quantomeno in un'ottica di trasparenza nei confronti dei destinatari del servizio giustizia, barriere a possibili interferenze tra unitarietà del governo autonomo e terzietà dell'organo giurisdizionale: l'attuale assetto unitario del Consiglio Superiore – e, per replica in minore, dei Consigli Giudiziari – rischia di generare quantomeno l'apparenza di possibili cointeressenze o, all'opposto, di pretestuose ostilità tra organo giudicante e requirente, chiamati magari a valutarsi reciprocamente ovvero a decidere di una promozione l'uno dell'altro.

Ma, a fronte di una simile esigenza, la creazione di due entità autonome finisce per generare più pericoli che vantaggi.

In primo luogo, la moltiplicazione degli organi costituzionali rischia di produrre, oltre ad un raddoppio dei costi complessivi, un'ulteriore ipertrofia delle funzioni, potendosi sin d'ora pronosticare che non uno dei due Consigli rinuncerà ad una sola delle funzioni nel tempo assunte dal CSM unitario (3).

Lo sdoppiamento genera inevitabilmente anche il pericolo di conflitti, più o meno sotterranei, tra entità di rilievo costituzionale, specie allorché l'attacco all'indipendenza della magistratura non provenga dall'esterno ma da reazioni ad intervento giurisdizionale, poco apprezzato – ed è avvenuto di recente – nell'ottica accusatoria. Un aperto conflitto tra le iniziative dei due Consigli separati rischierebbe di far gravare sul solo Presidente della Repubblica (4), che siede in entrambi, il compito di prevenire o dirimere il contrasto.

Sul fronte opposto, la separazione delle carriere così intesa finirebbe per parcellizzare anche la garanzia di indipendenza esterna dell'intera magistratura (5). Non solo in occasione di eventuali conflitti tra dei due Consigli o del tentativo di altri poteri di influenzare impropriamente l'una o l'altra funzione, ma anche rispetto al diverso impatto mediatico delle decisioni assunte.

Ma soprattutto la creazione di due diversi organi di autogoverno finirebbe, sul piano simbolico ma anche ordinamentale, per elevare la funzione d'accusa allo stesso livello di quella giurisdizionale e, in sintesi, per rafforzare la prima a discapito della seconda. Si otterrebbe, per paradosso, una completa omologazione costituzionale tra due funzioni che, per quanto ugualmente essenziali, hanno un valore costituzionale differente e sono associate a garanzie diverse.

La parificazione assume un valore ancora più peculiare se si considera che sarebbe difficile rintracciare un solido referente costituzionale che giustifichi l'equiparazione (e, prima ancora, la collocazione autonoma) di un consiglio della magistratura requirente e un seppur labile collegamento di quest'ultimo alla sovranità popolare. Definitivamente slegati dalla componente giudicante, essa soltanto

soggetta esclusivamente alla legge, la semplice natura di parte pubblica priva di un interesse preconcepito e titolare dell'azione penale obbligatoria non pare sufficiente a legittimare un autonomo rilievo costituzionale paragonabile a quello di chi pronuncia sentenze sulla base della legge soltanto e in nome del popolo italiano (6).

Proprio la diversità tra Giudice e Pubblico Ministero – fondata essenzialmente sulla necessità di garantire “indipendenza e terzietà” ex art. 111 Cost. solo al primo e non anche al secondo, cui andrebbe assicurata solo l'assoluta indipendenza esterna (7) – che costituisce il punto di partenza della riforma finirebbe per essere ribaltata, assicurando “un ascensore istituzionale che porta i magistrati dell'accusa allo stesso piano dei giudici. E li incorona come se fossero i privilegiati compagni del percorso processuale di chi ha il compito di pronunciare la sentenza” (8).

La creazione di un organo di rilievo costituzionale composto da una larga maggioranza di pubblici ministeri – privato dell'effetto moderatore della componente giudicante – rischierebbe se non di costituire la grancassa per le pulsioni più giustizialiste, quantomeno di assicurare eco a una maggiore partigianeria esterna. Rischio cui si sommerebbe quello di valutazioni, sul piano della professionalità e dell'attitudine a funzioni direttive o semidirettive, più casalinghe, tese a premiare le iniziative processuali meno ponderate ma più mediaticamente interessanti.

Il rischio si presenta ancora più pressante laddove si consideri l'isolamento della funzione requirente che conseguirebbe alla riforma, destinato a riflettersi anche sulle garanzie specialmente nella fase delle indagini (9). Si verrebbe a creare un gruppo ristretto e funzionalmente omogeneo di magistrati, magari selezionato sulla base di un concorso separato e formato in sede differente, così da poter affinare quelle abilità investigative che, ben più dell'equilibrio nell'esercizio della funzione, costituirebbero il valore apprezzato in sede di promozione (10).

Ed allora è facile pronosticare che “i duemila samurai senza padrone” (11) finiranno per trovare presto una diversa collocazione costituzionale, vuoi perché privati del potere di direzione delle indagini e quindi relegati a semplici “avvocati della polizia” ovvero perché integrati direttamente nell'esecutivo (12).

Solo così, infatti, potrà essere scongiurato il pericolo che una riforma nata con l'intento di rafforzare il controllo giurisdizionale per ri-equilibrare l'odierno preteso “strapotere” dei pubblici ministeri conduca diretti ad una presenza ancora più ingombrante, sul piano della vita pubblica e del rilievo costituzionale, della componente requirente a discapito di quella giudicante (13).

Se l'intento vuole essere quello – per certo auspicabile – di rafforzare il controllo giurisdizionale sulla fase delle indagini preliminari e evitare iniziative giudiziarie proditorie (14) il legislatore si è dimostrato perfettamente consapevole della via da seguire (15) da un lato, moltiplicare e rafforzare le cd. finestre di giurisdizione nel corso delle indagini

preliminari (16) e, dall'altro, responsabilizzare il giudice circa la qualità del filtro operato in udienza preliminare e, in generale, la sua capacità di arginare – anche in sede cautelare – istanze improvide della parte pubblica (17).

Ascrivere una pretesa debolezza del controllo giurisdizionale a cointeressenze ordinamentali del giudice con una delle parti costituisce un grave errore di parallaxe: se quella fosse la causa, infatti, un simile lassismo contingerebbe inevitabilmente anche la fase del dibattimento, mentre le percentuali dei proscioglimenti in primo grado sembra smentire radicalmente tale ipotesi.

La soluzione, allora, non può che essere cercata – e forse è già stata trovata, se solo si attendesse di poter misurare empiricamente i risultati della riforma del 2022 – sul piano processuale, magari riempiendo il contenuto di formule ormai divenute vuote (18) o imponendo oneri motivazionali rafforzati in situazioni ove si riscontra un filtro meno efficace (19).

Viceversa, per recuperare la trasparenza nei rapporti ordinamentali tra giudici e pubblici ministeri ed erigere cinese wall tra le due funzioni, sarebbe stato sufficiente separare Consiglio in due diverse sezioni, come autorevolmente proposto in dottrina (20) e sperimentato nel modello francese (21), l'una destinata ad approvare assegnazioni, trasferimenti, valutazioni e incarichi per la magistratura giudicante e l'altra con analoghe funzioni per quella requirente, mantenendo l'unitarietà in relazione a tutte le altre funzioni consiliari. Del resto, il modello di giudice "terzo e imparziale" predicato dall'art. 111 cost. non presuppone affatto una completa separazione ordinamentale (22).

La soluzione garantirebbe un organo costituzionale compatto e autorevole nella difesa dell'autonomia e dell'indipendenza dell'intera magistratura, garantendo con forza il diritto fondamentale per i cittadini ad avere (e a poter confidare in) un'amministrazione della giustizia al di sopra di qualunque sospetto di collateralità interna o esterna. D'altro canto, una simile riforma si dimostrerebbe molto più prudente sul piano istituzionale, poiché resterebbero esclusi tutti i pericoli sopra paventati di interferenze e possibili indebolimenti dell'assetto costituzionale della magistratura.

3. Suffrage par le sort e degenerazioni del correntismo: le possibili soluzioni interne

La riforma propone, poi, di elevare a rango costituzionale il sistema di nomina dei membri togati dei due Consigli superiori – materia finora riservata al legislatore primario (23) e oggetto di plurimi interventi negli anni (24) –, individuati mediante estrazione a sorte tra i magistrati giudicanti e requirenti.

Il restante terzo dei consiglieri, invece, sarebbe costituito da laici, anch'essi estratti a sorte ma da un elenco – le cui dimensioni non è precisato dal novellato art. 104 cost. – di professori ordinari e avvocati, elenco compilato dal Parlamento in seduta comune mediante elezione.

La nomina mediante sorteggio dei cd. togati è stata proposta da tempo anche da alcune componenti della magistratura (25) ed è essenzialmente finalizzata a garantirne l'imparzialità, liberando l'azione consiliare dal giogo del correntismo più esasperato, plasticamente mostratosi in occasione dell'affaire Palamara.

Non vi è dubbio che negli anni l'appartenenza correntizia abbia finito per diventare un criterio di assegnazione di incarichi, proprio a causa di un uso distorto della discrezionalità conferita al Consiglio superiore e che il governo autonomo della magistratura, all'indomani degli scandali, non sia stato in grado di (auto)riformarsi, imponendo criteri più rigorosi e mantenendo la distanza dalle sirene di collateralismi politici in seno al Consiglio stesso (26).

Tuttavia, il sistema prescelto – il sorteggio cd. secco – si rivela in sé poco convincente come rimedio per recuperare quell'autonomia interna che è pre-requisito per un'efficace azione amministrativa nel governo autonomo, perché tale criterio è basato su un principio – "uno vale uno" – inesistente e su un'interpretazione errata dell'art. 107, comma 3, cost.

In primo luogo, perché quell'autonomia, in realtà, è solo possibile o probabile, ma non certa (27).

Nulla esclude che, un fatto particolarmente beffardo individui in soli "correntocrati" (o magistrati aderenti tutti ad una medesima corrente) i futuri membri del consiglio. Più in generale, nulla assicurerebbe che i sorteggiati o una parte di essi non siano portatori ex ante di interessi parziali né che ex post abbiano successo, una volta estratti, le pressioni per assicurarsene l'appartenenza nel senso sopra riportato (28).

Inoltre, la pretesa condizione di indipendenza del sorteggiato avrebbe il prezzo di affievolirne del tutto la responsabilità verso il resto dei magistrati, ormai privati di qualsiasi possibilità di indirizzare i lavori consiliari verso l'orizzonte ideale loro gradito.

Si potrebbe obiettare che (com'è vero) il Consiglio superiore non è organo di rappresentanza politica e, come tale, l'azione dei suoi membri dovrebbe essere vincolata soltanto al buon andamento del governo autonomo, così ammettendo però che il sorteggio finisce per essere soluzione solo apparente. Nulla esclude, infatti, che il membro sorteggiato sia più incline dell'eletto ad attenersi ad un'azione all'interno del consiglio conforme all'art. 97 cost., non potendosi escludere a priori atteggiamenti clientelari su base locale o amicale.

Non si può non segnalare come il criterio di selezione rischi di pregiudicare, almeno in parte, anche l'autorevolezza del singolo componente (29) e, con esso, dell'intera componente togata: il consigliere estratto non è più selezionato per autorevolezza all'interno della variegata categoria dei magistrati ordinari né il corpo elettorale ha potuto vagliarne l'attitudine alla funzione cui aspira, che per certo richiede competenze assai differenti rispetto a quelle richieste dal lavoro ordinario.

La conseguenza si coglie ancora meglio se si confronta la futura componente togata con quella laica, entrambe selezionate dalla sorte all'interno di un corpo particolarmente competente e affidabile, ma soltanto la seconda frutto di un ulteriore "affinamento" da parte del Parlamento in seduta comune, chiamato a restringere la cerchia degli aspiranti, non è dato neppure sapere quanto (30).

Il temperamento del metodo dell'estrazione per la sola componente laica rischia di introdurre una grave asimmetria, destinata inevitabilmente a ripercuotersi sugli equilibri interni al Consiglio, ben al di là della proporzione numerica tra le due componenti, rimasta intatta.

La percezione sincretica delle osservazioni critiche proposte induce non solo un certo scetticismo sulla capacità del metodo prescelto ad eliminare le degenerazioni correntizie che si vorrebbe osteggiare (31), ma anche una dose di preoccupazione sulle ricadute in termini di autorevolezza della componente togata e di capacità di garantire adeguatamente la magistratura e i cittadini da possibili attentati all'indipendenza di quest'ultima.

La soluzione di un problema complesso – quale appunto, il ripristino di logiche meritocratiche nelle nomine consiliari – richiede soluzioni altrettanto complesse che spingano, da un lato, il Consiglio ad autoregolamentarsi per ridurre i propri margini di discrezionalità (32) e, dall'altro, esaltando l'autonomia dei singoli consiglieri, anche dal gruppo di appartenenza (33).

4. "Oggi, un giudice come me, lo chiede al potere se può giudicare". L'Alta Corte come strumento di condizionamento della magistratura?

Infine, la riforma priva i due consigli della giurisdizione disciplinare per affidarla ad un organo unitario della magistratura (sia giudicante che requirente) composto da quindici magistrati, nominati dal Presidente della Repubblica (tre) e dodici estratti a sorte da un elenco redatto dal Parlamento in seduta comune (tre) e tra magistrati con vent'anni di esercizio della funzione e che abbiano svolto o svolgano funzioni di legittimità (nove, sei giudicanti e tre requirenti).

La soluzione proposta sembra riprendere quella autorevolmente proposta qualche anno prima (34), non già limitata alla sola magistratura ordinaria ma estesa le decisioni emesse dagli organi di governo autonomo di tutte le giurisdizioni.

Se sono comprensibili le esigenze di sottrarre la materia disciplinare ai due consigli per scongiurare possibili partigianerie che alterino gli equilibri tra le due funzioni, l'istituzione di un ulteriore organo costituzionale dedicato alla magistratura ordinaria fornisce argomenti a chi ha considerato la riforma come sostanzialmente punitiva per quel potere giudiziario.

Del resto, l'Alta Corte sembra organo ispirato più ad un criterio verticistico di antica memoria – riservata com'è agli appartenenti alle funzioni di legittimità, requirenti o giudicanti – che poco si addice ad un potere diffuso ispi-

rato ad una visione orizzontale, qual è l'ordine giudiziario (35). Tantopiù che la componente laica dell'Alta Corte potrà essere nominata dal Parlamento a maggioranza semplice, non essendo previste all'art. 105 Cost. un quorum rafforzato tipico dell'elezione degli organi di garanzia, con il conseguente pericolo di inclusione dell'elenco di sole personalità prossime alla maggioranza politica del momento.

Infine, la proposta non chiarisce due aspetti eminentemente pratici.

Innanzitutto, non si comprende se la locuzione "contro le sentenze emesse dall'Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte" in diversa composizione, lasci fermo (l'ulteriore) rimedio del ricorso per Cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. L'espressione "in prima istanza [...] per motivi di merito" sembrerebbe presupporre un ulteriore grado di legittimità, anche in relazione all'assenza di un'esplicita deroga alle regole generali (36).

In secondo luogo, non è chiarito a chi spetti l'iniziativa disciplinare davanti all'Alta Corte all'indomani della separazione delle carriere: il principio fissato dall'art. 14 D.L.vo – secondo il quale l'azione spetta al Ministro e al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione – sembra del tutto incongruo rispetto alla rigida separazione della magistratura requirente da quella giudicante (37); e non pare certamente tranquillizzante, rispetto ad un possibile inerzia come strumento di condizionamento della magistratura, lasciare l'esclusiva al Guardasigilli.

5. Metodo e toni del dibattito attorno ad una riforma costituzionale

Dubbi del tutto analoghi a quelli appena sintetizzati sono giunti da fonti ben più autorevoli di questa e che possono essere difficilmente tacciate di partigianeria.

La scarsa capacità di influenzare (finora) il dibattito parlamentare è certamente, almeno in parte, addebitabile al tono generale della discussione pubblica, contrassegnata da contrapposti radicalismi: da un lato, quello della rappresentanza politica – e in alcuni casi anche istituzionale – dell'avvocatura, preoccupata che ammettere *expressis verbis* i limiti della riforma potesse pregiudicare l'esito riformatore tanto agognato; dall'altro, la magistratura associata ha espresso una radicale contrarietà – aprioristica e, a tratti, contrassegnata da toni aventiniani – a qualsiasi possibile riforma del proprio statuto costituzionale, senza accompagnare il rifiuto ad un altrettanto radicale (auto) riforma di quei tratti del governo autonomo che ne hanno determinato la perdita di credibilità nel recente passato.

L'incapacità di dialogare ha certamente menomato la discussione pubblica sul testo costituzionale e a risentirne rischia di esserne proprio la riforma, meno lungimirante, equilibrata e autorevole di quello che ci si aspetterebbe da una revisione costituzionale del Titolo IV.

(*) *Giudice per le indagini Preliminari presso il Tribunale di Milano – MAGRIF presso il Tribunale di Milano*

NOTE

(1) Si legga a tal proposito E. AMODIO, *Modello accusatorio e separazione delle carriere*, in *discrimen.it*, 17 giugno 2024. Contrario ad un rapporto di presupposizione tra modello accusatorio e separazione delle carriere P. FERRUA, *La magistratura tra processo accusatorio e separazione delle carriere*, *ibidem*, 21.3.2025, pag. 2

(2) R. ORLANDI, *Brevi note su una recente proposta di revisione costituzionale dell'ordine giudiziario*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2024, 3, 1150.

(3) In questo senso anche N. ZANON, *Separare e sorteggiare?*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2024, 3, 1164.

(4) Sul ruolo di presidente del Consiglio superiore nella storia si vedano S. ERBANI, *Il Presidente della repubblica quale presidente del CSM*, in R. BALDUZZI (a cura di), *La riforma della legislazione sul Consiglio superiore della magistratura*, Milano, 2022, pag. 35 e ss. e A. MENICONI, *I presidenti e la magistratura*, in S. CASSESE – G. GALASSO – A. MELLONI (a cura di), *I presidenti della Repubblica. Il Capo dello Stato e il Quirinale nella storia della democrazia italiana*, Bologna, 2018, 1129.

(5) Sottolinea il rischio di indebolimento rispetto agli altri poteri anche M. GIALUZ, *Otto proposizioni critiche sulle proposte di separazione delle magistrature requirente e giudicante*, in *Sist. Pen.*, 2024, 9, 76 e ss.

(6) M. GIALUZ, *Otto proposizioni critiche*, cit., 83.

(7) Per un'analisi della questione interpretativa della locuzione "terzo e imparziale" di cui all'art. 111 cost. si legga N. ZANON, *op. cit.*, 1163. Nel senso, invece, che la terzietà attenga al piano ordinamentale mentre l'imparzialità alla funzione si legga P. FERRUA, *Il giusto processo*, Bologna, 2005, 51. Ritiene, in sostanza, trattarsi di una mera endiadi M. CHIAVARIO, voce *Giusto processo*, II) *Processo penale*, in *Enc. Giur. Treccani*, Roma, 2001, pag. 9.

(8) E. AMODIO, *Ma io dico: con un Csm riservato ai requirenti la parità resta una chimera*, *Il dubbio*, 10 maggio 2024, pag. 7.

(9) In questo senso anche M. GIALUZ, *Otto proposizioni critiche*, cit., 75 e ss.

(10) E quanto già osservata V. GREVI, *Pubblico ministero e giudice: funzioni e carriere in discussione*, in *Pubblico ministero e riforma dell'ordinamento giudiziario*, Atti del convegno dell'Associazione tra gli studiosi del processo penale (Udine, 2004), Milano, 2006, pag. 37.

(11) Dell'espressione va dato credito a N. ROSSI, *Separare le carriere di giudici e pubblici ministero o riscrivere i rapporti tra poteri?*, in *Sist. Pen.*, 16 novembre 2023, par. 2.4

(12) Rischio che paventano anche M. ZANCHETTI – F.G. VIVONE, *Troppo o troppo poco? Aspettative, timori e dubbi sulla proposta di legge costituzionale di riforma del C.S.M.*, in *Giur. Pen. web*, 2025, 3 e P. FERRUA, *La magistratura tra processo accusatorio e separazione delle carriere*, cit., 3.

(13) Sottolinea questo pericolo anche G. SILVESTRI, *Separazione delle carriere: nella riforma il rischio di un'ipertropia dell'accusa e di una eterogenesi dei fini*, in *Sist. Pen.*, 6 marzo 2025, pag. 2 e ss. Anche P. FERRUA, *La magistratura tra processo accusatorio e separazione delle carriere*, cit., pag. 1 evidenzia che "la semplice separazione delle carriere, se non accompagnata da meccanismi di responsabilizzazione e controlli del pubblico ministero, lungi dal modificare gli attuali equilibri tra giudice e parti, paradossalmente porterebbe ad accentuare i poteri dell'accusa".

(14) In tal senso, O. DOMINIONI, *Opinioni a confronto. La separazione delle carriere*, in *Criminalia*, 2008, 219 e ss. e, più di recente, F. PETRELLI, *Ogni modello ha bisogno del suo interprete*, in *Dir. Difesa*, 2023, 2, 449.

(15) Critico rispetto a questa prospettiva, rea di togliere centralità al momento del dibattimento, P. FERRUA, *La magistratura tra processo accusatorio e separazione delle carriere*, cit., pag. 8

(16) Su tale aspetto della cd. Riforma Cartabia si legga A. MARANDOLA, *Le finestre di giurisdizione e il giudice del procedimento*, in *Proc. Pen. e giust.*, 2023, pag. 7 e ss. e in generale sulla filosofia della riforma G. CANZIO, *Le linee del modello "Cartabia". Una prima lettura*, in *Sist. Pen.*, 25.8.2021. Più nello specifico, con riguardo alla verifica della tempestiva iscrizione della notizia di reato e al potere di retrodatazione del giudice,

C. CONTI, *L'iscrizione della notizia di reato nel prisma dell'azione: nuovi requisiti e finestre di giurisdizione*, in *Dir. Pen. proc.*, 2023, 1, pag. 142.

(17) Ci si riferisce all'art. 5, comma 4, lett. b), D.L.vo. 28 marzo 2024, n. 44 che ha modificato la norma in tema di valutazione di professionalità dei magistrati (art. 11 D. L.vo 5 aprile 2006, n. 160) prevedendo, quanto al parametro della capacità, l'obbligo di valutare l'eventuale "sussistenza di gravi anomalie concernenti l'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio [...] Possono costituire indice di grave anomalia ai fini del periodo precedente il rigetto delle richieste avanzate dal magistrato o la riforma e l'annullamento delle decisioni per abnormità, mancanza di motivazione, ignoranza o negligenza nell'applicazione della legge, travisamento manifesto del fatto, mancata valutazione di prove decisive, quando le ragioni del rigetto, della riforma o dell'annullamento sono in se stesse di particolare gravità ovvero quando il rigetto, la riforma o l'annullamento assumono carattere significativo rispetto al complesso degli affari definiti dal magistrato"

(18) Si pensi alla "giusta causa" per la proroga dei termini di durata delle indagini preliminari, sostituita dalla riforma del 2023 dalla locuzione "quando le indagini sono complesse". In materia si rimanda a A. MARANDOLA, *Il controllo sulla legalità delle indagini e i rimedi alla (possibile) stasi*, in *Dir. Pen. proc.*, 2023, 1, pag. 154 e W. NOCERINO, *La durata delle indagini e il controllo giurisdizionale sui tempi del procedimento*, in *Cass. Pen.*, 2023, 7, 2616. In senso critico sulla nuova disciplina, G. CORETTI, *La ragionevole durata delle indagini alla luce della riforma Cartabia: nihil sub (italico) sole novum*, in *Arch. Pen.*, 2022, 2, 2

(19) Ne è un esempio contrario la nuova disciplina delle proroghe delle intercettazioni telefoniche di cui alla recentissima L. 31 marzo 2025, n. 49, il cui art. 1 inserisce un periodo finale nell'art. 267, co. 3 c.p.p. secondo il quale «le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione». Per un commento critico G.L. GATTA, *Durata massima delle intercettazioni (45 giorni). Note a caldo sulla legge Zanet- tin*, in *Sist. Pen.*, 1 2025, 3, pag. 189.

(20) N. ZANON, *Separare e sorteggiare?*, cit., 1165. Ritiene preferibile lo sdoppiamento G. SPANGHER, *Separazione delle carriere nella logica di "sistema"*, in *Discrimen.it*, 7 aprile 2025, pag. 4

(21) Per una rapida rassegna dell'assetto ordinamentale nei sistemi più vicini cfr. M. ZANCHETTI – F.G. VIVONE, *Troppo o troppo poco*, cit., in *Giur. Pen. web*, 2025, 3. Per un focus sul sistema francese, si veda A. CHAUMET, *Lo status del pubblico ministero francese e i suoi rapporti con il potere esecutivo*, in *Quest. Giust.*, 2021, 2, 151.

(22) M. GIALUZ, *Otto proposizioni critiche*, cit., pag. 78.

(23) In senso critico rispetto alla scelta di elevare a norma costituzionale il criterio di nomina dei membri del consiglio superiore si legga R. ORLANDI, *Brevi note*, cit., pag. 1152.

(24) Per una ricostruzione delle leggi elettorali succedutesi nel tempo si rimanda a G. SANTALUCIA, *I sistemi elettorali nella storia del CSM: uno sguardo d'insieme*, in B. BERNABEI-P. FILIPPI (a cura di), *Migliorare il CSM nella cornice istituzionale*, Cedam, Padova, 2020, 76 ss. e F. BIONDI, *Sessant'anni ed oltre di governo autonomo della magistratura: un bilancio*, in *Quad. cost.*, 2021, 14 ss. Su quella attualmente in vigore S. TROILO, *Prime osservazioni sul nuovo sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura, anche alla luce della sua applicazione iniziale*, in *Rivista AIC*, 2023, 2, 29 maggio 2023.

(25) Per un quadro generale su sorteggio all'interno della magistratura V. MACCORA, *Populismo, associazionismo giudiziario e Consiglio superiore della magistratura*, in *Quest. Giust.*, 2019, 125.

(26) Lo sottolinea anche F. PALAZZO, *Tanto tuonò che piovve: a proposito di alcune riforme annunciate*, in *Cass. Pen.*, 1, 2023, 17.

(27) In generale, sui vantaggi e svantaggi del sorteggio come metodo di nomina si legga P. COSTA, *La democrazia e la sorte. Appunti giuridici attorno a un dibattito in corso*, in *Costituzionalismo.it*, 2019, 2, 203.

(28) In senso critico rispetto alla scelta del sorteggio si esprime anche S. LORUSSO, *Separazione delle magistrature giudicante e requirente e modello accusatorio*, in *Sist. Pen.*, 23 gennaio 2025, pag. 16.

(29) Parlano di “umiliazione per l'intera magistratura”, M. ZANCHETTI – F.G. VIVONE, *Troppo o troppo poco*, cit., in *Giur. Pen. web*, 2025, 18.

(30) Critico rispetto alle modalità di nomina dei laici anche N. ZANON, *Separare e sorteggiare*, cit., 1167.

(31) Scetticismo espresso anche da G. SILVESTRI, *Separazione delle carriere* cit., pag. 4.

(32) Ad esempio, come era stato proposto, nel corso dell'attuale consigliatura, dai consiglieri Forziati e Miele volto a pre-determinare un sistema di punteggi da assegnare a ciascuno degli aspiranti ad un certo incarico. Sui rapporti tra legislazione e potere normativo del Consiglio si rimanda a N. ZANON – F. BIONDI, *Il sistema costituzionale della magistratura*, Torino, 202, pag. 49 e ss.

(33) Si pensi alla proposta del voto segreto sugli incarichi direttivi e semidirettivi, reiteratamente proposto da A. LANZI, *Noterelle in tema di attività e funzionamento del CSM*, in *Dir. Dif.*, 3 febbraio 2022.

(34) La soluzione proposta sembra riprendere quella di L. VIOLANTE, *Magistrati*, Torino, 2009, pag. 176 con la duplice differenza del metodo di selezione dei componenti (eletti e non sorteggiati) e dell'estensione della giurisdizione (di secondo grado rispetto alle decisioni dei singoli organi di governo autonomo).

(35) G. SILVESTRI, *Separazione delle carriere* cit., 5.

(36) A favore di questa soluzione anche R. ORLANDI, *Brevi note*, cit., pag. 1159.

(37) Lo sottolinea anche S. LORUSSO, *Separazione delle magistrature*, cit., 17.

IL DISEGNO DI LEGGE DI RIFORMA COSTITUZIONALE IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

THE CONSTITUTIONAL REFORM BILL ON THE JUDICIAL SYSTEM

di **Leonardo Filippi (*)**

Abstract

Il disegno di legge di riforma costituzionale dell'ordinamento giudiziario è fortemente osteggiato dall'Associazione Nazionale Magistrati, che segnala diverse ragioni a sostegno della sua opposizione. L'Autore le esamina, una per una, dimostrandone la infondatezza e indica i motivi che, invece, impongono la sua necessaria approvazione, incentrati soprattutto sull'attuazione dell'art. 111 Cost.

The bill for the constitutional reform of the judicial system is strongly opposed by the National Association of Magistrates, which points out several reasons in support of its opposition. The Author examines them, one by one, demonstrating their groundlessness and indicates the reasons that, instead, require its necessary approval, focused above all on the implementation of art. 111 of the Constitution.

SOMMARIO

1. Premessa. 2. La separazione delle carriere di giudice e di pubblico ministero; 2-1) (Segue): i lavori dell'Assemblea costituente. 2-2) (Segue): la genesi dell'equivoca locuzione di "autorità giudiziaria". 2-3) (Segue): l'approvazione del nuovo codice di procedura penale. 2-4) (Segue): l'avvento del "giusto processo". 2-5) (Segue): le indicazioni provenienti dall'Unione europea. 2-6) (Segue). Il timore di sottoposizione al potere esecutivo. 2-7) (Segue): il timore di perdere la "cultura della giurisdizione". 2-8) (Segue): un'esigenza di specializzazione. 2-9) (Segue): la testimonianza di Giovanni Falcone. 3. La riforma del C.S.M. 4. L'istituzione dell'Alta Corte disciplinare. 5. Conclusioni.

1. Premessa

La discussione sul disegno di legge di riforma costituzionale dell'ordinamento giudiziario, presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della giustizia (atto Camera n. 1917) è purtroppo scaduta ad una sterile campagna sul sì o no alla separazione delle carriere tra giudice e pubblico ministero.

Ma il d.d.l. costituzionale contiene tre grandi riforme: non solo la separazione delle carriere, ma una profonda modifica del C.S.M. e l'istituzione dell'Alta Corte disciplinare.

Va preliminarmente chiarito che l'obiettivo della riforma non è accelerare i tempi del processo o rimediare ad altri suoi difetti, ma renderlo "giusto", cioè realizzare finalmente la terzietà del giudice e la parità tra le parti del processo, in attuazione dell'art. 111 Cost.

La riforma non tende quindi ad un miglioramento delle condizioni dell'amministrazione della giustizia, ma a rendere l'ordinamento giudiziario finalmente conforme alla Costituzione, con anche un riequilibrio dei poteri tra politica e giurisdizione, che è un fine legittimo e opportuno.

2. La separazione delle carriere di giudice e di pubblico ministero

Come in medicina per formulare una diagnosi e praticare una terapia occorre individuare la causa del malanno, così anche nel mondo del diritto occorre ricostruire le cause dell'attuale sistema costituzionale, legislativo e ordinamentale. A tal fine occorre procedere a qualche seria e profonda "riflessione di sistema" perché i modelli processuali sono necessariamente condizionati dall'ordinamento giudiziario che regola il comportamento dei due soggetti principali del processo, il giudice e il pubblico ministero.

Il punto di partenza è l'Ordinamento giudiziario oggi vigente, che è ancora quello del 1941, approvato con r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, c.d. decreto Grandi, ministro di grazia e giustizia del Regno d'Italia, in pieno regime fascista, che prevedeva che il Ministro guardasigilli esercitasse l'"alta sorveglianza" su tutti i magistrati, allora distinti per "gradi", ma tutti indistintamente confusi, giudici e insieme pubblici ministri, nella nozione di "autorità giudiziaria".

Solo dopo la caduta del fascismo, il decreto Togliatti (D.L.vo 31 maggio 1946, n. 511, Guarentigie della magistratura) restituì alla magistratura le garanzie che il fascismo le aveva sottratto, ma lasciò giudici e pubblici ministri nello stesso ordinamento giudiziario, conservando l'unità della funzione giurisdizionale. Il "decreto Grandi", che è stato emendato dalla Corte costituzionale e corretto ripetutamente e su diversi profili dal legislatore repubblicano, è diventato ormai come il vestito di Arlecchino, rattoppato da ogni parte, ma soprattutto continua a prevedere una carriera unica per giudici e pubblici ministri.

2-1. (Segue): i lavori dell'Assemblea costituente

I Costituenti erano consapevoli che i giudici sono uniti ai pubblici ministri solo nei regimi, com'era accaduto durante il fascismo. Perciò i Costituenti fecero una scelta volutamente congiunturale, obbligata in presenza del modello processuale inquisitorio, allora vigente. I tanti, autorevolissimi, costituenti – da Moro a Bettiol, da Calamandrei a Einaudi e a Leone – che parteciparono a quel dibattito, erano perfettamente consapevoli che la soluzione di un'unica carriera non fosse quella migliore. Proprio Bettiol nel 1947 dichiarava: "le funzioni del pubblico ministero non devono essere incapsulate insieme a quelle dei giudici, ma tenute distinte. È proprio dei regimi totalitari voler considerare il pubblico ministero come un organo

della giustizia". E, infatti, ne auspicavano la modifica una volta introdotto il processo accusatorio, che avvenne nel 1989, ma l'ordinamento giudiziario è rimasto inalterato nella confusione tra giudice e pubblico ministero.

In altre parole, i Costituenti nel 1947, nello scrivere le garanzie della magistratura, dovettero fare i conti, da una parte, con l'ordinamento giudiziario che, pur epurato dalle parti palesemente incostituzionali, teneva però giudici e pubblici ministeri nello stesso ordinamento giudiziario e, dall'altra, con il codice di procedura penale, che era ancora quello fascista del 1930, che attribuiva al pubblico ministero anche funzioni giurisdizionali: il pubblico ministero svolgeva l'istruzione sommaria assumendo vere e proprie prove utilizzabili in dibattimento e poteva emettere ordini di cattura, quindi con funzioni giurisdizionali, addirittura il pretore, era "uno e trino", perché oltre a giudicare, svolgeva anche le funzioni di pubblico ministero e di difensore: una vera e propria confusione di ruoli.

2-2. (Segue): la genesi dell'equivoca locuzione di "autorità giudiziaria"

Ecco perché ancora oggi nella Costituzione noi leggiamo, agli artt. 13, 15 e 21, che il garante delle libertà fondamentali è l'"autorità giudiziaria", una nozione equivoca, ambigua, ibrida, che comprende sia il giudice sia il pubblico ministero non perché i Costituenti volessero attribuire funzioni giurisdizionali al pubblico ministero o li volessero nello stesso ordinamento giudiziario, ma perché così se li ritrovarono, "uniti da uno stesso destino", e per cambiare e distinguere giudici da pubblici ministeri sarebbe stato necessario demolire la struttura sia dell'ordinamento giudiziario, sia del codice di procedura penale, una duplice operazione legislativa che era impossibile da realizzare nei tempi ristretti di lavoro dell'Assemblea Costituente; fu perciò una soluzione obbligata, al tempo, quella di ricorrere alla ambigua formula di "autorità giudiziaria" per far riferimento insieme al giudice e al pubblico ministero, che insieme erano disciplinati nell'allora vigente ordinamento giudiziario. Perciò occorrerebbe ritoccare anche altre disposizioni costituzionali: gli artt. 13 Cost. e seguenti affidano all'"autorità giudiziaria" la tutela delle libertà fondamentali, ma occorre chiarire che è il giudice il garante delle libertà e non la parte pubblica-pubblico ministero.

2-3. (Segue): l'approvazione del nuovo codice di procedura penale

Poi è accaduto che nel 1989 è stato introdotto il nuovo codice di procedura penale, tendenzialmente accusatorio ma restando immutato l'ordinamento giudiziario che vedeva giudice e pubblico ministero nello stesso ordinamento giudiziario e il risultato è stato che il pubblico ministero continua a svolgere formalmente "indagini preliminari", ma sostanzialmente una "istruzione sommaria" che dura anni e ritarda il dibattimento, al quale oggi si arriva dopo 3 o 4 anni dall'inizio delle indagini.

Nel 1988 si approvò il nuovo codice di procedura penale, entrato in vigore il 24 ottobre 1989, ma si è lasciato il

vecchio ordinamento giudiziario fascista del 1941, eppure il prof. Giuliano Vassalli, partigiano che fu incarcerato dal fascismo, Ministro guardasigilli, firmatario del codice, sosteneva la separazione delle carriere ma non riuscì mai a realizzare tale obiettivo.

La conseguenza è che, anche vigente il nuovo codice, il pubblico ministero è rimasto un "collega" del giudice, supera lo stesso concorso, è ancora possibile transitare da una funzione all'altra, ha la stessa carriera, è sottoposto allo stesso C.S.M.

2-4. (Segue): l'avvento del "giusto processo"

Nel 1999, la L. n. 2/1999 modificò l'art. 111 Cost, introducendo il "giusto processo", la terzietà del giudice e la parità tra le parti; principi scritti in Costituzione ma ignorati dalla legge che lasciò ancora intatto l'ordinamento giudiziario che continua a confondere giudice con pubblico ministero, per cui l'asserita parità tra le parti e la necessaria terzietà del giudice sono restati solo teorici. Invece, come i poteri dello Stato devono essere divisi, come sosteneva Montesquieu, così le parti del processo devono essere separate per realizzare il "giusto processo" prescritto dall'art. 111 Cost.

Oggi la terzietà del giudice, pur scritta in Costituzione, in realtà non esiste perché l'accusa è rappresentata da un collega del giudice, mentre il difensore è un perfetto estraneo, così come non esiste la parità tra le parti che pure sta scritta nella Costituzione: qualche anno fa l'Unione delle Camere penali avevano diffuso una simpatica vignetta, molto realistica perché rappresentava due calciatori di due squadre avversarie e uno diceva all'altro: noi abbiamo portato il pallone ma gli avversari hanno portato l'arbitro. La verità è quindi che ancora oggi abbiamo un codice tendenzialmente accusatorio ed un ordinamento giudiziario che è rimasto inquisitorio, anzi fascista, perché risale al 1941 e nell'accomunare giudici e pubblici ministeri, ha conservato quella impostazione. Infatti, se raccontate a giuristi inglesi o nordamericani che da noi giudice e pubblico ministero sono colleghi, essi rimangono sbigottiti.

Insomma, il decreto Grandi si è dimostrato intoccabile, un vero e proprio "highlander", un ordinamento giudiziario immutabile, ma tuttora in contrasto con la Costituzione ed è tempo di domandarci se siamo disposti a conservare ancora l'ordinamento giudiziario fascista di ottant'anni fa, senza attuare l'art. 111 Cost.

2-5. (Segue): le indicazioni provenienti dall'Unione europea

Se vogliamo restare in Europa dobbiamo rispettarne le regole.

Il Parlamento europeo, in una delibera relativa al rispetto dei diritti umani nell'Unione europea, riconosce la necessità di "garantire l'imparzialità dei giudici distinguendo tra la carriera dei magistrati che svolgono attività di indagine (examining magistrates) e quella del giudice al fine di assicurare un processo giusto (fair trial)" (A 4-01 12/1997).

Anche il Consiglio d'Europa ha espressamente invitato gli Stati membri ad agire "affinché lo status giuridico, la

competenza e il ruolo procedurale dei pubblici ministeri siano stabiliti dalla legge in modo tale che non vi possano essere dubbi fondati sull'indipendenza e sull'imparzialità dei giudici" evidenziando lo stretto rapporto tra il ruolo del pubblico ministero nell'ordinamento penale e l'indipendenza e l'imparzialità dei giudici (raccomandazione REC (2000)19, adottata dal Comitato dei ministri il 6 ottobre 2000, paragrafo 17).

Ma poi basta guardare il resto dell'Europa.

In Germania e in Austria il P.M. gode di uno status giuridico diverso dalla magistratura giudicante e le carriere sono separate (fanno eccezione alcuni Länder, tra cui la Baviera, dove il passaggio tra le due funzioni è frequente).

In Spagna il Fiscal dipende dal Ministro della giustizia e le carriere sono separate.

Anche in Portogallo dal 1978 c'è la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti ma il P.M. non è sottoposto al potere esecutivo. La Scuola superiore della magistratura forma giudici e P.M. per carriere separate.

In Svizzera, dove c'è un ordinamento federale e diversi ordinamenti statali, le carriere sono separate e vi si accede dopo elezione: non si può transitare dalla carriera giudicante a quella requirente e viceversa.

Nei Paesi Bassi il Pubblico Ministero dipende dal Ministro della giustizia ed è possibile transitare da una funzione all'altra solo dopo specifici corsi di specializzazione.

In Francia, vista la comune matrice napoleonica, i magistrati francesi hanno invece la possibilità di passare da una funzione all'altra ma è in corso sul punto una accesa discussione; oggi chi giudica non può essere trasferito senza il suo consenso. Il Parquet dipende dall'esecutivo ed è sottoposto al controllo del Ministro della giustizia. In Gran Bretagna i giudici delle Corti superiori sono nominati direttamente dalla Corona e la pubblica accusa viene demandata a una pluralità di organismi tra cui la polizia, il Crown Prosecution Service e l'Attorney General.

Negli Stati Uniti d'America è normale che un avvocato o un prosecutor, al termine di una prestigiosa carriera, diventi giudice, ma è inconcepibile che l'accusatore sia un collega del giudicante.

Un sistema simile all'ordinamento italiano, caratterizzato dall'appartenenza alla magistratura di giudici e pubblici ministeri, si ritrova, anche se con diverse modalità di attuazione, soltanto in Francia, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Romania e Turchia.

2-6. (Segue). Il timore di sottoposizione al potere esecutivo

Il timore dei magistrati è che il Pubblico Ministero possa essere sottoposto al potere esecutivo, cioè al ministro della giustizia: ma una tale sottomissione non è prevista nel disegno di legge e non è possibile perché occorrerebbe modificare la Costituzione e comporterebbe una rivolta popolare.

Il disegno di legge costituzionale conferma e anzi rafforza l'autonomia e l'indipendenza del pubblico ministero rispetto al potere esecutivo, ma distingue la funzione giudicante da quella requirente, per cui l'ordinamento giu-

diziario dovrà essere redatto ex novo in conformità alle disposizioni costituzionali che prescrivono la separazione delle carriere di giudice e di pubblico ministero, i due C.S.M. e la nuova disciplina sul procedimento disciplinare davanti all'Alta Corte disciplinare.

La realtà è che oggi i magistrati, per Costituzione, non sono e non possono essere sottoposti al ministro perché sono autonomi e indipendenti da ogni altro potere, ma, in realtà, sono sottoposti al potere politico delle correnti della magistratura, le quali fanno riferimento ai diversi schieramenti politici. Chi è oggi contro la riforma teme un pericolo inesistente e impossibile, quello di essere sottoposti al potere esecutivo, ma non si rende conto, o non vuol rendersi conto, che già ora è sottoposto al potere delle correnti, e quindi dei partiti, che decidono le nomine negli uffici direttivi e semidirettivi, le promozioni, le sanzioni disciplinari e i trasferimenti.

2-7. (Segue): il timore di perdere la "cultura della giurisdizione"

Una delle critiche che si muove alla proposta di separazione delle carriere è che il pubblico ministero perderebbe la "cultura della giurisdizione" e diventerebbe un "super-poliziotto" di necessità un accusatore.

Ma cosa significa "cultura della giurisdizione"? A mio parere, significa soltanto rispetto della funzione giurisdizionale, che, ovviamente, devono avere tutti i cittadini e, in particolare, i giuristi e tutti gli operatori della giustizia, compresi i pubblici ministeri e i difensori, la cui violazione estrema incorre nel contempt of Court. E tale innato rispetto per la funzione del giudice non si acquista e non si perde certo per l'essere inseriti o esclusi in uno stesso ordinamento giudiziario, ma è insito proprio nella cultura della persona.

Quanto al rischio che il pubblico ministero diventi un accusatore, si dimentica che già oggi il pubblico ministero è, di fatto, un accusatore e, anche se nel codice sta scritto che dovrebbe cercare pure le prove a favore dell'imputato (art. 358 c.p.p.), ciò accade raramente per la semplice ragione che egli non le vede nemmeno, anzi gli smontano la tesi accusatoria che si è creato e coccolato e quindi evita tutte le circostanze che non sono conferenti alla sua tesi. Inoltre, una disposizione generale ormai stabilisce che il pubblico ministero può impugnare a favore dell'imputato solo con ricorso per cassazione (art. 568, comma 4-bis c.p.p.) Oggi, purtroppo, il rischio è all'incontrario che l'approccio colpevolista del pubblico ministero possa contagiare il giudice, visto che la tesi dell'accusa è sostenuta da un suo collega.

2-8. (Segue): un'esigenza di specializzazione

Ultima considerazione, ma non per importanza, è che, oltretutto, la separazione delle carriere è imposta per un'esigenza di specializzazione: sono due funzioni e quindi due professioni completamente diverse e, mentre occorre una formazione continua per l'uno e per l'altro, come per il difensore, questa è però completamente diversa: per il pubblico ministero occorre una particolare abilità nella

strategia investigativa durante le indagini e una capacità dialettica in dibattito, doti che non servono al giudice, al quale si richiede invece serenità di giudizio ed equilibrio.

2-9. (Segue): la testimonianza di Giovanni Falcone

D'altra parte che la separazione delle carriere non sia un progetto eversivo ce lo ha testimoniato, in tempi non sospetti, un giudice da tutti riconosciuto capace e integerrimo, morto nell'adempimento del suo dovere, il giudice istruttore Giovanni Falcone, che era un convinto sostenitore della separazione delle carriere: egli in un'intervista giornalistica affermava che "Un sistema accusatorio parte dal presupposto di un pubblico ministero che raccoglie e coordina gli elementi della prova da raggiungersi nel corso del dibattimento, dove egli rappresenta una parte in causa. Gli occorrono, quindi, esperienze, competenze, capacità, preparazione anche tecnica per perseguire l'obiettivo. E nel dibattimento non deve avere nessun tipo di parentela col giudice e non essere, come invece oggi è, una specie di para-giudice. Il giudice, in questo quadro, si staglia come figura neutrale, non coinvolta, al di sopra delle parti. Contraddice tutto ciò il fatto che, avendo formazione e carriere unificate, con destinazioni e ruoli intercambiabili, giudici e pubblici ministeri siano, in realtà, indistinguibili gli uni dagli altri. Chi, come me, richiede che siano, invece, due figure strutturalmente differenziate nelle competenze e nella carriera, viene bollato come nemico dell'indipendenza del magistrato, un nostalgico della discrezionalità dell'azione penale, desideroso di porre il pubblico ministero sotto il controllo dell'Esecutivo".

3. La riforma del C.S.M.

Vista la pessima esperienza offerta dalla degenerazione delle correnti, il C.S.M non sarà più elettivo ma sorteggiato, cioè formato da componenti estratti a sorte, per un terzo, da un elenco (compilato dal Parlamento in seduta comune) tra professori ordinari di Università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio e per due terzi tra i magistrati giudicanti e requirenti.

La maggioranza dei giudici resterà di provenienza dalla magistratura. Il nuovo C.S.M. non avrà più il compito di giudicare gli illeciti disciplinari dei magistrati (sarà compito dell'Alta Corte disciplinare), ma soltanto di provvedere alle assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, valutazioni di professionalità, conferimenti di funzioni.

Il metodo del sorteggio elimina la degenerazione correntizia e il "caso Palamara" ha dimostrato come funzionava il "sistema" per le nomine alle funzioni direttive e semidirettive: ci sono le registrazioni delle conversazioni all'hotel Champagne dove Palamara e colleghi si spartivano i posti, per cui le promozioni agli uffici direttivi e semidirettivi venivano assegnate non per merito ma per appartenenza a questa o a quella corrente maggioritaria.

Infatti, è risaputo che il sorteggio è l'unico modo per rendere impossibile il potere correntizio e l'estrema politicizzazione della magistratura, che finora ha dominato

nelle nomine degli uffici direttivi e semidirettivi, attribuiti in base alla forza delle correnti, con vere e proprie spartizioni, scambi di "nomine a pacchetto", promesse o ritorsioni tra di essi, prescindendo dal merito dei candidati, come la "vicenda Palamara" ha purtroppo ampiamente dimostrato: è scandaloso come le nomine a procuratore della Repubblica di Roma, che "vale come un ministero", venivano decise in riunioni notturne all'hotel Champagne spartendo i posti non in base al merito ma in base alla forza delle correnti. D'altra parte, il sorteggio è già previsto per le giurie popolari in Corte d'assise e per i giudici dei tribunali dei ministri e quindi non è una novità. Si ricorderà che già la Commissione bicamerale D'Alema nel 1997 aveva proposto un'Alta Corte con membri sorteggiati ma l'opposizione della magistratura ne impedì l'approvazione.

Insomma, la "dea bendata", che oggi simboleggia la giustizia per i cittadini, sarà anche giudice dei magistrati perché il sorteggio è l'unico modo per superare l'attuale degenerazione del potere politico delle correnti.

4. L'istituzione dell'Alta Corte disciplinare

Dopo decenni di proposte e opposizioni, per ironia della sorte è proprio un ex pubblico ministero a dare il colpo di grazia al sistema correntizio, mettendo l'Italia in linea con altri Paesi europei come la Francia e la Romania (dove vi è un unico C.S.M. diviso in due sezioni) o altri in cui vi sono due C.S.M. separati, (come in Germania, Austria, Svizzera, Portogallo, Olanda, Gran Bretagna).

Per assicurare che le sanzioni disciplinari siano eque e non basate sull'appartenenza alle correnti (si pensi che le sanzioni disciplinare sono appena l'1% delle incolpazioni), si propone l'istituzione dell'Alta Corte disciplinare, che è una vera rivoluzione, anche se riguarda la sola magistratura ordinaria.

L'Alta Corte, competente per i provvedimenti disciplinari, sarà composta da quindici giudici, tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra docenti universitari e avvocati, tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, compilato dal Parlamento, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie. La modalità del sorteggio, anche in questo caso, è l'unico modo per evitare scambi di favori e superare l'attuale situazione di sostanziale impunità degli illeciti disciplinari.

La giustizia disciplinare amministrata dalla Sezione disciplinare del C.S.M. non ha infatti dato buona prova, com'è facile intuire dal repertorio delle pronunce, delle quali si offre di seguito un breve resoconto.

1. In una fattispecie in cui un pubblico ministero aveva un frequente rapporto di frequentazione con un avvocato, la Sezione disciplinare ha affermato che vi è un dovere di astensione ma, se violato, non c'è illecito disciplinare: premesso che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) D.L.vo 109/2006 costituisce illecito disciplinare "la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge", con riferimento al magistrato che esercita

le funzioni di Pubblico Ministero, sebbene l'art. 52 c.p.p. preveda non l'obbligo bensì la facoltà di astenersi quando sussistono "gravi ragioni di convenienza" è corretto sostenere, interpretando l'art. 52 c.p.p. alla luce dell'art. 323 del c.p., che l'obbligo di astensione del pubblico ministero sussiste in tutti i casi in cui c'è un rapporto di frequentazione del pubblico ministero e il difensore, che riveli un legame stretto e risalente, suscettibile di intaccare, per il modo e per l'intensità, la serenità e la capacità del magistrato di essere imparziale o anche solo di generare il sospetto di parzialità, per cui nel caso di specie non sussiste l'illecito disciplinare (sentenza n. 27/2024).

2. In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, si è affermato che integra l'illecito nell'esercizio delle funzioni dell'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato, la condotta del magistrato di sorveglianza che invia al p.m. titolare del procedimento a carico di sua moglie una mail contenente una ricostruzione giuridica del fatto, dandone una propria interpretazione, tesa a ritenere il reato non configurabile. Tale condotta può tuttavia reputarsi priva di sostanziale offensività, tenuto conto delle modalità in cui si è estrinsecata, nonché del carattere meramente occasionale dell'episodio e dell'assenza di clamore in ordine al caso, trovando pertanto applicazione l'art. 3-bis del D.L.vo 109 del 2006", secondo cui "l'illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza" (sent. n. 40/2024).

3. La Sezione disciplinare ha sentenziato che l'omessa scarcerazione dell'imputato per oltre sei mesi dalla data di perdita di efficacia della misura integra certamente, trattandosi di disciplina a tutela del bene della libertà personale, la violazione di legge derivante da errore o negligenza inescusabile. Nella specie la Sezione disciplinare ha ritenuto di applicare l'esimente di cui all'art. 3 bis, cioè della "particolare tenuità del fatto", che esclude la punibilità, tenuto conto di una serie di elementi, tra cui la mancata richiesta di revoca della misura cautelare da parte del difensore dell'imputato e la figura professionale dell'incolpato" (sent. n. 99/2024).

4. La Sezione disciplinare del C.S.M. ha pure affermato che "l'illecito di cui all'art. 2 comma 1 lett. g) D.L.vo 109 del 2006 [grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile] richiede per la sua configurazione che la violazione di legge sia grave e determinata da ignoranza o negligenza inescusabile. La gravità, oltre ad avere una rilevanza in termini deontologici, deve essere rapportata anche alla rilevanza dell'errore nell'approccio giurisdizionale e al 'peso' che la violazione ha avuto nella vicenda giudiziaria nella quale è stata commessa. Nel caso di errore che ha determinato la mancata scarcerazione esso è da ritenersi grave perché incide su un diritto fondamentale della persona umana, garantito sia a livello costituzionale sia sovranazionale. Nella specie il fatto è stato ritenuto di scarsa rilevanza per mancata

compromissione dell'immagine del magistrato nella sua funzione giudiziaria" (sent. n. 122/2024).

5. Altra sentenza riguarda il caso del sostituto procuratore che "consulta" un fascicolo assegnato ad altro sostituto per poi fornire informazioni all'indagato, in riferimento al quale si è affermato che il vantaggio procurato ad un indagato consistente nell'avergli offerto per le vie brevi una informazione che egli avrebbe potuto comunque acquisire presentando apposita istanza è inidoneo ad integrare la previsione astratta di "indebito vantaggio" di cui all'art. 2, lett. a), D.L.vo n. 109/2006 [violazione dei doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio e rispetto della dignità della persona che arrecano un ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti] (sent. n. 102/2024).

6. In un caso in cui un Procuratore aveva analizzato i tabulati telefonici di un suo sostituto si è affermato che egli non ha violato la regola secondo cui il capo dell'ufficio non può dare incarico di eseguire indagini di alcun genere su magistrati del suo ufficio alla polizia giudiziaria. Il Procuratore generale della Corte di Cassazione ha archiviato de plano ritenendo che non sussiste l'illecito di cui all'art. 2, lett. n) del D.L.vo n. 109 del 2006, cioè reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari, delle direttive o delle disposizioni sul servizio giudiziario, per grave violazione della Risoluzione del 18 luglio 1974, secondo cui il capo dell'ufficio non può dare incarico di eseguire indagini di alcun genere su magistrati del suo ufficio alla polizia giudiziaria, se l'incolpato ha effettuato personalmente l'operazione di analisi dei dati risultanti dai tabulati telefonici relativi all'utenza in uso ad un sostituto procuratore dell'ufficio (ord. n. 96/2024).

7. La Sezione disciplinare del Consiglio della Magistratura, pur premettendo che il comportamento del pubblico ministero, che aveva rivolto una frase mortificante ed offensiva al difensore, era stato "gravemente scorretto nei confronti della parte e del suo difensore", ha però deciso che esso sia privo di sostanziale offensività, stante la scarsa rilevanza disciplinare della medesima, ex art. 3-bis D.L.vo 23 febbraio 2006, n. 109, in quanto la frase non ha comportato un'effettiva lesione del bene giuridico protetto, né per compromissione dell'immagine del magistrato, né per perdita di prestigio nell'ambiente lavorativo. Pertanto, l'incolpato è stato assolto dall'incolpazione a lui ascritta – consistita nell'aver tenuto un comportamento gravemente scorretto nei confronti della parte e del suo difensore – in ragione del carattere meramente occasionale dell'episodio e non essendosi levato alcun clamore in ordine al caso (sent. n. 62/2023).

8. In tema di illecito disciplinare previsto dall'art. 2, comma 1 lett. d) del D.L.vo 109 del 2006, il comportamento del giudice che abbia utilizzato in diverse occasioni un linguaggio aggressivo e volgare nei confronti dei colleghi dell'ufficio può ritenersi di scarsa rilevanza, ai sensi dell'art. 3-bis, laddove gli episodi, non sorretti da un dolo unitario, quasi occasionali, sono rimasti del tutto sconosciuti

all'esterno, sì da non compromettere nemmeno in parte il prestigio della magistratura, e possono essere ritenuti del tutto inoffensivi ed episodici, comunque privi di quel livello di gravità necessario per ritenere che la vicenda abbia leso l'immagine esterna del magistrato ed il prestigio dell'ordine giudiziario (sent. n. 61/2023).

9. In tema di illeciti disciplinari dei magistrati, non sussiste il fatto di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), D.L.vo 109/06 laddove le condotte dell'incolpato non vanno sussunte nel cono d'ombra delle gravi (e/o reiterate) scorrettezze, non risolvendosi in atteggiamenti sprezzanti e inutili, gratuitamente lesivi della dignità del personale di cancelleria, ma nel contesto estremamente difficile in cui si trovava l'intero Tribunale in cui ha operato il magistrato (sent. n. 21/2024).

10. In tema di illeciti disciplinari dei magistrati, è stato assolto per insussistenza dell'addebito il magistrato incolpato di aver tenuto una condotta gravemente scorretta volta a screditare colleghi, a rivolgere nei loro confronti parole gravemente offensive delegittimandone l'operato, ad utilizzare espressioni sconvenienti qualora l'istruttoria svolta non consenta di avere riscontri esterni a quanto ascritto ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d) del D.L.vo 109/2006 (sent. n. 58/2024).

11. Nel caso in cui il pubblico ministero disponga la perquisizione dello studio professionale di un avvocato sottoposto ad indagini, che non sia difensore dell'indagato, escludendo l'applicazione delle garanzie di cui all'articolo 103 c.p.p., non si configura l'illecito disciplinare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) del D.L.vo n. 109/2006, avendo egli pur sempre adottato una delle possibili interpretazioni della norma processuale e non risultando tale condotta frutto di un atteggiamento di ribellione alla legge da parte del magistrato, ovvero di una caduta di professionalità al di sotto di un livello che deve essere considerato irrinunciabile (sent. 23 ottobre 2024).

12. Non integra illecito disciplinare la redazione della motivazione del provvedimento tramite il ricorso alla tecnica del "copia-incolla" da un blog trovato su Internet, qualora la decisione si sia fatta carico della questione di diritto oggetto di causa e il giudice abbia comunque inteso aderire alla giurisprudenza in materia, richiamata nell'articolo pubblicato sul sito (sent. 24 settembre 2024).

13. Non costituisce grave violazione degli articoli 103, 269, 270 e 116 c.p.p., ma è il frutto di insindacabile attività interpretativa, la condotta del sostituto Procuratore che disponga una intercettazione dell'utenza telefonica intestata ad un avvocato sull'erroneo presupposto che l'articolo 103 c.p.p. non trovi applicazione nei confronti dei difensori nominati in procedimento amministrativo e poi utilizzi le trascrizioni in altro procedimento penale. Né viola l'articolo 116 c.p.p. il magistrato subentrato nella titolarità del procedimento che autorizzi il rilascio di copie delle intercettazioni dopo che queste abbiano avuto completa discovery nel procedimento in cui furono disposte (sent. 1 ottobre 2024).

14. La predisposizione di una bozza di sentenza a seguito dello studio del fascicolo, e prima della discussione e della Camera di consiglio, tale da accorciare notevolmente i tempi di decisione, non viola il diritto di difesa, sotto il profilo della intangibilità del contraddittorio e di imparzialità della decisione, e dunque non costituisce illecito disciplinare, rappresentando la bozza una mera ipotesi di decisione sempre modificabile prima del deposito (sent. 10 luglio 2024).

Il succinto repertorio sopra riportato dimostra eloquentemente che la "giustizia domestica", amministrata dagli stessi colleghi dei magistrati, non brilli per terzietà.

5. Conclusioni

In definitiva, non vi sono ragioni per opporsi alla riforma costituzionale dell'ordinamento giudiziario. Anzi vi sono ottime ragioni per attuarla e sono quelle del rispetto della Costituzione, che impone la terzietà del giudice e la parità tra le parti del processo. È tempo, perciò, di riscrivere, dopo oltre ottant'anni dal "decreto Grandi" e dopo venticinque anni dall'introduzione del "giusto processo", un ordinamento giudiziario conforme all'art. 111 Cost. Anche perché la giustizia deve essere come la moglie di Cesare, non solo deve essere onesta ma deve anche apparire tale: e oggi, un giudice collega dell'accusatore, lascia al cittadino, in nome del quale si pronunciano le sentenze, molti dubbi sulla terzietà del giudicante.

(*) *Professore ordinario f.r. di diritto processuale penale nell'Università di Cagliari.*

LA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE ALLA VERIFICA DEI FATTI

FACT-CHECKING AND THE SEPARATION OF JUDICIAL CAREERS

di **Oliviero Mazza (*)**

Abstract

Il dibattito sulla riforma della separazione delle carriere appare profondamente inquinato da fumisterie che cercano di occultare un dato di palmare evidenza. Il giusto processo costituzionale, e prima ancora il processo accusatorio, richiedono il superamento del concetto di autorità giudiziaria in favore di un giudice che sia terzo, ossia distaccato sul piano ordinamentale dalle parti, collocate su un piede di parità. Al fondo, la questione è semplice e intuitiva: a funzioni processuali diverse non possono che corrispondere ordinamenti diversi. Le vere ragioni ideologiche dell'opposizione alla riforma risiedono altrove, nelle logiche di potere del governo della magistratura.

The debate surrounding the reform of the separation of judicial careers appears significantly compromised by rhetorical stratagems that serve to obscure a point of incontrovertible clarity. Both the constitutional principle of due process and, more fundamentally, the accusatorial model of criminal procedure, presuppose the abandonment of the traditional concept of a unified 'judicial authority' in favor of a structurally independent and impartial adjudicator. Such a judge must be institutionally detached from the parties to the proceedings, who are thereby placed on an equal procedural footing. At its essence, the matter is conceptually straightforward: functionally distinct roles within the judicial process necessitate correspondingly distinct institutional frameworks. The ideological opposition to this reform is not rooted in legal doctrine, but rather in the dynamics of institutional power that characterize the governance of the judiciary.

SOMMARIO

1. La riforma costituzionale, fra propaganda ed extispicio. 2. Fascismo, autorità giudiziaria e processo inquisitorio. 3. La parte imparziale ed altre fumisterie concettuali. 4. Le vere ragioni politiche dell'opposizione.

1. La riforma costituzionale, fra propaganda ed extispicio

Ci sono due eventi che hanno intensificato e, al tempo stesso, inasprito il dibattito sulla riforma costituzionale

della separazione degli ordinamenti della magistratura: l'approvazione del testo in prima lettura alla Camera (1), che ha dimostrato la concretezza della volontà politica, e lo sciopero dei magistrati (2), fatto di per sé indicativo di un'obiettiva patologia.

In democrazia non può essere ritenuto fisiologico che l'ordine giudiziario si sollevi contro la volontà espressa dal Parlamento, in sede di revisione costituzionale, e, prima ancora, dal popolo sovrano, nel momento elettorale. Non va dimenticato, a titolo di premessa, che la separazione delle carriere non è stata solo oggetto di una legge di iniziativa popolare, promossa dall'Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI) e sostenuta da oltre 72.000 firme di cittadini (3), ma era parte integrante e qualificante dei programmi sui quali l'attuale maggioranza parlamentare ha ottenuto un largo consenso elettorale e, addirittura, dei programmi di alcuni importanti partiti dell'opposizione. In più, come se non bastasse l'investitura popolare, il Parlamento, su proposta del Governo, ha intrapreso la via della riforma costituzionale, quando eminenti costituzionalisti avevano indicato la possibilità di separare le carriere anche con legge ordinaria (4). Ciò significa che la politica ha scelto consapevolmente di passare attraverso il referendum confermativo, in un ideale cerchio che nasce dal voto espresso nelle elezioni politiche e si chiuderà con il voto referendario.

Possiamo, quindi, porre un primo punto fermo nella valutazione della riforma. Il tasso di democraticità che la connota è indiscutibile, e ciò dovrebbe bastare per allontanare i cupi fantasmi illiberali che sono stati evocati anche nelle ragioni del recente sciopero dei magistrati.

Altra questione cruciale, che emerge dal dibattito finora di livello obiettivamente poco edificante, è la totale assenza di precisi riferimenti oggettivi e fattuali nella propaganda promossa da chi si oppone alla riforma e, in particolare, dalla Associazione nazionale magistrati (ANM). La critica, infatti, si fonda sul paventato timore che il progetto di revisione costituzionale abbia come obiettivo la sottoposizione del pubblico ministero al potere esecutivo e, più in generale, il controllo politico dell'intera magistratura (5).

Tanto il metodo scientifico, quanto la corretta informazione ai cittadini che saranno chiamati inevitabilmente a pronunciarsi con il referendum confermativo, impongono un rigoroso fact-checking sui contenuti del disegno di legge appena approvato dalla Camera in prima lettura.

Anzitutto, la critica "teleologica" appare del tutto scollegata dal testo della proposta, laddove, nell'art. 104 Cost., si riafferma, senza alcuna ambiguità, che «la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente».

A fronte di questa perentoria asserzione, che assicura una precisa garanzia di indipendenza anche al pubblico ministero, al quale non è più riservata la sola previsione "estensiva" dell'art. 107 comma 4 Cost. (6), il processo alle intenzioni appare del tutto fuori luogo, a meno che non

si voglia inquinare la discussione accreditando per verità fattuali quelle che in realtà sono semplicemente discutibili opinioni di parte, perdipiù di una parte direttamente interessata dalla modifica del suo stato giuridico. Non è buon metodo quello di giudicare i contenuti della riforma astraendo dal nuovo testo costituzionale e facendo riferimento a quella che si ritiene essere l'intenzione recondita del legislatore, peraltro da attuarsi in totale difformità dai nuovi assetti.

Premesso che un disegno riformista di tale portata deve essere valutato per i contenuti della proposta, a prescindere da chi siano i proponenti e dalle loro eventuali dissimulazioni, sarebbe davvero bizzarro se l'attuale maggioranza volesse perseguire il controllo della magistratura inquirente, rafforzandone l'indipendenza. Sarebbe come dire che, una volta approvata la separazione delle carriere, bisognerà portare a termine il callido disegno egemonico attraverso una nuova riforma costituzionale che abroghi l'art. 104 Cost. appena novellato. Siamo ben oltre un'ipotesi del tutto irrealistica, si accreditato come dati oggettivi quelli che sono, a ben vedere, solo presagi di sventura che i novelli aruspici traggono dalle viscere del presunto retrospensiero legislativo. Non si può condurre l'analisi del testo costituzionale con la tecnica dell'extispicio.

2. Fascismo, autorità giudiziaria e processo inquisitorio

La critica ideologica, ma priva di agganci testuali, sostiene che la separazione delle carriere è il preludio dell'avvento di uno stato illiberale in cui la magistratura – tutta o solo quella inquirente non è dato sapere – verrà sottoposta al volere del potere esecutivo.

Il fatto storico, che non viene mai riferito, riguarda, però, l'origine fascista e autoritaria dell'attuale assetto ordinamentale fondato sulla carriera unica voluta dal Ministro Grandi nel 1941. La riforma intende superare la categoria dell'«autorità giudiziaria» che dal tempo del fascismo rappresenta un'unitaria funzione statale di persecuzione penale, declinata in due sotto-funzioni di accusa e di decisione affidate al medesimo corpo dei magistrati.

La verifica dei fatti impone di riportare testualmente il pensiero del Ministro fascista Grandi, secondo il quale con la separazione dei magistrati «si determinerebbe la formazione di veri e propri compartimenti stagni nell'organismo della Magistratura, in contrasto con la sostanziale unicità della funzione» (7).

L'unicità dell'organizzazione ordinamentale corrisponde all'idea, di matrice storicamente fascista e culturalmente illiberale, che l'accusatore e il giudice, quali organi della medesima «autorità giudiziaria», siano chiamati ad adempiere alla identica funzione statale volta al soddisfacimento dell'interesse punitivo. Il concetto di base è chiaro, a funzioni uguali deve corrispondere un medesimo ordinamento (8).

Riportata la questione ai giorni nostri, in un sistema in cui tutti, compresa ANM, riconoscono la necessità di distinguere le funzioni d'accusa rispetto a quelle di deci-

sione, a funzioni processuali distinte non può che corrispondere la separazione delle carriere e, quindi, il superamento del concetto indistinto di autorità giudiziaria.

Altro fatto, questa volta non storico, ma giuridico, sparito dal dibattito, riguarda la terzietà del giudice che non può essere intesa alla stregua di un sinonimo scialbo dell'imparzialità. L'art. 111 comma 2 Cost. non delinea un'endiadi e chi lo afferma incorre in un vero e proprio suicidio interpretativo. È vero che la Corte costituzionale, a distanza di 25 anni dall'inserimento nella Carta fondamentale dei caratteri del giusto processo, non ha ancora sviluppato il concetto di terzietà e non si può nemmeno affermare che lo abbia fatto quando si è pronunciata solo incidentalmente sul tema, valutando l'ammissibilità dei referendum abrogativi proprio in materia, lato sensu, di separazione delle carriere (9). Al tempo stesso, non vi è interprete avveduto che non colga come in questa connotazione ulteriore del giudice, e solo del giudice, vi sia un *quid pluris* di carattere ordinamentale rispetto all'imparzialità, un distacco netto dallo stato giuridico delle parti processuali. La terzietà è un valore a sé stante e non può ripiegarsi sul diverso concetto di imparzialità. La terzietà attiene, come detto, all'ordinamento del giudice, mentre l'imparzialità riguarda le condizioni del caso concreto che segnano il distacco, il disinteresse, rispetto alla singola regudicanda.

Il superamento del concetto di autorità giudiziaria e l'attuazione del principio di terzietà del giudice sono, a ben vedere, il portato necessario del modello processuale abbracciato con la riforma del 1999 in tema di giusto processo. Questo, forse, è l'aspetto decisivo e su di esso converrà soffermarsi.

Nel delineare i tratti essenziali del giusto processo, la Costituzione ha optato per un modello processuale di parti, adversary e tendenzialmente accusatorio. Non può avere altro significato la previsione secondo cui il processo «si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale» (art. 111 comma 2 Cost.).

Questa formula descrive geometricamente la struttura triadica del processo che vede le parti, su un piede di parità, mentre il giudice è collocato al vertice dell'ideale triangolo isoscele. Non si può non cogliere la potente reazione al principio di autorità che ha innervato la legislazione fascista ispirata al paradigma processuale inquisitorio e alla commistione di ruoli d'accusa e di decisione.

Il concetto di autorità giudiziaria, che vede giudice e pubblico ministero impegnati a collaborare nell'ottica dell'attuazione della pretesa punitiva statale, è ancor oggi testualmente alla base di alcune disposizioni costituzionali, si pensi agli art. 13, 14 e 15 Cost., ma non coincide più con le funzioni assegnate al giudice dal giusto processo di parti scolpito nell'art. 111 Cost.

C'è un'evidente contraddizione nella Costituzione che presenta ancor oggi due diverse matrici storico-culturali.

La prima, quella originaria che, pur nella netta cesura con l'ideologia fascista, ha mantenuto l'approccio autoritario al processo penale fondato sulla carriera unica dei magistrati e sulla idea che tutti gli organi statuali dovessero collaborare alla persecuzione penale. La seconda, quella nata con la riforma del codice di rito del 1989 e costituzionalizzata nel 1999, è invece apertamente ispirata a un modello processuale accusatorio che postula sia il principio di parità fra le parti sia la conseguente terzietà del giudice, ossia il suo netto distacco dalle parti anche sul piano ordinamentale.

Oggi si sta portando a compimento il necessario percorso di aggiornamento del dettato costituzionale attraverso il definitivo superamento del concetto di autorità giudiziaria, ormai incompatibile con l'idea stessa di un giusto processo di parti.

Deve quindi essere chiaro che la separazione ordinamentale è il portato logico e necessario della struttura del giusto processo imposta dall'art. 111 Cost. Non si tratta solo di separare il controllato, pubblico ministero con le sue tesi di accusa, dal controllore, il giudice terzo chiamato a valutarle (10). La questione è molto più radicale e attiene alle distinte funzioni processuali: il pubblico ministero è l'organo incaricato della persecuzione penale, privo di poteri giurisdizionali e chiamato solo all'esercizio di funzioni requirenti, mentre il giudice deve assolvere al compito giurisdizionale, senza farsi carico delle ragioni della persecuzione penale. Persecuzione penale e giurisdizione hanno storicamente trovato la crisi nel concetto di autorità giudiziaria, ma dal 1999 ciò non è più costituzionalmente ammissibile, in un sistema di parti contrapposte, che sostengono accusa e difesa, dinanzi al giudice terzo, ossia distaccato funzionalmente, ontologicamente e ordinamentalmente dalle parti.

La cultura della giurisdizione, intesa propriamente e in senso stretto come cultura dello *ius dicere*, è una prerogativa esclusiva del giudice, mentre alle parti rimane la diversa cultura del *fair trial*, del rispetto delle regole, del *fair play* processuale, concetti evidentemente ben diversi dal decidere.

Nella prospettiva storico ricostruttiva non si può dimenticare che, già alla vigilia della riforma del 1989 che ha segnato il superamento della tradizione inquisitoria per abbracciare un nuovo modello accusatorio, si era proposto un nuovo assetto della magistratura volto ad attribuire all'organo dell'accusa una piena qualità di parte, distaccandolo dal giudice e collocandolo sullo stesso piano della difesa dell'imputato (11). Nell'ottica del processo accusatorio, la natura di parte pubblica non poteva giustificare né poteri para giurisdizionali né privilegi legati a un particolare status processuale.

C'è quindi un filo rosso che lega l'opzione accusatoria, il rafforzamento della stessa mediante l'inserimento in Costituzione dei principi del giusto processo e l'attuale proposta di riforma che separa giudice e pubblico mini-

stero. La modifica ordinamentale oggi in discussione non è che il tassello mancante per il completamento del modello processuale accusatorio e per l'attuazione di quei principi costituzionali, parità fra le parti e terzietà del giudice, che rappresentano l'asse portante del giusto processo e che attendono da troppo tempo un preciso riscontro normativo, soprattutto sul versante dell'ordinamento giudiziario.

3. La parte imparziale ed altre fumisterie concettuali

Potrebbe essere sufficiente il chiarimento in ordine al necessario superamento del concetto di autorità giudiziaria, che affonda le sue radici nei sistemi illiberali e inquisitori, per giustificare l'attuale riforma ordinamentale.

Non si può, tuttavia, ignorare che il dibattito in corso ripropone sistematicamente la denuncia del pericolo di una deriva autoritaria in cui il pubblico ministero perderà la sua indipendenza e l'intera magistratura verrà sottoposta al pervasivo condizionamento di un potere disciplinare gestito politicamente.

Nessuna delle due argomentazioni ha, tuttavia, una base di realtà.

La sottoposizione del pubblico ministero al potere esecutivo è la rappresentazione di un timore tanto ricorrente quanto immaginario, un presagio di sventura che serve solo a spaventare lo spettatore-elettore meno attrezzato, come accade nei film dell'orrore.

Il fatto, di cui si è già detto, è che il nuovo art. 104 Cost. attribuirà in titolarità piena e autonoma all'organo dell'accusa la garanzia di indipendenza da ogni potere dello Stato, mentre attualmente l'art. 107 Cost. gli estende graziosamente le garanzie ordinamentali del giudice. A dispetto della vulgata, la riforma segnerà un nettissimo salto di qualità dal quale sembra impossibile trarre la conclusione opposta, persino nella visione distopica dei futuri assetti politici. Non a caso, la previsione dell'art. 104 Cost. è sparita dal dibattito, sostituita dalla descrizione di una callida e perversa volontà politica di costituzionalizzare, in prima battuta, l'indipendenza del pubblico ministero per poi sovvertire, non si sa bene come e quando, tale principio. Ogni ulteriore commento è lasciato alla logica, non necessariamente giuridica.

Viene poi taciuto il fatto che la riforma italiana è ricalcata sul modello adottato dal Portogallo, salda democrazia europea, in cui da circa cinquant'anni, ossia dalla caduta del regime autoritario di Salazar, il pubblico ministero è parte, separata dal giudice e indipendente dall'esecutivo (12). Dunque, anche la prospettiva comparatistica offre una concreta dimostrazione di come sia possibile separare le carriere e mantenere l'indipendenza del magistrato d'accusa dalla politica. Il contesto storico portoghese appare poi altamente significativo in quanto la separazione delle carriere ha coinciso con il superamento di una forma di governo autoritaria, esattamente il contrario di quanto si paventa nel nostro Paese.

Ci sarebbe poi da dire che in Italia ogni procuratore della Repubblica è a tal punto indipendente da scegliere

re autonomamente i criteri di priorità nell'azione penale (id est, decidere quali reati perseguire), criteri implicanti scelte così altamente politiche che nemmeno il Parlamento riesce a delinearli nella legge quadro imposta dalla riforma Cartabia. E si dimentica anche la dipendenza volontaria del pubblico ministero dalla polizia giudiziaria, vero motore delle indagini, alla quale la prassi delega un deplorable potere di proposta su misure cautelari, intercettazioni e imputazioni. È come se, nella sua dimensione concreta, l'art. 109 Cost. fosse capovolto, lasciando alla polizia giudiziaria il potere di disporre direttamente del pubblico ministero.

Gli oppositori della riforma spesso si rifugiano in un altro falso argomento, quello della imparzialità del pubblico ministero che sarebbe minata dalla frammentazione dell'autorità giudiziaria. Separato dal giudice, l'organo dell'accusa perderebbe quel tratto di imparzialità ritenuto oggi la cifra identitaria della funzione requirente. Si dice, addirittura, che il pubblico ministero rappresenterebbe il primo presidio di legalità a favore del cittadino indagato, dovendo svolgere indagini anche a discarico, secondo il disposto dell'art. 358 c.p.p.

Ancora una volta, occorre chiarire il voluto equivoco, partendo dai concetti fondamentali. La separazione ordinamentale presuppone che al pubblico ministero spetti la funzione di persecuzione penale, senza compiti giurisdizionali, mentre al giudice va attribuita la giurisdizione, senza doveri connessi alla pretesa punitiva statale. Il pubblico ministero non può, dunque, essere un organo (para)giurisdizionale che agisce per un accertamento di verità, perfino a favore dell'indagato, posto che ogni accertamento riporta alla funzione giurisdizionale. Questa idea è tipica dei sistemi autoritari in cui l'organo dell'accusa fa parte dell'autorità giudiziaria, ossia condivide con il giudice ordinamento e funzioni. Ben diversa è la struttura del processo e dell'ordinamento giudiziario imposta dal giusto processo costituzionale. Il pubblico ministero deve promuovere l'applicazione della legge penale, esercitando funzioni inquirenti e requirenti, a seconda delle fasi, ma non è chiamato a decidere. La parte imparziale non è solo un ossimoro concettuale, ma è anche distante dalla realtà normativa. L'imparzialità del pubblico ministero è difforme da quella del giudice, come dimostra il fatto che il primo non può essere ricusato, mentre il secondo sì. L'imparzialità del pubblico ministero è quella tipica di ogni funzionario pubblico che deve agire con obiettività e distacco personale rispetto all'affare che sta trattando, nulla di più. Il feticcio dell'art. 358 c.p.p. è già stato demolito dalla Corte costituzionale (13): il pubblico ministero ha il dovere di considerare le prove eventualmente a discarico per valutare la tenuta della ragionevole previsione di condanna che sta alla base dell'azione, ma non deve dimostrare l'innocenza dell'imputato e ciò per una ragione banalissima, perché questa è presunta dalla Costituzione (art. 27 comma 2 Cost.) e non è, di conseguenza, un tema

di prova. Si tratta della grammatica elementare del processo penale.

Il cittadino deve essere rassicurato sul fatto che, anche dopo la riforma, troverà dinanzi a sé un organo della persecuzione penale chiamato ad agire nel rispetto delle leggi e di un principio generale di imparzialità che connota l'intera pubblica amministrazione, ma nulla di più. Il giudice rimane un soggetto diverso dalla parte chiamata ad assolvere al compito di esercitare l'azione e di sollecitare la giurisdizione.

4. Le vere ragioni politiche dell'opposizione

A ben vedere, le ragioni dell'opposizione alla riforma sembrano risolversi nel rifiuto del sorteggio dei componenti togati dei futuri distinti Consigli superiori della magistratura. In un rituale di rimozione e di esorcizzazione collettiva si dimentica la degenerazione correntizia svelata dal "caso Palamara" (14), ma certamente ben più risalente, nonché la non meno esecrabile trasformazione politica del Consiglio nella "terza camera" sulla base della teoria dei poteri impliciti (15). Verrebbe da dire, a mali estremi, rimedi estremi. Il sorteggio, peraltro temperabile con legge ordinaria, è l'amara medicina necessaria per curare una conclamata malattia, come è accaduto a partire dal 2010 ai professori universitari, non a caso altra categoria di pubblici dipendenti non contrattualizzati.

Si tratta, invero, della parte della riforma meno impattante e meno interessante per l'opinione pubblica. Gli interna corporis della magistratura sono argomenti poco avvincenti nell'ottica della battaglia politica referendaria e di ciò sembra consapevole anche ANM che volutamente li lascia sullo sfondo. Meglio evocare lo spettro del controllo politico sulla magistratura, il kraken incarnato dal pubblico ministero superpoliziotto, piuttosto che confessare quale sia la reale motivazione dell'avversione ideologica alla riforma.

Nel disegno costituzionale vigente, quindi anche a prescindere dalle future modifiche, il CSM dovrebbe essere un organo tecnico di alta amministrazione, non certo un organo politico. Questa sua natura legittimerebbe pienamente la scelta di determinarne la composizione per sorteggio. Sotto il profilo dell'opportunità, il sorteggio fra tutti i magistrati darebbe poi un importante segnale di trasparenza e di ricambio, anche generazionale. Un giudice di prima nomina può incidere direttamente sulla libertà delle persone, sui loro beni, sulla loro vita, ed è difficile comprendere per quale ragione non potrebbe decidere la destinazione di un suo collega ad altro incarico. Lo stesso dicasi per l'immenso potere d'azione assegnato ai pubblici ministeri, senza distinzione di anzianità, che giustificerebbe ampiamente la loro idoneità a ricoprire il ruolo di consigliere superiore della magistratura. Chi si oppone a questa prospettiva, e cioè che qualsiasi magistrato possa far parte per pura sorte del Consiglio senza previo appoggio correntizio, dovrebbe spiegare all'opinione pubblica per quale ragione lo stesso magistrato, che non si vorrebbe

sorteggiabile al CMS, sia invece idoneo ad assumere tutti i giorni decisioni ben più rilevanti per l'intera collettività.

Spezzare il correntismo e la gestione politica del CSM è certamente un obiettivo voluto e condiviso dai cittadini e sarà molto difficile convincerli che il sorteggio non sia uno strumento adeguato al raggiungimento del fine, soprattutto in mancanza di alternative plausibili.

Lo stesso dicasi per l'Alta Corte disciplinare. Non si comprende come la nuova istituzione possa determinare il controllo del potere politico sull'ordine giudiziario che, detto per inciso, non è un potere. Al di là dell'esegesi testuale dell'art. 104 Cost., si impone il dato sistematico. In democrazia, a ogni potere corrisponde una responsabilità. Se la magistratura ambisce ad essere un potere, deve assumersi anche le relative responsabilità politiche nei confronti del popolo a cui appartiene la sovranità. Poteri senza responsabilità sfociano inevitabilmente negli arbitri.

Ciò detto sull'ordine giudiziario, ordine e non potere in senso politico del termine, il CSM assomma in sé un tale concentrato di prerogative che la collocazione della funzione disciplinare in capo a un diverso organo costituisce un elemento di positivo riequilibrio del sistema. L'Alta Corte esercita poi una funzione puramente giurisdizionale e non certo di iniziativa nell'esercizio dell'azione disciplinare, sempre nell'ottica di una piena separazione delle funzioni di accusa e di decisione che si riflette anche sull'architettura costituzionale. È quindi quantomeno curiosa la critica rivolta da chi vede nell'Alta Corte un elemento di riunificazione delle carriere. Il giudice disciplinare non può che essere unico per tutti i magistrati, tanto giudicanti quanto requirenti, perché il giudice è tale anche quando giudica i pubblici ministeri.

La composizione dell'Alta Corte non riflette una presunta gerarchizzazione della magistratura, non avendo compiti di "comando", ma risponde all'esigenza di decidere anche le impugnazioni avverso i propri provvedimenti, competenza che ora spetta alle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione. La scelta del legislatore risponde, pertanto, all'esigenza di garantire che la componente togata abbia adeguate competenze anche di legittimità.

Il fact-checking ci restituisce la fedele immagine di una riforma che rafforza la magistratura giudicante, tutelando, al tempo stesso, l'indipendenza e l'autonomia del pubblico ministero, conservando integre le prerogative costituzionali dell'organo di governo autonomo (beninteso, non di autogoverno) rappresentato dai futuri due CSM.

Soprattutto, la riforma in discussione si iscrive coerentemente nel solco tracciato nel 1999 dal novellato art. 111 Cost. (16) che impone la terzietà del giudice quale bene costituzionale anche strumentale per l'attuazione della parità fra le parti (17), pietra angolare del giusto processo. Basterebbe questa considerazione per approvare incondizionatamente l'ambizioso progetto.

(*) *Ordinario di Diritto processuale penale nell'Università di Milano Bicocca.*

NOTE

(1) Si tratta del disegno di legge costituzionale intitolato «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare» (A.C.1917), presentato il 13 giugno 2024 dal Governo (Presidente del Consiglio e Ministro della Giustizia) alla Camera, approvato in prima deliberazione il 16 gennaio 2025 e trasmesso al Senato.

(2) Sulle ragioni dello sciopero del 27 febbraio 2025, si rinvia all'editoriale dal titolo *Ma che sciopero è questo?*, in *Quest. giust.*, online 26 febbraio 2025, laddove si afferma che «per giudici e p.m. lo sciopero è un mezzo estremo, al quale, nella storia repubblicana, si è fatto ricorso solo in momenti eccezionali, quando sono stati messi a repentaglio principi e valori di fondo di una giustizia indipendente. È quanto si rischia oggi con l'umiliante proposta di sorteggiare i componenti del CSM e del giudice disciplinare, resuscitando corporazione e gerarchie, e con la prospettiva di smembrare in due l'organo di governo autonomo della magistratura. Con l'astensione i magistrati intendono mandare alle istituzioni ed ai cittadini un semplice e chiaro messaggio: se la riforma costituzionale non verrà cambiata e se vi sarà una giurisdizione più debole e più esposta ai tentativi di condizionamento della politica – dei quali non mancano già oggi pericolose e sgradevoli avvisaglie – non si potrà dire che la magistratura italiana non abbia tempestivamente lanciato un avvertimento e un allarme».

(3) In proposito, si veda la nota della Giunta UCPI dal titolo *Separazione delle carriere: dalla raccolta delle firme alla prima approvazione della legge*, pubblicata online sul sito www.camerepenali.it in data 16 gennaio 2025.

(4) In tal senso, v. N. ZANON, *La separazione delle carriere. Perché non è bene avere un altro CSM*, in <https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/it/la-lettera/10-2024-la-separazione-delle-carriere/perche-non-e-bene-avere-un-altro-csm>.

(5) Cfr. C. PARODI, *La riforma condiziona le scelte delle toghe*, in *Associazione nazionale magistrati*, sito online, 20 marzo 2025, il quale afferma che «nel momento in cui si introduce un sistema disciplinare diverso si può arrivare a condizionare le scelte dei magistrati. In tutti i Paesi in cui abbiamo la separazione delle carriere di fatto si è arrivati a un controllo della magistratura da parte dei governi. Tutta una serie di aspetti della riforma sono da valutare nel loro insieme, come ad esempio il sorteggio dei membri del CSM e la nuova prospettiva delle valutazioni disciplinare vanno a indebolire l'immagine del magistrato rendendolo più attaccabile e vulnerabile, minando di fatto l'indipendenza della magistratura. La prospettiva dello snaturamento del ruolo del PM, contenuta di fatto nella riforma, modifica gli equilibri attuali ed è prodromica all'indebolimento della indipendenza della magistratura».

(6) Sul punto, v. N. ZANON – F. BIONDI, *Il sistema costituzionale della magistratura*, Bologna, 2014, p. 228 ss.

(7) *Relazione alla Maestà del Re Imperatore per l'approvazione del testo del nuovo ordinamento giudiziario*, in G.U. 4 febbraio 1941, n. 28-bis, ed. str., p. VI.

(8) Cfr. O. DOMINIONI, in AA.VV., *La separazione delle carriere*, in *Criminalia*, 2008, p. 218 ss.

(9) Cfr. sent. cost. n. 37 del 2000 e n. 58 del 2022.

(10) Non colgono nel segno quelle osservazioni, poco più che provocazioni, secondo cui bisognerebbe separare anche i giudici di primo grado da quelli delle impugnazioni, nella logica della distinzione fra controllori e controllati (v., ad esempio, M. GIALUZ, *Otto proposizioni critiche sulle proposte di separazione delle magistrature requirente e giudicante*, in *Sist. pen.*, n. 9/2024, p. 79-80). Tutti i giudici esercitano funzioni giurisdizionali, sia in primo grado sia nei giudizi di impugnazione, e questo giustifica la carriera unica della magistratura giudicante, mentre non sarebbe così se si volesse attribuire loro anche l'attuazione della pretesa punitiva statale.

(11) Si rinvia a O. MAZZA, *La separazione delle carriere e il processo accusatorio in una conversazione con Giuliano Vassalli*, in *Dir. difesa*, ed. online, 8 luglio 2024.

(12) Al riguardo, si veda l'intervista di P. PINTO DE ALBUQUERQUE in *PQM*, 11 gennaio 2025, p. 4.

(13) V. ord. cost. n. 96 del 1997.

(14) Si veda la “confessione” dello stesso Palamara in A. SALLUSTI – L. PALAMARA, *Il sistema. Potere, politica e affari: storia segreta della magistratura italiana*, Milano, 2022, passim.

(15) Sul punto si rinvia al recente lavoro di F. BIONDI, *Il Consiglio superiore della magistratura. Organo dell'autonomia o luogo di potere?*, Bologna, 2024, p. 29 ss.

(16) Si legge testualmente nel disegno di legge costituzionale A.C. 1917 che l'intervento proposto «trae origine dal riconoscimento dei prin-

cipi del giusto processo nel novellato articolo 111 della Costituzione, dall'evoluzione del sistema processuale penale italiano verso il modello accusatorio e da obiettivi di miglioramento della qualità della giurisdizione».

(17) In una virtuosa osmosi concettuale si può affermare che la terzietà del giudice è condizione essenziale per attuare la parità fra le parti, così come la parità, per essere realmente tale, postula il distacco del giudice dagli ordinamenti delle parti.

Osservatorio di analisi processuale

L'ABNORMITÀ QUESTA SCONOSCIUTA. LA DIFFICILE INCLUSIONE DI UN ISTITUTO PROCESSUALE INDISCIPLINATO ABNORMAL ACT THIS UNKNOWN. THE DIFFICULT INCLUSION OF AN UNDISCIPLINED INSTITUTION

di **Claudio Salvagni (*)**

Abstract

Il lavoro si propone di esaminare, in un'ottica di analisi processuale, la complessità del fenomeno abnormità nell'esperienza processuale di legittimità.

The paper aims to examine, from a procedural analysis perspective, the complexity of the "phenomenon" of abnormal acts in the procedural experience of the Court of Cassation.

SOMMARIO

1. Il difficile inquadramento dell'abnormità. 2. Quando l'evidente e dichiarata invalidità di un atto non è sufficiente per una censura in termini di abnormità? Un tentativo di analisi processuale. 3. La complessità della prospettiva strutturale e funzionale. 4. Conclusioni.

1. Il difficile inquadramento dell'abnormità

In una recente sentenza (1) la Corte di legittimità, nel valutare un ricorso teleologicamente finalizzato ad ottenere una declatoria di abnormità dell'atto impugnato, è pervenuta ad affermare il principio secondo cui il giudice dell'udienza preliminare, ove ritenga di disporre una perizia per la trascrizione delle intercettazioni, non può differire la definizione della fase in attesa del deposito dell'elaborato peritale, in quanto la prova è costituita

dalle registrazioni, cui le parti hanno pienamente accesso, con conseguente esclusione di qualsivoglia lesione dei diritti della difesa, anche in relazione all'eventuale richiesta di definizione con riti alternativi. Tuttavia, l'illegittima sospensione dell'udienza preliminare in attesa del deposito della perizia non integra un'ipotesi di abnormità, non dando luogo ad una stasi del processo, da intendersi quale oggettiva impossibilità di prosecuzione, comportando un mero ritardo nella definizione dell'udienza preliminare. Una volta esclusa la sussistenza della dedotta abnormità, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Prima di avviare un'analisi processuale dei passaggi motivazionali versati in sentenza, appare opportuno rappresentare, sia pure in estrema sintesi, il thema decidendum che ha condotto alla deliberazione di inammissibilità appena riportata.

Il Pubblico ministero K ha perfezionato ricorso di legittimità avverso l'ordinanza del 27 settembre 2024, emessa dal Tribunale di Piacenza, resa dal giudice dell'udienza preliminare, con la quale era stata disposta la trascrizione delle intercettazioni telefoniche e, contestualmente, veniva differita la definizione dell'udienza preliminare. Più specificamente, avverso tale decisione, è stato formulato un unico motivo di censura, con il quale il P.m. ha dedotto l'abnormità dell'ordinanza, ritenendo che la trascrizione non fosse in alcun modo propedeutica rispetto allo svolgimento dell'udienza preliminare, né condizionasse il diritto degli imputati a valutare l'eventuale richiesta di definizione con riti alternativi. La giustificazione epistemica a supporto e giustificazione della domanda di legittimità è stata rinvenuta nella violazione dell'art. 268, comma 7, c.p.p., disposizione che abilita il giudice a differire la trascrizione alla fase successiva al rinvio a giudizio e in concomitanza con la formazione del fascicolo per il dibattimento. Insomma, secondo il ricorrente, ai fini della celebrazione dell'udienza preliminare, invece, non era indispensabile la trascrizione delle intercettazioni, posto che la prova è costituita dalle registrazioni, cui le parti hanno pieno diritto di accedere e di estrarre copia. L'argomentazione del P.M. ha come conclusione la censura dell'ordinanza come atto abnorme, avendo determinato una indebita stasi del procedimento, peraltro in un giudizio avente ad oggetto reati soggetti a rischio di prescrizione e rientranti tra quelli che, ai sensi dell'art. 132 bis disp. att., c.p.p., impongono la trattazione prioritaria.

Come innanzi anticipato, la Suprema Corte, pur riconoscendo come il provvedimento impugnato è errato nella misura in cui si è ritenuto che la definizione dell'udienza

preliminare, come pure l'eventuale richiesta di ammissione di riti alternativi, sia subordinata alla trascrizione peritale delle intercettazioni poste a fondamento della richiesta di rinvio a giudizio, cionondimeno è pervenuta ad una declaratoria di inammissibilità.

2. Quando l'evidente e dichiarata invalidità di un atto non è sufficiente per una censura in termini di abnormità? Un tentativo di analisi processuale

Possiamo rappresentare l'argomentazione della Corte di legittimità esaminando i passaggi motivazionali, distinguendo una prima ed una seconda argomentazione (denominate ACL e ACL1).

Diamo quindi la seguente rappresentazione analitica (2) alla prima argomentazione:

ACL (3))

P1 – la trascrizione delle registrazioni costituisce la mera trasposizione grafica del loro contenuto;

P2 – per consolidata giurisprudenza, la prova è costituita dalle registrazioni;

P3 – l'imputato non può lamentare alcuna lesione del diritto di difesa nel caso in cui l'istruttoria dibattimentale prosegua nelle more del deposito della relazione (4);

P4 – nell'udienza preliminare, così come nel caso di definizione con riti alternativi, le parti hanno libero accesso non solo alle registrazioni, ma anche ai verbali riassuntivi del contenuto delle conversazioni, essendo tale materiale probatorio utilizzabile in tali fasi processuali;

P4 e C1 – non vi sono preclusioni temporali con riguardo allo svolgimento delle operazioni peritali;

P5 – la non necessità di procedere alla trascrizione delle intercettazioni nel corso dell'udienza preliminare trova un'espressa conferma nel dettato dell'art. 268, comma 7, cod. proc. pen., che consente espressamente lo svolgimento dell'attività peritale di trascrizione all'esito della definizione dell'udienza preliminare;

P6 e C2 – la trascrizione delle intercettazioni non condiziona quindi lo svolgimento dell'udienza preliminare;

P7 e C3 – la decisione del giudice dell'udienza preliminare di differirne la definizione all'esito del deposito della perizia trascrittiva non trova giustificazione alcuna nell'esigenze difensive poste a fondamento della richiesta, posto che le parti, sulla base degli atti acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, delle registrazioni e dei verbali riassuntivi, sono già pienamente in condizione di esercitare consapevolmente le loro scelte difensive, anche mediante la richiesta di riti alternativi;

P8 e C4 – il provvedimento impugnato è errato nella misura in cui si è ritenuto che la definizione dell'udienza preliminare, come pure l'eventuale richiesta di ammissione di riti alternativi, sia subordinata alla trascrizione peritale delle intercettazioni poste a fondamento della richiesta di rinvio a giudizio;

C – il ricorso dev'essere ugualmente dichiarato inammissibile, non potendosi ravvisare un'ipotesi di abnormità della fattispecie esaminata.

In ACL le premesse P1-P7 contengono enunciati che si limitano a rilevare le ragioni dell'erroneità dell'atto perfezionato dal giudice per le indagini preliminari. Più precisamente, in P2 si rammenta che la prova è costituita dalle registrazioni e che quindi le trascrizioni (P1) non sono decisive in sede di udienza preliminare (P5) né condizionanti (P6) con la conseguenza che la conclusione attesa sarebbe stata quella di procedere alla decisione. Il provvedimento impugnato è errato, P7 e P8, proprio perché il giudice ha subordinato la decisione all'acquisizione delle trascrizioni. L'argomentazione ACL sembra funzionare bene anche se non esprime la natura, la caratterizzazione fisiologica dell'errore/invalidità, così come rilevato (sempre P7-P8). Come vedremo neppure le premesse contenute in ACL1) inquadrano l'errore, esaurendosi nella negazione della possibile riconducibilità della patologia all'interno dell'insieme abnormità. Non è un problema di etichette ma semmai una questione da risolvere in funzione della mancata contestualizzazione dell'errore come abnormità.

Insomma, sia in ACL) che in ACL1) dell'errore si dice ciò che non è ma non si dice se sia o meno un errore veniale o di altra natura.

3. La complessità della prospettiva strutturale e funzionale

Passiamo ora ad esaminare la seconda parte della motivazione, rappresentandola, sempre in versione analitica, nel modo seguente:

ACL1)

P1 – la Procura generale, nelle proprie conclusioni, ha evidenziato che l'atto processuale è abnorme, e dunque ricorribile immediatamente in sede di legittimità, se adottato in carenza del relativo potere, cioè nel caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale, che dà luogo ad una carenza di potere in astratto;

P2 da P1 – la Procura generale, nelle proprie conclusioni, ha evidenziato che l'atto processuale è abnorme (anche) quando vi è una deviazione funzionale del provvedimento rispetto allo scopo previsto dal modello legale ossia, nell'ipotesi di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge, che si pone completamente al di fuori dei casi consentiti, nei quali caso si ha una carenza di potere in concreto;

C1 – le conclusioni della Procura generale sono indivisibili;

P3 – è affetto da abnormità strutturale non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma

anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si espliciti al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite;

P4 – è affetto da abnormità funzionale il provvedimento che, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (5);

P5 – L'atto, in particolare, non è sicuramente abnorme sotto il profilo strutturale, dato che l'ammissione della perizia avente ad oggetto la trascrizione delle intercettazioni non è un atto "avulso" dal sistema processuale, bensì è espressione di un potere sicuramente riconosciuto anche al giudice dell'udienza preliminare;

P6 – il profilo che viene in esame è, piuttosto, quello relativo all'abnormità funzionale, dovendosi verificare se la scelta di soprassedere alla definizione dell'udienza preliminare in attesa del deposito delle trascrizioni determini o meno una stasi del processo;

P7 da P6 – nella più recente elaborazione delle Sezioni Unite, il concetto di stasi processuale è stato compiutamente delineato, ritenendone la sussistenza solo a fronte di una oggettiva impossibilità di prosecuzione del procedimento, non superabile da una successiva corretta determinazione giudiziale che dia corretto impulso al processo o dalla sopravvenienza di una situazione tale da averne annullato gli effetti (6), ovvero nel caso in cui la prosecuzione, pur formalmente consentita, imporrebbe al pubblico ministero il compimento di un atto nullo (7);

P8 – la scelta di attendere il deposito della perizia trascrittiva non determina una stasi del processo, da intendersi come condizione di impossibilità di prosecuzione, bensì comporta unicamente un ritardo nella definizione dell'udienza preliminare che, a ben vedere, è il pregiudizio in concreto lamentato dal ricorrente;

P9 e C2 – deve affermarsi il principio secondo cui il giudice dell'udienza preliminare, ove ritenga di disporre una perizia per la trascrizione delle intercettazioni, non può differire la definizione della fase in attesa del deposito dell'elaborato peritale, in quanto la prova è costituita dalle registrazioni, cui le parti hanno pienamente accesso, con conseguente esclusione di qualsivoglia lesione dei diritti della difesa, anche in relazione all'eventuale richiesta di definizione con riti alternativi;

P10 e C3 – l'illegittima sospensione dell'udienza preliminare in attesa del deposito della perizia non integra un'ipotesi di abnormità, non dando luogo ad una stasi del processo, da intendersi quale oggettiva impossibilità di prosecuzione, comportando un mero ritardo nella definizione dell'udienza preliminare;

P11 e C4 – nel caso di specie, l'atto impugnato non è riconducibile ad alcuna delle due ipotesi di abnormità individuate dalla giurisprudenza e la sospensione dell'udienza preliminare, per quanto illegittimamente disposta, non ha determinato una stasi del procedimento, avente quei requisiti di irreversibilità tali da non consentirne la prosecuzione, idonea a dar luogo all'abnormità dell'atto.

C – esclusa la sussistenza della dedotta abnormità, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

ACLI non sembra presentare particolari criticità. In P1 i giudici di legittimità si allineano alle conclusioni della procura generale secondo cui l'atto processuale è abnorme se e solo se i) adottato in carenza del relativo potere, cioè nel caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale, che dà luogo ad una carenza di potere in astratto; ii) vi sia una deviazione funzionale del provvedimento rispetto allo scopo previsto dal modello legale ossia, nell'ipotesi di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge, che si pone completamente al di fuori dei casi consentiti, nel qual caso si ha una carenza di potere in concreto. Nelle successive premesse, P3-P4, non si fa altro che contestualizzare quello che è la posizione della giurisprudenza di legittimità sull'istituto processuale dell'abnormità, sottolineando come sia affetto da abnormità strutturale non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si espliciti al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. Aggiungendo poi, P4, che possa risultare affetto da abnormità funzionale il provvedimento che, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (8). Di maggiore interesse si mostrano le premesse P5 e P6 nelle quali si rileva l'impossibilità di ricondurre l'atto del giudice per le indagini preliminari al contesto (dell'abnormità) strutturale, in considerazione del fatto che l'ammissione della perizia avente ad oggetto la trascrizione delle intercettazioni non costituisca un atto avulso dal sistema processuale ma semmai sia espressione di un potere sicuramente riconosciuto anche al giudice dell'udienza preliminare. L'attenzione finisce quindi per essere concentrata, P6, sotto il profilo dell'abnormità funzionale, dovendosi verificare se la scelta di soprassedere alla definizione dell'udienza preliminare in attesa del deposito delle trascrizioni determini o meno una stasi del processo. Il contesto epistemico-processuale da cui muovono i giudici è rinvenuto, P7, nella più recente elaborazione delle Sezioni Unite, secondo cui il concetto di stasi processuale sussiste se e solo se si attualizzi una oggettiva impossibilità di prosecuzione del procedimento, non superabile da una successiva corretta determinazione giudiziale che dia corretto impulso al processo o dalla sopravvenienza di una situazione tale da averne annullato gli effetti (9), ovvero nel caso in cui la prosecuzione, pur formalmente consentita, imporrebbe al pubblico ministero il compimento di un atto nullo (10). La conclusione che ne segue (P8-P10 e C3-C4) è che i) la scelta di attendere il deposito della perizia trascrittiva non determini una stasi del processo, da intendersi come condizione di im-

possibilità di prosecuzione, bensì comporta unicamente un ritardo nella definizione dell'udienza preliminare; ii) il giudice dell'udienza preliminare, ove ritenga di disporre una perizia per la trascrizione delle intercettazioni, non può differire la definizione della fase in attesa del deposito dell'elaborato peritale, in quanto la prova è costituita dalle registrazioni, cui le parti hanno pienamente accesso, con conseguente esclusione di qualsivoglia lesione dei diritti della difesa, anche in relazione all'eventuale richiesta di definizione con riti alternativi; iii) l'illegittima sospensione dell'udienza preliminare in attesa del deposito della perizia non integra un'ipotesi di abnormità, non dando luogo ad una stasi del processo, da intendersi quale oggettiva impossibilità di prosecuzione, comportando un mero ritardo nella definizione dell'udienza preliminare. L'ulteriore conclusione di ACL1) è espressa nella premessa/conclusione intermedia P11-C5 e nella conclusione, stavolta definitiva (C), secondo la quale il ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto l'atto impugnato non è riconducibile ad alcuna delle due ipotesi di abnormità individuate dalla giurisprudenza e la sospensione dell'udienza preliminare, per quanto illegittimamente disposta, non ha determinato una stasi del procedimento, avente quei requisiti di irreversibilità tali da non consentirne la prosecuzione, idonea a dar luogo all'abnormità dell'atto.

Possiamo quindi ritenere ACL ed ACL1 argomentazioni valide?

Ci sono (almeno) due possibili obiezioni da esaminare. La prima la possiamo ricavare da una sentenza di legittimità (11) chiamata ad esaminare un caso non così "distante" da quello valutato in ACL ed ACL1.

Vediamo brevemente il caso esaminato. Sulla richiesta del P.M. di rinvio a giudizio di X, il G.i.p. del Tribunale di RC, dato atto all'esito della discussione nell'udienza preliminare delle conclusioni della difesa – nel senso dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie di X, non allegata al fascicolo trasmesso dal p.m. unitamente alla richiesta, con provvedimento rinviava per il prosieguo ad altra udienza fissando termine al P.m. per il deposito nella cancelleria dei verbali di dichiarazioni di X. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso immediato X denunciandone l'abnormità, perché non era consentito al G.u.p. di sanare la dedotta inutilizzabilità degli atti investigativi non tempestivamente trasmessi dal p.m. mediante un provvedimento di rinvio dell'udienza e di rimessione in termini del p.m., in luogo di quello conclusivo tipico dell'udienza preliminare, e cioè la sentenza di non luogo a procedere o il decreto che dispone il giudizio.

L'argomentazione della Corte di legittimità può essere rappresentata analiticamente come segue:

ACL3)

P1 – l'inosservanza da parte del P.m., dell'obbligo di discovery impostogli dall'art. 416.2 c.p.p. mediante la tra-

smissione, con la richiesta di rinvio a giudizio, di tutta la documentazione relativa alle indagini espletate, è sanzionata con l'inutilizzabilità degli atti investigativi non allegati, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e non suscettibile di sanatoria ex art. 191 c.p.p. (12);

P2 – la deliberazione che il G.i.p. deve adottare a conclusione dell'udienza preliminare può consistere esclusivamente nel decreto che dispone il giudizio o nella sentenza di non luogo a procedere ed ogni altro provvedimento deve considerarsi abnorme;

P3 da P2 – uscendo dal detto schema processuale l'ordinanza in esame, con la quale il G.i.p. ha inteso sostanzialmente rimettere in termini il P.M. per l'assolvimento del menzionato obbligo di ostensione ex art. 416.2 c.p.p., in funzione di "sanatoria" della patologia di cui risulterà inequivocamente affetti i relativi atti investigativi), è immediatamente impugnabile mediante il ricorso per cassazione in quanto essa presenta, per la singolarità e l'atipicità del suo contenuto, le caratteristiche dell'atto "abnorme", non previsto né prevedibile dall'ordinamento;

C – l'ordinanza va annullata senza rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti al G.i.p. per le deliberazioni conclusive dell'udienza preliminare.

In ACL3) si sanziona con l'abnormità l'atto con il quale il giudice per le indagini preliminari, anziché (P2) adotta, a conclusione dell'udienza preliminare, il decreto che dispone il giudizio o una sentenza di non luogo a procedere, procede alla concessione di un termine per consentire al pubblico ministero di depositare alcuni verbali. Sappiamo che, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., il giudice può, in ambito dibattimentale, "correggere" le dimenticanze delle parti processuali (13) e che, ai sensi dell'art. 421 bis c.p.p., il giudice può indicare nuove indagini. Si potrebbe quindi ritenere che, in realtà, il giudice in ACL3 non abbia esercitato poteri non riconosciuti dall'ordinamento? Deve comunque ritenersi che, una volta conclusa l'udienza preliminare (P2), non vi sia altra strada che quella di decidere ed ogni altro percorso determini una violazione radicale delle norme processuali.

4. Conclusioni

Al di là dell'analogia o meno tra ACL-ACL1 e ACL3, rimane che la premessa P2 di ACL3) fornisca uno spunto di riflessione conclusivo. In P2 di ACL3, lo ricordiamo, si dice che la deliberazione che il G.i.p. deve adottare a conclusione dell'udienza preliminare può consistere esclusivamente nel decreto che dispone il giudizio o nella sentenza di non luogo a procedere ed ogni altro provvedimento deve considerarsi abnorme. Se andiamo a vedere anche le premesse P9 e P10 di ACL1, indicano come il giudice per le indagini preliminari si trovasse nella medesima situazione (rappresentata in P2 di ACL3), ovvero, non potesse differire la definizione della fase in attesa del deposito dell'elaborato peritale, in quanto la prova è costituita dalle registrazioni. Insomma, il giudice, giunto a quel bivio processuale, non avrebbe avuto altra possibilità che decidere per il rinvio

a giudizio ovvero per la deliberazione di una sentenza di non luogo a procedere. Lascia diverse perplessità anche la premessa P5 di ACL1) con la quale i giudici di legittimità scartano la riconducibilità all'abnormità strutturale, assumendo che l'atto non è sicuramente abnorme sotto il profilo strutturale, dato che l'ammissione della perizia avente ad oggetto la trascrizione delle intercettazioni non è un atto "avulso" dal sistema processuale, bensì è espressione di un potere sicuramente riconosciuto anche al giudice dell'udienza preliminare. In questo senso si trascura che i) in questo modo si guarda a monte, la possibilità di disporre trascrizioni, ma non si guarda a valle, dimenticando che in quel contesto non sia possibile sospendere ma solo decidere; ii) la stessa premessa P3 ci ricorda che P3 è affetto da abnormità strutturale il provvedimento che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si espliciti al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste.

In conclusione, viene quindi da chiedersi per quali ragioni la riconosciuta illegittimità della sospensione dell'udienza preliminare (in attesa del deposito della perizia) non integri un'ipotesi di abnormità proprio in quanto i) al giudice non è consentito procedere ad una sospensione per siffatte ragioni, ii) l'eventuale adozione di un provvedimento di sospensione costituisce una deviazione ingiustificata dal percorso stabilito normativamente (che impone un aut-aut, rinvio a giudizio – sentenza di non luogo a procedere) e quindi una sostanziale regressione rispetto al bivio imposto processualmente.

(*) *Avvocato patrocinatore presso le giurisdizioni superiori.*

NOTE

(1) Cass. pen. sez. VI, n. 9161 del 28 gennaio 2025, consultabile online sul motore di ricerca itagiure.

(2) Quando si parla di espressione di analisi processuale, di analisi dell'argomentazione in senso logico-argomentativo o in "forma canonica", si intende riferirsi ad una procedura di isolamento e distinzione analitica delle premesse e delle conclusioni (indicheremo con P, le premesse e con C, le conclusioni) che costituiscono l'argomentazione. Si veda S. NOVANI E F. RUGGIERI, *Guida minima alla logica processuale. Come scrivere atti e sentenze "corrette"*, Pacini giuridica, Pisa, 2022, p. 1-10.

(3) Per ragioni di economia narrativa, l'analisi processuale non isolerà, per ciascuna singola argomentazione, le relative premesse e conclusioni. Le premesse isolate costituiscono "macro-premesse" e quindi contengono un'argomentazione che potrebbe (anzi, dovrebbe) essere, a sua volta, disarticolata in premesse e conclusioni.

(4) Si vedano, per tutte, Cass. sez. 6, n. 46007 del 6 luglio 2018, D'Ambrosio, Rv. 274280; Cass. sez. V, n. 12737 del 17 febbraio 2020, Cotugno, Rv. 278863.

(5) In questo senso, in generale, sez. un., n. 26/00 del 24 novembre 1999, Magnani, Rv. 215094; sez. un., n. 17/98 del 10 dicembre 1997, Di Battista, Rv. 209603; si veda anche sez. un., n. 25957 del 26 marzo 2009, Toni, Rv. 243599.

(6) Sez. un., n. 10728 del 18 gennaio 2018, Ksouri, Rv. 272715; si veda anche sez. un., n. 20569 del 16 dicembre 2021, dep.2022, Fenucci, Rv. 282807.

(7) Sez. un., n. 37502 del 28 aprile 2022, Scarlini, Rv. 283552.

(8) In questo senso, in generale, sez. un., n. 26/00 del 24 novembre 1999, Magnani, Rv. 215094; sez. un., n. 17/98 del 10 dicembre 1997, Di Battista, Rv. 209603; si veda anche sez. un., n. 25957 del 26 marzo 2009, Toni, Rv. 243599.

(9) Sez. un., n. 10728 del 18 gennaio 2018, Ksouri, Rv. 272715; si veda anche sez. un., n. 20569 del 16 dicembre 2021, dep.2022, Fenucci, Rv. 282807.

(10) Sez. un., n. 37502 del 28 aprile 2022, Scarlini, Rv. 283552.

(11) Cass. sez. I, n. 7727/2000.

(12) Cass., sez. I, 26 febbraio 1999, Montanti, riv. 213025; sez. VI, 4 giugno 1997, Finocchi, riv. 211000; sez. VI, 30 marzo 1998, Pareglio, riv. 210523, sez. VI, 17 febbraio 1996, Cariboni, riv. 204433; sez. VI, 4 giugno 1993, Carnazza, riv. 196015.

(13) Secondo la Corte di legittimità il potere integrativo ex art. 507 c.p.p. serve a garantire il controllo giudiziale sullo sviluppo dell'azione penale (Cass. pen. n. 46147/2019).

DUE INDIZI FANNO UNA PROVA MA UNA DOPPIA PRESUNZIONE NON FA NEANCHE UN INDIZIO? I GIUDICI DI LEGITTIMITÀ E LA PRAESUMPTIO DE PRAESUMPTO

TWO CLUES MAKE A PROOF, BUT A DOUBLE PRESUMPTION DOES NOT EVEN MAKE A CLUE? THE JUDGES OF THE CASSATION COURT AND THE PRAESUMPTIO DE PRAESUMPTO

di **Benedetta Spina (*)**

Abstract

Il lavoro si propone di esaminare, in un'ottica di analisi processuale, l'orientamento della Corte di Cassazione concernente il divieto della c.d. praesumptio de praesumpto.

This article aims to examine, from a procedural analysis perspective, the orientation of the Court of Cassation concerning the prohibition of the so-called praesumptio de praesumpto.

SOMMARIO

1. L'uso da parte del giudice di merito della "praesumptio de praesumpto" nella valutazione della prova indiziaria e l'orientamento sul punto della giurisprudenza di legittimità. 2. Un tentativo di analisi processuale. 3. L'indirizzo della Corte di Cassazione è granitico anche in sede civile? Le divergenze logico-processuali nelle sedi di legittimità: l'orientamento della cassazione civile da un lato, l'orientamento della giurisprudenza penale dall'altro. 4. Conclusioni.

1. L'uso da parte del giudice di merito della "praesumptio de praesumpto" nella valutazione della prova indiziaria e l'orientamento sul punto della giurisprudenza di legittimità

Prima di procedere ad una disamina del tema in questione, dobbiamo preliminarmente chiarire cosa intendiamo per "presunzione" in ambito processuale. Come sappiamo l'istituto delle presunzioni è regolato all'interno del codice civile agli artt. 2727, 2728 e 2729. La nozione è enucleata all'interno dell'art. 2727 c.c., il quale qualifica le presunzioni come le conseguenze che la legge o il giudice

trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato. Pertanto, per presunzione, si potrebbe intendere ogni argomento, congettura, illazione, attraverso cui, essendo già stata provata una determinata circostanza (il cosiddetto "fatto-base" o "indizio"), si giunge a ritenere dimostrato anche un altro ulteriore fatto, sfornito di prova diretta. Il codice processuale penale richiama la disciplina civilista all'interno dell'art. 192, secondo comma. Quest'ultimo, in merito alla valutazione della prova ad opera del giudice di merito, prevede che "l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti". Invero, non rilevano elementi di natura solo indiziaria a patto che non siano gravi, precisi e concordanti, ovvero consentano di ricostruire il fatto, la vicenda storica oggetto delle indagini, in senso univoco e comunque tale da escludere altre ragionevoli ipotesi.

In altre parole, è possibile per il giudice accertare e valutare un fatto attraverso presunzioni, dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, così come espresso dall'art. 2729 c.c.

Viene da domandarsi se il fatto divenuto "noto" possa essere assunto dal giudice come premessa per una ulteriore inferenza presuntiva finalizzata alla prova di un altro fatto "ignorato". I caratteri della gravità, precisione e concordanza degli indizi, vengono compromessi quando il fatto ignoto viene utilizzato dal giudice come fonte di un'ulteriore presunzione sulla base della quale fondare la propria decisione? In questo senso la premessa maggiore del ragionamento induttivo-presuntivo sarebbe costituita da una presunzione, e non da un fatto noto altrimenti certo o comprovato? Questa espressione inferenziale prende il nome di "praesumptio de praesumpto" o di "doppia presunzione", ritenuta vietata (almeno) in sede di legittimità penale.

Per cercare di dare una qualche rappresentazione al fenomeno processuale della doppia presunzione, ci proponiamo di analizzare alcuni passaggi motivazionali di una recente sentenza della Corte di legittimità (1).

Prima, quindi, di avviare un tentativo di analisi processuale (2), vediamo di comprendere il thema decidendum della sentenza, esaminando alcune argomentazioni versate a sostegno della decisione. Il procedimento di legittimità si è attualizzato in conseguenza della pronuncia della Corte di appello di Venezia confermativa della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Vicenza. Più specificamente il giudice di primo grado ha condannato ML (3) alla pena di anni tre di reclusione ed euro 7.000 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 3, D.P.R. 309/90, ritenuta la condotta di detenzione assorbita in quella di coltivazione. Avverso la decisione confermativa in appello, ha proposto ricorso ML formulando, tra gli altri, un motivo con il quale ha dedotto la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192, comma 2, c.p.p., e carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza in tema di prova sulla responsabilità in ordine al reato già menzionato; indimostrate si paleserebbero le presunzioni

a fondamento della affermata responsabilità, relative alla coltivazione realizzata all'interno dell'immobile, alla perdurante convivenza con la coimputata BB (4), alla commercializzazione da parte dell'imputato di attrezzature per la coltivazione di semi da collezione. La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato muovendo dalla premessa generale i) secondo cui, in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice può muovere da un fatto noto per risalire ad uno ignoto, ma non può utilizzare quest'ultimo come fonte di un'ulteriore presunzione sulla base della quale fondare la propria decisione, in quanto la doppia presunzione contrasta con la regola della certezza dell'indizio (5); dalla premessa ii) secondo la quale ciascun indizio deve corrispondere a un fatto certo, e cioè realmente esistente e non soltanto verosimile o supposto (6); dalla premessa iii) in base alla quale il giudice di merito deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa risolversi in una visione unitaria, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (7); per giungere alla conclusione che la motivazione della sentenza impugnata si sia fondata su un ragionamento logico viziato, pertanto annullabile, rinviando alla Corte di appello di Venezia per un nuovo giudizio.

2. Un tentativo di analisi processuale

L'argomentazione motivazionale versata nella sentenza di legittimità (per brevità, ACP) può essere rappresentata analiticamente come segue (8):

ACP)

P1 – Il dato indiziario della provenienza delle attrezzature per la coltivazione della marijuana provenienti dalla attività commerciale dell'imputato non è fondato su un dato certo della riconducibilità al suo magazzino o agli acquisti da lui compiuti da suoi fornitori, mancando un approfondimento motivazionale sul punto;

P2 – la risultanza circa la riconducibilità al suo magazzino o agli acquisti da lui compiuti da suoi fornitori è indicata solo come altamente probabile;

P3 – Il dato indiziario della disponibilità dell'immobile in capo all'imputato si fonda sulla presunzione che la convivenza con la coimputata (separatamente giudicata) fosse attuale al momento dell'arresto in flagranza della medesima;

P4 – Manca un accertamento univoco circa l'attualità della convivenza con la coimputata al momento dell'arresto di quest'ultima;

P5 – Il contratto di locazione dell'immobile ove era custodito lo stupefacente era stato stipulato dalla BB;

P6 – Il dato indiziario della effettiva e ricorrente presenza dell'imputato nell'appartamento nel periodo immediatamente precedente all'accertamento del reato, desunto dalla deposizione del testimone DD, si fonda sulla presunzione che il veicolo – da cui presuntivamente il testimone avrebbe visto uscire l'imputato – fosse a lui in uso, ma lo stesso risulta intestato alla BB;

P7 – La certezza in ordine alle persone che uscivano dal veicolo sembra esclusa dallo stesso testimone;

P8 – La persona trovata in casa insieme alla BB il giorno dell'arresto, e che era giunta a bordo di quel veicolo, certamente non era l'imputato;

P9 – Il dato indiziario della riconducibilità del possesso dell'immobile all'imputato, desunto dal verbale di riconsegna dell'immobile al proprietario fatto dal padre dell'imputato medesimo poco dopo l'arresto della donna, si fonda sulla presunzione di una condivisione del possesso con la BB, ma esso ha valenza equivoca in quanto tale restituzione è avvenuta quando l'imputata era sottoposta a misura cautelare, e, non potendo assicurare la sua presenza fisica, si è perciò avvalsa di persona di fiducia;

C1 – Nulla consente di inferire univocamente in merito al possesso ed all'uso dell'immobile da parte di ML;

P10 – La dedotta convergenza di presunzioni indiziarie sembra trovare nella motivazione implicita e decisiva conferma nelle dichiarazioni dei coimputati, da cui sarebbe desumibile una sorta di chiamata di correttezza a carico dell'imputato.

P11 – Dall'argomentazione del ricorso non risulterebbe che le prove dichiarative implicitamente richiamate siano state effettivamente assunte in dibattimento e se ne sia fatta effettiva utilizzazione nella motivazione;

C – Conseguo la necessità di annullare la sentenza con rinvio affinché la Corte d'Appello chiarisca sulla base di quali dati indiziari certi si possa in modo univoco desumere la disponibilità dell'immobile anche in capo all'imputato, nel periodo coevo alla consumazione del reato e, proprio a tal fine e quale momento necessario di unitaria valutazione degli indizi, quale fosse il rapporto tra costui e i coimputati nel periodo di interesse.

Dalla rappresentazione analitica dell'argomentazione ACL si evince il ragionamento logico seguito dalla Suprema Corte. I giudici di legittimità operano una valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi previsti dal secondo comma dell'art 192 c.p.p., all'esito della quale ritengono non sussistenti: i) la gravità: infatti, gli elementi indiziari non resistono alle obiezioni e non sono dotati di capacità dimostrativa in relazione al thema probandum; ii) la precisione: gli indizi non sono univoci ed è possibile rappresentare diversi scenari in quanto gli

stessi sono suscettibili di diverse interpretazioni. Si pensi, ad esempio, alle premesse da P2 a P9 che portano alla conclusione intermedia C1. Cosa possiamo ipotizzare sulla base del ragionamento condotto dai giudici di legittimità? Ad esempio, l'esclusione della disponibilità dell'abitazione anche in capo all'imputato, potendo quest'ultimo frequentare l'immobile in qualità di amico della BB senza necessariamente possedere e usare lo stesso; iii) la concordanza: gli elementi indiziari non sono convergenti e appaiono contrastanti tra loro.

Ne consegue l'inesistenza di dati certi dai quali desumere la colpevolezza dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio ai sensi dell'art. 533 c.p.p. e l'espressione, da parte dei giudici di legittimità, del granitico orientamento afferente il divieto della *praesumptio de praesumpto*.

3. L'indirizzo della Corte di Cassazione è granitico anche in sede civile? Le divergenze logico-processuali nelle sedi di legittimità: l'orientamento della cassazione civile da un lato, l'orientamento della giurisprudenza penale dall'altro

Se in ambito processuale penale il divieto della doppia presunzione appare granitico, probabilmente lo stesso non può dirsi in sede civilistica. Invero, recenti sentenze di legittimità (9) sembrano scardinare il dogma del divieto della *praesumptio de praesumpto*, affermando che nel sistema processuale non esiste il divieto delle presunzioni di secondo grado, in quanto lo stesso non è riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma e ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea – in quanto a sua volta adeguata – a fondare l'accertamento del fatto ignoto. Per avere un'idea delle argomentazioni sostenute in tal senso in sede di legittimità civile, pare opportuno analizzare, sebbene in estrema sintesi, alcuni passaggi motivazionali della sentenza n. 20748/2019. La Suprema Corte è stata chiamata ad esaminare un ricorso avente originariamente ad oggetto alcuni avvisi di accertamento con i quali era ritenuta sussistente, tra due contribuenti, una società di fatto, che, attraverso una serie di negozi tra loro collegati, aveva realizzato un'operazione immobiliare, consistita nel reperimento del terreno edificabile e nella costruzione e vendita di immobili ad uso abitativo. I ricorrenti, tra i diversi motivi di ricorso, lamentavano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., per avere il giudice violato il divieto di *praesumptio de praesumpto*, poiché, procedendo dal fatto storico della stipulazione dei contratti preliminari di compravendita immobiliare tra i contribuenti ed i terzi promissari acquirenti, avrebbe innanzitutto supposto, in base ad elementi indiziari, che con tali atti negoziali i primi avessero trasferito ai secondi la proprietà dei terreni, assumendo l'obbligo di provvedere all'edificazione dei fabbricati in questione; muovendo da tale circostanza presunta, il giudice avrebbe desunto la circostanza che i contribuenti avessero costituito una società di fatto, fi-

nalizzata al reperimento del terreno, alla costruzione ed alla vendita di immobili di uso abitativo; infine, in via di ulteriore presunzione, lo stesso giudice avrebbe desunto la simulazione del mandato con rappresentanza conferito ai contribuenti dagli acquirenti in comunione del fondo edificabile e dei contratti di appalto conclusi dai contribuenti stessi quali mandatari di questi ultimi.

Vediamo l'argomentazione della Corte, ricorrendo sempre ad una rappresentazione analitica (per brevità, ACC):

ACC)

P1 – tra i contribuenti e i terzi promissari acquirenti è intervenuta la stipulazione dei contratti preliminari di compravendita immobiliare (fatto storico certo);

P2 – dalla stipulazione dei contratti preliminari di compravendita immobiliare ne discende il trasferimento ai terzi promissari acquirenti della proprietà dei terreni; l'obbligo di provvedere all'edificazione dei fabbricati; la costituzione di una società di fatto da parte dei contribuenti, finalizzata al reperimento del terreno, alla costruzione ed alla vendita di immobili di uso abitativo; la costituzione di una simulazione del mandato con rappresentanza conferito ai contribuenti dagli acquirenti in comunione del fondo edificabile e dei contratti di appalto conclusi dai contribuenti stessi quali mandatari di questi ultimi.

P3 – la circostanza che, con la stipulazione dei contratti preliminari di compravendita immobiliare, è stata trasferita la proprietà dei terreni, assumendo l'obbligo di provvedere all'edificazione dei fabbricati in questione, non integra una presunzione semplice che tragga da un fatto noto la conoscenza di un fatto ignoto;

C1 – la circostanza suddetta costituisce attività di interpretazione di contratti al fine della loro qualificazione e dell'individuazione dei loro effetti.

P4 – il divieto di doppie presunzioni è inesistente perché non è riconducibile né agli evocati artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma dell'ordinamento;

P5 – il fatto noto accertato in base ad una o più presunzioni (anche non legali) purché gravi, precise e concordanti, ai sensi dell'art 2729 c.c., può legittimamente costituire la premessa di una ulteriore inferenza presuntiva volta a fondare l'accertamento del fatto ignoto;

C – Alla luce di tali considerazioni deve dichiararsi l'infondatezza del ricorso con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

In breve, i giudici di legittimità, attraverso un ragionamento logico-argomentativo, ritengono di poter validare il ricorso alla doppia presunzione, muovendo da un fatto noto certo, ovvero la stipulazione dei contratti preliminari di compravendita immobiliare tra i contribuenti ed i terzi promissari acquirenti; da tale fatto storico fanno discendere le seguenti presunzioni: a) il trasferimento da parte dei contribuenti ai terzi promissari acquirenti della

proprietà dei terreni; b) l'obbligo di provvedere all'edificazione dei fabbricati in questione. Dalle presunzioni a) e b) si desumono ulteriori presunzioni: c) la costituzione di una società di fatto da parte dei contribuenti, finalizzata al reperimento del terreno, alla costruzione ed alla vendita di immobili di uso abitativo; d) la costituzione di una simulazione del mandato con rappresentanza conferito ai contribuenti dagli acquirenti in comunione del fondo edificabile e dei contratti di appalto conclusi dai contribuenti stessi quali mandatari di questi ultimi (10).

I giudici di legittimità hanno ritenuto quindi che il lamentato "divieto di presunzioni di secondo grado o a catena", sia da escludere in quanto il principio *praesumptum de praesumpto non admittitur* (o "divieto di doppie presunzioni" o "divieto di presunzioni di secondo grado o a catena") è inesistente, perché non è riconducibile né agli evocati artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma dell'ordinamento, in quanto il fatto noto accertato in base ad una o più presunzioni (anche non legali), purché "gravi, precise e concordanti", ai sensi dell'art. 2729 c.c., può legittimamente costituire la premessa di una ulteriore inferenza presuntiva idonea – in quanto, a sua volta adeguata – a fondare l'accertamento del fatto ignoto (11).

4. Conclusioni

Esaurita l'analisi dell'orientamento della doppia presunzione da parte della giurisprudenza di legittimità civile, resta da domandarsi se tale diversa posizione sulla medesima questione, possa in qualche modo avere delle possibili ricadute sul giudizio espresso in sede penale. Come osservato dalla disamina delle argomentazioni ACP e ACC, la giurisprudenza di legittimità civile e quella penale, appaiono sostanzialmente divise. La prima ammette che il giudizio possa fondarsi anche su una doppia presunzione, in quanto il divieto della *praesumptio de praesumpto*, non ha alcuna serio fondamento nel diritto sostanziale; la seconda, di contro, nega l'ammissibilità, affermando che l'inferenza a catena sia in contrasto con le disposizioni versate nell'art. 192, comma 2, c.p.p., nel senso che ciascun indizio deve corrispondere ad un fatto certo, e cioè realmente esistente e non soltanto verosimile o supposto, dunque, il fatto ignoto ricavato da un sillogismo innescato da un fatto noto non può a sua volta essere considerato come punto di partenza di un ulteriore sillogismo poi utilizzato per la condanna dell'imputato.

Quindi? quale orientamento è preferibile abbracciare? Va osservato che, stando all'orientamento civilistico, il divieto della c.d. "doppia presunzione", non ha base né normativa né dommatica. Si mette (in sede civilistica) in discussione il principio secondo cui "*praesumptio de praesumpto non admittitur* in ragione della natura "inferenziale" del ragionamento presuntivo, cioè muovendo dalla constatazione che esso non è un risalire all'indietro ma un muovere dalla premessa, ossia dal fatto noto, in avanti verso la conclusione sul fatto ignorato, che si pone, pertanto, come ipotesi da verificare, ovvero che è prefigurato

come possibile conclusione dell'inferenza in cui si articola il ragionamento presuntivo. Insomma, la doppia presunzione funzionerebbe nella situazione in cui esiste una serie lineare di inferenze, ognuna delle quali configura, nella sua conclusione, la premessa dell'inferenza successiva, poiché, in questa situazione bisogna considerare che in ogni singola inferenza il giudice deve stabilire, secondo i criteri di precisione e di gravità, se il fatto noto è in grado di attribuire, in base ad idonei criteri di inferenza, un grado adeguato di attendibilità al fatto ignorato, sicché se ciò accade, questo fatto cessa di essere "ignorato" e diventa "noto" in quanto la verità dell'enunciato che lo riguarda risulta confermata sulla base dell'inferenza presuntiva tratta da un altro fatto noto. In altri termini, si sottolinea che se questo ragionamento è efficace al fine di stabilire la verità del fatto ignorato quando questo è un fatto principale della causa, non vi è nessuna ragione per escludere che ciò accada anche quando il fatto prima ignorato è in realtà un fatto secondario, sicché, qualora si giunga a stabilire – anche per mezzo di presunzioni semplici – che un fatto secondario è vero, non vi è nessuna ragione per escludere che il relativo enunciato possa costituire la premessa di una ulteriore inferenza presuntiva, questa volta destinata a confermare l'ipotesi che riguarda un fatto principale, oppure a confermare l'ipotesi relativa alla verità di un altro fatto secondario (12).

In conclusione, se la prova inferenziale è caratterizzata da una serie "lineare" di inferenze, ove cioè per ogni singola inferenza il giudice apprezza, secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza, che il fatto noto sia in grado di attribuire un adeguato grado di attendibilità al fatto ignorato, quest'ultimo cessa di essere fatto "ignorato" divenendo un fatto "noto", smontando così l'equivoco logico che si cela dietro il divieto della doppia presunzione. In altre parole, se combinazioni lineari di inferenze presuntive sono idonee a condurre ad un'inferenza finale munita di un grado di conferma sufficientemente elevato, allora non vi è motivo di negare a priori il ricorso alle doppie presunzioni. È chiaro che, anche ritenendo ammissibile la doppia presunzione, il giudice deve comunque esaustivamente motivare il proprio ragionamento, in modo da consentire il necessario controllo sulla razionalità del procedimento nel rispetto delle regole logiche. Se quindi nel passaggio motivazionale non è presente la descrizione del processo cognitivo che sorregge la serie lineare delle inferenze indiziarie e se queste ultime non sono giustificate in termini di gravità, precisione e concordanza previsti dal secondo comma dell'art. 192 c.p.p., allora quelle inferenze non potranno fungere da premessa per una seconda presunzione. In tal caso la doppia presunzione non potrà essere utilizzata dal giudice, non perché aprioristicamente da escludere, bensì perché si porrebbe in diretta violazione con l'art. 192, secondo comma, c.p.p.

(*) Dottoressa in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi dell'Insubria.

NOTE

(1) Cass. pen. sez. III, 30 gennaio 2025, n. 11460. Leggibile online al link www.italgiure.giustizia.it/sncass/.

(2) Quando si parla di espressione di analisi processuale, di analisi dell'argomentazione in senso logico-argomentativo o in "forma canonica", si intende riferirsi ad una procedura di isolamento e distinzione analitica delle premesse e delle conclusioni (indicheremo con P, le premesse e con C, le conclusioni) che costituiscono l'argomentazione. Si veda S. NOVANI e F. RUGGIERI, *Guida minima alla logica processuale. Come scrivere atti e sentenze "corrette"*, Pacini giuridica, Pisa, 2022, p. 1-10.

(3) Le parti processuali vengono indicate soltanto con le relative iniziali.

(4) La parte processuale indicata con le relative iniziali è computata nel processo ma separatamente giudicata, pertanto, la disamina oggetto del presente elaborato non si concentrerà sulla stessa.

(5) In questa direzione Cass. pen. sez. VI, n. 37108 del 2 dicembre 2020, Frunza, Rv. 280195 - 01; Cass. pen. sez. I, n. 18149 del 11 novembre 2015 (dep. 2016), Korkaj, Rv. 266882 - 01; Cass. pen. sez. I, n. 4434 del 6 novembre 2013 (dep. 2014), Cianfardino, Rv. 259138 - 01.

(6) Sul punto Cass. pen. sez. I, n. 8863 del 18 novembre 2020 (dep. 2021), S., Rv. 280605 - 02; Cass. pen. sez. I n. 44324 del 18 aprile 2013, Stasi, Rv. 258321.

(7) Si veda anche Cass. pen. sez. I, n. 8863 del 18 novembre 2020 (dep. 2021), S., Rv. 280605 - 02; Cass. Pen. sez. I, n. 20461 del 12 aprile 2016, Graziadei, Rv. 266941 - 01.

(8) Per ragioni di economia narrativa, l'analisi processuale non isolerà, per ciascuna singola argomentazione, le relative premesse e conclusioni. Le premesse isolate costituiscono "macro-premesse" e quindi contengono un'argomentazione che potrebbe (anzi, dovrebbe) essere, a sua volta, disarticolata in premesse e conclusioni. Indichiamo con la lettera "C", accompagnata dal numero progressivo, le conclusioni intermedie, ovverosia quelle conclusioni che, all'interno dell'argomentazione,

costituiscono un'inferenza rispetto alle precedenti premesse e una premessa ulteriore in funzione della conclusione finale (che sarà indicata semplicemente con la lettera "C").

(9) Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 27 dicembre 2022, n. 37819; Cass. civ. Sez. Trib. 1° agosto 2019, n. 20748.

(10) La conclusione C1 giunge a ritenere che, il trasferimento della proprietà dei terreni e l'assunzione dell'obbligo di provvedere all'edificazione dei fabbricati (effetti implicitamente non voluti dalle parti come si può evincere dalla lettura del ricorso da parte dei ricorrenti), sia una questione che inerisca l'interpretazione dei contratti. Si può quindi ritenere la tenuta logica dei passaggi motivazionali espressi in P1, P2, P3 e C1, oppure, si può pensare all'eventualità che i giudici di legittimità abbiano espresso una conclusione che non derivi in modo coerente dalle premesse? In altre parole, si può ritenere che i giudici della Suprema Corte siano incorsi in una fallacia di rilevanza. A tal proposito, si veda S. NOVANI e F. RUGGIERI, *Guida minima alla logica processuale. Come scrivere atti e sentenze "corrette"*, Pacini giuridica, Pisa, 2022, p. 149: si parla di fallacie di rilevanza in quei casi in cui le premesse di un'argomentazione non hanno, in tutto o in parte, un nesso logico con la conclusione che si intende raggiungere. Argomentazioni siffatte sono anche chiamate non sequitur, espressione latina che significa "non segue".

(11) La sentenza di cui si è cercato di fare un tentativo di analisi processuale non è isolata. Invero, in ambito civile, soprattutto in sede tributaria, si registra il disconoscimento del principio "praesumptum de praesumpto non admittitur" ritenuto inesistente non essendo riconducibile agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma dell'ordinamento. Tra le molte, Cass. civ. sez. trib., n. 15003/2017; Cass. civ. sez. trib., n. 17953/2013.

(12) Cass. sez. V, ord. 7 dicembre 2020, n. 27982, Rv. 659820 - 01; nello stesso senso, tra le altre, già Cass. sez. V, sent. 3 marzo 2020, n. 5798, in motivazione, Cass. sez. V, ord. 1° agosto 2019, n. 20748, Rv. 655040 - 01; Cass. sez. V, sent. 16 giugno 2017, n. 15003, Rv. 644693 - 01.

CORTE COSTITUZIONALE 4 APRILE 2025, N. 38 (UD. 27 FEBBRAIO 2025)

PRES. AMOROSO – REL. VIGANÒ – RIC. TRIBUNALE ORD. DI ROMA

Competenza penale | Competenza per territorio | Accertamento | Nel caso di impugnazione del provvedimento con cui il giudice abbia escluso, revocato o negato l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività degli stabilimenti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale | O di impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva | Individuazione | Dichiarata competenza del Tribunale di Roma | A fronte del Tribunale del capoluogo della provincia in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento oggetto di gravame | Illegittimità costituzionale parziale.

✍ È costituzionalmente illegittimo l'art. 104 bis, comma 1-bis.2, delle disp. att. c.p.p., limitatamente alle parole “Sull'appello avverso il provvedimento di cui al primo periodo decide, in composizione collegiale, il Tribunale di Roma”. (*att. c.p.p. art. 104 bis*) (1)

(1) Si riporta di seguito il Comunicato stampa della Corte costituzionale, pubblicato su www.cortecostituzionale.it, dal titolo: “Decreto Priolo”: *irragionevole lo spostamento della competenza al tribunale di Roma per le impugnazioni contro il blocco dell'attività degli impianti*. “È costituzionalmente illegittima la norma del decreto-legge numero 2 del 2023 (il cosiddetto “decreto Priolo”), che ha stabilito la competenza del Tribunale di Roma per gli appelli contro i provvedimenti del giudice che abbiano negato l'autorizzazione a proseguire l'attività di stabilimenti o impianti sequestrati di interessi strategico nazionale. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 38, depositata oggi, che ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dallo stesso Tribunale di Roma. La norma era inserita nella più complessa disciplina introdotta nel gennaio 2023 relativa ai sequestri di stabilimenti e impianti di interesse strategico nazionale, che la Consulta aveva già esaminato sotto altri profili nella sentenza numero 105 del 2024. In quell'occasione, la Corte aveva ritenuto nel complesso legittima la possibilità per il Governo di stabilire con decreto, in via derogatoria rispetto agli ordinari procedimenti autorizzativi, le modalità di prosecuzione dell'attività degli stabilimenti e impianti sequestrati, purché le misure prescritte dal decreto non abbiano una durata superiore a 36 mesi. La Consulta ha esaminato ora la norma che designa il Tribunale di Roma come unico giudice competente a giudicare dell'impugnazione contro il provvedimento con cui il giudice, nonostante il decreto governativo, abbia comunque disposto la sospensione dell'attività. La Corte ha osservato preliminarmente che, in assenza della nuova norma, il provvedimento del giudice relativo alla prosecuzione dell'attività sarebbe stato già impugnabile, con lo strumento dell'appello cautelare, davanti al tribunale territorialmente competente: e cioè il tribunale del capoluogo di provincia in cui ha sede il giudice che procede. Se-

condo la Corte, lo spostamento di competenza realizzato dalla nuova norma non viola il principio del giudice naturale precostituito per legge, sancito dall'articolo 25, primo comma, della Costituzione. La nuova competenza del Tribunale di Roma, infatti, deriva da una disciplina legislativa di portata generale e non riferita a una singola vicenda giudiziaria; è motivata da esigenze di rilievo costituzionale (in particolare, l'esigenza di assicurare uniformità di indirizzi giurisprudenziali in una materia che coinvolge interessi strategici nazionali); ed è ancorata a presupposti obiettivi stabiliti dalla legge. Tuttavia, la norma esaminata presenta profili di manifesta irragionevolezza, e dunque è contraria all'articolo 3 della Costituzione. Infatti, pur non essendo di per sé illogica la scelta di accentrare la competenza presso il Tribunale di Roma, la disciplina così come concretamente configurata dal legislatore produce almeno due gravi incongruenze. In primo luogo, essa attribuisce la competenza al Tribunale di Roma solo per l'impugnazione contro il provvedimento che abbia negato l'autorizzazione a proseguire l'attività produttiva, ma non contro il provvedimento che abbia invece autorizzato l'attività, che resta impugnabile dal pubblico ministero presso il tribunale territoriale. Il che provoca la situazione, del tutto singolare, di una competenza che si radica nell'uno o nell'altro tribunale a seconda dell'esito della decisione impugnata. In secondo luogo, lo spostamento di competenza per il solo giudizio di impugnazione contro il provvedimento che abbia negato la prosecuzione dell'attività crea le condizioni per lo svolgimento parallelo di diversi procedimenti d'appello, davanti a diversi tribunali, contro i provvedimenti del giudice che ha disposto il sequestro dei medesimi impianti. Con conseguente pregiudizio – ha concluso la Corte – “non solo rispetto alla finalità, perseguita dal legislatore, di garantire l'uniformità degli indirizzi interpretativi in materia e la specializzazione dell'organo giudicante, ma anche rispetto all'esigenza di garantire, nell'immediato, decisioni tra loro coerenti rispetto al singolo procedimento cautelare avviato con il sequestro di un determinato impianto o stabilimento”.

RITENUTO IN FATTO

1. – Con ordinanza del 5 novembre 2024, il Tribunale ordinario di Roma, sezione undicesima penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 104-bis, comma 1-bis.2, delle Norme di attuazione del codice di procedura penale, come inserito dall'art. 6 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2 (Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale), convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 2023, n. 17, denunciandone il contrasto con gli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione, «nella parte in cui [...] prevede che siano impugnati dinanzi a questo Tribunale – e non dinanzi al Tribunale del capoluogo della provincia in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento oggetto di gravame, così come ordinariamente stabilito dall'art. 322-bis, comma 1-bis, c.p.p. – i provvedimenti con cui il giudice abbia escluso, revocato o negato l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività degli stabilimenti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale oppure degli impianti o infrastrutture

necessari ad assicurarne la continuità produttiva sottoposti a sequestro preventivo nonostante, nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, siano state adottate dal Governo "misure con le quali si è ritenuto realizzabile il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi".

1.1. – Il rimettente espose:

– che il 12 maggio 2022 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Siracusa ha disposto, ai sensi dell'art. 321 del codice di procedura penale, il sequestro preventivo di un depuratore biologico consortile sito in (*Omissis*) e gestito da Industria acqua siracusana (*Omissis*) spa (e del 100 per cento delle quote di tale società), nell'ambito di un procedimento penale iscritto a carico di figure apicali di (*Omissis*) spa e dei grandi utenti industriali del polo petrolchimico siracusano che convogliano nell'impianto di depurazione in questione i propri reflui industriali, tra cui le società (*Omissis*) srl, (*Omissis*) raffineria italiana srl e (*Omissis*) spa (nonché a carico delle stesse società, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300») e relativo a plurime ipotesi di reato, tra cui il delitto di disastro ambientale aggravato previsto dall'art. 452-quater del codice penale;

– che il 5 gennaio 2023 è stato emanato il D.L. n. 2 del 2023, come convertito, il cui art. 6 ha inserito nell'art. 104-bis norme att. cod. proc. pen. il comma 1-bis.1, ai termini del quale «[q]uando il sequestro [preventivo] ha ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, il giudice dispone la prosecuzione dell'attività avvalendosi di un amministratore giudiziario [...]. Ove necessario per realizzare un bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, il giudice detta le prescrizioni necessarie, tenendo anche conto del contenuto dei provvedimenti amministrativi a tal fine adottati dalle competenti autorità. Le disposizioni di cui al primo [...] e terzo periodo non si applicano quando dalla prosecuzione può derivare un concreto pericolo per la salute o l'incolumità pubblica ovvero per la salute o la sicurezza dei lavoratori non evitabile con alcuna prescrizione. Il giudice autorizza la prosecuzione dell'attività se, nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, sono state adottate misure con le quali si è ritenuto realizzabile il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salva-

guardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi. In ogni caso i provvedimenti emessi dal giudice ai sensi dei periodi precedenti, anche se negativi, sono trasmessi, entro il termine di quarantotto ore, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

– che l'art. 6 del D.L. n. 2 del 2023, come convertito, ha altresì inserito nell'art. 104-bis norme att. cod. proc. pen. il comma 1-bis.2, qui censurato, in forza del quale «[n]ei casi disciplinati dal comma 1-bis.1, il provvedimento con cui il giudice abbia escluso o revocato l'autorizzazione alla prosecuzione, o negato la stessa in sede di istanza di revoca, modifica o rivalutazione del sequestro precedentemente disposto, nonostante le misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, può essere oggetto di impugnazione ai sensi dell'articolo 322-bis del codice, anche da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle imprese e del made in Italy o del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Sull'appello avverso il provvedimento di cui al primo periodo decide, in composizione collegiale, il tribunale di Roma»;

– che il successivo D.P.C.M. 3 febbraio 2023, nel dichiarare di interesse strategico nazionale gli stabilimenti della società (*Omissis*) srl, ha riconosciuto l'impianto di depurazione consortile gestito da (*Omissis*) spa sito in (*Omissis*) (nonché un ulteriore impianto gestito da (*Omissis*) (*Omissis*) e sito in (*Omissis*) quale infrastruttura necessaria ad assicurarne la continuità produttiva, disponendo l'applicazione dell'art. 6 del d.l. n. 2 del 2023, come convertito, e demandando a un successivo decreto interministeriale la definizione delle misure di bilanciamento indicate nell'art. 104-bis, comma 1-bis.1, quinto periodo, norme att. cod. proc. pen.;

– che su questa base è stato adottato il decreto interministeriale 12 settembre 2023, con cui sono state definite le «misure attraverso le quali è realizzato, in relazione al complesso degli stabilimenti di proprietà della società (*Omissis*) S.r.l. [...], il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione, e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente» (art. 1, comma 1) e le «misure di coordinamento in relazione agli interventi necessari per dare soluzione alle questioni ambientali inerenti gli impianti di depurazione consortile gestiti dalla [...] (*Omissis*) S.p.A. [...] sito in (*Omissis*) e dalla Società (*Omissis*) sito in (*Omissis*)» (art. 1, comma 2);

– che, il 10 novembre 2023, l'amministratore giudiziario di (*Omissis*) spa ha chiesto al GIP del Tribunale di Siracusa di indicare se, alla luce dell'entrata in vigore del d.interm. 12 settembre 2023, dovessero seguirsi le modalità di controllo e monitoraggio e rispettarsi i valori limite di emissione indicati in tale atto, oppure quelli prescritti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

– che, investito di tale istanza, il GIP rimettente ha sollevato le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 104-bis, comma 1-bis.1, norme att. cod. proc. pen. decise con la sentenza n. 105 del 2024, con cui questa Corte da un lato ha interpretato in modo costituzionalmente orientato l'art. 104-bis, comma 1-bis.1, quinto periodo, precisando che le misure di bilanciamento debbono essere precedute da adeguata attività istruttoria e sorrette da una congrua motivazione, e che la loro effettiva osservanza deve essere adeguatamente verificata; e dall'altro ha dichiarato la disposizione censurata costituzionalmente illegittima, nella parte in cui non prevedeva che le misure in questione si applichino per un periodo di tempo non superiore a trentasei mesi;

– che in esito a tale sentenza il GIP, provvedendo sull'istanza dell'amministratore giudiziario, non ha autorizzato la prosecuzione dell'attività produttiva del depuratore condotto da (*Omissis*) spa secondo le previsioni del d.interm. 12 settembre 2023, ritenendo «non ricorrenti le condizioni descritte dalla Corte costituzionale per ritenere operante una legittima procedura di bilanciamento degli interessi in gioco»;

– che tale decreto è stato impugnato, ai sensi dell'art. 104-bis, comma 1-bis.2, innanzi al Tribunale di Roma, odierno rimettente, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero delle imprese e del made in Italy, dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonché dai grandi utenti industriali del polo petrolchimico siracusano (*Omissis*);

– che, nel procedimento così radicatosi, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma hanno formulato eccezione di illegittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 3, 25 e 77 Cost. – dell'art. 104-bis, comma 1-bis.2, norme att. cod. proc. pen., che individua come competente a conoscere dell'impugnazione avverso il provvedimento in questione il Tribunale di Roma.

Il rimettente, ritenuta la rilevanza delle questioni prospettate, giudica non manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale relativi agli artt. 3 e 25, primo comma, Cost.

1.2. – Il giudice a quo muove dal presupposto interpretativo che i provvedimenti relativi alla prosecuzione o meno dell'attività produttiva dell'impianto sequestrato fossero appellabili anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 104-bis, comma 1-bis.2. Quest'ultima disposizione avrebbe, pertanto, realizzato uno spostamento della competenza a conoscere dell'appello cautelare dal tribunale ordinariamente designato dall'art. 322-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen. (ossia il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato) al Tribunale di Roma.

Il rimettente richiama in proposito l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui hanno natura amministrativa e non sono impugnabili i provvedimenti di gestione dei beni in sequestro, salvo che comportino una modifica del vincolo cautelare. Osserva quindi che, in presenza di un sequestro finalizzato a evitare l'aggravamento

o la protrazione delle conseguenze del reato o la commissione di altri reati, la determinazione delle concrete modalità di gestione del bene sequestrato avrebbe «una oggettiva idoneità ad incidere sul vincolo reale, potendo depotenziarne e persino vanificarne l'efficacia in relazione al perseguimento delle finalità per le quali lo stesso è stato disposto» (sono richiamate Corte di Cassazione, sezione terza penale, ordinanza 2 dicembre 2022-17 febbraio 2023, n. 6743 e sentenza 1° dicembre 2017-9 gennaio 2018, n. 261; sezione prima penale, sentenza 15 settembre-16 novembre 2015, n. 45562; sezione terza penale, sentenza 28 maggio-24 settembre 2014, n. 39181).

Rispetto in particolare al sequestro di stabilimenti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale, ovvero di impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, la prosecuzione o meno dell'attività non potrebbe certo essere ritenuta una decisione di mera gestione dei beni sequestrati, avendo invece «incisive ricadute sulla stessa idoneità del sequestro a perseguire le finalità per cui è stato imposto»: la tutela della salute, dell'ambiente e della sicurezza dei lavoratori.

L'appellabilità dei provvedimenti sulla prosecuzione dell'attività produttiva sarebbe dunque già stata riconosciuta «dal vigente assetto normativo, nell'interpretazione che ne ha dato il diritto vivente» prima dell'introduzione dell'art. 104-bis, comma 1-bis.2, i cui tratti di novità risiederebbero solo nell'attribuzione della legittimazione a proporre appello anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, e nell'individuazione, quale giudice competente per il gravame, del Tribunale del riesame di Roma (in luogo del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento), allorché siano intervenute, ai sensi del quinto periodo dell'art. 104-bis, comma 1-bis.1, le misure governative di bilanciamento.

1.3. – Il rimettente muove poi dall'ulteriore presupposto interpretativo, secondo cui l'appello cautelare delineato dal comma 1-bis.2 non potrebbe essere considerato come «un gravame a contenuto vincolato». In altre parole, il Tribunale di Roma non sarebbe tenuto in ogni caso ad annullare il provvedimento del GIP che neghi l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva pur in presenza delle misure di bilanciamento di cui all'art. 104-bis, comma 1-bis.1, quinto periodo; ma dovrebbe invece verificare che tali misure siano state adottate nel rispetto dei requisiti procedurali delineati dalla sentenza n. 105 del 2024 di questa Corte.

Se così non fosse, non si spiegherebbe anzitutto perché i lavori preparatori della legge di conversione del D.L. n. 6 del 2023 giustificano la «centralizzazione» dei gravami di cui all'art. 104-bis, comma 1-bis.2, con l'esigenza di assicurare «uniformità di indirizzo» e «specializzazione» in una materia «complessa».

In base poi alla richiamata sentenza n. 105 del 2024, il principio per cui il giudice non può sostituire la propria autonoma valutazione in punto di bilanciamento degli interessi a quella compiuta dal Governo con l'adozione delle

misure di cui al quinto periodo dell'art. 104-bis, comma 1-bis.1, varrebbe nei soli limiti in cui la compressione delle prerogative dell'autorità giudiziaria, collegata all'adozione delle misure predette, abbia durata non superiore a trentasei mesi e avvenga «per effetto di prescrizioni adottate a valle di un procedimento che presenti le caratteristiche che la stessa Corte ha delineato». In difetto, le misure di bilanciamento non potrebbero «produrre la compressione costituzionalmente legittima del potere del Giudice di negare la prosecuzione dell'attività»; potere-dovere il cui corretto esercizio dovrebbe essere vagliato dal giudice dell'appello cautelare.

Tale conclusione sarebbe conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità sul controllo incidentale, da parte del giudice penale, della conformità del provvedimento amministrativo alla normativa che ne regola l'emanazione o alle disposizioni normative di settore (sono citate Corte di Cassazione, terza sezione penale, sentenze 29 febbraio-12 marzo 2024, n. 10247 e 17 maggio-22 giugno 2023, n. 27148).

1.4. – Tanto premesso, il giudice a quo ritiene che il censurato art. 104-bis, comma 1-bis.2, si ponga anzitutto in contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge di cui all'art. 25, primo comma, Cost. Il particolare meccanismo di deroga alle ordinarie regole sulla competenza previsto dalla disposizione censurata – operante nelle ipotesi di procedimenti penali per reati commessi nell'ambito di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ovvero di impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva – renderebbe non prevedibile, secondo un criterio generale fissato in anticipo, «quale sarà (se quello di Roma o quello del capoluogo della provincia in cui il reato è stato commesso) il Tribunale in concreto chiamato a pronunciarsi su determinate procedure incidentali di appello cautelare reale».

Lo spostamento di competenza verso il Tribunale di Roma sarebbe, infatti, ancorato alla scelta del Governo di adottare le misure di bilanciamento di cui all'art. 104-bis, comma 1-bis.1, quinto periodo. Tale scelta potrebbe essere compiuta in qualsiasi momento del procedimento o del processo penale: dunque anche dopo che il giudice ordinariamente competente si sia pronunciato, in prima e in seconda istanza, sulla ricorrenza dei presupposti per l'adozione della misura cautelare e sulla prosecuzione dell'attività, eventualmente adottando le prescrizioni previste dal terzo periodo dell'art. 104-bis, comma 1-bis.1, onde assicurare un bilanciamento tra gli interessi in gioco.

Lo spostamento di competenza dipenderebbe dunque da un atto discrezionale del Governo, sostanzialmente determinato dal maggiore o minore apprezzamento delle decisioni già adottate nella singola controversia dall'autorità giudiziaria territorialmente competente secondo le regole ordinarie. Più in particolare, potrebbe accadere che il giudice in primo grado abbia già dettato delle proprie prescrizioni funzionali alla prosecuzione dell'attività, ovvero che abbia negato tale autorizzazione, e che il tribunale territoriale abbia già vagliato tali provvedimenti in sede di appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen.;

e che solo dopo avere preso contezza di tali decisioni il Governo si determini ad adottare misure di bilanciamento, che determinano lo spostamento della competenza di secondo grado in capo al Tribunale di Roma, limitatamente – peraltro - «alle sole ipotesi in cui il giudice locale abbia ritenuto di disattendere le misure governative e di escludere, revocare o negare l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività di impresa».

Tale assetto si porrebbe in contrasto con l'art. 25, primo comma, Cost., il quale esige che «l'organo giudicante sia stato istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non già in vista di singole controversie» (è citata la sentenza di questa Corte n. 1 del 1965); che lo spostamento di competenza da un giudice a un altro sia stabilito a priori, in base a criteri che razionalmente valutino gli interessi in gioco nel processo e siano sottratti a ogni apprezzamento discrezionale (sono citate le sentenze di questa Corte n. 1 del 1965, n. 274 del 1974, n. 217 del 1993 e con l'ordinanza n. 508 del 1989); e che tale spostamento sia necessario per «assicurare il rispetto di altri principi costituzionali, come quello dell'indipendenza ed imparzialità, o [...] dell'ordine e coerenza nella decisione di cause fra loro connesse» (è citata, ancora, la sentenza n. 1 del 1965).

Lo spostamento di competenza previsto dall'art. 104-bis, comma 1-bis.2, non potrebbe essere ricondotto alla necessità di assicurare il rispetto dei principi di indipendenza e imparzialità, a meno di supporre che il provvedimento di diniego dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva emesso dal giudice territorialmente competente secondo le regole ordinarie possa essere «indebitamente condizionato dalla sua maggiore vicinanza geografica al locus commissi delicti»; nel qual caso, tuttavia, il medesimo problema si porrebbe ove l'appello cautelare riguardasse stabilimenti o impianti ubicati nella Provincia di Roma.

Né potrebbero evocarsi ragioni di «ordine e coerenza nella decisione di cause fra loro connesse», atteso che la disposizione censurata sortirebbe l'effetto opposto di frazionare la cognizione di una stessa vicenda giudiziaria tra «più giudici di pari grado» (il Tribunale di Roma e quello competente ex art. 322-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen.), comportando il rischio di adozione di «provvedimenti tra loro contraddittori».

Non sarebbe infine pertinente il parallelismo – prospettato dalle difese degli appellanti – con l'art. 13 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), che prevede una deroga agli ordinari criteri di competenza territoriale, correlata all'ambito di efficacia territoriale del provvedimento amministrativo impugnato. In tale ipotesi, infatti, il tribunale amministrativo regionale competente sarebbe univocamente individuabile fin dall'emanazione dell'atto, laddove nel caso di specie lo spostamento della competenza territoriale potrebbe avvenire in qualsiasi fase del procedimento penale «in ragione di un'alternativa tra due giudici che è astrattamente prevista dalla legge, ma che risulta in concreto risolvibile a posteriori» per effetto dell'adozione di misure di bilanciamento riferite a una speci-

fica controversia già in corso; misure che potrebbero non essere conformi ai requisiti individuati nella sentenza n. 105 del 2024 di questa Corte e ciononostante determinare una deroga – a questo punto «di fatto arbitraria» - all'ordinaria competenza territoriale.

1.5. – Lo spostamento di competenza previsto dalla disposizione censurata sarebbe altresì intrinsecamente irragionevole e, dunque, contrario all'art. 3 Cost.

1.5.1. – Poiché tale spostamento riguarderebbe solo l'appello cautelare avverso il provvedimento del giudice procedente che inibisca la prosecuzione dell'attività produttiva di stabilimenti o impianti sequestrati, dopo l'adozione, da parte del Governo, delle misure di bilanciamento (e non, invece, l'appello cautelare contro la decisione che autorizzi la prosecuzione dell'attività medesima), il meccanismo delineato dall'art. 104-bis, comma 1-bis.2, condurrebbe a «individuare competenze diverse per l'impugnazione di provvedimenti emessi dalla stessa autorità giudiziaria ed attinenti al medesimo thema decidendum per il solo fatto del diverso atteggiarsi del relativo dispositivo».

1.5.2. – Un simile concorso di competenze si verificerebbe anche nell'ipotesi in cui il giudice neghi l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività (nonostante le misure di bilanciamento adottate dal Governo) in sede di esame di un'istanza di revoca, modifica o rivalutazione del sequestro precedentemente disposto. In questo caso, il provvedimento sarebbe impugnabile: per la parte in cui ha provveduto sull'istanza di revoca, modifica o rivalutazione, innanzi al tribunale ordinariamente competente ex art. 322-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen.; per la parte in cui ha negato la prosecuzione dell'attività, innanzi al Tribunale di Roma.

Ciò comporterebbe, irragionevolmente, una «duplicazione di cognizione» e il rischio di adozione di provvedimenti contrastanti rispetto a temi «inevitabilmente connessi». Ad esempio, il tribunale ordinariamente competente potrebbe, in sede di appello cautelare, modificare il vincolo cautelare, con inevitabili riflessi sulla prosecuzione dell'attività produttiva, che però egli non potrebbe valutare; oppure ancora revocare il sequestro, così «vanificando» – con irrazionalità nell'impiego delle già limitate risorse a servizio dell'attività giudiziaria – l'attività processuale parallelamente svolta dal Tribunale di Roma in relazione all'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento sequestrato.

1.5.3. – Il sistema delineato dall'art. 104-bis, comma 1-bis.2, produrrebbe effetti irrazionali anche ove presso il tribunale ordinariamente competente ai sensi dell'art. 322-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen. – cui è devoluta la cognizione delle impugnazioni avverso i provvedimenti del GIP che neghino l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva prima dell'adozione delle misure di bilanciamento – sia già pendente un procedimento avente tale oggetto nel momento in cui il Governo emani le predette misure. In questo caso, il GIP precedente potrebbe essere chiamato a esprimersi nuovamente, alla luce delle intervenute misure di bilanciamento, sull'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività, e la relativa decisione di

segno negativo sarebbe impugnabile innanzi al Tribunale di Roma, con il rischio dell'adozione di provvedimenti confliggenti.

1.5.4. – Il censurato art. 104-bis, comma 1-bis.2, produrrebbe dunque «un intreccio e persino una sovrapposizione di competenze» tra il tribunale ordinariamente competente ex art. 322-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen. e il Tribunale di Roma. Ciò sarebbe foriero di «ricadute non coerenti» con l'obiettivo – asseritamente perseguito dal legislatore – di assicurare unitarietà di indirizzi applicativi e specializzazione del giudice competente a valutare la prosecuzione dell'attività produttiva nella materia de qua.

E invero tale obiettivo – comunque non agevole a realizzarsi, data la necessaria eterogeneità delle misure di bilanciamento, conformate alla specifica realtà produttiva di ciascuno stabilimento o impianto o infrastruttura oggetto di sequestro – non potrebbe essere perseguito mediante l'attribuzione al Tribunale di Roma della cognizione dell'appello cautelare sulle sole misure di diniego della prosecuzione dell'attività, poiché tale competenza concorrerebbe, comunque, con quella del tribunale individuato ai sensi dell'art. 322-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen., cui spetterebbe la cognizione sui provvedimenti di autorizzazione alla prosecuzione dell'attività e su quelli relativi alle istanze di revoca, modifica o rivalutazione del sequestro.

1.5.5. – Il meccanismo delineato dalla disposizione censurata, in definitiva, rischierebbe di condurre a decisioni contrastanti rispetto al medesimo thema decidendum; aggraverebbe ingiustificatamente il carico di lavoro del Tribunale di Roma; e disperderebbe il patrimonio conoscitivo del giudice ordinariamente competente ex art. 322-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen. che si sia già pronunciato sulla prosecuzione dell'attività produttiva in sede di riesame o appello cautelare, così incidendo negativamente «sull'efficacia, effettività, incisività, tempestività dell'intervento giurisdizionale». Valori, questi, di rilievo costituzionale, il cui pregiudizio non concreterebbe un mero inconveniente pratico, assurgendo piuttosto a indice di irragionevolezza intrinseca della scelta operata dal legislatore, censurabile da parte di questa Corte al metro dell'art. 3 Cost.

L'irragionevolezza della scelta legislativa di attribuire al Tribunale di Roma la speciale competenza di cui all'art. 104-bis, comma 1-bis.2, risulterebbe, infine, ancora più marcata laddove si accedesse alla tesi prospettata dalle parti appellanti, secondo cui tale organo giurisdizionale avrebbe «un ruolo di fatto 'notarile'», perché vincolato all'annullamento del provvedimento del GIP di diniego dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva dopo l'adozione delle misure di bilanciamento. Se così fosse, non si comprenderebbe il richiamo alla delicatezza e complessità della valutazione giudiziale, elevato dai lavori preparatori della legge di conversione del D.L. n. 2 del 2023 a ragione giustificatrice per l'attribuzione della competenza sull'appello cautelare al Tribunale di Roma.

2. – È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o manifestamente infondate.

2.1. – L'inammissibilità deriverebbe anzitutto dall'errore della ricostruzione del quadro normativo di riferimento e dei presupposti interpretativi del rimettente.

2.1.1. – Errato sarebbe, anzitutto, il primo presupposto interpretativo da cui muove il giudice a quo.

I provvedimenti riguardanti la prosecuzione dell'attività produttiva di stabilimenti, impianti o infrastrutture sequestrati non sarebbero stati impugnabili prima dell'entrata in vigore del censurato art. 104-bis, comma 1-bis.2. La disposizione, dunque, non avrebbe realizzato alcuno "spostamento" di competenza, ma avrebbe introdotto una competenza del tutto nuova.

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, non potrebbero formare oggetto di appello cautelare, ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., gli atti di natura sostanzialmente amministrativa, attinenti alle vicende e alla gestione ordinaria dei beni oggetto di sequestro (sono citate Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 18 dicembre 2014-6 maggio 2015, n. 18777, nonché le sentenze n. 45562 del 2015 e n. 39181 del 2014); e tale sarebbe il provvedimento di diniego alla prosecuzione dell'attività produttiva adottato dal GIP del Tribunale di Siracusa.

Le pronunce di legittimità citate in senso contrario dal giudice a quo sarebbero inconferenti (come l'ordinanza n. 6743 del 2023, relativa alla confisca e peraltro smentita da pronunce di segno contrario, tra cui: sezione sesta penale, sentenza 21-28 febbraio 2013, n. 9727; sezione quarta penale, sentenza 12 giugno-16 luglio 2007, n. 28123; sezione sesta penale, sentenza 15 gennaio-7 febbraio 2003, n. 6249), oppure non si discosterebbero – quanto alle sentenze n. 261 del 2018 e n. 45562 del 2015 – dall'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità circa l'appellabilità dei soli provvedimenti modificativi del vincolo cautelare.

2.1.2. – Errato sarebbe, altresì, il secondo presupposto interpretativo.

A fronte dell'adozione delle misure di bilanciamento di cui all'art. 104-bis, comma 1-bis.1, quinto periodo, non residuerebbe in capo al giudice alcuna discrezionalità in ordine all'autorizzazione o meno della prosecuzione dell'attività di stabilimenti dichiarati di interesse strategico nazionale, o di impianti o infrastrutture "serventi", oggetto di sequestro, essendo egli tenuto, secondo la sentenza n. 105 del 2024, a rilasciare l'autorizzazione stessa.

Il giudice dell'appello cautelare ex art. 104-bis, comma 1-bis.2, lungi dallo svolgere un ruolo «meramente notarile», sarebbe chiamato a esercitare «una funzione di essenziale importanza, qual è quella di controllo della legittimità e della corretta applicazione, all'interno della cornice fissata dalla Corte costituzionale, di provvedimenti che sottendono la cura di interessi di fondamentale rilevanza per l'intera collettività nazionale».

2.1.3. – Le questioni sarebbero, infine, inammissibili perché basate su «una congerie di ipotesi processuali, meramente eventuali e future», essendo gli scenari di contrasto tra provvedimenti evocati dal rimettente estranei al giudizio a quo, oltre che concretamente non veri-

ficabili. La competenza del Tribunale di Roma riguarderebbe, infatti, solo l'appello cautelare avverso le decisioni del giudice procedente di diniego dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva, mentre per tutti gli altri aspetti relativi al sequestro e al procedimento penale in corso non sarebbe «ipotizzabile alcuna interferenza, da parte del Tribunale rimettente, sulle decisioni del Tribunale di Siracusa».

2.2. – Nel merito, le questioni sarebbero comunque manifestamente infondate.

2.2.1. – Richiamata diffusamente la giurisprudenza di questa Corte relativa all'art. 25, primo comma, Cost. (sono citate le sentenze n. 117 del 2012; n. 304 e n. 30 del 2011; n. 237 del 2007; n. 452 del 1997; n. 42 del 1996; n. 460 del 1994; n. 207 del 1987; n. 72 del 1976; n. 56 del 1967; n. 88 del 1962; e le ordinanze n. 417 e n. 112 del 2002; n. 257 del 1995), l'interveniente nega la sussistenza di un vulnus al principio del giudice naturale precostituito per legge.

Come riconosciuto da questa Corte nella sentenza n. 105 del 2024, il d.l. n. 2 del 2023 – il cui art. 6 ha introdotto nell'art. 104-bis norme att. cod. proc. pen. i commi 1-bis.1 e 1-bis.2 – non costituirebbe una legge-provvedimento, ma avrebbe inteso regolare in via generale e astratta i «poteri di amministrazione spettanti al giudice del sequestro penale su stabilimenti (o parti di essi) dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1 del "decreto Ilva", nonché sugli impianti e infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, con particolare riguardo al profilo cruciale dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività».

La competenza ad adottare i relativi provvedimenti «era, e rimane, in capo al (suo) giudice naturale (il Tribunale del riesame)» ed «è fissata con disciplina generale e astratta, e dunque applicabile a una pluralità indeterminata di casi analoghi», sicché non sussisterebbe alcuna frizione con l'art. 25, primo comma, Cost. Né potrebbe ritenersi che la previsione d'una speciale competenza territoriale contravvenga al divieto d'istituzione di giudici straordinari o speciali (è richiamata la sentenza n. 227 del 1999).

La dichiarazione di interesse strategico nazionale ex art. 1 del D.L. n. 207 del 2012, come convertito (cosiddetto "decreto Ilva") non determinerebbe la competenza territoriale del Tribunale di Roma, ma costituirebbe semplicemente «il presupposto per l'operatività (successiva ed eventuale) di una norma codicistica attributiva di competenza che risulta già predisposta dal Legislatore ex ante, in termini generali ed astratti e nel pieno rispetto della riserva di Legge».

In definitiva, nessuna violazione dell'art. 25, primo comma, Cost. sarebbe ravvisabile, atteso che la garanzia della precostituzione del giudice è «circoscritta alle sole "regole" di individuazione del Giudice competente a decidere e non si estende "ai fatti", presupposti che conducono all'applicazione di quei criteri».

2.2.2. – Insussistente sarebbe altresì la paventata violazione dell'art. 3 Cost., non essendo la disciplina censurata connotata da quella manifesta irragionevolezza che sola legittima il sindacato di questa Corte sulle scelte del legislatore in materia di conformazione degli istituti pro-

cessuali, inclusa la fissazione dei criteri attributivi della competenza (sono richiamate le sentenze n. 117 del 2012, n. 52 del 2010, n. 237 del 2007 e n. 341 del 2006).

La relazione illustrativa e i dossier di accompagnamento della legge n. 17 del 2023 di conversione del d.l. n. 2 del 2023, espliciterebbero la ratio dell'attribuzione di competenza al Tribunale di Roma, evidenziando la «centralità [de]l bilanciamento tra i valori giuridici protetti dalle norme penali e l'interesse nazionale all'approvvigionamento dei beni e servizi prodotti dall'impresa oggetto di sequestro che riguardano tutto il territorio nazionale» e richiamando l'esigenza di «mantenere unitarietà di indirizzi applicativi su tutto il territorio nazionale, nonché maturare una specializzazione nella gestione di un profilo di intervento di certo delicato e complesso».

Non vi sarebbe dunque alcuna «contraddittorietà intrinseca tra la complessiva finalità perseguita dal legislatore e la disposizione espressa dalla norma censurata» (sentenze n. 195 e n. 125 del 2022, n. 6 del 2019, n. 86 del 2017, n. 245 del 2007 e n. 89 del 1996), poiché, in specie, sarebbero palesi «la razionalità dell'intervento normativo e la causa normativa che l'assiste».

3. – Si è costituita in giudizio (*Omissis*) srl, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate manifestamente infondate.

3.1. – Sarebbero anzitutto erronei i presupposti interpretativi da cui muove il giudice a quo.

3.1.1. – In primo luogo, le misure governative di bilanciamento non dovrebbero essere adottate con il medesimo tipo di istruttoria prevista per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA). Litter delineato dall'art. 104-bis, comma 1-bis.1, regolerebbe le fattispecie non ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 1 del "decreto Ilva", nelle more dell'adozione del provvedimento ministeriale di riesame dell'AIA; sicché il procedimento preordinato all'adozione delle misure di bilanciamento sarebbe necessariamente diverso da quello previsto per il riesame dell'AIA dal D.L.vo. n. 152 del 2006.

3.1.2. – Né il giudice precedente, né quello dell'appello cautelare potrebbero esimersi dall'autorizzare la prosecuzione dell'attività produttiva, a fronte dell'adozione delle misure di bilanciamento, anche ove ritengano che queste ultime non siano state adottate nel rispetto dei requisiti procedurali delineati dalla sentenza n. 105 del 2024 di questa Corte.

Tale sentenza avrebbe infatti chiarito come l'adozione delle misure di bilanciamento determini una compressione delle prerogative del giudice, tenuto ad autorizzare la prosecuzione dell'attività produttiva. A opinare diversamente, il giudice penale si arrogherebbe competenze proprie del giudice amministrativo, cui solo spetta di conoscere delle eventuali impugnazioni del provvedimento contenente tali misure.

3.2. – Nel merito, la questione relativa alla violazione dell'art. 25, primo comma, Cost. sarebbe manifestamente infondata.

L'individuazione del Tribunale di Roma come giudice competente a decidere sull'appello cautelare non discen-

derebbe dall'adozione delle misure di bilanciamento, né sarebbe rimessa a una scelta discrezionale del potere esecutivo, inserendosi piuttosto nel quadro della complessa e articolata disciplina prevista dai commi 1-bis.1 e 1-bis.2 dell'art. 104-bis, di cui la dichiarazione di interesse strategico nazionale costituirebbe mero presupposto. La designazione del giudice competente avverrebbe, dunque, a opera di una previsione di legge di carattere generale e astratto.

In base al tenore letterale dell'art. 104-bis, comma 1-bis.2, che fa riferimento ai «casi disciplinati dal comma 1-bis.1», il radicamento della competenza a conoscere dell'appello cautelare presso il Tribunale di Roma abbraccerebbe sia l'ipotesi in cui il giudice precedente abbia negato l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva dopo l'adozione delle misure di bilanciamento di cui al quinto periodo del comma 1-bis.1, sia il caso in cui egli abbia espresso tale diniego ai sensi del quarto periodo, ossia in assenza di misure di bilanciamento e in base a un giudizio di concreto pericolo per la salute o l'incolumità pubblica ovvero per la salute o la sicurezza dei lavoratori non evitabili con alcuna prescrizione.

L'erroneità del presupposto interpretativo del rimettente – secondo cui sarebbe l'adozione delle misure di bilanciamento a determinare uno "spostamento di competenza" presso il Tribunale di Roma – priverebbe di consistenza le doglianze di asserita violazione dell'art. 25, primo comma, Cost., non essendo in alcun modo rimessa al Governo la decisione sul radicamento della competenza presso tale Tribunale.

3.3. – Quanto alla denunciata lesione dell'art. 3 Cost., essa sarebbe parimenti manifestamente insussistente, essendo erronei i presupposti interpretativi da cui muove il rimettente.

In particolare:

– i provvedimenti sulla prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento sequestrato non sarebbero stati impugnabili prima dell'introduzione del comma 1-bis.2 dell'art. 104-bis, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, di cui sarebbero espressione anche le pronunce n. 39181 del 2014 e n. 261 del 2018 citate dal rimettente;

– secondo la stessa sentenza n. 105 del 2024, non occorrerebbe alcuna autorizzazione giudiziale perché possa riprendere l'attività produttiva dello stabilimento sequestrato dopo l'adozione delle misure governative di bilanciamento.

Dall'erroneità dei presupposti interpretativi del rimettente discenderebbe la manifesta infondatezza dei denunciati vulnera all'art. 3 Cost.

3.3.1. – Non sussisterebbe alcuna irragionevole differenza nel radicamento di competenza (tra il Tribunale di Roma e quello ordinariamente competente ex art. 322-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen.), a seconda del contenuto (negativo o positivo) della decisione sull'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva, per la dirimente ragione che il provvedimento autorizzatorio non sarebbe appellabile, in quanto afferente alla mera gestione del bene sequestrato.

Anche a voler ritenere l'impugnabilità del provvedimento di segno positivo, poi, la diversità di disciplina non sarebbe irragionevole: il radicamento della competenza presso il Tribunale di Roma in relazione al solo appello avverso il provvedimento negativo si giustificerebbe in quanto quest'ultimo è «susceptibile di porre in pericolo (o addirittura di ledere) l'interesse strategico nazionale che costituisce il fondamento della disciplina».

Il profilo in questione sarebbe comunque irrilevante nel giudizio a quo, in cui non si discute dell'autorizzazione, ma del diniego della prosecuzione dell'attività produttiva.

3.3.2. – L'aporia denunciata dal rimettente – secondo cui, ove l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività sia richiesta unitamente alla revoca del sequestro, il medesimo provvedimento che statuisca sulle due istanze sarebbe soggetto a due regimi di impugnazione – potrebbe essere «corretta attraverso un'interpretazione sistematica che privilegia la competenza del Tribunale di Roma, che viene così ritenuta dotata di vis attractiva».

3.3.3. – Sarebbe infine basata su un «falso presupposto» la terza criticità evidenziata dal giudice a quo (il quale ipotizza che le misure di bilanciamento intervengano quando sia già stato proposto, presso il tribunale competente ex art. 322-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen. un appello cautelare avverso il diniego dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività adottato ai sensi del quarto periodo dell'art. 104-bis, comma 1-bis.1, e che quindi si verifichi la contemporanea pendenza di tale procedimento e di quello che si radichi innanzi al Tribunale di Roma in conseguenza dell'impugnazione del diniego di autorizzazione espresso dal giudice precedente pur a fronte delle misure di bilanciamento). Poiché, infatti, qualsiasi provvedimento di diniego dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività, anche adottato ai sensi del quarto periodo dell'art. 104-bis, comma 1-bis.1, sarebbe impugnabile innanzi al solo Tribunale di Roma, non sussisterebbe alcuna sovrapposizione di competenze.

3.3.4. – In definitiva, la disciplina censurata non esibirebbe alcun profilo di irragionevolezza, tantomeno in quel grado manifesto che solo legittima il sindacato di questa Corte sulla conformazione degli istituti processuali, inclusa la fissazione dei criteri attributivi della competenza (sono citate le sentenze n. 117 del 2012 e n. 304 del 2011).

4. – Si è altresì costituita in giudizio (*Omissis*) raffineria italiana srl, che – premessa la propria legittimazione quale parte del giudizio costituzionale, in quanto indagata ai sensi del D.L.vo n. 231 del 2001 nel procedimento a quo e appellante avverso il provvedimento del 31 luglio 2024 con cui il GIP del Tribunale di Siracusa ha negato l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva del depuratore di (*Omissis*) – chiede la declaratoria di infondatezza delle questioni.

4.1. – Anche (*Omissis*) raffineria italiana srl contesta la correttezza dei presupposti interpretativi del rimettente, osservando che, in assenza della disposizione censurata, il provvedimento di diniego della prosecuzione dell'attività produttiva dell'impianto sequestrato non sarebbe stato appellabile, avendo natura sostanzialmente amministrativa

(sono citate Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 4-29 marzo 2022, n. 11585 e sentenza n. 45562 del 2015).

Tale conclusione troverebbe conferma sia sul piano logico – non comprendendosi come mai il legislatore avrebbe sentito il bisogno di precisare, nell'art. 104-bis, comma 1-bis.2, che i provvedimenti in questione sono impugnabili ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., se l'appellabilità fosse già stata prevista – sia nei lavori preparatori della legge di conversione del D.L. n. 2 del 2023, che menzionano quali tratti qualificanti della nuova disciplina l'appellabilità dei provvedimenti di segno negativo e «inoltre» la legittimazione a impugnare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle imprese e del made in Italy e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, così comprovando come il comma 1-bis.2 persegua il duplice fine di ampliare la platea dei soggetti legittimati all'impugnazione e di assicurare l'impugnabilità di un provvedimento altrimenti non appellabile.

Sul piano sistematico, poi, il comma 1-bis.2 sarebbe collocato all'interno dell'art. 104-bis, la cui rubrica («Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e confisca. Tutela dei terzi nel giudizio») confermerebbe la natura amministrativa dei provvedimenti previsti da tale disposizione, non autonomamente impugnabili in difetto della previsione in scrutinio.

Infine, la natura amministrativa del provvedimento del GIP sarebbe stata riscontrata dalla sentenza n. 105 del 2024, laddove ha rilevato come il giudice rimettente si dolesse «essenzialmente, del venir meno – per effetto della disposizione censurata – di ogni potere discrezionale dell'autorità giudiziaria nella gestione dello stabilimento sottoposto a sequestro».

La tesi dell'appellabilità del provvedimento di diniego della prosecuzione dell'attività produttiva già prima dell'introduzione della disposizione censurata non sarebbe supportata dai precedenti citati dal giudice a quo e sarebbe anzi smentita da plurime pronunce, anche recenti, della Corte di Cassazione (sono citate Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 19 giugno-18 luglio 2024, n. 29131; sezione sesta penale, sentenza 11 aprile-16 maggio 2024, n. 19593 e sezione seconda penale, sentenza 29 settembre-6 ottobre 2015, n. 40130).

4.2. – La disciplina censurata non lederebbe l'art. 3 Cost., sotto nessuno dei profili denunciati dal rimettente.

4.2.1. – Non sarebbe configurabile un concorso di competenza tra il Tribunale di Roma e quello ordinariamente competente ex art. 322-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen., a seconda che l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività sia negata o concessa; ciò in quanto il secondo provvedimento non sarebbe impugnabile da parte della procura della Repubblica (alla luce sia del tenore letterale dell'art. 104-bis, comma 1-bis.2, sia dell'impossibilità, per il giudice, di impedire la prosecuzione dell'attività a fronte delle misure governative di bilanciamento).

4.2.2. – Nemmeno si verificherebbe il paventato «affastellamento di competenze concorrenti», nel caso in cui il diniego alla prosecuzione dell'attività produttiva venga

espresso dal giudice precedente in sede di esame dell'istanza di revoca, modifica o rivalutazione del sequestro. La diversa natura delle statuizioni (l'una relativa a un profilo amministrativo/gestionale, l'altra concernente il vincolo cautelare) giustificerebbe infatti due «binari paralleli» di impugnazione, l'uno innanzi al Tribunale di Roma ex art. 104-bis, comma 1-bis.2, l'altro innanzi al giudice ordinariamente competente ex art. 322-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen. Né ciò costituirebbe un elemento di incoerenza del sistema, essendo la possibilità che due giudici «prendano cognizione, in parallelo, di uno stesso provvedimento» espressamente prevista, ad esempio, dall'art. 579 cod. proc. pen. in relazione alla sentenza di primo grado che contenga statuizioni relative al risarcimento del danno e applichi misure di sicurezza personali, e ammessa dalla giurisprudenza di legittimità quanto all'impugnazione dei capi penali della sentenza e di quelli che applichino misure di sicurezza (sono citate Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 29 settembre-30 novembre 2011, n. 44433; sezione prima penale, sentenza 22 giugno-13 luglio 2007, n. 28015).

Leventualità che vengano presentate contestualmente un'istanza di autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva e un'istanza di revoca, modifica o rivalutazione del sequestro sarebbe, peraltro, del tutto residuale «proprio perché autorizzare l'attività costituisce un atto dovuto, che il giudice deve adottare anche d'ufficio, indipendentemente dalla presentazione di un'istanza».

4.2.3. – Ove poi il sequestro venisse revocato dal tribunale locale in pendenza dell'impugnazione del diniego di autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva innanzi al Tribunale di Roma, il rientro del bene nella disponibilità del titolare comporterebbe il venir meno della necessità di autorizzare il prosieguo dell'attività. Ipotesi, questa, del tutto analoga a quanto si verifica ogni qualvolta sia revocato un provvedimento cautelare in pendenza di appello o riesame del medesimo, e che non pone alcun dubbio di legittimità costituzionale, essendo anzi considerata fisiologica dalla giurisprudenza di legittimità, alla luce del diverso obiettivo sotteso ai due procedimenti (è citata Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 11 marzo-4 maggio 2004, n. 20674). Nel caso di specie sussisterebbe peraltro un interesse al conseguimento della pronuncia del Tribunale di Roma, attesa la «precipua finalità sottesa all'intervento di quest'ultimo, consistente nel porre rimedio alla patologica negazione dell'autorizzazione a proseguire l'attività nonostante l'adozione delle misure governative di bilanciamento».

4.2.4. – La disciplina censurata non sarebbe affatto incoerente rispetto all'obiettivo, enunciato nei lavori preparatori della legge di conversione del D.L. n. 2 del 2023, di garantire l'unitarietà di indirizzi interpretativi e la specializzazione dell'organo giudicante.

È invero, le impugnazioni di tutte le decisioni di diniego della prosecuzione dell'attività produttiva sarebbero devolute, «in assenza di alcuna competenza concorrente sul punto di altro organo giudicante», al Tribunale di Roma; Tribunale che dovrebbe limitarsi a verificare l'esistenza e la legittimità formale del decreto che adotta le misure di bilanciamento,

senza poter sindacare «l'adeguatezza delle misure [...] ovvero del relativo iter procedimentale d'adozione».

L'«attribuzione centralizzata di competenza» al Tribunale di Roma sarebbe coerente con la natura delle misure di bilanciamento – che sono adottate dal Governo e coinvolgono interessi strategici nazionali – e funzionale alla verifica dell'effettiva attuazione di tali misure, che comporta l'annullamento delle decisioni dell'autorità giudiziaria «locale» di illegittimo diniego della prosecuzione dell'attività produttiva.

In quest'ottica, la complessità delle valutazioni demandate al Tribunale di Roma, tali da richiedere una «specializzazione», concernerebbe non già «[l']an della prosecuzione dell'attività produttiva», ma il vaglio di provvedimenti che «male interpretando una normativa articolata e di rara applicazione, ne abbiano fatto malgoverno, negando un'autorizzazione, invece, obbligata».

L'«originaria ed eccezionale» competenza radicata presso il Tribunale di Roma sarebbe coerente con il carattere eccezionale dei provvedimenti governativi, fondati sulla necessità di garantire la prosecuzione dell'attività di impianti di interesse strategico nazionale; carattere che giustificerebbe «il controllo centrale (i.e., del Tribunale di Roma) su eventuali provvedimenti locali che, perdendo di vista il quadro normativo complessivo, neghino il carattere tranciante delle misure di bilanciamento governative».

Questa Corte avrebbe già considerato costituzionalmente legittima la deroga «all'ordinario principio di territorialità» della competenza giurisdizionale, ove motivata da esigenze di interesse generale (sentenze n. 182 e n. 159 del 2014), in specie certamente ravvisabili, atteso che «la sicurezza dell'approvvigionamento energetico della Nazione è determinante ai fini della stabilità finanziaria, occupazionale ed internazionale del Paese oltre che nei suoi rapporti con gli altri attori della comunità internazionale».

4.3. – Insussistente sarebbe, infine, la denunciata violazione dell'art. 25, primo comma, Cost.

La disciplina censurata non avrebbe determinato alcuno «spostamento di competenza», poiché la competenza del Tribunale di Roma ex art. 104-bis, comma 1-bis.2, sarebbe «nuova ed originaria non spettando, antecedentemente all'introduzione di tale comma, ad alcun altro giudice del gravame».

Le misure di bilanciamento di cui al quinto periodo del comma 1-bis.1 dell'art. 104-bis, così come la dichiarazione di interesse strategico nazionale, costituirebbero meri presupposti di fatto per l'attivazione di «un meccanismo di impugnazione per nulla discrezionale o arbitrario, ma stabilito a priori per legge».

Non sarebbe dunque violata la garanzia di cui all'art. 25, primo comma, Cost., che è rispettata ogni qualvolta l'organo giudicante sia stato istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non già in vista di singole controversie (sentenze n. 217 del 1993 e n. 269 del 1992). La nozione di giudice naturale, infatti, «non si cristallizza nella determinazione legislativa di una competenza generale, ma si forma anche di tutte quelle disposizioni, le quali derogano a tale competenza sulla base di

criteri che razionalmente valutino i disparati interessi in gioco nel processo» (sentenza n. 42 del 1996).

5. – Si è infine costituita in giudizio (*Omissis*) spa, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.

5.1. – Anche (*Omissis*) spa contesta la correttezza dei presupposti interpretativi da cui muove il rimettente, che:

– non avrebbe tenuto conto delle peculiarità dell'impugnazione prevista dal comma 1-bis.2, volta a «garantire che il diniego giudiziale [dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva] non sia frutto di una diversa definizione da parte del giudice dei criteri e dei limiti del bilanciamento (si risolve cioè in un riesame dell'atto adottato dall'Amministrazione) e che il giudice non vada al di là di una eventuale verifica della legittimità del provvedimento governativo, in conformità a quanto indicato da questa Corte [...] e cioè nei soli limiti della verifica dell'esistenza di un'adeguata istruttoria e di una congrua motivazione che ne sorregga e giustifichi l'adozione»;

– avrebbe errato nel ritenere appellabile, anche prima dell'introduzione del rimedio previsto dall'art. 104-bis, comma 1-bis.2, il diniego di autorizzazione alla prosecuzione dell'attività dello stabilimento sequestrato (*Omissis*) spa svolgendo qui argomentazioni di carattere logico, testuale e sistematico sovrapponibili a quelle esposte da (*Omissis*) nel proprio atto di costituzione); ciò in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (sono citate le sentenze n. 11585 del 2022, n. 45562 e n. 18777 del 2015 e n. 39181 del 2014, nonché Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, sentenza 31 maggio-7 giugno 2005, n. 21334).

5.2. – Sarebbe insussistente l'allegata violazione dell'art. 3 Cost., avendo il giudice a quo prospettato una «concorrenza di diversi giudici potenzialmente competenti in relazione ai gravami avverso i provvedimenti emessi dalla stessa autorità giudiziaria ed aventi ad oggetto lo stesso thema decidendum», che però non potrebbe verificarsi perché fondata su un erroneo presupposto interpretativo.

5.2.1. – Confutato il presupposto in questione, sarebbe agevole verificare l'insussistenza, prima di tutto, dell'asserita differenziazione del giudice competente per l'appello, a seconda del contenuto (negativo o positivo) del provvedimento del GIP sulla prosecuzione dell'attività produttiva, posto che il provvedimento di segno positivo sarebbe inappellabile, avendo natura sostanzialmente amministrativa.

5.2.2. – Nemmeno sarebbe irragionevole che i provvedimenti che incidono effettivamente sul vincolo cautelare e quelli di diniego alla prosecuzione dell'attività produttiva siano impugnabili innanzi a giudici diversi (rispettivamente, il tribunale ordinariamente competente ex art. 322-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen. e il Tribunale di Roma), atteso che i relativi giudizi riguarderebbero «profili giuridici tutt'affatto diversi», ossia in un caso «la sussistenza e il perimetro del vincolo cautelare», nell'altro i «profili amministrativi» oggetto del diniego». Si tratterebbe di «un sistema congegnato su due binari paralleli» che, in assenza della specifica previsione di cui all'art. 104-bis, comma 1-bis.2, avrebbe contemplato – quale unico rimedio esperibile avverso la decisione negativa

del giudice attinente alla gestione del bene sequestrato – il promovimento dell'incidente di esecuzione (sono citate Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 11 luglio-9 ottobre 2023, n. 40953; sezione terza penale, sentenza 23 novembre 2022-22 marzo 2023, n. 12021; sezione prima penale, ordinanza 24 novembre 2020-2 marzo 2021, n. 8283; sezione seconda penale, sentenza 3 luglio-4 novembre 2015, n. 44504; sezione sesta penale, sentenza 2-11 aprile 2014, n. 16170; sezione terza penale, ordinanza 23 marzo-7 luglio 2011, n. 26729). L'introduzione del censurato comma 1-bis.2 avrebbe anzi colmato una lacuna, consentendo alle imprese di rilievo nazionale e strategico di rivolgersi a un giudice terzo e imparziale.

5.2.3. – Ove il provvedimento di mancata autorizzazione alla prosecuzione dell'attività sia stato adottato contestualmente alla decisione sull'istanza di revoca, modifica o rivalutazione del sequestro, oggetto dell'impugnazione innanzi al Tribunale di Roma sarebbe unicamente il diniego dell'autorizzazione a proseguire nell'attività, ancorché adottato in occasione della decisione su una più ampia istanza tesa a modificare il perimetro del vincolo cautelare; profilo, quest'ultimo, su cui permarrrebbe la competenza del tribunale di cui all'art. 322-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen. Non vi sarebbe dunque alcuna duplicazione di cognizione, non essendovi sovrapposizione dei temi oggetto di giudizio.

Sarebbe peraltro del tutto teorica l'ipotesi che venga presentata al giudice precedente un'istanza di revoca o modifica del decreto di sequestro preventivo, contenente in via subordinata un'istanza di autorizzazione alla prosecuzione dell'attività. Ciò in quanto, in presenza delle misure di bilanciamento di cui all'art. 104-bis, comma 1-bis.1, quinto periodo, l'autorizzazione dovrebbe essere rilasciata dal giudice indipendentemente dalla presentazione di un'istanza di parte. In ogni caso, anche nello scenario prospettato dal rimettente, non sussisterebbe alcun profilo di irragionevolezza, né ove il tribunale del riesame ordinariamente competente accolga l'istanza di modifica del vincolo cautelare, ma non possa pronunciarsi sull'impugnazione del diniego dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività (in quanto tale statuizione non avrebbe potuto essere adottata nemmeno in precedenza, visto che il diniego non avrebbe potuto essere oggetto di gravame, potendo al più essere contestato mediante incidente di esecuzione); né ove esso revochi il sequestro mentre sia pendente il giudizio ex art. 104-bis, comma 1-bis.2, innanzi al Tribunale del riesame di Roma (trattandosi di evenienza del tutto fisiologica, ogni qualvolta il provvedimento di sequestro sia revocato in pendenza del giudizio di riesame o di appello cautelare).

5.2.4. – La disposizione censurata sarebbe poi atta a garantire l'unitarietà di indirizzi e la specializzazione della magistratura giudicante, avendo essa "centralizzato" tutte le impugnazioni avverso i provvedimenti di diniego della prosecuzione dell'attività produttiva, radicandole presso il Tribunale di Roma.

Tale coerenza sussisterebbe anche ponendosi nella prospettiva del rimettente, secondo cui il Tribunale di Roma dovrebbe verificare che le misure governative di bilanciamento siano state adottate nel rispetto dei re-

quisiti procedurali delineati dalla sentenza n. 105 del 2024 di questa Corte. Proprio tale peculiare accertamento non potrebbe che rivestire una «connotazione fortemente specializzata» perché atto a verificare «non già il merito della specifica vicenda (ed il relativo bilanciamento di interessi), ma la sola correttezza dell'iter che ha preceduto l'adozione del provvedimento amministrativo».

L'attribuzione della competenza al Tribunale di Roma sarebbe altresì coerente con la natura di atto di alta amministrazione, promanante dalle Amministrazioni centrali dello Stato, del decreto interministeriale di individuazione delle misure di bilanciamento; con la circostanza che, come chiarito dalla sentenza n. 105 del 2024, sia preclusa al giudice ogni valutazione circa l'adeguatezza ed efficacia di tali misure, così da non porsi alcuna esigenza di «prossimità territoriale» del giudice rispetto alla realtà produttiva di volta in volta dichiarata di interesse strategico nazionale; e con l'eccezionalità delle circostanze (nel caso relativo al depuratore di (*Omissis*), il «carattere emergenziale assunto dalla crisi energetica») che giustificano l'intervento dell'Amministrazione centrale, intervento sulla cui legittimità sarebbe coerente svolgere un controllo accentrato (nei limiti indicati dalla sentenza n. 105 del 2024).

E invero, l'individuazione di «una sede accentrata per la valutazione di atti amministrativi o giurisdizionali, che incidono su interessi costituzionalmente rilevanti, in grado di coinvolgere l'intera collettività nazionale» sarebbe principio che già trova applicazione nel processo amministrativo, ove è prevista la competenza funzionale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sulle impugnazioni degli atti adottati dalle Amministrazioni dello Stato, in quanto finalizzati al soddisfacimento di interessi non meramente locali, previsione che è già stata giudicata conforme a Costituzione (sono citate le sentenze di questa Corte n. 182 del 2014 e n. 237 del 2007). Nel caso di specie, si tratterebbe di atti che realizzano un «difficile e delicato bilanciamento tra i valori costituzionali che vengono in gioco con riferimento alla tutela dell'ambiente e della salute, da un lato, e gli interessi collegati all'economia nazionale e alla continuità dell'attività produttiva, dall'altro, che incidono su molteplici settori strategici che trascendono la scala locale». E sarebbe irrazionale che atti amministrativi di tale rilievo venissero sottoposti al sindacato di «un organo legato ad una scala locale».

Deroghe alle regole sulla competenza potrebbero giustificarsi in ragione dell'esigenza di garantire uniformità degli indirizzi giurisprudenziali, a salvaguardia di interessi razionalmente degni di tutela (è citata la sentenza di questa Corte n. 189 del 1992); interessi certamente ravvisabili nel caso di specie, in cui occorre garantire la «sicurezza energetica» del Paese. Del resto, la competenza giurisdizionale non sarebbe ancorata al luogo di consumazione del reato (è citata la sentenza di questa Corte n. 42 del 1996), né alla maggiore o minore idoneità o qualificazione dell'uno o dell'altro giudice (sono citate, di questa Corte, la sentenza n. 460 del 1994 e l'ordinanza n. 257 del 1995), ma potrebbe essere individuata dal legislatore in coerenza con ragioni di interesse pubblico. La scelta discrezionale

del legislatore non potrebbe, poi, essere sindacata per il fatto che la specializzazione non sia preesistente all'attribuzione delle competenze, perché tale specializzazione si svilupperebbe e rafforzerebbe proprio attraverso l'attribuzione di competenza.

5.3. – Non sarebbe ravvisabile alcuna lesione della garanzia di cui all'art. 25, primo comma, Cost.

Erroneamente il rimettente assume che la disposizione censurata realizzi uno «spostamento di competenza» per le sole impugnazioni dei provvedimenti che neghino l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività dello stabilimento o impianto sequestrato, mentre resterebbero di competenza del giudice individuato dall'art. 322-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen. i provvedimenti che tale autorizzazione accordino. Il ragionamento sarebbe inficiato da un presupposto interpretativo scorretto, non essendo tale ultima tipologia di provvedimenti tout court impugnabile.

La non impugnabilità – in disparte l'ipotesi introdotta dall'art. 104-bis, comma 1-bis.2 – dei provvedimenti relativi alla prosecuzione dell'attività produttiva priverebbe di consistenza anche l'ulteriore doglianza del giudice a quo, laddove prefigura che l'autorità giudiziaria procedente abbia già dettato le proprie prescrizioni oppure negato l'autorizzazione alla prosecuzione, e lamenta che l'adozione, a questo punto, delle misure governative di bilanciamento determinerebbe uno «spostamento 'in corsa' della competenza [...] rimesso nella singola controversia ad un'autorità pubblica diversa da quella legislativa». E invero, non essendo i provvedimenti sulla prosecuzione dell'attività produttiva in precedenza impugnabili in nessun caso, l'intervento legislativo censurato non avrebbe realizzato alcuno "spostamento di competenza", ma, introducendo ex novo un mezzo di gravame prima non previsto, avrebbe creato una competenza «nuova» ed «originaria», stabilita non in dipendenza dell'adozione delle misure di bilanciamento, ma sul mero presupposto di fatto dell'intervenuta dichiarazione di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 207 del 2012, come convertito, di uno stabilimento o di parte di esso, e in forza di una norma codicistica generale e astratta.

La disposizione censurata sarebbe, dunque, del tutto conforme all'indirizzo costante della giurisprudenza costituzionale, che ritiene rispettato il principio della pre-costituzione del giudice allorché l'organo giudicante sia stato istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non già in vista di singole controversie (sentenze n. 217 del 1993 e n. 269 del 1992), e considera la nozione di giudice naturale comprensiva sia della determinazione legislativa di una competenza generale, sia delle disposizioni che vi derogano in base a criteri fondati sulla razionale valutazione degli interessi in gioco nel processo (sentenza n. 42 del 1996).

6. – In prossimità della pubblica udienza, (*Omissis*) spa ha depositato una memoria illustrativa, insistendo per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza delle questioni e ribadendo le argomentazioni già svolte nell'atto di costituzione.

6.1. – Quanto alla prospettata violazione dell'art. 25, primo comma, Cost., la società aggiunge che, in specie, la riserva di legge prevista dal parametro costituzionale è pienamente rispettata, poiché il comma 1-bis.2 dell'art. 104-bis è stato introdotto da una disposizione avente forza di legge (l'art. 6, comma 1, del d.l. n. 2 del 2023, come convertito) e individua la competenza territoriale del Tribunale di Roma «non [...] con riferimento alla singola controversia relativa al sito di (*Omissis*), ma come criterio generale attributivo della competenza e, come tale, applicabile a tutte le controversie cautelari ricadenti nel perimetro applicativo del comma 1-bis.2».

Lemanazione del D.P.C.M. che individua gli impianti di interesse strategico nazionale e la decisione di adottare le misure di bilanciamento sarebbero atti contestuali e collegati, ed entrambi costituirebbero «il mero presupposto per l'operatività (successiva ed eventuale) della norma che attribuisce la competenza, che risulta perciò predisposta dal legislatore ex ante, in termini generali ed astratti e nel pieno rispetto della riserva di legge». E invero, tale requisito sarebbe riferito alle sole regole di individuazione del giudice competente a decidere e non potrebbe abbracciare anche i fatti che conducano all'applicazione delle regole stesse (è citata la sentenza di questa Corte n. 227 del 1999).

6.2. – Il prospettato *vulnus* all'art. 3 Cost. sarebbe insussistente, evidente essendo la coerenza della disciplina censurata rispetto alla ratio dell'intervento normativo operato con il d.l. n. 2 del 2023, come convertito, consistente nell'«esigenza di garantire la tutela dell'interesse dello Stato alla continuità dell'attività produttiva». Le censure del rimettente si fonderebbero peraltro sull'evocazione di scenari processuali del tutto ipotetici e irrilevanti nel giudizio a quo, nonché su un'erronea ricostruzione dell'istituto dell'appello cautelare.

7. – All'udienza del 26 febbraio 2025, il difensore di (*Omissis*) srl, nell'illustrare le proprie difese, ha altresì eccepito l'inammissibilità delle censure di violazione dell'art. 3 Cost., in ragione del loro carattere ipotetico, nonché di quelle riferite all'art. 25, primo comma, Cost., in ragione dell'erroneità del presupposto interpretativo del rimettente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma censura l'art. 104-bis, comma 1-bis.2, norme att. c.p.p., nella parte in cui prevede che siano appellabili innanzi a sé – e non al tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento oggetto di gravame – i provvedimenti con cui il giudice abbia escluso, revocato o negato l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività di stabilimenti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale, ovvero di impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, sottoposti a sequestro preventivo, nonostante l'adozione delle misure governative di bilanciamento di cui all'art. 104-bis, comma 1-bis.1, quinto periodo, delle medesime norme di attuazione.

Rinviano integralmente alla ricostruzione di recente effettuata da questa Corte (sentenza n. 105 del 2024,

punto 3 del Considerato in diritto) del contesto normativo nel quale si inseriscono tanto il comma 1-bis.2 censurato quanto il precedente comma 1-bis.1 dell'art. 104-bis norme att. c.p. – commi, entrambi, introdotti dal d.l. n. 2 del 2023, come convertito – nonché alla più specifica esegesi in quella sede compiuta del comma 1-bis.1 (punto 4.3. del Considerato in diritto), conviene qui soltanto rammentare che quest'ultima disposizione prevede, al quinto periodo, la possibilità per il Governo di adottare – rispetto a stabilimenti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale ovvero a impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva sottoposti a sequestro penale – misure di «bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi». Il medesimo quinto periodo dispone che, una volta che il Governo abbia adottato tali misure, il giudice procedente «autorizza la prosecuzione dell'attività». Il successivo sesto periodo prevede poi che il provvedimento di cui ai periodi precedenti, «anche se negativ[o]», sia trasmesso entro quarantotto ore alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il comma 1-bis.2, ora censurato, testualmente dispone: «[n]ei casi disciplinati dal comma 1-bis.1, il provvedimento con cui il giudice abbia escluso o revocato l'autorizzazione alla prosecuzione, o negato la stessa in sede di istanza di revoca, modifica o rivalutazione del sequestro precedentemente disposto, nonostante le misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, può essere oggetto di impugnazione ai sensi dell'articolo 322-bis del codice, anche da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle imprese e del made in Italy o del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Sull'appello avverso il provvedimento di cui al primo periodo decide, in composizione collegiale, il tribunale di Roma».

Il rimettente censura il solo secondo periodo di questa disposizione, ritenendo che lo «spostamento di competenza» dal tribunale del riesame territorialmente competente al Tribunale di Roma determinato da questa disposizione da essa determinato violi la garanzia del giudice naturale precostituito per legge di cui all'art. 25, primo comma Cost., e risulti intrinsecamente irragionevole, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost.

2. – Sull'ammissibilità delle questioni va osservato quanto segue.

2.1. – L'Avvocatura generale dello Stato e (*Omissis*) spa hanno eccepito l'inammissibilità delle questioni, in ragione dell'erronea ricostruzione del quadro normativo di riferimento e dell'erroneità dei presupposti interpretativi da cui muove il rimettente. Ciò essenzialmente sul rilievo che i provvedimenti (di segno negativo o positivo) riguardanti la prosecuzione dell'attività produttiva di stabilimenti, impianti o infrastrutture sequestrati non sarebbero stati impugnabili prima dell'entrata in vigore dell'art. 104-bis, comma 1-bis.2, che dunque non avrebbe realizzato alcuno

"spostamento" di competenza, ma avrebbe introdotto una competenza in radice nuova.

Nella discussione in udienza anche (*Omissis*) srl ha eccitato l'inammissibilità delle questioni riferite all'art. 25, primo comma, Cost., per erroneità del presupposto interpretativo da cui muove il giudice a quo.

Le eccezioni non sono fondate.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'analisi del quadro normativo pertinente rileva ai fini dell'ammissibilità delle questioni solo se carente e tale da inficiare la chiarezza dell'iter logico argomentativo (ex multis, sentenza n. 228 del 2023, punto 3.2.1. del Considerato in diritto e precedenti ivi citati).

Nel caso di specie, il giudice a quo si è ampiamente confrontato con il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, richiamando la giurisprudenza di legittimità che ritiene inammissibile l'appello avverso i provvedimenti di mera gestione dei beni in sequestro che non comportino una modifica del vincolo cautelare. Il rimettente ha tuttavia ritenuto che, in base a questa stessa giurisprudenza, ove il giudice precedente disponga il sequestro in funzione impeditiva dell'aggravamento delle conseguenze del reato o dell'agevolazione della commissione di altri reati, la determinazione delle concrete modalità di gestione del bene che ne è oggetto avrebbe «una oggettiva idoneità ad incidere sul vincolo reale, potendo depotenziarne e persino vanificarne l'efficacia in relazione al perseguimento delle finalità per le quali lo stesso è stato disposto». Sulla base di tale ricostruzione, ha quindi coerentemente argomentato le proprie censure in ordine alla violazione degli artt. 25, primo comma, e 3 Cost.

Ciò esclude ogni profilo di oscurità o illogicità tale da inficiare l'ammissibilità delle questioni. Se poi le premesse ermeneutiche da cui muove il rimettente siano corrette, è profilo che attiene al merito delle questioni (sentenza n. 36 del 2025, punto 4.3.1. del Considerato in diritto; sentenze n. 119 e n. 73 del 2023, in entrambe punto 5 del Considerato in diritto).

2.2. – Ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato, inoltre, le questioni relative alla violazione dell'art. 3 Cost. sarebbero del tutto ipotetiche, avendo il rimettente evocato una serie di scenari processuali non rilevanti nel giudizio a quo. A tale eccezione ha aderito (*Omissis*) srl nell'udienza pubblica.

Nemmeno questa eccezione è fondata.

La rilevanza delle questioni è determinata, secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla necessità di fare applicazione della disposizione censurata nel giudizio a quo (ex multis, sentenza n. 116 del 2024, punto 3 del Considerato in diritto, e precedenti ivi citati).

Nel caso di specie, è indubitabile che il giudice a quo debba fare applicazione della disposizione censurata, che stabilisce la sua competenza a decidere, poiché «[1] a stessa instaurazione e successiva celebrazione del giudizio avanti a una determinata autorità giudiziaria, e non ad altra, costituisce momento integrante dell'"applicazione" della disciplina della competenza nel caso concreto» (sentenza n. 163 del 2024, punto 2.3.2. del Considerato in

diritto; in senso analogo, sentenza n. 5 del 2025, punto 2 del Considerato in diritto). Tanto basta a ritenere rilevanti le questioni sollevate in riferimento all'art. 3 Cost.

La prospettazione, da parte del rimettente, di scenari processuali di sovrapposizione o contrasto tra decisioni giudiziarie – asseritamente suscettibili di verificarsi, ancorché concretamente non verificatisi nel giudizio a quo – è meramente funzionale a illustrare i profili di irragionevolezza intrinseca da cui sarebbe affetta la disposizione censurata. La verifica della plausibilità di tali scenari e la loro valutazione da parte di questa Corte attiene, dunque, al merito della questione, e non alla sua ammissibilità.

3. – Nel merito, il rimettente lamenta anzitutto la contrarietà della disposizione censurata al principio del giudice naturale precostituito per legge di cui all'art. 25, primo comma, Cost.

L'art. 104-bis, comma 1-bis.2, non conterrebbe, infatti, alcun criterio generale capace di indicare ex ante se a pronunciarsi sull'appello cautelare avverso la decisione del giudice precedente che comunque abbia negato l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività dello stabilimento o dell'impianto sia competente il Tribunale di Roma ovvero quello del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento. Lo spostamento di competenza dall'ufficio ordinariamente designato in base all'art. 322-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen. al Tribunale di Roma sarebbe infatti ancorato all'adozione delle misure di bilanciamento di cui all'art. 104-bis, comma 1-bis.1, quinto periodo: e cioè a un atto discrezionale del Governo, la cui adozione sarebbe – secondo il rimettente – sostanzialmente determinata dal maggiore o minore apprezzamento delle decisioni già adottate nella singola controversia dall'autorità giudiziaria territorialmente competente secondo le regole ordinarie, circa la prosecuzione o meno dell'attività produttiva di stabilimenti, impianti o infrastrutture sottoposti a sequestro.

La questione non è fondata, per le ragioni qui sintetizzate e, di seguito, più distesamente argomentate.

Come correttamente rilevato dal rimettente, la disposizione censurata determina uno spostamento della competenza a decidere sull'appello cautelare contro il provvedimento del giudice che abbia comunque negato l'autorizzazione a proseguire l'attività, necessariamente incidendo su procedimenti cautelari già in corso (infra, 3.1.).

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, uno spostamento di competenza con effetto anche sui procedimenti in corso è compatibile con la garanzia del giudice naturale precostituito per legge laddove tale spostamento sia (a) determinato da una disciplina legislativa di portata generale, (b) motivato da esigenze di rilievo costituzionale, e (c) ancorato a presupposti obiettivi stabiliti dalla legge stessa, così che il giudice che risulta competente possa dirsi anch'esso «precostituito per legge», e cioè sia chiaramente individuabile in base alle indicazioni fornite dalla legge (infra, 3.2.).

La disciplina censurata soddisfa tali condizioni, e non si pone pertanto in contrasto con la garanzia costituzionale evocata (infra, 3.3.).

3.1. – Il rimettente assume anzitutto che i provvedimenti sulla prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento o impianto sequestrato sarebbero stati impugnabili anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 104-bis, comma 1-bis.2, norme att. c.p.p. In particolare, secondo la sua ricostruzione, essi sarebbero stati impugnabili mediante il rimedio dell'appello cautelare di cui all'art. 322-bis cod. proc. pen. Poiché giudice competente a provvedere su tale appello è, ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 322-bis, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento oggetto di gravame, la disposizione censurata avrebbe determinato uno spostamento di tale competenza in favore del Tribunale di Roma: spostamento che il rimettente ritiene, per l'appunto, incompatibile con la garanzia di cui all'art. 25, primo comma, Cost.

Tale presupposto ermeneutico è, tuttavia, contestato tanto dall'Avvocatura generale dello Stato, quanto da tutte le parti costituite in giudizio, le quali ritengono, invece, che la disposizione censurata abbia introdotto un nuovo mezzo di gravame contro un provvedimento di natura sostanzialmente amministrativa che non sarebbe stato altrimenti impugnabile con il rimedio dell'appello cautelare di cui all'art. 322-bis cod. proc. pen., e contro il quale sarebbe stato al più esperibile un mero incidente di esecuzione innanzi allo stesso giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Questa Corte ritiene corretto il presupposto ermeneutico da cui muove il giudice rimettente.

3.1.1. – L'art. 322-bis cod. proc. pen. attribuisce al pubblico ministero, all'imputato e al suo difensore, nonché alla persona alla quale le cose sono state sequestrate e a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, la facoltà di proporre appello, tra l'altro, contro le «ordinanze in materia di sequestro preventivo», al di fuori dei casi di riesame previsti dal precedente art. 322. Dal momento che la richiesta di riesame ha ad oggetto il provvedimento genetico che instituisce il vincolo cautelare, il rimedio dell'appello risulta esperibile dal pubblico ministero contro l'ordinanza del giudice che abbia rigettato o accolto soltanto parzialmente la propria istanza di sequestro, nonché da tutti i soggetti indicati nell'art. 322-bis contro ogni altro provvedimento del giudice che abbia modificato il vincolo cautelare disposto con il provvedimento genetico, ovvero abbia rigettato istanze di revoca o modifica di quest'ultimo.

La giurisprudenza di legittimità esclude, peraltro, l'appellabilità dei provvedimenti (del pubblico ministero e dello stesso giudice) aventi ad oggetto l'esecuzione del sequestro, ovvero i provvedimenti con cui il giudice detti disposizioni relative alla mera gestione del bene sequestrato: provvedimenti, tutti, rispetto ai quali è possibile soltanto un incidente di esecuzione innanzi allo stesso giudice del sequestro (Corte di Cassazione, sezione prima penale, ordinanza n. 8283 del 2021; sezione sesta penale, ordinanza 26 aprile-22 maggio 2018, n. 22843; sezione seconda penale, sentenza n. 44504 del 2015; sezione quinta penale, sentenza 31 ottobre 2014-10 marzo 2015, n. 10105; sezione sesta

penale, sentenza n. 16170 del 2014; sezione terza penale, ordinanza n. 26729 del 2011).

Il nodo esegetico che occorre in questa sede sciogliere – in quanto preliminare alla soluzione della questione di legittimità costituzionale così come prospettata – è, dunque, se un provvedimento del giudice che comporti l'interruzione dell'attività produttiva di un'azienda sequestrata esorbiti dalla mera gestione e comporti una modifica del vincolo cautelare a suo tempo disposto, risultando così soggetto ad appello ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen.; ovvero costituisca mero atto esecutivo di gestione del bene sequestrato, come tale impugnabile soltanto con incidente di esecuzione.

3.1.2. – Tanto l'ordinanza di rimessione, quanto l'interveniente e le parti hanno invocato, a sostegno delle rispettive tesi, pronunce di legittimità che ora hanno ammesso, ora hanno negato, l'esperibilità dell'appello cautelare contro provvedimenti che hanno in vario modo interessato beni sottoposti a sequestro, traendo da tali provvedimenti argomenti a sostegno della rispettiva posizione.

L'ordinanza di rimessione ha sottolineato come la giurisprudenza di legittimità abbia ritenuto esperibile l'appello cautelare, ad esempio, avverso il rigetto della richiesta di autorizzazione a praticare trattamenti agronomici e fitosanitari su delle viti in sequestro allo scopo di preservarle dall'attacco di parassiti (Cass. n. 261 del 2018), ovvero contro il rigetto della richiesta di autorizzazione all'utilizzo di un'autovettura in sequestro (Cass. n. 45562 del 2015).

Per converso, l'Avvocatura generale dello Stato e le parti hanno citato precedenti in cui la Corte di Cassazione ha ritenuto non esperibile l'appello avverso i provvedimenti di nomina o revoca del custode dei beni sequestrati (Cass. n. 18777 del 2015), o in relazione a profili di negligenza nella condotta dell'amministratore giudiziario (Cass. n. 39181 del 2014), o ancora avverso la revoca dell'autorizzazione all'utilizzo di macchinari industriali sequestrati (Cass. n. 40130 del 2015).

Nessuna delle pronunce menzionate costituisce, tuttavia, un precedente in termini in senso proprio, riferito alla specifica ipotesi – che qui rileva – di un provvedimento del giudice che imponga l'interruzione tout court dell'attività di uno stabilimento o di un impianto già sottoposto a sequestro.

3.1.3. – Ora, non pare dubbio a questa Corte che un provvedimento che escluda o revochi l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività di qualsiasi impresa i cui beni siano già assoggettati a sequestro non possa essere considerato quale mero atto, di natura sostanzialmente amministrativa, di gestione del bene sequestrato; ma incida piuttosto, in misura macroscopica, sull'intero fascio dei diritti limitati dal provvedimento genetico, così determinando una modificazione dello stesso vincolo cautelare.

Ciò vale, anzitutto, per l'imprenditore titolare dello stabilimento o dell'impianto sequestrato, i cui diritti – di evidente rilievo costituzionale ai sensi degli artt. 41, 42 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU – sono immediatamente incisi dal provvedimento che impedisca la prosecuzione

delle attività produttive. Un ordine siffatto produce necessariamente, nell'immediato, un pregiudizio patrimoniale all'imprenditore, incidendo profondamente sulla stessa consistenza economica del diritto interessato dal vincolo cautelare. Ove poi la sua vigenza fosse protratta nel tempo, l'ordine in questione potrebbe addirittura compromettere la stessa sopravvivenza dell'impresa, con inevitabili conseguenze pregiudizievoli per i lavoratori e i creditori.

Per altro verso, il provvedimento con il quale il giudice rigettasse l'eventuale richiesta del pubblico ministero di vietare la prosecuzione dell'attività produttiva, in presenza di evidenze che dimostrino la sua grave pericolosità per l'ambiente o la salute umana, rischierebbe di rendere inefficace il sequestro rispetto allo scopo di impedire che la prosecuzione dell'attività stessa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato, determinando così ulteriori conseguenze pregiudizievoli per tali beni, anch'essi di evidente rilievo costituzionale.

Una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 322-bis cod. proc. pen. non può, dunque, non farsi carico della necessità di assicurare un rimedio giurisdizionale effettivo – avanti a un giudice diverso da quello che ha pronunciato la decisione contestata – contro provvedimenti che, in un senso o nell'altro, incidano così intensamente sullo stesso vincolo cautelare: nell'un caso determinando in via immediata gravi pregiudizi ai diritti delle persone titolari dell'impresa destinataria del sequestro (e in via mediata, a lavoratori e creditori); nell'altro caso frustrando, in ipotesi, la stessa idoneità del sequestro preventivo a conseguire gli scopi indicati nell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen.

Deve, pertanto, ritenersi che ogni provvedimento con cui il giudice disponga l'interruzione dell'attività di uno stabilimento o impianto sequestrato, ovvero disattenda una richiesta in tal senso del pubblico ministero, sia in via ordinaria impugnabile ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen. da tutti i soggetti ivi indicati.

3.1.4. - Conseguentemente, il rimedio previsto dalla disposizione censurata – lungi dal porsi come nuovo mezzo di impugnazione in precedenza non contemplato dall'ordinamento – costituisce *lex specialis* rispetto alla previsione generale di cui all'art. 322-bis cod. proc. pen., derogando alla comune disciplina dell'appello cautelare – nella sola ipotesi di provvedimento di diniego dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività – sotto il duplice specifico profilo (a) della legittimazione di ulteriori soggetti istituzionali all'impugnazione (la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), e (b) dell'individuazione del giudice competente a conoscere dell'impugnazione nel Tribunale di Roma.

L'interpretazione che precede, d'altronde, trova conferma nella stessa relazione al disegno di legge di conversione del D.L. n. 2 del 2023, ove si osserva che in base alla disposizione ora censurata il provvedimento del giudice che dispone l'interruzione dell'attività produttiva «può essere oggetto di impugnazione ai sensi dell'articolo 322-bis del codice di procedura penale, in ampliamento rispetto al

suo tenore ordinario [corsivo aggiunto]: sono legittimati all'impugnazione (oltre alle parti processuali, al soggetto al quale le cose sono state sequestrate e all'avente diritto alla restituzione) anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica». Lo stesso legislatore muove, dunque, dal presupposto dell'ordinaria ricorribilità in appello del provvedimento; sì che il senso della nuova disposizione è semplicemente quello di ampliare il novero dei legittimati all'impugnazione, oltre che – per quanto qui più direttamente rileva – di radicare la competenza a decidere sull'appello presso il Tribunale di Roma, anziché presso il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento, come previsto in via ordinaria dall'art. 322-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen.

L'applicazione della disposizione speciale appare, infine, condizionata all'effettiva adozione, da parte del Governo, delle misure di bilanciamento previste dal quinto periodo del comma 1-bis.1 dell'art. 104-bis norme att. c.p.p. La difesa di (*Omissis*) srl ha, invero, sostenuto che il riferimento del comma 1-bis.2 alla generalità dei «casi disciplinati dal comma 1-bis.1» dovrebbe indurre a ritenere che la disposizione speciale sia applicabile anche nell'ipotesi in cui il giudice del sequestro inibisca la prosecuzione dell'attività produttiva di un impianto o stabilimento dichiarato di interesse strategico nazionale ai sensi del quarto periodo del comma 1-bis.1: e dunque prima che il Governo abbia adottato proprie misure di bilanciamento, ai sensi del quinto periodo. La tesi è però smentita dal puntuale riferimento, compiuto dalla disposizione censurata, a quei (soli) provvedimenti di diniego della prosecuzione dell'attività emessi «nonostante le misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale» [corsivo aggiunto]: espressione che richiama senza equivoci le «misure» di bilanciamento adottate dal Governo ai sensi, appunto, del quinto periodo del comma precedente.

Da tutto ciò deriva che: (a) prima dell'adozione, da parte del Governo, delle misure di cui al quinto periodo del comma 1-bis.1, contro ogni provvedimento del giudice che comunque inibisca la prosecuzione dell'attività produttiva è esperibile l'appello cautelare ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., da parte di tutti i soggetti ivi indicati, avanti al tribunale territoriale; (b) dopo l'adozione di tali misure, il medesimo rimedio potrà invece essere esperito, anche da parte dei soggetti istituzionali indicati dal comma 1-bis.2, avanti il Tribunale di Roma.

3.1.5. – Trova, in definitiva, conferma il presupposto ermeneutico da cui muove il rimettente: la disposizione censurata stabilisce effettivamente uno «spostamento di competenza», rispetto ai provvedimenti di diniego dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva, dal tribunale territoriale al Tribunale di Roma, una volta che il Governo abbia adottato le misure di bilanciamento di cui al quinto periodo del comma 1-bis.1.

La disposizione produce così un effetto destinato a incidere su procedimenti cautelari già in corso. Ciò non

solo con riferimento allo specifico procedimento relativo al sequestro del depuratore di (*Omissis*), avviato più di un anno e mezzo prima dell'entrata in vigore della disciplina censurata, e che ne ha costituito l'ocasio (sentenza n. 105 del 2024, punto 3.1. del Considerato in diritto); ma anche, più in generale, rispetto a ogni scenario in cui tale disciplina possa trovare applicazione.

Infatti, le misure di bilanciamento previste dal quinto periodo del comma 1-bis.1 dell'art. 104-bis norme att. c.p.p. si riferiscono a stabilimenti o impianti oggetto di provvedimenti di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria, e si inseriscono dunque necessariamente nell'ambito di procedimenti cautelari già avviati.

Uno spostamento di competenza può, anzi, verificarsi anche nella specifica ipotesi – sulla quale tra l'altro si sofferma l'ordinanza di rimessione – in cui sia già radicato un giudizio di appello contro un provvedimento del giudice concernente la prosecuzione o interruzione dell'attività produttiva innanzi al tribunale territoriale individuato dall'art. 322-bis, e nelle more di tale procedimento intervenga il decreto di bilanciamento adottato dal Governo. Una tale evenienza vincolerà, infatti, il giudice ad adottare un nuovo provvedimento ai sensi del quinto periodo del comma 1-bis.1 dell'art. 104-bis norme att. cod. proc. pen.: ciò che determinerà, a sua volta, lo spostamento della competenza a conoscere dell'impugnazione avverso tale provvedimento al Tribunale di Roma.

3.2. – La giurisprudenza di questa Corte ha spesso affrontato il quesito se una disciplina che determini uno spostamento di competenza con effetto anche sui procedimenti in corso sia compatibile con la garanzia del giudice naturale precostituito per legge di cui all'art. 25, primo comma, Cost.

Come questa Corte osservò sin dalla sentenza n. 29 del 1958, con l'espressione «giudice precostituito per legge» si intende «il giudice istituito in base a criteri generali fissati in anticipo e non in vista di determinate controversie». Tale principio, si aggiunse qualche anno più tardi, «tutela nel cittadino il diritto a una previa non dubbia conoscenza del giudice competente a decidere, o, ancor più nettamente, il diritto alla certezza che a giudicare non sarà un giudice creato a posteriori in relazione a un fatto già verificatosi» (sentenza n. 88 del 1962, punto 4 del Considerato in diritto).

La costante giurisprudenza di questa Corte, peraltro, ha sempre ritenuto – a partire dalla sentenza n. 56 del 1967 – che la garanzia del giudice naturale precostituito per legge non sia necessariamente violata allorché una legge determini uno spostamento della competenza con effetto anche sui procedimenti in corso.

La violazione è stata esclusa, in particolare, in presenza di una serie di presupposti, necessari onde evitare ogni rischio di arbitrio nell'individuazione del nuovo giudice competente. Finalità, quest'ultima, che già la sentenza n. 56 del 1967 aveva ritenuto la ragion d'essere della garanzia del giudice naturale precostituito per legge, la quale mira non solo a tutelare il consociato contro la prospettiva di un giudice non imparziale, ma anche ad assicurare l'indipen-

denza del giudice investito della cognizione di una causa, ponendolo al riparo dalla possibilità che il legislatore o altri giudici lo privino arbitrariamente dei procedimenti già incardinati innanzi a sé.

3.2.1. – Anzitutto, è necessario che lo spostamento di competenza non sia disposto dalla legge in funzione della sua incidenza in una specifica controversia già insorta, ma avvenga in forza di una legge di portata generale, applicabile a una pluralità indefinita di casi futuri.

La menzionata sentenza n. 56 del 1967, in particolare, ritenne compatibile con l'art. 25, primo comma, Cost. una riforma legislativa delle circoscrizioni giudiziarie, immediatamente operativa anche con riferimento alla generalità dei processi in corso. Il precetto costituzionale in parola – si argomentò in quell'occasione – «tutela una esigenza fondamentale unitaria: quella, cioè, che la competenza degli organi giudiziari, al fine di una rigorosa garanzia della loro imparzialità, venga sottratta ad ogni possibilità di arbitrio. La illegittima sottrazione della re-giudicanda al giudice naturale precostituito si verifica, perciò, tutte le volte in cui il giudice venga designato a posteriori in relazione ad una determinata controversia o direttamente dal legislatore in via di eccezione singolare alle regole generali ovvero attraverso atti di altri soggetti, ai quali la legge attribuisca tale potere al di là dei limiti che la riserva impone. Il principio costituzionale viene rispettato, invece, quando la legge, sia pure con effetto anche sui processi in corso, modifica in generale i presupposti o i criteri in base ai quali deve essere individuato il giudice competente: in questo caso, infatti, lo spostamento della competenza dall'uno all'altro ufficio giudiziario non avviene in conseguenza di una deroga alla disciplina generale, che sia adottata in vista di una determinata o di determinate controversie, ma per effetto di un nuovo ordinamento – e, dunque, della designazione di un nuovo giudice "naturale" – che il legislatore, nell'esercizio del suo insindacabile potere di merito, sostituisce a quello vigente» (punto 2 del Considerato in diritto).

Tale criterio è stato mantenuto fermo da questa Corte in tutta la giurisprudenza posteriore relativa, in particolare, alle riforme ordinamentali che hanno introdotto regole sulla competenza, con effetto anche sui processi in corso (ex multis, sentenze n. 237 del 2007, n. 268 e n. 207 del 1987; ordinanze n. 112 e n. 63 del 2002 e n. 152 del 2001).

3.2.2. – In secondo luogo, la giurisprudenza costituzionale ha spesso posto l'accento – in particolare laddove la disciplina censurata deroghi rispetto alle regole vigenti in via generale in materia di competenza – sulla necessità che lo spostamento di competenza sia previsto dalla legge in funzione di esigenze esse stesse di rilievo costituzionale. Tali esigenze sono state identificate, ad esempio, nella tutela dell'indipendenza e imparzialità del giudice (sentenze n. 109 e n. 50 del 1963, rispettivamente punti 2 e 3 del Considerato in diritto), nell'obiettivo di assicurare la coerenza dei giudicati e il migliore accertamento dei fatti nelle ipotesi di connessione tra procedimenti (sentenze n. 117 del 1972; n. 142 e n. 15 del 1970, entrambe punto 2 del Considerato in diritto; ordinanze n. 159 del

2000 e n. 508 del 1989), ovvero nell'opportunità di assicurare l'uniformità della giurisprudenza in relazione a determinate controversie (sentenza n. 117 del 2012, punto 4.1. del Considerato in diritto).

3.2.3. – Infine, è necessario che lo spostamento di competenza avvenga in presenza di presupposti delineati in maniera chiara e precisa dalla legge, sì da escludere margini di discrezionalità nell'individuazione del nuovo giudice competente (sentenze n. 168 del 1976, punto 3 del Considerato in diritto; n. 174 e n. 6 del 1975, entrambe punto 3 del Considerato in diritto; ordinanze n. 439 del 1998 e n. 508 del 1989) e da assicurare, in tal modo, che anche quest'ultimo giudice possa ritenersi «precostituito» per legge (sentenza n. 1 del 1965, punto 2 del Considerato in diritto).

Per contro, la garanzia in esame è violata da leggi, sia pure di portata generale, che attribuiscono a un organo giurisdizionale il potere di individuare con un proprio provvedimento discrezionale il giudice competente, in relazione a specifici procedimenti già incardinati (sentenze n. 82 del 1971, n. 117 del 1968, n. 110 del 1963 e n. 88 del 1962), o comunque di influire sulla composizione dell'organo giudicante in relazione, ancora, a specifiche controversie già insorte (sentenze n. 393 del 2002 e n. 83 del 1998).

3.3. – Questa Corte ritiene che la disciplina oggi censurata non si ponga in contrasto con le condizioni minime di compatibilità con l'art. 25, primo comma, Cost. desumibili dalla giurisprudenza costituzionale sin qui richiamata.

3.3.1. – Come poc'anzi sottolineato (supra, 3.1.5.), la disposizione censurata determina indubbiamente uno spostamento di competenza rispetto a procedimenti cautelari in corso.

Tale effetto discende, però, non già da una legge provvedimento che riguardi lo specifico procedimento cautelare concernente lo stabilimento oggetto del processo a quo – ciò che sarebbe senz'altro contrario alla garanzia costituzionale in esame –, ma da una «disciplina generale e astratta, e dunque potenzialmente applicabile a una pluralità indeterminata di casi analoghi» (sentenza n. 105 del 2024, punto 3.2. del Considerato in diritto), in presenza del presupposto costituito dalla dichiarazione dell'interesse strategico nazionale – ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 207 del 2012, come convertito – dello stabilimento o dell'impianto sottoposto a sequestro.

In particolare, il comma 1-bis.2 ora censurato ricollega all'adozione delle misure di bilanciamento disciplinate dal quinto periodo del comma precedente l'effetto di spostamento della competenza al Tribunale di Roma per il giudizio di appello cautelare contro il provvedimento che, a valle di tali misure, abbia comunque negato l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività dello stabilimento o dell'impianto. L'adozione delle misure da parte del Governo, e il successivo provvedimento negativo dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività, costituiscono dunque i presupposti indicati in via generale e astratta dalla legge, in presenza dei quali si verifica lo spostamento di competenza dal tribunale territoriale al Tribunale di Roma.

3.3.2. – Tale disciplina – che deroga a quella ordinariamente disegnata dall'art. 322-bis cod. proc. pen. – è stata

giustificata dalla relazione illustrativa alla legge n. 17 del 2023, di conversione del d.l. n. 2 del 2023, con riferimento alla necessità di «mantenere unitarietà di indirizzi applicativi su tutto il territorio nazionale, nonché [di] maturare una specializzazione nella gestione di un profilo di intervento di certo delicato e complesso», in relazione alla peculiare situazione in cui il provvedimento di sequestro abbia ad oggetto stabilimenti o impianti di interesse strategico nazionale, o comunque ad essi serventi.

Come già rammentato (supra, 3.2.2.), l'obiettivo di assicurare l'uniformità della giurisprudenza – di indubbio rilievo costituzionale, in relazione al principio di certezza del diritto (sul cui rilievo costituzionale si vedano le sentenze n. 7 del 2025, punto 2.2.3 del Considerato in diritto, n. 146 del 2024, punto 8 del Considerato in diritto, n. 147 del 2023, punti 4.4. e 4.5. del Considerato in diritto, n. 110 del 2023, punti 4.3.4. e seguenti del Considerato in diritto) e alla stessa tutela della parità di trattamento tra i consociati – è già stato ritenuto da questa Corte idoneo a giustificare deroghe, fissate in via generale dalla legge, alle regole generali sulla competenza (sentenza n. 117 del 2012, punto 4.1. del Considerato in diritto).

Con la disposizione in esame il legislatore ha inteso dunque assicurare uniformità di orientamenti interpretativi, da parte del giudice dell'appello cautelare, in una materia che coinvolge interessi strategici di portata nazionale, allorché il Governo si sia assunto direttamente il compito di effettuare il bilanciamento con i contrapposti interessi alla tutela dell'ambiente e della salute, precludendo così ogni rivalutazione da parte del giudice sul merito di tale bilanciamento e l'adozione di soluzioni diverse da quelle stabilite dal Governo (sentenza n. 105 del 2024, punto 4.3. del Considerato in diritto).

Vero è che la disciplina censurata introduce una deroga all'ordinario criterio dell'allocatione del processo penale presso il locus commissi delicti – criterio già definito "fisiologico" da questa Corte, in quanto rispondente «ad esigenze di indubbio rilievo», tra le quali quella di assicurare l'accertamento del reato nel luogo in cui la raccolta del materiale probatorio è più agevole e rapida, «anche in ottica servente al diritto di difesa dell'imputato» (sentenze n. 92 del 2018, punto 4 del Considerato in diritto, e, con specifico riferimento all'art. 25, primo comma, Cost., n. 168 del 2006, punto 4 del Considerato in diritto). Nondimeno, l'accentramento della competenza presso il Tribunale di Roma su controversie nelle quali sono direttamente coinvolti interessi strategici nazionali costituisce soluzione la cui logica riproduce – come sottolineato in particolare dalle difese di (*Omissis*) raffineria italiana srl e (*Omissis*) spa – quella di varie altre discipline processuali già passate indenni al vaglio di conformità all'art. 25, primo comma, Cost. (in particolare, sentenza n. 237 del 2007, relativa all'attribuzione al TAR Lazio della competenza a conoscere delle ordinanze e dei provvedimenti del Commissario alla protezione civile nelle situazioni di emergenza; in senso analogo, in relazione a esigenze di tutela della collettività contro la criminalità di tipo mafioso, sentenze n. 182 e n. 159 del 2014).

La plausibilità di tale soluzione esime questa Corte dal verificare la sostenibilità, al metro dell'art. 25, primo comma, Cost., della possibile ratio ulteriore – suggerita e puntualmente confutata dal rimettente, ma non risultante dai lavori preparatori – secondo cui l'intenzione del legislatore sarebbe stata quella di assicurare l'imparzialità e l'indipendenza dei giudici dell'appello rispetto a possibili condizionamenti locali, determinati dalla «vicinanza geografica» del tribunale territoriale al locus commissi delicti.

3.3.3. – Il profilo più delicato concerne, semmai, la verifica della sufficiente precisione dei presupposti definiti dalla legge, in presenza dei quali si verifica lo spostamento di competenza: requisito cruciale, come si è rammentato, per evitare il rischio che tale spostamento possa essere fatto dipendere dalla decisione discrezionale di un altro organo giudiziario o, a fortiori, di un organo del potere esecutivo.

Dal punto di vista formale, per la verità, i presupposti dello spostamento di competenza sono chiaramente definiti dalla disposizione censurata: esso avviene, come poc'anzi evidenziato (supra, 3 e 3.2.), allorché (a) il Governo abbia adottato le misure di bilanciamento, e (b) il giudice abbia, cionondimeno, comunque negato l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività dello stabilimento o dell'impianto.

Il rimettente assume, tuttavia, che tale meccanismo consenta di fatto al Governo di determinare discrezionalmente lo spostamento della competenza a conoscere dell'appello cautelare, in spregio alla logica di tutela dell'art. 25, primo comma, Cost., attraverso la decisione di adottare le misure di bilanciamento: decisione che potrebbe essere assunta, in concreto, di volta in volta in relazione al «maggiore o minore apprezzamento» delle decisioni in proposito già adottate dal giudice della cautela.

Questa Corte non è persuasa da tale argomento.

La decisione del Governo di adottare le misure di bilanciamento non è una decisione "sulla" competenza del giudice (come invece quella prefigurata dall'art. 30, secondo comma, del codice di procedura penale del 1930, che conferiva al procuratore della Repubblica, in presenza di certi presupposti, la facoltà di rimettere al pretore procedimenti penali di competenza del tribunale: sentenza n. 88 del 1962), ma è semplicemente una decisione dalla quale deriva, in via riflessa e meramente eventuale, un effetto sulla competenza del giudice dell'appello cautelare. Un effetto, più in particolare, che si verifica nella sola ipotesi in cui il giudice del sequestro abbia disatteso tali misure, disponendo comunque l'interruzione dell'attività.

Una volta dunque che il Governo abbia esercitato il proprio potere di dettare regole cogenti sulla prosecuzione dell'attività degli stabilimenti o impianti sequestrati, la nuova regola sulla competenza – chiaramente definita dalla disposizione censurata – è che ogni successiva controversia, derivante dall'eventuale decisione del giudice che disattenda le indicazioni governative (assumendone, evidentemente, l'illegittimità, ogni sindacato sul merito di tali indicazioni essendogli ormai precluso), rientri nella competenza di un nuovo giudice "precostituito per legge", ossia il Tribunale di Roma. Senza che, a valle del decreto governativo che stabilisce le misure, residui alcun potere

discrezionale in capo a chicchessia per l'individuazione del giudice competente a giudicare dell'appello cautelare.

3.4. – Da tutte le considerazioni sin qui svolte discende, in conclusione, l'infondatezza della censura formulata in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost.

4. – Resta a questo punto da esaminare la censura formulata dal rimettente in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza.

Al riguardo, conviene preliminarmente rammentare che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, nella configurazione degli istituti processuali il legislatore gode di ampia discrezionalità, censurabile soltanto laddove la disciplina palesi profili di manifesta irragionevolezza (ex multis, sentenze n. 189 e n. 83 del 2024, rispettivamente punto 9 e punto 5.5. del Considerato in diritto; n. 67 del 2023, punto 6 del Considerato in diritto).

Ritiene questa Corte, per le ragioni di seguito illustrate, che le incongruenze denunciate dal rimettente – lungi dal poter essere derubricate a inconvenienti eventuali di mero fatto nell'applicazione della disposizione censurata – siano effettivamente sintomatiche di una manifesta irragionevolezza della disciplina così come allo stato strutturata.

4.1. – Il giudice a quo ritiene, in sintesi, che la disposizione censurata – introducendo una competenza del Tribunale di Roma derogatoria rispetto alla ordinaria competenza del tribunale territoriale per la sola ipotesi in cui il giudice del sequestro abbia comunque negato l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività, dopo l'adozione da parte del Governo delle misure di bilanciamento – produca un «intreccio» e una «sovrapposizione di competenze» tra i due tribunali. Tale situazione sarebbe foriera di ricadute non coerenti con lo stesso obiettivo legislativo di assicurare unitarietà di indirizzi applicativi e specializzazione del giudice competente a valutare la prosecuzione dell'attività produttiva.

4.2. – Tanto l'Avvocatura generale dello Stato quanto le parti contestano tale assunto, essenzialmente sulla base dell'argomento che la disposizione censurata non avrebbe determinato alcuno spostamento di competenza per una parte soltanto del contenzioso successivo all'adozione delle misure di bilanciamento da parte del Governo, ma avrebbe semplicemente introdotto un nuovo rimedio – in precedenza non esistente – contro il provvedimento del giudice che, nonostante tali misure, abbia comunque disposto l'interruzione dell'attività dello stabilimento o dell'impianto.

Come poc'anzi distesamente argomentato (supra, 3.1.), tale argomento non può però essere condiviso. Contro il provvedimento di un giudice che escluda o revochi l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività di qualunque impresa destinataria del sequestro, o che all'opposto – disattendo la richiesta del pubblico ministero – autorizzi la prosecuzione dell'attività stessa, non può non ammettersi, in via generale, la possibilità di proporre appello ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., da parte di tutti i soggetti ivi indicati.

4.3. - Una tale situazione produce, strutturalmente, le incongruenze denunciate nell'ordinanza di rimessione, quanto meno sotto un duplice concorrente profilo.

4.3.1. - In primo luogo, la disposizione censurata attribuisce la competenza al Tribunale di Roma a conoscere dell'appello soltanto contro il provvedimento del giudice che, a valle dell'adozione delle misure di bilanciamento, abbia negato l'autorizzazione a proseguire l'attività produttiva, ma non contro l'eventuale provvedimento che tale autorizzazione abbia invece rilasciato, in ottemperanza alle indicazioni governative.

Contro quest'ultimo provvedimento resta però ammissibile un appello del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., sia pure per ragioni attinenti alla sola legittimità del decreto governativo di bilanciamento. In tale ipotesi, il testo della disposizione censurata – inequivocamente riferito ai soli casi in cui il giudice «abbia escluso o revocato l'autorizzazione alla prosecuzione, o negato la stessa in sede di istanza di revoca, modifica o rivalutazione del sequestro precedentemente disposto» – non consente di attrarre l'appello alla competenza del Tribunale di Roma; con la conseguenza che di esso dovrà continuare a conoscere il tribunale territoriale, ai sensi della *lex generalis* rappresentata dall'art. 322-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen.

La disposizione censurata giunge così al risultato – affatto singolare dal punto di vista sistematico – di stabilire la competenza dell'uno o dell'altro tribunale in sede di appello *secundum eventum litis*, ossia secondo il tenore della decisione adottata dal giudice che ha disposto il sequestro: la competenza si radicherà innanzi al tribunale territoriale, nel caso di decisione conforme al decreto di bilanciamento adottato dal Governo; innanzi al Tribunale di Roma, nel caso di decisione che, all'opposto, disattenda tale decreto.

Ciò determina un risultato del tutto distonico rispetto a quello, dichiaratamente perseguito dal legislatore, di «maturare unitarietà di indirizzi applicativi su tutto il territorio nazionale» e di «mantenere una specializzazione» dell'organo giudicante in tutte le decisioni che attengono alla prosecuzione dell'attività produttiva di stabilimenti o impianti in relazione ai quali il Governo abbia dettato specifiche misure di bilanciamento.

Ne consegue l'evidente incongruità della disciplina rispetto alla sua finalità: ciò che a sua volta si traduce in un vizio di irrazionalità, intesa quale *species* dell'irragionevolezza intrinseca, della legge (sentenze n. 197 del 2023, punto 5.5.4. del Considerato in diritto, n. 186 del 2020, punto 4.1. del Considerato in diritto, e n. 166 del 2018, punto 7 del Considerato in diritto).

4.3.2. – In secondo luogo, lo spostamento di competenza per il solo giudizio di appello contro il provvedimento che comunque abbia negato la prosecuzione dell'attività dello stabilimento o impianto sequestrato "a valle" del decreto governativo di bilanciamento crea strutturalmente le condizioni per lo svolgimento parallelo di diversi procedimenti di appello, innanzi a diversi tribunali, contro i provvedimenti del giudice della cautela aventi a oggetto i medesimi beni.

Quest'eventualità appare specialmente problematica nell'ipotesi in cui il provvedimento che vieta la prosecuzione dell'attività nonostante le misure di bilanciamento sia stato adottato dal giudice a seguito di una istanza di

revoca, modifica o rivalutazione del sequestro precedentemente disposto. In tal caso, è giocoforza concludere che il provvedimento sia impugnabile presso il Tribunale di Roma nella sola parte in cui vieta la prosecuzione dell'attività e presso il tribunale locale – da parte di tutti i soggetti indicati dall'art. 322-bis cod. proc. pen., compreso il pubblico ministero – per la parte residua. Il che crea inevitabilmente il rischio di decisioni contrastanti, e comunque non coordinate, aventi a oggetto i medesimi stabilimenti o impianti.

Evidentemente nella consapevolezza di questo rischio, (*Omissis*) srl suggerisce di interpretare la disposizione censurata nel senso che essa eserciterebbe una «vis attrattiva» alla competenza del Tribunale di Roma rispetto a ogni appello proposto contro le decisioni del giudice comunque attinenti al vincolo cautelare. La tesi, tuttavia, non persuade, in assenza di qualsiasi appiglio nel testo della disposizione: la quale è – anzi – chiarissima nel confinare la propria operatività alle ipotesi di provvedimenti che, nonostante l'adozione delle misure di bilanciamento da parte del Governo, abbiano comunque negato l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva.

Le difese di (*Omissis*) raffineria italiana srl e (*Omissis*) spa obiettano, invece, che lo scenario di due procedimenti di appello paralleli contro i provvedimenti del giudice della cautela – l'uno avente a oggetto «il profilo amministrativo-gestionale» concernente la prosecuzione o interruzione dell'attività, l'altro concernente il vincolo cautelare in sé considerato – non darebbe luogo a inconvenienti significativi, stante il diverso oggetto dello scrutinio svolto dai due tribunali; né rappresenterebbe un'anomalia nel sistema, dal momento che altre disposizioni prefiggerebbero diversi strumenti di impugnazione contro differenti statuizioni contenute nel medesimo provvedimento giudiziario.

A tali argomenti va però obiettato che, come poc'anzi osservato (*supra*, 3.1.3.), i due profili non sono affatto agevolmente distinguibili: un provvedimento che disponga l'interruzione dell'attività produttiva di uno stabilimento o di un impianto sottoposto a sequestro incide in profondità sullo stesso vincolo cautelare, per ciò stesso modificandolo. Senza contare la possibilità che il provvedimento, anziché autorizzare in toto la prosecuzione dell'attività, la autorizzi soltanto parzialmente ovvero – come prospettato durante la discussione in udienza – con riferimento soltanto a taluni degli impianti o stabilimenti, e non ad altri. Ciò vale a marcare una chiara differenza dell'ipotesi ora all'esame rispetto a quella – menzionata da (*Omissis*) raffineria italiana srl nelle sue difese, e peraltro del tutto eccezionale nel sistema – in cui è ammessa impugnazione innanzi a diversi giudici contro le statuizioni relative alle misure di sicurezza personali e a quelle, affatto eterogenee, concernenti il risarcimento del danno.

In definitiva, la disposizione censurata consente che si svolgano giudizi di appello paralleli, innanzi a diversi tribunali, aventi a oggetto i medesimi stabilimenti o impianti di interesse strategico nazionale. Con conseguente pregiudizio non solo rispetto alla finalità, perseguita dal legislatore, di garantire l'uniformità degli indirizzi in-

interpretativi in materia e la specializzazione dell'organo giudicante, ma anche rispetto all'esigenza di garantire, nell'immediato, decisioni tra loro coerenti rispetto al singolo procedimento cautelare avviato con il sequestro di un determinato impianto o stabilimento.

Il che integra, ad avviso di questa Corte, un ulteriore vizio di manifesta irragionevolezza della disciplina censurata.

4.4. – Da tutto ciò consegue l'illegittimità costituzionale del secondo periodo della disposizione censurata («Sull'appello avverso il provvedimento di cui al primo

periodo decide, in composizione collegiale, il tribunale di Roma.»), per violazione dell'art. 3 Cost.

Resta pertanto in vigore il primo periodo, non censurato in questa sede, che estende la legittimazione attiva a proporre appello cautelare ai soggetti istituzionali ivi menzionati, in presenza delle condizioni indicate dalla disposizione all'esame.

Rientra altresì nella discrezionalità del legislatore la possibilità di accentrare la competenza nel rispetto dei principi sin qui richiamati. (*Omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE PENALE SEZ. II, 16 MAGGIO 2025, N. 18624 (C.C. 7 MAGGIO 2025)

PRES. PETRUZZELLIS – EST. ALMA – P.M. BALSAMO (CONF.) – RIC. O.C. S.R.L.S.

Atti processuali penali | Deposito telematico | Obbligo di deposito della procura speciale | In copia informatica autenticata | Mancato rispetto dell'obbligo | Conseguenze | Motivo di nullità o inammissibilità dell'atto | Esclusione | Ragioni.

Il mancato rispetto dell'obbligo di deposito della procura speciale per determinati atti in copia informatica autenticata, quale previsto dal comma 2 bis dell'art. 122 c.p.p., non può costituire motivo di nullità o di inammissibilità dell'atto, dovendosi anzi ritenere che, almeno fino a quando il processo telematico non sarà andato completamente a regime, gli artt. 111 bis, comma 4, e 111 ter, comma 3, c.p.p., lascino aperta la possibilità del deposito (purché tempestivo) degli atti in forma analogica. (Nella specie la Corte, pur affermando il suddetto principio, ha tuttavia ritenuto inammissibile il ricorso proposto avverso l'ordinanza di esclusione della parte civile per ritenuta inosservanza dell'art. 122, comma 2 bis, c.p.p., non sussistendo la condizione costituita dall'abnormità della suddetta ordinanza). (*Mass. Redaz.*) (c.p.p. art. 111 bis; c.p.p. art. 111 ter; c.p.p. art. 122) (1)

(1) Sull'ordinanza di esclusione della parte civile e sulla sua suscettibilità a ricorso per cassazione qualora affetta da abnormità, si veda Cass. pen., sez. IV, 6 maggio 2024, n. 17697, in *www.latribunaplus.it*. Cfr. sul deposito telematico degli atti Cass. pen., sez. VI, 16 maggio 2022, n. 19273, *ibidem*.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ordinanza in data 20 gennaio 2025 emessa in sede di udienza predibattimentale ex art. 554-bis c.p.p., nell'ambito del proc. n. 17899/2024, nei confronti di M. S. chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 640 c.p., il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'eccezione proposta dal difensore dell'imputato non ha ammesso la costituzione della parte civile O. C. S.r.l.s., rilevando la mancanza dei presupposti di cui all'art. 122, comma 2-bis, c.p.p. che prevede il deposito della procura speciale in copia informatica autenticata con firma digitale o altra firma elettronica qualificata.

2. Ricorre per cassazione (con atti dal contenuto totalmente sovrapponibile al punto da essere qualificati come un unico ricorso) avverso la predetta ordinanza il difen-

re della O. C. S.r.l.s. deducendo con motivo unico l'erronea applicazione degli artt. 78, 111-bis e 111-ter c.p.p.

Rappresenta al riguardo la difesa della ricorrente che in sede di udienza, a mezzo di sostituto processuale, aveva provveduto a depositare in forma cartacea le richieste procure speciali allegate agli atti di costituzione di parte civile.

Aggiunge la difesa della ricorrente che sempre il giorno 20 gennaio 2025 aveva anche provveduto a depositare, mediante il portale per il deposito telematico degli atti, istanza di revoca e/o modifica del predetto provvedimento reso in sede di udienza dando atto delle circolari interpretative emanate in materia dal Ministero della Giustizia – in particolare di quelle in data 8 gennaio 2025 e in data 20 gennaio 2025 – ma anche tale istanza veniva respinta.

Osserva, quindi, la difesa della ricorrente che il Tribunale nel respingere le richieste di costituzione di parte civile non ha tenuto conto che il disposto dell'art. 78, comma 1, c.p.p., vigente anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 111-bis c.p.p., stabilisce che la dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e non ha altresì tenuto conto che la procura speciale allegata in calce, può fare ingresso nel processo proprio con la presentazione in udienza.

A ciò si aggiunge, prosegue la difesa della ricorrente, che l'art. 111-bis c.p.p. specifica al comma 3 che la disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possono essere acquisiti in copia informatica e, ancora che il successivo art. 111-ter, comma 3, dispone che gli atti e documenti formati e depositati in forma di documento analogico sono convertiti senza ritardo in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico, norme delle quali il Tribunale non avrebbe tenuto conto.

Chiede pertanto la difesa della ricorrente a questa Corte di legittimità di pronunciarsi sulla seguente questione di diritto: se alla luce dell'articolo 78 c.p.p. la costituzione di parte civile, unitamente alla procura speciale allegata in calce, possa essere validamente presentata in udienza anche in formato cartaceo (analogico) e se gli articoli 111-bis e 111-ter c.p.p. impongano esclusivamente l'uso del formato digitale o piuttosto prevedano un obbligo di successiva digitalizzazione dell'atto senza pregiudicare la validità della costituzione avvenuta in udienza in forma cartacea”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Ritiene, innanzitutto, l'odierno Collegio di richiamare l'assetto normativo che presidia la materia.

L'art. 122, comma 2-bis, c.p.p. dispone testualmente: «2-bis. La procura speciale è depositata, in copia informatica autenticata con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, con le modalità previste dall'articolo 111 bis, salvo l'obbligo di conservare l'originale analogico da esibire a richiesta dell'autorità giudiziaria».

Tale disposizione deve tuttavia essere innanzitutto coordinata con quella dell'art. 111-bis c.p.p. che dispone testualmente che:

«1. Salvo quanto previsto dall'articolo 175 bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

2. Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica.

4. Gli atti che le parti e la persona offesa dal reato compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche».

Si impone, poi, anche il coordinamento con l'art. 111-ter c.p.p. che dispone testualmente:

«1. I fascicoli informatici del procedimento penale sono formati, conservati, aggiornati e trasmessi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente il fascicolo informatico, in maniera da assicurarne l'autenticità, l'integrità, l'accessibilità, la leggibilità, l'interoperabilità nonché l'agevole consultazione telematica.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la legge prevede la trasmissione di singoli atti e documenti contenuti nel fascicolo informatico.

3. Gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico sono convertiti, senza ritardo, in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico, secondo quanto previsto dal comma 1, salvo che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica. In tal caso, nel fascicolo informatico è inserito elenco dettagliato degli atti e dei documenti acquisiti in forma di documento analogico».

Ne consegue che il mancato rispetto del disposto del comma 2-bis dell'art. 122 c.p.p. non risulta sanzionato né dalla sanzione di nullità, né da quella di inammissibilità e che anzi il disposto del comma 4 dell'art. 111-bis c.p.p. così come quello del comma 3 dell'art. 111-ter c.p.p. appaiono lasciare aperta la strada – quantomeno fino al momento in cui il processo penale telematico non andrà completamen-

te a regime – al deposito (purché tempestivo) in forma analogica degli atti.

3. Tutto ciò doverosamente premesso deve però essere ricordato che questa Corte ha già avuto modo di chiarire che «l'ordinanza di esclusione della parte civile, di regola non rientrante nel novero dei provvedimenti impugnabili, è suscettibile di ricorso per cassazione ove affetta da abnormità, perché caratterizzata da un contenuto di assoluta singolarità, tale da risultare "extravagante" rispetto al sistema processuale (sez. IV, n. 17697 del 9 aprile 2024, Oropallo, Rv. 286364 – 01).

Tuttavia, nel caso in esame la decisione del Tribunale, a tutto voler concedere, potrebbe al più considerarsi illegittima ma non certo abnorme (il cui vizio non risulta neppure indicato come tale dalla difesa della ricorrente) con la conseguenza che non ricorrevano le condizioni per la sottoposizione a questa Corte del ricorso in esame.

4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. (*Omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE PENALE SEZ. V, 16 MAGGIO 2025, N. 18473 (C.C. 15 APRILE 2025)

PRES. PEZZULLO – EST. SCARLINI – P.M. SASSONE (CONF.) – RIC. GUP. TRIB. ASTI IN PROC. C.G.

Delitti contro la libertà sessuale | Estremi | Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti ex art. 612 ter c.p. | Ipotesi di reato commesso per via telematica | Determinazione del momento consumativo | Competenza territoriale | Individuazione.

📌 Il reato di cui all'art. 612 ter c.p. (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti), se costituito dall'invio, dalla pubblicazione o dalla diffusione delle immagini mediante uso di strumenti informatici, si consuma all'atto in cui l'agente aziona il comando di tali strumenti. Ne consegue che il giudice territorialmente competente va individuato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, c.p.p., in quello del luogo in cui sia stato effettuato l'azionamento e, qualora esso non sia noto, in quello risultante dall'applicazione delle regole supplementive di cui all'art. 9 c.p.p. (*Mass. Redaz.*) (c.p.p. art. 8; c.p.p. art. 9; c.p.p. art. 612 ter) (1)

(1) Nello stesso senso della pronuncia in commento si veda Cass. pen., sez. I, 16 ottobre 2018, n. 47086, in *www.latribunaplus.it*. Sulla natura del reato di cui all'art. 612 ter c.p., si vedano Cass. pen., sez. V, 7 aprile 2023, n. 14927, *ibidem* e Cass. pen., sez. III, 1° dicembre 2010, n. 42509, in *Riv. pen.* 2011, 1311. In dottrina, sull'argomento si

veda FILIPPO MARCO MARIA BISANTI, *Atti persecutori e revenge porn: la Cassazione chiarisce alcuni aspetti delle fattispecie ed esclude la configurabilità di un reato complesso*, ivi 2024, 996.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ordinanza del 12 febbraio 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti rinviava a questa Corte di Cassazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 bis c.p.p., la decisione sulla questione di competenza territoriale formulata dalla difesa dell'imputato G. C. a cui era stato ascritto il delitto punito dall'art. 612 ter, comma 2, c. p., per avere inviato foto intime ritraenti la persona offesa tramite la messaggistica di whatsapp ai di lei parenti, nonché, via mail, all'indirizzo della struttura alberghiera presso la quale la predetta lavorava.

Nel caso di specie, non era stato possibile desumere il luogo da cui era avvenuto l'invio delle immagini, così da non potersi ivi radicare la competenza per territorio come indicato dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 8, comma 1, c.p.p. (si citavano le sentenze Rv. 284576, 274366).

Il pubblico ministero, proseguiva il Gip, aveva sostenuto che il giudice competente dovesse essere individuato ai sensi del criterio sussidiario di cui all'art. 9, comma 1, c.p.p., posto che almeno parte della condotta si era consumata con la ricezione delle immagini, nella città di (*Omissis*) (ove la madre ed il fratello avevano ricevuto i messaggi whatsapp e ove era ubicata la struttura alberghiera a cui era stata indirizzata la mail), così da doversi confermare la competenza per territorio del Tribunale di Asti.

La difesa dell'imputato eccepiva, invece, che occorre fare riferimento al criterio sussidiario di cui all'art. 9, comma 2, c.p.p., non potendosi affermare che la condotta contestata fosse stata consumata, anche solo in parte, in (*Omissis*), così da doversi individuare il giudice competente in quello nel cui circondario era posta la residenza dell'imputato, il Tribunale di Avellino.

Così riassunte le diverse opzioni sostenute dalle parti, il Gip, ritenendo che entrambe fossero astrattamente sostenibili, rinviava a questa Corte di cassazione la decisione ai sensi dell'art. 24 bis c.p.p.

2. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Giuseppe Sassone, ha inviato requisitoria scritta con la quale ha concluso per la competenza del Tribunale di Avellino.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La competenza per territorio a decidere sul reato contestato a G.C. appartiene al Tribunale di Avellino.

1. Secondo le indicazioni fornite dal Giudice remittente e non contraddette dalla difesa del C., questi è imputato del delitto punito dall'art. 612 ter, comma 2, c. p., per avere inviato delle foto intime della persona offesa, tramite la messaggistica whatsapp, al fratello ed alla madre di costei, e, tramite mail, alla struttura alberghiera ove la stessa prestava la propria attività lavorativa.

È pertanto contestato il delitto di cd. "revenge porn" introdotto nell'ordinamento dall'art. 10 della legge 19 luglio 2019 n. 69.

Per quanto qui di interesse si riportano i due primi commi di tale articolo (le successive modifiche legislative riguardano i limiti di pena, le aggravanti e la procedibilità, tutte elementi inconferenti rispetto alla presente verifica):

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000."

"La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento."

Nel presente procedimento è contestato il comma secondo, con riferimento, pertanto, ad immagini non realizzate o sottratte dall'imputato ma da questi comunque ricevute o acquisite.

Deve inoltre sottolinearsi come fra le varie condotte, alternative, costituenti il suddetto reato sia stata contestata, solo e precisamente, quella di "invio", delle predette immagini.

2. Lo si è sottolineato perché risulta evidente come la specifica condotta contestata, nonostante che le ulteriori modalità di trasmissione delle immagini concretino tutte e ciascuno il contestato delitto (in alternativa fra loro), ben può incidere, per la sua stessa natura, sulla individuazione del giudice competente per territorio. Così se altre condotte, come ad esempio la consegna o la cessione, presuppongono il pervenimento delle immagini ad un qualche destinatario, il qui contestato "invio" (non diversamente, peraltro, dalla "diffusione" e dalla "pubblicazione") si consuma nel momento esatto in cui l'autore "invia" (o "diffonde" o "pubblica") le immagini in suo possesso (senza il consenso della persona ritratta).

Nel caso di specie, posto che l'invio era avvenuto tramite un supporto informatico, nel momento (e nel luogo) in cui aveva dato il comando di "invio", delle immagini (sessualmente esplicite).

Sul punto, del resto, questa Corte ha già avuto modo di affermare che, avendo il delitto di cui all'art. 612 ter c. p. natura di reato istantaneo, che il medesimo si consuma già all'atto della diffusione, dell'invio, del materiale in oggetto.

In sez. V, n. 14927 del 22 febbraio 2023, T., Rv. 284576 – 02 si è, infatti, precisato che il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, che ha natura di reato istantaneo, si perfeziona nel momento in cui avviene il primo invio a un destinatario, indipendentemente dal rapporto esistente tra quest'ultimo e la persona ritratta (la fattispecie oggetto di questa pronuncia era del tutto simile alla presente fattispecie, riguardando la condotta di un imputato che, senza il consenso della vittima, aveva inviato immagini ritraenti la medesima, in situazioni sessualmente esplicite, ai suoi familiari).

Del resto, nell'analoga fattispecie di cui all'art. 600 ter c.p., come ha ricordato il Procuratore generale, si era così precisato:

– il reato previsto dall'art. 600 ter, comma terzo, c.p. (pornografia minorile commessa per via telematica) ha natura istantanea, in quanto la fattispecie è integrata ogniqualvolta venga posta in essere la distribuzione, divulgazione, diffusione o pubblicizzazione di materiale pornografico prodotto mediante la partecipazione di minori di diciotto anni (sez. III, n. 42509 dell'11 novembre 2010, T., Rv. 248762 – 01);

– competente a conoscere del reato di pornografia minorile commesso per via telematica è l'ufficio giudiziario nella cui circoscrizione si trova il dispositivo informatico mediante il quale è stato impartito il comando di immissione in rete del materiale pedopornografico (sez. I, n. 47086 del 17 luglio 2018, G., Rv. 274366 – 01).

3. Si deve allora concludere che la condotta di "invio", come quelle di "pubblicazione" e di "diffusione", punita dall'art. 612 ter (primo e secondo comma) c.p., si consumano nel momento in cui l'autore digiti, quando le medesime avvengono attraverso strumenti informatici, il comando che ne dispone l'invio o la diffusione, non potendosi pertanto dare rilievo alcuno al pervenimento delle immagini all'indirizzo o alla destinazione scelta.

Se ne deduce che, anche ai fini della individuazione del giudice competente per territorio, irrilevante è il luogo in cui le immagini sessualmente esplicite sono state ricevute, costituendo, il pervenimento delle stesse, un momento successivo alla già avvenuta consumazione del reato.


4. Se ne deduce che, nel caso di specie, non essendo stato individuato il luogo di consumazione del reato e non potendosi pertanto fissare la competenza per territorio ai sensi dell'art. 8, comma 1, c.p.p., deve farsi riferimento alle regole suppletive stabilite dall'art. 9 e, in particolare, esclusa l'applicabilità del comma primo (il luogo ove si era consumata parte della condotta), deve individuarsi il giudice competente ai sensi del secondo comma, ove l'imputato ha fissato la sua residenza.

Nel caso di specie è pacifico che l'imputato risieda nel circondario del Tribunale di Avellino (ove, peraltro, erano stati sottoposti a sequestro quegli strumenti informatici da cui, con apposita consulenza, erano state tratte le immagini sessualmente esplicite presenti agli atti). (*Omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE PENALE SEZ. VI, 14 MAGGIO 2025, N. 18239 (UD. 3 APRILE 2025)

PRES. APRILE – EST. AMOROSO – P.M. LORI (CONF.) – RIC. (OMISSIS)

Impugnazioni penali in genere | Provvedimenti impugnabili o inoppugnabili | Sentenze di primo grado | Emesse prima del 30 dicembre 2022 | Richiesta di pene sostitutive | Ambito definito dalla Riforma Cartabia | Individuazione dei termini.

 Nel caso di impugnazioni relative a sentenze di primo grado emesse prima del 30 dicembre 2022, la richiesta

di pene sostitutive può essere formulata non solo con l'atto di appello o nei motivi nuovi, ma anche entro i termini per il deposito delle conclusioni scritte nel rito cartolare, oltre che fino alla udienza di discussione nel caso di trattazione orale. (Mass. Redaz.) (c.p.p. art. 585; c.p.p. art. 597; d.l.vo 10 ottobre 2022 n. 150, art. 95) (1)

(1) La pronuncia in commento, nell'ambito definito dalla Riforma Cartabia di cui al D.L.vo n. 150/2022, affronta una questione di rilevante interesse pratico in materia di impugnazioni e pene sostitutive, con particolare riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate anteriormente al 30 dicembre 2022. In senso conforme si vedano Cass. pen., sez. II, 28 marzo 2024, n. 12991, in *www.latribunaplus.it* e Cass. pen., sez. IV, 5 febbraio 2024, n. 4934, *ibidem*.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Vercelli emessa in data 13 giugno 2022 con la quale (*Omissis*) era stato dichiarato colpevole e condannato, con la diminuzione del rito abbreviato, alla pena di mesi quattro di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico.

2. Il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, censurandone la mancanza di motivazione con riguardo alla richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare di cui all'art. 20 bis c.p. in luogo della pena detentiva della reclusione, secondo le nuove disposizioni introdotte dal D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, formulata nelle conclusioni scritte ritualmente depositate nei termini di legge, in forza di procura speciale rilasciata dall'imputato nel giudizio di appello, trattato nelle forme del contraddittorio cartolare.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato.

Sebbene si siano registrate decisioni contrastanti nell'immediatezza dell'entrata in vigore della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 del D.L.vo n. 150/2022 del (c.d. riforma Cartabia), secondo l'orientamento maggioritario oramai consolidato, (cfr., sez. VI, n. 33027 del 10 maggio 2023, Agostino, Rv. 285090; sez. VI, n. 46782 del 29 settembre 2023, Borazio, Rv. 285564; sez. II, n. 1995 del 19 dicembre 2023, dep. 2024, Di Rocco, Rv. 285729; sez. IV, n. 4934 del 23 gennaio 2024, Skrzyszewski, Rv. 285751), con riferimento alle sole impugnazioni rientranti nell'ambito di applicazione di detta normativa transitoria, la richiesta delle sanzioni sostitutive di cui all'art. 20 bis c. p. deve essere formulata non necessariamente con l'atto di appello o in sede di "motivi nuovi" ex, comma 4, c.p.p., ma può essere avanzata anche in sede di conclusioni scritte entro i termini previsti per il rito cartolare soggetto alla disciplina di cui all'art. 23 bis D.L. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod. (prorogata per le impugnazioni proposte fino al 30 giugno 2024), ed in caso di richiesta di trattazione orale, anche nel corso dell'udienza di discussione.

Secondo questa interpretazione il limite derivante dal principio devolutivo e dalle eccezioni ricavate dall'art. 597, comma 5, c.p.p., secondo cui il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive in assenza di specifica richiesta sul punto formulata con l'atto d'appello, non può essere applicato alle impugnazioni proposte avverso le sentenze emesse prima dell'entrata in vigore del (30 dicembre 2022).

Nell'incertezza determinata da una normativa transitoria che non delimitava con precisione il proprio ambito di applicazione facendo generico riferimento al criterio della pendenza del giudizio di primo e secondo grado alla data del 30 dicembre 2022 (cfr. art. 95 cit.), ha prevalso l'orientamento estensivo, che privilegia la soluzione diretta a favorire la più ampia applicazione delle pene sostitutive, ritenendosi che, nella fase di applicazione della disciplina transitoria, non possa trovare applicazione la regola – valida, invece, "a regime" – della necessità che la questione sia stata devoluta con l'atto di appello o con i motivi nuovi, e ciò anche se, in ipotesi, vi fosse stata la possibilità per l'appellante di provvedervi, come nel caso di sentenza di primo grado emessa a ridosso della entrata in vigore della riforma, con la pendenza del termine per impugnare non ancora scaduto a quella data, oppure, al caso di fissazione dell'udienza di discussione nel giudizio di appello ben oltre il 30 dicembre 2022, in tempo utile per avanzare la richiesta delle pene sostitutive con i motivi nuovi nei termini di cui all'art. 585, comma 4, c.p.p.

Deve ricordarsi, inoltre, che la disciplina processuale al momento della entrata in vigore della riforma Cartabia, con riferimento al meccanismo processuale relativo all'applicazione delle sanzioni sostitutive nel giudizio di primo grado regolato dall'art. 545 bis c.p.p. non prevedeva una disciplina organica per il giudizio di appello, e tale lacuna aveva comportato ulteriori incertezze sulle modalità ed i limiti entro in quali la richiesta delle sanzioni sostitutive potesse essere avanzata nel grado di appello.

Secondo un orientamento più restrittivo, infatti, quando fosse venuta meno l'applicazione della disciplina transitoria, e, quindi, con riferimento ai casi di giudizio di primo e secondo grado successivi al 30 dicembre 2022, la disciplina a regime ordinario avrebbe precluso la possibilità di richiedere le sanzioni sostitutive nel giudizio di appello, ove tale richiesta non fosse stata dedotta nei motivi di appello, secondo i criteri generali che discendono dall'applicazione dell'art. 597 c.p.p. e l'orientamento affermato al riguardo dalla sentenza delle sez. un., 12872 del 19 gennaio 2017, Punzo, Rv. 269125 - 01.

A tale orientamento si contrapponeva quello che ammetteva la possibilità di richiedere le pene sostitutive anche oltre i limiti derivanti dal principio devolutivo dell'appello, nell'ottica di privilegiare al massimo l'applicazione delle pene sostitutive, estendendo senza limiti anche al giudizio di appello il meccanismo bifasico, sebbene regolato dall'art. 545 bis c.p.p. esclusivamente con riguardo al primo grado di giudizio.

Tale contrasto è stato risolto ora definitivamente dall'introduzione dei commi 1-bis e 1-quater dell'art. 598

bis c.p.p. ad opera del (cd. correttivo Cartabia), entrato in vigore il 4 aprile 2024, che ha regolato in modo organico le modalità di applicazione e di richiesta delle pene sostitutive nel giudizio di appello.

La nuova disciplina ha, in definitiva, ribadito la validità del limite derivante dal principio devolutivo, facendo salve le disposizioni di cui all'art. 597 c.p.p., e, quindi, ribadendo la correttezza dell'orientamento che subordina l'applicazione delle pene sostitutive, ed il conseguente meccanismo bifasico della decisione in appello, alla condizione che la richiesta sia stata devoluta al giudice con l'atto di appello, fatta eccezione per la differente ipotesi prevista dal comma 4-ter del cit. art. 598 bis c.p.p., ovvero quando i presupposti per l'applicazione delle pene sostitutive siano l'effetto della riforma della decisione del giudice di primo grado a seguito della irrogazione in appello di una pena non superiore a quattro anni di reclusione (che costituisce il limite di pena massimo per la conversione nelle pene sostitutive).

A fronte dell'esplicito richiamo alla disposizione di cui all'art. 597 c.p.p. non si possono, quindi, più nutrire dubbi sulla validità del limite derivante dal principio devolutivo dell'appello e, quindi, sulla necessità che, a prescindere dal caso di riforma della sentenza di primo grado che renda per la prima volta applicabili le sanzioni sostitutive, la richiesta della loro applicazione, in grado di appello, può essere avanzata, solo con l'atto di impugnazione, non essendo consentito in base alle ordinarie regole processuali in sede di conclusioni ampliare il tema devoluto alla Corte di appello con i motivi di gravame, e salve anche le regole generali che delimitano l'ammissibilità dei motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., entro l'ambito di cognizione devoluto con l'impugnazione originaria.

Infatti, il comma 1-bis del cit. art. 598-bis, coerentemente all'incipit "Fermo restando quanto previsto dall'art. 597" disciplina solo i tempi e le modalità di formulazione del consenso da parte dell'imputato all'applicazione delle pene sostitutive – e quindi personalmente o a mezzo di procura speciale rilasciata al difensore nei motivi nuovi o nelle memorie che possono essere depositate nel procedimento cartolare fino a quindici giorni prima dell'udienza – ma non introduce alcuna deroga al principio devolutivo espressamente ribadito con il richiamo all'art. 597.

Correlativamente il comma 4-bis dell'art. 598 bis c.p.p., con riferimento al caso di procedimento trattato in presenza delle parti, prevede che il consenso dell'imputato possa essere espresso "sino alla data dell'udienza".

2. Ciò premesso, nel caso di specie, deve rilevarsi che trattandosi di impugnazione proposta avverso una sentenza di primo grado emessa prima del 30 dicembre 2022 (oltre che di un atto di appello proposto il 14 ottobre 2022, quindi, sempre prima della data di entrata in vigore della c.d. "riforma Cartabia"), la richiesta di pene sostitutive deve ritenersi soggetta alla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 del D.L.vo n. 150/2022, e, quindi, al regime di favore che, secondo l'orientamento prevalente, consente di formulare la richiesta anche nei termini previsti per il deposito delle conclusioni scritte, nel caso di rito c.d.

cartolare, e fino alla udienza di discussione, nel caso di trattazione orale in presenza delle parti.

Sebbene, la normativa che ha modificato l'art. 598 bis c.p.p. introdotta dal sopra citato (c.d. correttivo della "riforma Cartabia"), entrata in vigore il 4 aprile 2024, non contenga una disciplina transitoria con riferimento alle norme che qui rilevano, si deve ritenere che secondo i criteri fissati dalle Sezioni Unite n. 27614 del 29 marzo 2007, Lista, Rv. 236537, in applicazione della regola del "tempus regit actum", assunta rilievo il tempo in cui è stata emessa la sentenza impugnata e non anche il tempo in cui è stato proposto l'appello o è stata fissata l'udienza per il giudizio di appello.

La introduzione di limiti all'esercizio di facoltà processuali che la legge attribuisce all'imputato deve essere regolata dalla legge vigente al momento in cui è sorto il diritto, trattandosi di modifiche legislative che ne comprimono l'esercizio.

Ciò anche per i riflessi di diritto penale sostanziale, che impongono il rispetto del principio di retroattività della *lex mitior*, e, quindi, in coerenza con la prevalenza da riconoscere al regime processuale di maggiore favore collegato all'introduzione delle pene sostitutive.

3. Conseguentemente, anche se nel caso in esame il giudizio di appello si è svolto con la prima udienza fissata al 23 settembre 2024, ben oltre la data di entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 598 bis c.p.p., deve ritenersi applicabile la normativa transitoria sopra richiamata di cui all'art. 95 del D.L.vo n. 150/2022, in ragione del tempo in cui è stata emessa la sentenza di primo grado impugnata in appello, ovvero prima del 30 dicembre 2022.

Diversamente per le sentenze di primo grado emesse dopo questa data, troverà applicazione il nuovo testo dell'art. 598 bis c.p.p. anche per le sentenze pronunciate prima del 4 aprile 2024, data di entrata in vigore del D.L.vo n. 31/2024 (cd. "correttivo Cartabia"), dovendosi ritenere tale disciplina non innovativa rispetto alle regole processuali che discendono dall'art. 597 c.p.p. per il carattere tassativo delle eccezioni previste al comma 5 del medesimo articolo, non oggetto di modifiche, fatte salve le differenze applicative che derivano dalla proroga della normativa emergenziale pandemica (ex art. 23-bis D.L. 137/2020, conv. con L. n. 176/2020, conv. con) per le impugnazioni proposte fino al 30 giugno 2024 in relazione ai termini per il deposito delle memorie che rilevano ai fini della formulazione del consenso da parte dell'imputato.

Si deve per completezza solo precisare che la disciplina introdotta in tema di termini e modalità per la formulazione del consenso da parte dell'imputato non ha innovato neppure rispetto alla necessità di tale presupposto che, per le pene diverse da quella pecuniaria, era previsto dall'art. 545 bis c.p.p. con riferimento alla disciplina fissata per il giudizio di primo grado che già richiedeva il consenso dell'imputato espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale, mentre ora tale condizione è stata più correttamente esplicitata nel nuovo testo del comma 3 dell'art. 58 della L. 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'art. 5 del cit. D.L.vo n. 31 del 2024 (c.d. "corretti-

vo Cartabia"), trattandosi di un presupposto correlato alla tipologia della pena sostitutiva (semilibertà, detenzione domiciliare e lavoro di pubblica utilità), imprescindibile per la loro applicazione sia in primo che in secondo grado.


Nel caso in esame la richiesta di pene sostitutive risulta essere stata avanzata tempestivamente nel termine per la presentazione delle conclusioni scritte che secondo il rito pandemico – vigente per le impugnazioni proposte fino al 30 giugno 2024 – era di giorni cinque, mentre per il rito introdotto dalla riforma Cartabia è ora fissato in giorni quindici prima dell'udienza ex, comma 1, c.p.p.

4. In conclusione, ferma l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità non oggetto di impugnazione, deve essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla valutazione inerente all'istanza di sostituzione della pena detentiva irrogata all'imputato con la pena sostitutiva della detenzione domiciliare, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino. (*Omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE PENALE SEZ. IV, 9 MAGGIO 2025, N. 17722 (C.C. 6 MARZO 2025)

PRES. SERRAO – EST. LAURO – P.M. LIGNOLA (CONF.) – RIC. N.S.

Misure cautelari personali | Estinzione | Revoca e sostituzione | Condizioni di salute dell'imputato | Sussistenza o meno di taluna delle ipotesi di cui all'art. 299, comma 4 ter terzo periodo c.p.p. | Valutazione del giudice | Obbligo di disporre un accertamento peritale | Esclusione | Fattispecie di riconosciuto stato depressivo a rischio suicidario dell'imputato soggetto alla custodia cautelare in carcere.

 In caso di richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere per dedotta incompatibilità delle condizioni di salute del richiedente con il regime carcerario, ove la stessa non contenga l'indicazione di elementi tali da consentire al giudice una delibazione circa la sussistenza o meno di taluna delle ipotesi di cui all'art. 299, comma 4 ter, terzo periodo, c.p.p. (persona affetta da AIDS conclamata o grave deficienza immunitaria o altra malattia particolarmente grave), il giudice non ha obbligo di disporre accertamento medico con la nomina di un perito ma, ai sensi del citato art. 299, comma 4 ter, c.p.p., primo e secondo periodo, può decidere allo stato degli atti ovvero, qualora ritenga di non esserne in grado, può disporre accertamenti senza per questo ricorrere alle più garantite forme della perizia. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, in un caso in cui la richiesta era basata sulla rappresentata esistenza di uno "stato depressivo di rilevante entità", insorto a seguito di un evento luttuoso, con possibile "evoluzione peggiorativa" fino ad un "rischio suicidario", ha ritenuto che legittimamente il giudice di merito l'avesse respinta, valorizzando gli elementi – tra cui le relazioni dei sanitari

del servizio penitenziario – dai quali risultava che nei confronti del richiedente era stato attuato un attento presidio di sorveglianza custodiale e trattamentale, con l'effettuazione di colloqui psicologici di supporto, adeguando costantemente il trattamento farmacologico). (*Mass. Redaz.*) (c.p.p. art. 299) (1)

(1) La questione è ad oggi controversa e nasce dal contrasto giurisprudenziale sorto in merito alla necessità o meno, per il giudice, di esperire accertamenti peritali nel caso in cui, investito di una richiesta di revoca o di sostituzione della misura custodiale fondata sulle condizioni di salute dell'imputato, ritenga di non poter accogliere, sulla base degli atti, la suddetta richiesta. La giurisprudenza più recente si esprime nello stesso senso della massima in commento, si veda Cass. pen., sez. II, 7 giugno 2019, n. 25248, in *www.latribunaplus.it*, che chiarisce che la verifica che deve operare il giudice riguarda la sussistenza di una chiara incompatibilità tra la situazione patologica del reo e il regime carcerario e solo in questo caso, all'esito positivo di tale vaglio, il giudice è tenuto a procedere alla nomina di un perito. In realtà questo orientamento si è sviluppato successivamente alla L. 12 luglio 1999, n. 231, che ha introdotto al comma 1, lett. b) modifiche all'art. 275 c.p.p., norma richiamata dal comma 4 ter dell'art. 299 c.p.p., introducendo il riferimento a "specifiche patologie" o ad "altra malattia particolarmente grave" da cui derivare l'incompatibilità con la detenzione in carcere. In questo contesto, un primo orientamento, in contrasto con quello appena citato, aveva affermato l'obbligo per il giudice di procedere ad un accertamento peritale. Si veda, in tal senso Cass. pen., sez. V, 3 febbraio 2014, n. 5281, *ibidem*. Si tenga inoltre presente che questa tesi è stata sostenuta dalla giurisprudenza precedente alle modifiche introdotte con la L. 231/1999 che sosteneva fermamente che per la fattispecie descritta in massima ci fosse il dovere per il giudice di disporre gli accertamenti medici del caso, nominando un perito, secondo quanto disposto dall'art. 299, comma 4 ter, c.p.p.; in tal senso si veda Cass. pen., sez. un., 10 marzo 1999, n. 3, in *questa Rivista* 1999, 151.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ordinanza del 28 novembre 2024 il Tribunale di (*Omissis*), in funzione di giudice dell'appello cautelare, ha rigettato l'impugnazione proposta nell'interesse di S.N. avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria aveva respinto l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari

1.1. Più in particolare, S.N. aveva avanzato istanza ai sensi dell'art. 299 c.p.p. sottolineando, da un lato, di essere padre di due figli di età inferiore a sei anni, rimasti orfani di madre dal gennaio 2024, e dall'altro, di versare in condizioni di salute incompatibili con la custodia cautelare in carcere.

Per quest'ultimo profilo, ha richiamato le conclusioni cui era giunto il consulente tecnico di parte, il quale, a seguito di visita psichiatrica e della somministrazione di test specialistici (scala di Hamilton) aveva diagnosticato l'insorgere, a seguito dell'evento luttuoso, di uno stato depressivo di rilevante entità, con possibile evoluzione peggiorativa, in relazione al "rischio di cronicizzazione" ed al "rischio suicidario".

Il Tribunale ha respinto l'appello, ritenendo le condizioni di salute del detenuto non incompatibili con il regime penitenziario, nonché la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione S.N., per il tramite dei suoi difensori, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p., quanto segue.

2.1. Con il primo motivo si deduce vizio della motivazione, poiché apparente o comunque manifestamente illogica, in relazione agli artt. 299, comma 4-ter, e 275, comma 4-bis, c.p.p., per non avere il Tribunale disposto alcun accertamento medico legale, omettendo di nominare dei periti per verificare le condizioni di salute del ricorrente, alla luce delle condizioni di salute così come accertate tramite la consulenza di parte.

Il Tribunale avrebbe potuto e dovuto nominare un perito (e non richiamarsi alle sole conclusioni del medico del servizio penitenziario), avuto riguardo alle conclusioni cui era giunto il consulente di parte, il quale ha escluso che le patologie di cui è affetto l'N. possano essere efficacemente contrastate attraverso il solo trattamento farmacologico o psicoterapico, (con cui attualmente il detenuto viene gestito), essendo invece necessario che il detenuto possa contare sulla tranquillità dell'ambiente familiare. (*Omissis*)

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato.

2. Con il primo motivo si lamenta che il Tribunale, in ragione delle conclusioni cui è giunto il consulente di parte, avrebbe dovuto nominare un perito per accertare le condizioni di salute del detenuto, e la loro incompatibilità con la misura cautelare di massimo rigore.

Il motivo è infondato.

2.1. Ai sensi dell'art. 299, comma 4-ter, terzo periodo, c. p. p., se la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere è basata sulle condizioni di salute di cui all'articolo 275, comma 4-bis, ovvero se tali condizioni di salute sono segnalate dal servizio sanitario penitenziario, o risultano in altro modo al giudice, questi, se non ritiene di accogliere la richiesta sulla base degli atti, dispone con immediatezza, e comunque non oltre il termine previsto nel comma 3, gli accertamenti medici del caso, nominando un perito.

Nella sua applicazione la norma, che disciplina il subprocedimento che segue ad una richiesta di revoca o sostituzione della misura fondata sulle condizioni di salute del detenuto in carcere, ha dato luogo a contrasti interpretativi culminati nell'intervento delle Sezioni Unite; contrasti insorti, più in particolare, in ordine alla individuazione dei presupposti in presenza dei quali il giudice è tenuto a disporre l'accertamento peritale.

Intervenendo nel contesto normativo anteriore alle modifiche introdotte con la legge 12 luglio 1999, n. 231, questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha affermato che ove il giudice non ritenga di accogliere, sulla base degli atti, la richiesta di revoca o di sostituzione della custodia cautelare in carcere basata sulla prospettazione di condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione o comunque tali da non consentire adeguate cure inframurarie, è tenuto a disporre gli accertamenti medici del caso, nominando un perito secondo quanto di-

sposto dall'art. 299, comma 4, ter, c.p.p. (sez. un, n. 3 del 17 febbraio 1999, Femia, Rv. 212755 - 01).

Nel comporre il contrasto, le Sezioni Unite hanno sottolineato che l'accertamento medico di cui al comma 4-ter rappresenta un momento essenziale del subprocedimento, regolato dal legislatore sotto il profilo delle scansioni temporali e dell'oggetto dell'indagine, da compiere avuto riguardo anche al parere del medico penitenziario.

In presenza di esigenze cautelari di intensità tale da richiedere la misura di massimo rigore, si è detto, la tutela della persona e del suo diritto alla salute richiede che l'accertamento medico avvenga nelle forme della perizia, così garantendosi il contraddittorio tra le parti.

Pur riconosciuto al giudice il potere – espressione di principi generali – di deliberare sull'ammissibilità della richiesta (richiamato, come si dirà, anche dalle pronunce successive), le Sezioni Unite hanno pare escluso che una tale verifica preliminare possa tradursi in "valutazioni tecniche o scientifiche" sul merito delle condizioni di salute prospettate, concludendo nel senso che il giudice si deve limitare a verificare che sia stata prospettata una situazione di salute tra quelle richiamate dal predetto comma 4-ter; all'esito positivo di tale verifica dovrà seguire l'accertamento medico con le forme della perizia, ove non ritenga di accogliere la richiesta sulla base degli atti (par. 6).

2.2. Come accennato, la sentenza Femia è intervenuta nel contesto normativo vigente prima delle modifiche introdotte dalla legge 12 luglio 1999, n. 231. In quel contesto, e per quanto di interesse, il comma 4 dell'art. 275 c.p.p. – già allora richiamato dal comma 4-ter dell'art. 299 c.p.p. – prevedeva il divieto di disporre la custodia cautelare in carcere, salvo che vi fossero esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, in presenza di condizione di salute particolarmente gravi, incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere.

Nell'analizzare il rapporto tra l'accertamento medico e la deroga al (generale) divieto di custodia cautelare, le Sezioni Unite hanno escluso che il giudice potesse respingere l'istanza prefigurandosi ab initio la sussistenza di esigenze di eccezionale rilevanza, così di fatto svuotando di contenuto la previsione della nomina del perito: si è affermato, infatti, che "solamente se l'accertamento peritale si sia concluso positivamente per l'imputato, ed il giudice si trovi innanzi al dilemma se revocare o non la misura, questi è posto nelle condizioni di poter comparare le esigenze cautelari rispetto alle condizioni di salute dell'imputato, e quindi avvedutamente riconoscere la prevalenza delle prime in quanto di rilevanza eccezionale" (par. 7).

Successivamente, l'art. 1, lett. b), della legge 12 luglio 1999, n. 231, ha riscritto la disposizione, collocandola nel nuovo comma 4-bis, e precisandone ulteriormente il contenuto, attraverso, il riferimento a specifiche patologie o ad "altra malattia particolarmente grave" (dunque non più a "condizioni di salute") da cui deriva l'incompatibilità con la detenzione in carcere.

Inoltre, introducendo nell'art. 275 c. p. i commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, il legislatore ha riscritto i criteri

che il giudice deve seguire nella scelta della misura cautelare, nel caso in cui sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e le condizioni di cui al comma 4-bis; ha indicato, infatti, i presupposti in presenza dei quali il giudice può disporre la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza, e quelli in cui può disporre la custodia in carcere, salvo il limite invalicabile di cui al comma 4-quinquies.

In considerazione di ciò, osserva quindi il Collegio che nella specie non possa trovare applicazione la disposizione prevista dall'art. 618, comma 1-bis, c.p.p., inserita dall'art. 1, comma 66, legge 23 giugno 2017, n. 103.

Vero è che la norma trova applicazione anche con riferimento alle decisioni intervenute precedentemente alla sua entrata in vigore, anche in considerazione della assenza di disciplina di carattere intertemporale (così, sez. un, n. 36072 del 19 aprile 2018, Botticelli, Rv. 273549 - 01).

Tuttavia, il Collegio intende ribadire il principio che si condivide, secondo il quale il vincolo di rimessione alle Sezioni Unite, da parte della Sezione semplice, non opera nel caso in cui, come accaduto nella specie, dopo la pronuncia delle Sezioni Unite, muti il quadro legislativo sul quale la stessa si è pronunciata (sez. VI, n. 26627 del 17 aprile 2024, Bianchi, Rv. 286842 - 02).

La precisazione si impone in quanto nella giurisprudenza successiva, come si dirà tra poco, è venuto consolidandosi un orientamento giurisprudenziale che, pur richiamandone alcuni passaggi, non si pone in stretta aderenza al dictum della sentenza Femia.

2.3. Più in particolare, come evidenziato anche dalla relazione dell'Ufficio del Massimario (rel. 20 aprile 2014), un primo orientamento ha ripreso le indicazioni offerte dalle Sezioni Unite, affermando l'obbligo del giudice di procedere all'accertamento peritale (e dunque l'insufficienza di ogni altra forma di accertamento), nella misura in cui è prospettato uno stato di salute sussumibile nel paradigma dell'incompatibilità carceraria di cui all'art. 275 c.p.p.

Secondo tale orientamento è comunque consentito al giudice di deliberare l'ammissibilità della richiesta, ma solo al fine di verificare che sia stata prospettata una situazione di salute della specie prevista dall'art. 275, comma 4, c.p.p., senza la possibilità di alcuna valutazione di merito (cfr., sez. I, n. 55146 del 19 dicembre 2016, Macchi di Cellere, in motivazione; sez. V, n. 5281 del 18 dicembre 2013, dep. 2014, Pranzo, Rv. 262430 - 01; sez. IV, n. 16524 del 15 febbraio 2013, Mafrica, Rv. 254846 - 01, con specifico riferimento alla impossibilità, una volta prospettate le condizioni previste dal comma 4, di deliberare la domanda in ragione del solo parere del medico penitenziario; sez. V, n. 132 dell'11 ottobre 2011, dep. 2012, Dell'Asta, Rv. 252655 - 01; sez. V, n. 27295Z del 9 giugno 2010, Cali Rv. Z 247889-01; sez. I, n. 16547 dep. 14 marzo 2010, Mulè, Rv. 246934 - 01; sez. V, n. 23611 del 16 maggio 2008, Mulè, Rv. 240426 - 01; sez. VI, n. 405 e del 9 gennaio 2008, Mancuso, Rv. 238405 -01; sez. IV, n. 89 del 15 giugno 2005, dep. 2006, S., Rv. 232615 - 01).

Nel tempo è venuto consolidandosi un diverso orientamento, che può ormai dirsi maggioritario, e che il Collegio

condivide, secondo il quale la verifica preliminare cui è chiamato il giudice deve riguardare la sussistenza di un apprezzabile fumus di incompatibilità, e cioè se risulti formulata (o meno) una chiara diagnosi di incompatibilità con il regime carcerario, o comunque si prospetti una situazione patologica tale da non consentire adeguate cure in carcere (cfr., sez. II, Z n. 24308 del 23 febbraio 2022, Laurendi, non mass.; sez. II, n. 25248Z del 14 maggio 2019, Ramondo, Rv. 276969Z - 01; sez. III, n. 5934 del 17 dicembre 2014, dep. 2015, Lula, Rv. 262160 - 01; sez. II, n. 13948 del 30 gennaio 2014, La Rosa, Rv. 261849 - 01; sez. II, n. 8642 del 14 febbraio 2013, Foraci, Rv. 255236 - 01).

Tale verifica può essere condotta anche valorizzando le indicazioni provenienti dalla struttura sanitaria del luogo di detenzione (sez. II, Laurendi, cit.; sez. II, n. 11328 del 2 dicembre 2010, dep. 2011, Senese, Rv. 249942 - 01, in un caso in cui la incompatibilità era stata dedotta anche attraverso la produzione di una consulenza di parte; sez. II, Foraci, cit.; sez. VI, n. 18838 del 3 marzo 2006, Gallinoti, in motivazione; sez. IV, n. 12271 del 22 gennaio 2003, Sorrenti, in motivazione).

Pertanto, solo l'esito positivo di tale vaglio preliminare impone al giudice di procedere alla nomina del perito, ove non ritenga di poter accogliere la richiesta sulla base degli atti. Osserva infatti il Collegio che già con la sentenza Femia le Sezioni Unite (par. 5 e ss.) hanno sottolineato l'impossibilità per il giudice di deliberare l'istanza di revoca o modifica ricorrendo a proprie "valutazioni tecniche o scientifiche", dovendo, per questo aspetto, fondare la decisione su "un apporto tecnico e specialistico", senza far ricorso alla scienza personale.

Come anticipato, le Sezioni Unite hanno però espressamente riconosciuto al giudice il potere di "deliberare sull'ammissibilità della richiesta, onde attivare la procedura decisoria", senza che tale deliberazione si risolva in valutazioni sul merito delle condizioni di salute poste a base della richiesta (par. 6).

Ciò posto, il comma 4-fer dell'art. 299 c.p.p. prende in considerazione le condizioni di salute del cautelato sia nel primo che nel terzo periodo.

Ma l'obbligo di procedere all'accertamento medico con la nomina di un perito è ricondotto al solo caso in cui la richiesta di revoca o di sostituzione sia riconducibile alle ipotesi di cui all'art. 275, comma 4-bis c.p.p. e cioè: l'essere il richiedente persona affetta da AIDS conclamata o da gravi deficienza immunitarie accertate ai sensi dell'art. 286-bis, comma 2, c.p.p. ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultino incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere.

La richiesta, dunque, deve contenere degli elementi che consentano al giudice una deliberazione circa la conducibilità o meno ad una delle ipotesi di cui al citato comma 4-bis, evidenziando, per quanto qui di interesse, una malattia "particolarmente grave", la cui cura non sia compatibile con il regime carcerario, anche tenendo conto

dei centri clinici presenti nelle strutture dell'amministrazione penitenziaria.

Al di fuori di tali ipotesi, la richiesta fondata su esigenze di salute deve essere valutata ai sensi del primo periodo del comma 4-ter dell'art. 299 c.p.p., e quindi il giudice è tenuto a disporre accertamenti (anche senza il rispetto delle più garantite forme della perizia), ma solo nel caso in cui non è in grado di decidere allo stato degli atti.

Del resto, proprio argomentando dalle differenti previsioni calibrate su differenti presupposti e diverse garanzie procedurali, è stato condivisibilmente affermato che "se si propendesse per un obbligo del giudice di disporre perizia ogni qualvolta venga solo affermata l'incompatibilità carceraria per ragioni di salute non si comprenderebbe in quali casi potrebbero essere disposti gli accertamenti sulle condizioni di salute previsti dalla prima parte" del comma 4-ter (sez. II, Ramondo, cit.; sez. III, Lula, cit.).

Ciò non vuol dire, però, che il vaglio preliminare possa ricadere sulla esistenza o meno della malattia incompatibile con la detenzione (men che meno sulle patologie specificamente indicate dal comma 4. bis), dovendosi piuttosto verificare se risulta formulata, in relazione ad una malattia particolarmente grave, una chiara diagnosi di incompatibilità con il regime carcerario o evidenziata una situazione patologica tale da non consentire adeguate cure in carcere (così sez. III, Lula, cit.).

Entro tali limiti, la verifica preliminare di cui si discute resta distinta dalla valutazione della specifica condizione patologica, che invece deve avvenire nel contraddittorio e con l'ausilio delle conoscenze scientifiche offerte dall'accertamento peritale.

Così circoscritto, un simile vaglio, risolvendosi in un giudizio di fatto sulla compatibilità tra lo stato di salute e la detenzione in carcere (che può emergere dagli atti o dagli accertamenti disposti) è incensurabile in sede di legittimità se sorretto – come nella specie – da una motivazione congrua e esente da vizi logici.

2.4. Nel caso in esame la richiesta di sostituzione della misura di massimo rigore, fondata sull'esistenza di un quadro ansioso depressivo rilevante (p. 6 ordinanza) è stata disattesa valorizzando le relazioni dei sanitari del servizio penitenziario (pp. 3, 5 ordinanza), e le ulteriori evidenze disponibili, tra cui la stessa consulenza di parte.

È pacifico il principio per cui, ai fini di cui all'art. 275, comma 4-bis, c.p.p., può assumere rilievo anche la patologia psichiatrica; con la precisazione che per malattia psichiatrica, costituente cioè stato morboso tale da incidere sulla compatibilità con il regime carcerario, deve intendersi quella condizione che si risolva anche in malattia fisica (sez. II, n. 17034 del 17 febbraio 2022, Filippone, Rv. 283174 - 01; sez. II, n. 6384 del 28 gennaio 2015, Lampada, Rv. 262578 - 01).

Il Tribunale, nel decidere l'appello, non ha posto in discussione l'esistenza del quadro depressivo; piuttosto, ha escluso che vi sia il rischio di una evoluzione peggiorativa delle condizioni di salute, poiché il personale sanitario della casa circondariale ha attuato un attento presidio di sorveglianza custodiale e trattamentale, con l'effettuazio-

ne di colloqui psicologici di supporto, adeguando costantemente il trattamento farmacologico.

Valorizzando le relazioni del servizio sanitario, il Tribunale ha quindi ritenuto che il ricorrente fosse adeguatamente assistito in ambito penitenziario.

Quanto, invece al "rischio suicidario", si è sottolineato come fosse privo di "concretezza e di attualità", sia perché in tali termini è prospettato dallo stesso consulente, sia perché la costante preoccupazione per i figli rappresenta "un argine ed un dissuasore" alla commissione di gesti irrimediabili, anche in questo caso come rilevato dallo stesso consulente (p.2 ordinanza ricorso).


Così facendo, il Tribunale ha diffusamente argomentato il suo convincimento, esaminando sia la documentazione prodotta dall'odierno ricorrente, sia quella proveniente dal sanitario del servizio penitenziario, sottolineando la ricorrenza dei controlli, nonché il costante monitoraggio e aggiustamento della terapia farmacologica (che il ricorrente indica, genericamente, come inadeguata, senza confrontarsi con la motivazione offerta, sulla scorta delle stesse considerazioni del consulente: pp. 6 e 7 ordinanza ricorso).

Pertanto, facendo corretta applicazione dei principi sopra richiamati, è stato ritenuto non necessario procedere alla nomina di un perito, con un giudizio di fatto che, in quanto fondato su una motivazione che non è manifestamente illogica, resiste alle censure mosse con il ricorso. (*Omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE PENALE SEZ. IV, 18 APRILE 2025, N. 15455 (UD. 26 NOVEMBRE 2024)

PRES. DOVERE – EST. CENCI – P.M. X – RIC. L.G.S.

**Circostanze del reato | Aggravanti | Valutazione
| Mancata contestazione di un'aggravante | Conseguenze | Possibilità per il giudice di ritenere il fatto "diverso" da come contestato ex art. 521 c.p.p.
| E di disporre la trasmissione degli atti al P.M. | Esclusione | Violazione del dovere di terzietà e imparzialità.**

 In tema di circostanze, il giudice, in assenza della contestazione di un'aggravante, non può restituire gli atti al pubblico ministero, in quanto è inapplicabile la disciplina codicistica relativa al fatto diverso, né può ritenere esistente la circostanza non contestata in base agli atti, atteso che ciò gli è precluso dal disposto dell'art. 521, comma 1, c.p.p., sicché deve limitarsi a pronunciare condanna per il fatto di reato non circostanziato, come di fatto contestato, dovendo essere considerata "tamquam non esset" un'aggravante non contestata e, quindi, non oggetto di contraddittorio tra le parti. (*Mass. Redaz.*) (c.p. art. 61; c.p.p. art. 516; c.p.p. art. 521) (1)

(1) Nello stesso senso della massima in commento si vedano Cass. pen., sez. V, 24 marzo 2021, in *questa Rivista* 2021, 251; Cass. pen., sez. I, 18 giugno 2015, n. 25882, *ivi* 2017, 117 e Cass. pen., sez. IV, 28 luglio 2008, n. 31446, *ivi* 2008, 711.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di appello di Bologna il 19 gennaio 2024 ha integralmente confermato, previa correzione di errore materiale contenuto nel dispositivo della decisione di primo grado, la sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Modena il 19 dicembre 2022, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto S.A. L. G. responsabile del reato di cui agli, commi 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, del D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285, per avere guidato un'automobile in stato di ebrezza alcolica (tasso di 1,61 grammi/litro alla prima prova e di 1,63 g/l. alla seconda), fatto contestato come commesso in ora notturna il 10 giugno 2020, provocando un incidente stradale, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche stimate equivalenti all'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, del codice della strada, alla pena di giustizia (il dispositivo della sentenza-documento, depositata il 16 gennaio 2023, recante la condanna alla pena di tre mesi di arresto e di duemila euro di ammenda, è stato corretto, conformemente al dispositivo pubblicato mediante lettura all'udienza del 19 dicembre 2022, in dieci mesi di arresto e tremila euro di ammenda).

2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a quattro motivi, con i quali denuncia violazione di legge (tutti i motivi) e vizio di motivazione (il secondo motivo).

2.1. Con il primo motivo lamenta violazione dell'art. 131 c.p.

La Corte di appello, ad avviso del ricorrente, ha negato l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, valorizzando l'ora notturna dell'incidente stradale e la causazione di incidente da parte dell'imputato, in ciò travisando le prove, in quanto, non essendo stato S.A.L.G. sanzionato per la condotta di guida, deve ritenersi errata l'attribuzione allo stesso della paternità dell'incidente stradale: ed infatti la causa dell'urto sarebbe da attribuire alla improvvisa immissione nel traffico del veicolo antagonista, rendendo inevitabile l'impatto.

In ogni caso, i danni alle cose sono stati modesti e nessun danno vi è stato alle persone, non è stato allertato personale sanitario e la polizia giudiziaria non ha sanzionato alcuno per la condotta di guida, onde i giudici di merito si sarebbero dovuti orientare per la tenuità del fatto.

Si richiama l'insegnamento delle Sezioni Unite, n. 13681 del 25 febbraio 2016, Tushaj, ove si è sottolineata la imprescindibile necessità di apprezzamento in concreto della gravità del fatto, apprezzamento che nel caso di specie sarebbe stato effettuato con eccessivo rigore dai giudici di merito, non avendo, come si è già sottolineato, l'imputato causato il fatto ed essendo da poco (ore 22.35) trascorso l'orario (ore 22.00) oltre il quale si applica l'aggravante dell'ora notturna, ed avendo, per converso, i decidenti trascurato circostanze favorevoli all'imputato, ossia essere accaduto il fatto in una zona poco frequentata, in un giorno infrasettimanale (mercoledì) ed in un'ora in cui c'era poca gente in giro, e ragionato in base a mere congetture.

2.2. Con il secondo motivo censura promiscuamente violazione degli artt. 517 c.p.p. e c.p.p. e 186, comma 2-bis,

del codice della strada e contraddittorietà della motivazione in punto di contestazione della circostanza aggravante della causazione di incidente stradale, contestazione che è avvenuta all'udienza del 21 ottobre 2022, all'esito della discussione finale delle parti, dopo la chiusura del dibattimento e soltanto a seguito di sollecitazione del giudice.

Il motivo di appello svolto sul punto (pp. 6 e ss. dell'impugnazione di merito) è stato disatteso con la motivazione che si rinviene alle pp. 3-4 della sentenza impugnata, che si ritiene erronea ed illegittima, in quanto la contestazione è avvenuta tardivamente, cioè non già dopo la chiusura del dibattimento ma addirittura al termine delle discussioni e dopo che il giudice era entrato in Camera di consiglio ed inoltre su impropria sollecitazione dell'Organo giudicante, che in tal modo ha interferito sulle prerogative esclusive del P.M., senza "che possa attribuirsi rilievo alla avvenuta assegnazione di termine a difesa, che ha consentito all'imputato di valutare se introdurre nuove prove ma non già di richiedere riti alternativi. (*Omissis*)

MOTIVI DELLA DECISIONE

(*Omissis*)

2. Occorre esaminare i motivi di ricorso in ordine logico.

Quanto alla seconda, questione, con cui si censura promiscuamente violazione degli c.p.p. e 186, comma 2-bis, del codice della strada e contraddittorietà della motivazione in punto di contestazione dell'aggravante della causazione di incidente stradale, evidenziando che tale contestazione è avvenuta all'esito della discussione finale delle parti all'udienza del 21 ottobre 2022, dopo la chiusura del dibattimento e solo a seguito di sollecitazione rivolta dal giudice al P.M., osserva il Collegio quanto segue.

2.1. Dalla lettura del verbale, essendo nel caso di specie consentito l'accesso diretto agli atti da parte del Collegio (ex plurimis, sez. I, n. 8521 del 9 gennaio 2013, Chahid, Rv. 255304: "In tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. c) c.p.p., la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali"), emerge che il Tribunale, all'esito del dibattimento, dopo le discussioni delle Parti, ritiratosi in Camera di consiglio, è uscito dalla camera di consiglio e ha dato lettura di un'ordinanza con la quale – testualmente – ha osservato quanto segue:

"rilevato che all'esito della attività istruttoria, costituita nell'acquisizione con il consenso delle parti di tutti gli atti di indagine preliminare, il fatto come ricostruito risulta diverso da quello contestato nel capo di imputazione, risultando il medesimo aggravato dalla circostanza di cui all'art. 186 co. 2-bis cds; rilevato che per orientamento giurisprudenziale pacifico e consolidato è inibita al giudice la possibilità, ex art. 521 c.p.p., di riconoscere in sentenza una circostanza aggravante contestata, neppure in fatto, dal P.M., atteso che detto riconoscimento costituirebbe violazione delle disposizioni concernenti l'iniziativa del medesimo nell'esercizio dell'azione penale, come tale

comportante la nullità assoluta ed insanabile della sentenza, nella parte relativa a tale statuizione (da ultimo, Papandrea, Rv. 289748) PQM rimette il processo in istruttoria invitando il P.M. alla luce degli atti originariamente contenuti del fascicolo della indagine preliminare di rettificare l'imputazione contestata all'odierno imputato".

Il verbale di udienza dà atto che, subito dopo la lettura dell'ordinanza, "Il Pubblico Ministero, preso atto, "integra il capo di imputazione, mediante la contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 186 comma 2-bis cds con l'aggiunta "della circostanza aggravante di avere commesso un sinistro stradale". La difesa chiede un termine a difesa. Il Giudice concede il termine...". Alla successiva l'udienza l'imputato, nuovamente discussa la causa, è stato condannato, con il riconoscimento dell'aggravante oggetto dell'iniziativa.

2.2. Così ricostruite le scansioni procedurali, pur cogliendo nel segno il ricorrente nel segnalare una vistosa "invasione di campo" da parte del Giudice nell'ambito di esclusiva spettanza del P.M., con possibile alterazione dell'equilibrio tra le Parti e del dovere di equidistanza rispetto ad esse del decidente, ciononostante la censura del ricorrente (che si è sintetizzata nel "ritenuto in fatto" sub n. 2.2), risulta infondata, per le seguenti ragioni.

2.3. La riferita ordinanza contiene un errore in diritto in quanto è già stato in più occasioni puntualizzato da parte della S.C. che la "diversità del fatto" ex cod. p.p. è da escludere quando risultino configurabili esclusivamente nuove o diverse circostanze aggravanti (tra le altre: sez. IV, n. 44973 del 13 ottobre 2021, Nodari, Rv. 282246, sub nn. 2-4 del "considerato in diritto", pp. 2-3; sez. I, n. 25882 del 12 maggio 2015, Dello Monaco ed altro, Rv. 263941, sub n. 2 del "considerato in diritto", pp. 2-3; sez. IV, n. 31446 del 25 giugno 2008, P.G. in proc. Mustaccioli, Rv. 240896, la cui massima ufficiale recita "Il giudice che riconosca la diversità di una circostanza aggravante rispetto a quella originariamente contestata, non può trasmettere gli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521, comma secondo, c.p.p., atteso che le circostanze sono elementi esterni al fatto che non ne determinano la diversità").

Deve, quindi, escludersi che la diversità di una circostanza aggravante, così come la presenza o l'assenza di un'aggravante, determini diversità del fatto o sia comunque riconducibile alla relativa nozione, in quanto la circostanza aggravante non incide sulla fattispecie incriminatrice ma rileva – solo al fine della maggiore gravità dell'illecito, che resta tale.

Il "fatto diverso", consiste, difatti, in un'ipotesi storica difforme rispetto a quella contestata e con essa incompatibile (cfr. sez. IV, n. 31446 del 25 giugno 2008, P.G. in proc. Mustaccioli, cit., sub n. 3.2 dei "motivi della decisione", p. 5), e la relativa nozione, che è desumibile dall'art. 649 c.p.p., deve essere correlata alle componenti essenziali della fattispecie, attinenti: (1) alla condotta; (2) al nesso causale; (3) all'evento. Nessuna rilevanza è, pertanto, a tale fine attribuibile, non soltanto alla definizione giuridica, ma anche alle circostanze, che non determinano diversità del fatto, ma ad esso accedono, semplicemente –

appunto - "circostanziandolo" cioè rendendolo più o meno grave, immutata la "vicenda di vita" oggetto dell'accertamento penale. E nessuna possibilità è, per conseguenza, data al giudice che ritenga la sussistenza di una ulteriore aggravante o che riconosca la diversità di una circostanza rispetto a quella originariamente contestata, di trasmettere gli atti al Pubblico Ministero e di vanificare, così, l'inerzia di questi; che, qualora non abbia tempestivamente e ritualmente contestato la nuova o diversa circostanza aggravante, non può che subire il giudicato destinato a formarsi sull'originaria contestazione, senza rimedio.

Detto in altri termini: anche ove il giudice ravvisi, cognita causa, la sussistenza di una circostanza aggravante, non può restituire gli atti al P.M. affinché l'Organo dell'accusa vi provveda; ciò in quanto l'"antidoto" previsto dall'art. 521 c.p.p. per "neutralizzare" l'ipotesi di inerzia del P.M. può essere attivato soltanto ove il fatto risulti diverso (nel suo nucleo essenziale: condotta-nesso-evento) da come descritto nell'imputazione, non già ove risulti essere il medesimo, benché diversamente circostanziato.

Si tratta di soluzione che è in linea con la decisione della Corte costituzionale n. 230 del 19 ottobre - 15 novembre 2022, che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale n. 230 del 19 ottobre - 15 novembre 2022, che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 521, comma 2, c.p.p., sollevata in riferimento agli 3 e 112 Cost., nella parte in cui non prevede che il giudice disponga con ordinanza la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero quando accerti che risulta una circostanza aggravante (nel caso di specie, la recidiva) non oggetto di contestazione.

La Consulta in motivazione ha precisato che la disposizione censurata, nel prevedere la restituzione degli atti per il fatto diverso e non anche per l'aggravante non contestata, individua un punto di equilibrio tra gli opposti interessi e principi sottesi al processo penale e non può essere qualificata in termini di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. La scelta del legislatore è stata, infatti, quella di limitare la regressione del procedimento alla sola ipotesi (il fatto diverso) in cui la definizione del giudizio con una sentenza assolutoria determinerebbe la totale impunità dell'autore del fatto, privilegiando, invece, le esigenze di tutela della ragionevole durata del processo e della terzietà e imparzialità del giudice nel caso in cui l'errore del P.M. ("consapevolmente, o anche per mera disattenzione"; così sub n. 3.4 del "considerato in diritto" della sent. n. 230 del 2022) si ripercuota soltanto sulla misura della pena. La disciplina in esame, inoltre, realizza – ha ritenuto la Corte costituzionale – un bilanciamento non irragionevole tra il principio di obbligatorietà dell'azione penale, che non può comunque essere esteso sino al punto di negare qualsiasi spazio valutativo al P.M. nella configurazione dell'imputazione (in linea generale e tanto più quando, come nella specie, venga in rilievo l'aggravante della reci-

diva); il diritto di difesa dell'imputato e lo stesso ruolo del giudice, chiamato a verificare la corrispondenza dei fatti provati a quelli ascritti all'imputato dal P.M., e non già ad assicurare, in chiave collaborativa con quest'ultimo, l'adeguamento dell'imputazione ai fatti provati.

Da ciò consegue – ha espressamente ritenuto la Consulta – che, in difetto di contestazione di una circostanza aggravante da parte del P.M., "il giudice non potrà nemmeno ritenere esistente in base agli atti la circostanza non contestata, essendogli ciò precluso dall'art. 521, comma 1, c.p.p., e dovrà pertanto limitarsi a pronunciare condanna per il fatto di reato non qualificato, come ritualmente contestato dal pubblico ministero" e che "una circostanza aggravante non contestata all'imputato, e pertanto non oggetto di contraddittorio tra accusa e difesa, deve essere, considerata *tamquam non esset* per il giudice" (così, rispettivamente, sub nn. 3.2 e 3.3 del "considerato in diritto" di Corte cost., n. 230 del 2022.).

2.4. Il Giudice non può nemmeno decidere di "Rimette (re) il processo in istruttoria invitando il P.M. alla luce degli atti originariamente contenuti del fascicolo della indagine preliminare di rettificare l'imputazione contestata all'odierno imputato", come invece è concretamente accaduto nel caso di specie, poiché, operando il suggerimento nei termini testualmente riferiti, si viene a violare il dovere di terzietà e di imparzialità del Giudice esplicitamente posto dalla Carta fondamentale al comma 2 dell'art. 111 Cost.

L'ordinanza si esprime in termini talmente netti circa la sussistenza sia del reato sia dell'aggravante mai contestata dal P.M. ("il fatto come ricostruito risulta diverso da quello contestato nel capo di imputazione, risultando il medesimo aggravato dalla circostanza di cui all'art. 186 co. 2-bis cds... e inibita al giudice la possibilità, ex art. 521 c.p.p., di riconoscere in sentenza una circostanza aggravante contestata, neppure in fatto, dal P.M.") da costituire una anticipazione di giudizio che potrebbe essere, in linea ipotetica, rilevante ai sensi del comma 1, lett. b), dell'art. 37 c.p.p.

Occorre, - tuttavia, prendere atto che non risulta essere stato attivato nel caso di specie lo strumento della ricusazione, cui può ricorrersi negli stringenti termini temporali disciplinati dall'art. 38, comma 2, ultimo periodo, c.p.p. (cfr. sez. II, n. 34055 del 9 ottobre 2020, Ferrara, Rv. 280307; sez. VI, n. 20084 del 28 aprile 2008, Mitrano, Rv. 240073, sez. V, n. 47015 del 20 ottobre 2004, Cella).

2.5. Nello sviluppo successivo dell'udienza, peraltro, il giudice ha concesso un termine, così consentendo il contraddittorio tra le Parti, in tal modo non ravvisandosi la condizione che, ad avviso della richiamata determina che la circostanza denunciata sia *tamquam non esset*.


Né può ravvisarsi una nullità, nel caso di specie, non essendo la stessa prevista dall'art. 178 c.p.p. o da altre disposizioni.

Il motivo, dunque, non può trovare accoglimento. (*Omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE PENALE SEZ. II, 15 APRILE 2025, N. 14834 (C.C. 3 APRILE 2025)

PRES. PELLEGRINO – REL. COSCIONI – P.M. PICUTI (CONF.) – RIC. A.C.

Misure cautelari personali | Impugnazioni | Riesame | Richiesta esclusiva dell'imputato di differimento dell'udienza | Per giustificati motivi ex art. 309, comma 9 c.p.p. | Determinazione in senso ampio dei motivi | Individuazione | Questione manifestamente infondata di legittimità costituzionale | Configurabilità | Esclusione.

 In tema di procedimento cautelare, la previsione che la richiesta di differimento dell'udienza del tribunale del riesame per "giustificati motivi", ai sensi dell'art. 309, comma 9 bis, c.p.p., possa essere avanzata soltanto dall'imputato personalmente trova spiegazione nel fatto che i "giustificati motivi" non debbono necessariamente riferirsi, in via esclusiva, all'esercizio del diritto di difesa, potendo in realtà afferire anche a situazioni o condizioni personali dell'interessato, il quale, d'altra parte, è l'unico soggetto che potrebbe essere leso dal protrarsi dei termini fissati, a sua tutela, per la definizione del procedimento incidentale. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma anzidetta, per asserito contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la richiesta di differimento possa essere avanzata anche dal difensore, ancorché munito di procura speciale, riferendosi ad un caso in cui, a motivo di detta richiesta, era stata adottata, dal difensore, la necessità di acquisire documentazione atta a dimostrare l'attuale stato di tossicodipendenza del proprio assistito, onde verificare la possibilità della sua sottoposizione a trattamento curativo presso una struttura del Servizio Sanitario Nazionale). (*Mass. Redaz.*) (c.p.p. art. 127; c.p.p. art. 309) (1)

(1) Nello stesso senso della massima in commento si veda Cass. pen., sez. III, 9 luglio 2019, n. 29980, in *questa Rivista* 2020, 373. A conferma del principio in commento si veda, sempre nello stesso senso, Cass. pen., sez. IV, 30 marzo 2018, n. 14675, in *www.latribunaplus.it*, che esclude che i "giustificati motivi" di cui all'art. 390, comma 9 bis, c.p.p. possano ricomprendere l'impedimento del difensore. Sulla infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 309, comma 9 c.p.p., si veda Cass. pen., sez. V, 11 aprile 2012, n. 13569, in *questa Rivista* 2014, 95.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania applicava nei confronti di C. A. la misura della custodia cautelare in carcere; A. era indagato per due tentate rapine aggravate e vari episodi di furto aggravato; il Tribunale del Riesame di Catania, con ordinanza del 2 gennaio 2025, confermava l'applicazione della misura.

1.1. Avverso l'ordinanza propone ricorso il difensore di A., lamentando che il Tribunale aveva erroneamente rigettato la richiesta di differimento dell'udienza formu-

lata dal difensore, munito di procura speciale, motivata dall'esigenza di documentare l'attuale stato di tossicodipendenza dell'indagato e la possibilità di sottoporlo al trattamento presso la struttura del Servizio Sanitario Nazionale (Sert); il provvedimento di rigetto era stato motivato dalla mancata presentazione dell'istanza da parte dell'indagato personalmente, con violazione del diritto di difesa; a tale proposito, il difensore chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 309 comma 9-bis c.p.p., nella parte in cui non prevede che la richiesta di differimento possa essere presentata anche dal difensore dell'indagato, munito di procura speciale. (*Omissis*)

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso proposto è inammissibile.

1.1. Come riconosciuto dalla giurisprudenza, il comma 9-bis dell'art. 309 c.p.p., inserito dall'art. 11, comma 4, legge n. 47 del 2015, attribuisce all'imputato/persona sottoposta alle indagini personalmente (con esclusione, dunque, del difensore) la facoltà di chiedere il differimento dell'udienza «se vi siano giustificati motivi» (cfr., sez. III, n. 29980 del 22 febbraio 2019, Cristaldi, Rv. 276251; sez. III, n. 7403 del 26 novembre 2019, dep. 2020, Tortorelli, Rv. 278772, n.m. sul punto).

1.1.1. Si è affermato che, secondo il tenore letterale della disposizione (il Tribunale «differisce»), l'organo giudicante, nel delibare l'istanza di differimento, non deve sindacare la qualità delle ragioni addotte ma solo considerare se le stesse rientrano nei «giustificati motivi».

Il Tribunale dovrà, quindi, verificare: a) se siano stati indicati i motivi, b) se questi motivi siano attinenti ad esigenze di difesa sostanziale, c) se non siano meramente pretestuosi.

A parte, pertanto, i casi di minima consistenza del materiale probatorio da consultare, tali da rendere giustificabile l'affermazione che è pretestuosa la richiesta di ritardare la decisione, in generale, il Tribunale non può sindacare la «qualità» dei motivi. Invero, la disposizione in parola costituisce un'eccezionale ipotesi di dilazione di un termine di decisione che è così breve ed assistito da forte sanzione processuale solo e soltanto nell'interesse del soggetto destinatario della misura cautelare ad avere una tempestiva decisione; è, quindi, ben ragionevole che al destinatario della misura venga riconosciuto il diritto ad una breve dilazione in situazioni di sostanziale eccezionalità.

In tali ipotesi, l'unico ambito di piena scelta discrezionale assegnato al Tribunale consiste nella valutazione del tempo di dilazione dell'udienza dai 5 ai 10 giorni: oltre ad essere ragionevole che a tale fine il Tribunale tenga conto della «qualità» dei giustificati motivi, è anche ragionevole che la scelta venga fatta (anche) in base ad esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario (cfr., in termini, sez. VI, n. 13049 del 3 marzo 2016, Ripani, Rv. 266189).

1.1.2. La complessiva disciplina dei termini del riesame non consente tuttavia di affermare che la mancata dilazione possa equivalere ad una automatica ragione di compressione della possibilità di difesa, come si desume dal fatto che la stessa legge non ha affatto inteso introdurre

una regola di adeguamento dei termini alle effettive esigenze di difesa; e basti altresì considerare come il posponimento del termine di decisione per esigenze di difesa non sia previsto nella pur significativa ipotesi in cui il pubblico ministero depositi nuovo materiale probatorio in corso di udienza camerale (sez. VI, n. 12556 del 3 marzo 2016, Casieri, Rv. 267207, n.m. sul punto).

1.1.3. Fermo quanto precede, deve evidenziarsi come i giustificati motivi richiesti dalla norma non debbono necessariamente riferirsi, in via esclusiva, all'esercizio del diritto di difesa (le cui determinazioni in concreto, in tema di iniziative di strategia processuale, sono peraltro rimesse alla difesa tecnica) potendo in realtà afferire anche a situazioni o a condizioni personali dell'indagato/imputato che possono totalmente prescindere dalla necessità di far acquisire materiale probatorio rilevante per il giudizio cautelare ovvero di approfondire lo studio e la conoscenza degli atti già acquisiti: ed è proprio in questa prospettiva che il legislatore ha rimesso esclusivamente alla parte e non al difensore o al procuratore speciale la decisione (in alcun modo delegabile) di avanzare al giudice detta richiesta: richiesta che, se accolta, potrà determinare la proroga dell'efficacia della misura cautelare in conseguenza dello spostamento in avanti dei termini sia di decisione che di deposito dell'ordinanza.

La riprova della correttezza di tale conclusione (ovvero, che l'esercizio di tale facoltà sia stato riconosciuto – personalmente ed esclusivamente – all'indagato/imputato) si rinviene anche nel fatto che la giurisprudenza ha ripetutamente escluso che tra i giustificati motivi possa essere ricompreso l'impedimento del difensore, che costituisce fatto proprio di quest'ultimo, i cui possibili effetti (in caso di accoglimento della richiesta ed in ragione della prorogatio dei termini per la decisione) riverbererebbero in modo del tutto ingiustificatamente a danno dell'assistito (cfr., sez. IV, n. 14675 del 9 febbraio 2018, Gallo, Rv. 272532; sez. I, n. 5722 del 20 dicembre 2012, dep. 2013, Morano, Rv. 254807; sez. VI, n. 14396 del 19 febbraio 2009, Leoni, Rv. 243263).

Infine – come si evidenziava in premessa – la scelta del legislatore di attribuire tale “iniziativa” alla personale ed esclusiva decisione del soggetto sottoposto a misura è testimoniato dalla mancanza di un'espressa previsione di attribuire tale facoltà anche al procuratore speciale: ipotesi che, quando il legislatore ha inteso consentire, lo ha fatto riconoscendolo in modo espresso.

1.2. Le considerazioni che precedono consentono pertanto di ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma, dell'art. 309, comma 9-bis, c.p.p., per apparente contrasto con l'art. 24, comma 2, Cost., nella parte in cui la norma non prevede che il difensore dell'indagato, munito di procura speciale, possa avanzare richiesta di differimento dell'udienza per documentare l'attuale stato di tossicodipendenza del proprio assistito e verificare la possibilità di sottoposizione dello stesso a idoneo trattamento curativo presso struttura del Servizio Sanitario Nazionale. Detta conclusione si pone in continuità con quanto già precisato da sez. V,


n. 13569 del 16 gennaio 2012, Pesce, Rv. 253298, che ha ritenuto la manifesta infondatezza, sempre in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost., della questione di legittimità costituzionale, del citato articolo 309, comma 9, c.p.p., laddove non si prevede la concessione alle parti di termini per l'esame degli atti acquisiti in sede di riesame, trattandosi – si è detto – di mancata previsione che risponde a criteri di ragionevolezza nel doveroso contemperamento delle garanzie difensive con le particolari caratteristiche di urgenza della procedura di riesame.

Infatti, proprio in ragione di tale urgenza, derivante dal fatto che si tratta di decisioni che incidono sulla libertà delle persone, la facoltà di chiedere il differimento è stata riconosciuta al solo indagato/imputato, unico soggetto che potrebbe essere leso dal protrarsi del procedimento incidentale, ineludibile e primario valore costituzionale in gioco; di tal che, la scelta “limitativa” del legislatore, posta a tutela di diritti inviolabili della persona, è del tutto ragionevole e non in contrasto con alcuna norma costituzionale. (*Omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE PENALE SEZ. III, 11 SETTEMBRE 2024, N. 34234 (UD. 21 MARZO 2024)

PRES. RAMACCI – EST. GALTERIO – RIC. OMISSIS

Indagini preliminari | Incidente probatorio | Richiesta | Presupposti | Presunzione di vulnerabilità della persona offesa | Abnormità del provvedimento di rigetto dell'istanza di incidente probatorio | Onere motivazionale del Gip.

 La condizione di vulnerabilità non può essere automaticamente presunta per i soggetti passivi dei reati contro la libertà sessuale o la personalità individuale tassativamente elencati dal legislatore nel comma 1-bis dell'art. 392 cod. pen., occorrendo invece verificare in concreto, specie per i soggetti maggiorenni, l'impatto traumatico subito per effetto della condotta delittuosa posta in essere nei loro confronti che, ove ritenuto tale, potrebbe riflettersi sulla genuinità della stessa dichiarazione testimoniale in ragione del clamore mediatico che di norma consegue al processo, così come del tempo inevitabilmente maggiore per la sua instaurazione e al conseguente maggior pericolo di inquinamento della fonte dichiarativa. (*Mass. Redaz.*) (c.p.p. art. 392; c.p.p. art. 398; c.p.p. art. 401)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ordinanza in data 10 ottobre 2023 il Tribunale di Cagliari, a conferma di quanto già ritenuto con provvedimento reso de plano in data 5 ottobre 2023, ha rigettato la richiesta svolta dal Pubblico Ministero di procedere con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza della persona offesa in relazione ai reati di atti persecutori posti in essere dal settembre 2022 al giugno 2023 per il quale sono stati sottoposti ad indagini B. e A. in concorso

fra loro, e di violenza sessuale, commesso nel settembre 2022 provvisoriamente contestato solo a quest'ultimo. A fondamento del diniego è stato escluso che ricorressero i presupposti di cui all'art. 392 c.p.p., da ritenersi norma eccezionale in quanto derogatoria al principio di assunzione della prova in sede dibattimentale, al cospetto di una vittima maggiorenne che non risultava versare in condizioni di vulnerabilità.

2. Avverso entrambi i suddetti provvedimenti ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari sostenendo l'abnormità strutturale del diniego pronunciato dal Gip e la sua conseguente impugnabilità nella presente sede di legittimità. Nel riprodurre due recenti pronunce di questa stessa Sezione – con le quali è stata affermata l'abnormità delle relative ordinanze, entrambe di rigetto della richiesta di audizione della vittima di violenza sessuale, sul rilievo che la preminente incidenza degli interessi in gioco, costituiti dall'esigenza di prevenire fenomeni di vittimizzazione secondaria e al contempo di assicurare la genuinità della prova in ottemperanza agli obblighi derivanti dalle Convenzioni internazionali, si traduce per le fattispecie rientranti nel comma 1 bis dell'art. 392 c.p.p. in una modifica dello statuto della prova dichiarativa che rende lo strumento dell'incidente probatorio per le vittime di reati sessuali l'ipotesi ordinaria, escludendo qualsiasi potere discrezionale da parte del giudice circa l'opportunità di accogliere la richiesta delle parti di contraddittorio anticipato, all'infuori di un mero controllo formale (sez. III, sentenza n. 34091 del 16 maggio 2019, Rv. 277686 e sez. III, sentenza n. 47572 del 10 ottobre 2019 Rv. 277756) – sostiene che il provvedimento in esame integri un caso di abnormità strutturale per carenza di potere in concreto. Afferma che, pur fuoriuscendosi dall'abnormità funzionale non determinando l'ordinanza impugnata alcuna stasi del processo, il provvedimento in esame incorra tuttavia nell'abnormità strutturale, ricollegabile non già alla carenza di potere in astratto, ricorrente cioè quando il giudice faccia ricorso ad un potere non attribuitogli dalla legge, bensì ad una carenza di potere in concreto, la quale è ravvisabile ogni qualvolta la discrezionalità venga esercitata in situazioni radicalmente diverse da quelle in cui è consentita dalla legge, essendo stata nel caso in esame la discrezionalità utilizzata in assenza del doveroso confronto con la ratio dell'istituto stesso dell'incidente probatorio allorquando si proceda nei confronti di vittime dei reati indicati dal comma 1-bis. Rileva come il limite ineludibile all'esercizio della discrezionalità sia costituito nel caso di specie dalla condizione di vulnerabilità presunta della vittima che impone al giudice, per poterla superare, di indicare le cogenti ragioni che prevalgono nel caso specifico sulle esigenze di tutela della vittima: in assenza dell'indicazione delle suddette specifiche ragioni il Tribunale insulare, nell'escludere la vulnerabilità della p.o., ha conseguentemente esercitato, secondo l'organo requirente, un potere in concreto non attribuitogli, pronunciando perciò un provvedimento abnorme. Contesta pertanto l'interpretazione dell'art. 392 comma 1 bis c.p.p. patrocina-

ta dall'ordinanza impugnata in termini di eccezione alla regola della formazione della prova nel contraddittorio dibattimentale, sottolineando al contrario il sottosistema costituito dalla disciplina in tema di vittime dei reati e della violenza di genere, dal quale derivano principi generali che devono fungere da guida nell'interpretazione delle norme codicistiche.

3. Con memorie tra loro sovrapponibili entrambi gli indagati hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso del P.M. che a fronte del rigetto della richiesta di audizione della p.o. con incidente probatorio pronunciata dal Gip con una prima ordinanza del 5 ottobre 2023 avrebbe dovuto impugnare tale provvedimento nella presente sede di legittimità, invece che reiterare la medesima istanza allo stesso Gip sulla base dei medesimi presupposti di fatto e di diritto della prima richiesta. Sostengono le difese che la seconda richiesta, che aveva dato luogo all'ordinanza del 10 ottobre 2023, era alla radice preclusa dall'assenza di nova in grado di giustificarla, integrando un'impugnazione dell'ordinanza del 5 ottobre 2023 del tutto avulsa dagli schemi processuali, preclusiva per l'effetto anche del presente ricorso innanzi a questa Corte. In seconda battuta eccepiscono la manifesta infondatezza della tesi sostenuta dal P.M. ricorrente con cui si nega il potere del Gip di valutare la sussistenza dei presupposti della richiesta di incidente probatorio della vittima dei reati, contestando che il provvedimento di rigetto configuri alcuna abnormità strutturale, atteso che al giudice delle indagini preliminari è conferito un potere discrezionale sull'accoglimento o meno della richiesta di parte tanto nel caso di incidente probatorio tipico previsto dall'art. 392 c.p.p. quanto di incidente probatorio atipico qual è quello disciplinato dal comma 1-bis della medesima norma. Rilevano come la disciplina vigente non contempa alcun automatismo in ordine all'espletamento dell'incidente probatorio di soggetti vulnerabili, essendo comunque approntati dal sistema processuale una serie di differenti strumenti volti ad evitare l'insorgenza di fenomeni di vittimizzazione secondaria al momento dell'acquisizione della prova. Deducono, inoltre, come la dilazione del termine previsto dall'art. 362 c.p.p. nell'acquisizione delle sommarie informazioni testimoniali da soggetti vittime di reati sessuali minori di età o comunque vulnerabili costituisca la coerente conferma del potere in capo al Gip di rigettare per questi stessi soggetti l'incidente probatorio rinviandone l'audizione nella sede naturale del dibattimento, posto che sarebbe contrario ad ogni logica di sistema consentire al P.M. di differire l'acquisizione delle informazioni testimoniali da parte di costoro ed invece imporne al Gip l'immediata audizione nell'incidente probatorio. Contestano, infine, la sussumibilità del provvedimento impugnato nel novero degli atti abnormi sia perché riconducibile ad uno schema tipico già contemplato dalla legge processuale, sia perché inidoneo a determinare alcuna stasi del procedimento ben potendo procedersi all'audizione della vittima nella sede naturale del dibattimento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Carattere preliminare riveste, a fronte dell'eccezione sollevata dalle difese, l'individuazione dei poteri di impugnazione in capo al P.M. a fronte dei due provvedimenti di rigetto dell'incidente probatorio emessi a seguito di due distinte richieste dell'organo requirente.

Pur essendosi il Gip già pronunciato con l'ordinanza del 5 ottobre 2023 in termini negativi sulla prima istanza di anticipazione del contraddittorio ritualmente notificata ai sensi dell'art. 395 c.p.p. agli indagati senza che costoro abbiano su di essa, non avendo presentato memorie o deduzioni, preso posizione, il secondo provvedimento in data 10 ottobre 2023, di contenuto reiterativo del primo, è stato emesso a seguito della richiesta di rivalutazione della prima decisione avanzata dal Pubblico Ministero nell'ottica di un anomalo reclamo presentata allo stesso giudice.

Seguendo la prospettazione del ricorrente, è dunque lo stesso Pubblico Ministero ad aver ritenuto, sia pure inopinatamente, che il primo provvedimento avesse una sua specifica sede di rivalutazione innanzi al giudice a quo, onde non aveva più, essendosi a tal fine già attivato sollecitando una successiva pronuncia di quello stesso giudice, da quest'ultimo pedissequamente resa, alcuno strumento che gli consentisse di ricorrere nella presente sede di legittimità nei confronti del primo provvedimento, ineludibilmente sostituito dal secondo.

Ove invece si ritenesse, come sembra più corretto alla luce dei vigenti rimedi processuali nei confronti del provvedimento di rigetto della richiesta di incidente probatorio, pacificamente non impugnabile con i mezzi ordinari, ma esclusivamente ricorribile innanzi a questa Corte ove affetto da abnormità, non vi è chi non veda come il secondo provvedimento, innescato da una nuova richiesta del Pubblico Ministero di contenuto analogo alla precedente e resa possibile dalla mancanza di preclusioni derivanti dalla precedente pronuncia di segno negativo, sia autonomo rispetto al primo, ancorché nel suo contenuto faccia ad esso riferimento per relationem. Ne discende, anche riguardando sotto tale diversa ottica la vicenda processuale in esame, che nessun potere di impugnazione sia esercitabile a posteriori dal Procuratore ricorrente avverso l'ordinanza del 5 ottobre 2023, e ciò sia perché egli stesso ha optato, all'esito della sua pronuncia, per una nuova richiesta, quale che ne fosse la forma, di accoglimento dell'incidente probatorio, sia perché è alla radice preclusa la proposizione di un unico ricorso per cassazione per attaccare due provvedimenti tra loro formalmente autonomi.

Conseguentemente deve essere dichiarata sul piano strettamente sistematico l'inammissibilità dell'odierno ricorso avverso il primo provvedimento del Gip, laddove invece correttamente è stato esercitato dal Procuratore ricorrente il suo potere di impugnazione della seconda ordinanza. Va al riguardo dichiarata la manifesta infondatezza dell'obiezione sollevata dalle difese degli indagati secondo cui preclusiva alla nuova richiesta sarebbe l'assenza di mutamenti sopravvenuti rispetto alla prima istanza, dovendosi al contrario rilevare che, non vertendosi in materia cautelare, non opera nel caso di specie alcuna pre-

clusione endoprocessuale legata al fenomeno del ne bis in idem, onde ben poteva il Pubblico Ministero avanzare, a seguito del rigetto della prima istanza una nuova richiesta di incidente probatorio, sia pure di contenuto analogo alla precedente.

2. Tuttavia, una volta individuato, quale unico oggetto formale dell'impugnativa suscettibile di disamina ad opera di questa Corte, l'ordinanza del 10 ottobre 2023, neanche con riferimento ad essa il ricorso può essere meritevole di accoglimento, difettando il provvedimento impugnato dei presupposti necessari a ricondurlo nella categoria degli atti abnormi.

2.1. Se è data per pacifica dalla stessa prospettazione del ricorrente l'esclusione di una abnormità funzionale non derivando alcuna stasi del procedimento dal rigetto della richiesta di incidente probatorio della p.o., la cui audizione viene rinviata nella sede naturale che è quella del dibattimento, deputata nella pienezza del contraddittorio all'acquisizione delle prove che non necessariamente si esauriscono nella deposizione della vittima del reato, con identità del giudice che provvede a tale acquisizione e a cui è rimessa la decisione finale, quel che appare singolare è che nel dolersi della abnormità strutturale dell'ordinanza impugnata sotto il profilo della carenza di potere in concreto, il ricorso riproduca (pagg. 4-10) pressoché integralmente la motivazione della pronuncia n. 29363 del 24 marzo 2023, evidentemente ritenuta dallo stesso estensore dell'impugnativa in esame chiarificatrice in ordine ai presupposti necessari ad integrare l'abnormità del provvedimento di rigetto della richiesta di incidente probatorio da parte del Gip delle vittime dei reati indicati nel comma 1 bis dell'art. 392 c.p.p.

È infatti proprio dalla lettura delle argomentazioni spese dalla pronuncia citata che balza evidente ciò che viene sintetizzato, sembrerebbe con altrettanta chiarezza, già nella massima della stessa sentenza secondo cui il provvedimento di rigetto della richiesta di incidente probatorio finalizzato all'assunzione della prova dichiarativa di una parte lesa vulnerabile è affetto da abnormità funzionale per carenza di potere in concreto nel caso in cui non esponga le cogenti ragioni che, nello specifico, prevalgono sulle esigenze di tutela della vittima e della genuinità della prova (sez. II, sentenza n. 29363 del 24 marzo 2023, Rv. 284962).

Ove, quindi, debba ritenersi sulla scia tracciata dalla citata pronuncia 29363/2023 che l'abnormità strutturale del provvedimento reiettivo della richiesta di incidente probatorio risieda nella mancanza di motivazione in ordine alle ragioni fondanti il rigetto della richiesta di anticipazione dell'audizione della vittima, deve allora evidenziarsi come il Gip cagliaritano abbia puntualmente illustrato, in aderenza allo stesso approdo, l'inconfigurabilità di una condizione di peculiare fragilità della p.o. stante l'assenza, trattandosi di soggetto maggiorenne, di disabilità fisiche o psichiche ed in considerazione dalla condotta da costei tenuta successivamente al delitto, consistita nella immediata presentazione, scevra da incertezze così come da condizionamenti, della denuncia-querela nei confronti

degli autori delle vicende delittuose subite, nei confronti dei quali non aveva mai manifestato comportamenti indicativi di una dipendenza psicologica, con la precisazione che dai suddetti comportamenti andavano tenuti distinti gli effetti lesivi conseguenti al reato di atti persecutori contestato agli indagati.

È conseguentemente nella stessa sentenza indicata dal Procuratore ricorrente che si rinvergono le ragioni di esclusione dell'invocata abnormità strutturale della ordinanza impugnata la quale, proprio in presenza della specifica motivazione addotta a fondamento del diniego della richiesta di incidente probatorio, non può reputarsi affetta, con riferimento alla carenza di potere in concreto, da alcun esercizio arbitrario della discrezionalità attribuita ex lege al Gip nel valutare l'istanza avanzata dal Pubblico Ministero.

2.2. Del resto, ove si consideri che la verifica della sussistenza della condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa dal reato si risolve, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 90-quater c.p.p., in un accertamento in concreto, che postula l'indicazione delle ragioni per le quali il giudice la ritenga integrata ovvero esclusa, il quale si sottrae al sindacato di legittimità se adeguatamente argomentato e privo del vizio di manifesta illogicità (sez. III, sentenza n. 29821 del 5 aprile 2023, Rv. 284981 -02), non può non rilevarsi come la suddetta verifica non venga neppure specificamente confutata, nulla venendo dedotto in ordine ad un assunto vulnus che infici gli elementi ritenuti dal Gip ostativi alla configurabilità della suddetta condizione con il presente ricorso, che si limita ad affermare, pur con copiosità di argomentazioni, che la suddetta condizione sia sorretta da una presunzione assoluta allorché si tratti della vittima uno dei reati indicati dal comma 1-bis dell'art. 392 c.p.p. sostenendosi, con inversione dei poli del ragionamento probatorio, che in tal caso debba essere il giudice ad indicare le cogenti ragioni che consentano di superarla.

Tale assunto non può essere condiviso.

E ciò non solo perché trattasi di tesi da cui anche la sentenza n. 29363 del 24 marzo 2023, sulla cui falsariga è stata costruita l'impugnativa del Procuratore della Repubblica cagliaritano, prende le distanze affermando che la motivazione data nello specifico esclude, ove non apodittica o inconferente con la ratio legis, l'arbitrarietà del provvedimento reiettivo – ipotesi questa non ravvisabile nel caso di specie in presenza della motivazione resa dal Gip nei termini sopra indicati –, ma ancor più a monte perché non appare condivisibile un'interpretazione che legghi l'abnormità strutturale alla mancanza di motivazione del diniego pronunciato.

Ove infatti si consideri che, secondo le linee direttrici che hanno condotto la giurisprudenza ad elaborare l'istituto in esame, in tanto il provvedimento può ritenersi strutturalmente abnorme in quanto sia avulso dal sistema e dunque non solo dalle norme processuali, ma anche dall'intero ordinamento tanto da doversi considerare, postulando la sua adozione una assoluta carenza di potere, non previsto né prevedibile dal legislatore (sez. un., n.

25957 del 26 marzo 2009 – dep. 22 giugno 2009, P.M. in proc. Toni, Rv. 243590): viene allora da chiedersi su quali linee ermeneutiche si fondi la distinzione tra carenza di potere in astratto e carenza di potere in concreto, posto che, così opinando, si arriverebbe alla logica conseguenza di dovere considerare qualsiasi provvedimento carente di motivazione al di fuori dell'ordinamento processuale.

Conclusione questa all'evidenza paradossale ove si presti attenzione al fatto che il vizio di carenza motivazionale è posto alla base dello stesso sistema impugnatorio ordinario, in netta antitesi con l'abnormità contemplata proprio al fine di apprestare un rimedio straordinario a fronte di un potere arbitrariamente esercitato dal giudice in presenza di un provvedimento non altrimenti impugnabile. Dire in altri termini che, a fronte di una discrezionalità attribuita dalla stessa legge al Gip investito della richiesta di incidente probatorio, il diniego pronunciato sia arbitrario allorché ad esso non si accompagni l'esplicitazione delle ragioni che lo sostengono vuoi in presenza di motivazioni apodittiche, vuoi inconferenti con la ratio dell'anticipazione probatoria sottesa alla tutela della vittima vulnerabile, equivale a negare quella stessa discrezionalità che è alla base del potere attribuitogli per il sol fatto che il provvedimento reso in concreto presenti una patologia, evenienza che è sempre possibile nell'esercizio stesso del potere decisionale conferito all'organo chiamato dalla legge a valutare l'accoglimento o meno dell'istanza sottoposta al suo esame.

Alla base di tale interpretazione si pone invece una malcelata sopravvalutazione proprio di quella vulnerabilità presunta della vittima dei reati indicati dall'art. 392 comma 1-bis che la sentenza impugnata, rifacendosi ai plurimi precedenti arresti conformi, condivisibilmente nega.

La circostanza che si tratti di un provvedimento non impugnabile, riservandosi quindi al Gip l'espressione di una volontà sovrana nell'anticipazione dell'audizione della p.o., non consente di rimettere in discussione la discrezionalità espressamente conferita a quel giudice dall'art. 398 c.p.p. per il fatto che non sia stata riconosciuta alla vittima la tutela che la legge le riconosce non già in termini di presunzione assoluta, ma solo ove presenti una condizione di fragilità in concreto, tale da condizionare l'esito della prova nell'istruttoria dibattimentale.

In tali termini si sono già chiaramente espresse, al fine di escludere nella disciplina dettata dall'art. 392 comma 1-bis c.p.p. la ravvisabilità di uno statuto speciale a salvaguardia della vittima del reato così come sostiene il Procuratore ricorrente nel solco di due precedenti arresti di questa Corte (sez. III, sentenza n. 34091 del 16 maggio 2019, Rv. 277686 e sez. III, sentenza n. 47572 del 10 ottobre 2019, Rv. 277756) rimasti isolati, numerose sentenze di questa Corte secondo le quali la normativa vigente in materia di audizione di vittime vulnerabili impone sì, in ottemperanza agli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali l'adozione di particolari cautele volte a salvaguardare l'integrità psico-fisica del dichiarante e a contenere il rischio di insorgenza di fenomeni di vittimizzazione secondaria, ma non prevede alcun obbligo di assunzione

della prova dichiarativa a seguito di una mera richiesta di incidente probatorio che conserva pur sempre la natura di istituto eccezionale e comunque di portata derogatoria rispetto al canone ordinario costituito dall'acquisizione dibattimentale (sez. V, sentenza n. 2554 dell'11 dicembre 2020, Rv. 280337; sez. III, sentenza n. 40056 del 14 maggio 2021, Rv. 282338; sez. III, sentenza n. 37605 del 12 maggio 2021, Rv. 282274; sez. VI, sentenza n. 46109 del 28 ottobre 2021, Rv. 282354; sez. I, sentenza n. 46821 dell'8 giugno 2023, Rv. 285455).

Al rilievo già diffusamente argomentato dalle pronunce citate sul potere discrezionale rimesso al Gip che non consente letture che travalichino la lettera legis atteso il chiaro portato normativo in forza del quale il P.M. o la persona sottoposta ad indagini "può" - e non "deve", presupponendo l'obbligo del giudice di ammettere la richiesta anche l'obbligo per le parti di formularla - chiedere che si proceda con incidente probatorio, cui consegue il potere del giudice di procedere anticipatamente, ai sensi dell'art. 392 comma 1-bis c.p.p., all'assunzione della testimonianza della persona offesa minorenni o anche maggiorenne al difuori dei limiti previsti dal primo comma, in presenza di una condizione effettiva "di particolare vulnerabilità", si aggiunge l'osservazione di portata più generale che induce a sottolineare come il procedimento penale, in quanto volto a regolamentare l'esercizio della potestà punitiva in capo allo Stato nei confronti del trasgressore delle norme penali nel necessario contemperamento con il suo diritto di difesa, sia costruito intorno alla figura dell'imputato e non già della vittima del reato: il che non consente, ove non sia ravvisabile la condizione di vulnerabilità di quest'ultima espressamente prevista dalla locuzione finale del comma 1-bis dell'art. 392 c.p.p. o, a fortiori, non sottraendosi comunque l'incidente probatorio al parametro di ammissibilità sancito dall'art. 190 c.p.p., ove si ritenga la superfluità della prova dichiarativa, l'ingresso dello strumento anticipatorio che, pur caratterizzato dal contraddittorio, deroga tanto al principio dell'unicità della prova quanto a quello dell'identità del giudice che pronuncia la decisione e che raccoglie la prova, cui è informata l'istruttoria dibattimentale.

Quel che in definitiva si intende sottolineare è che la condizione di vulnerabilità non può essere automaticamente presunta per i soggetti passivi dei reati contro la libertà sessuale o la personalità individuale tassativamente elencati dal legislatore nel comma 1-bis dell'art. 392

cod. pen., occorrendo invece verificare in concreto, specie per i soggetti maggiorenni, l'impatto traumatico subito per effetto della condotta delittuosa posta in essere nei loro confronti che, ove ritenuto tale, potrebbe riflettersi sulla genuinità della stessa dichiarazione testimoniale in ragione del clamore mediatico che di norma consegue al processo, così come del tempo inevitabilmente maggiore per la sua instaurazione e al conseguente maggior pericolo di inquinamento della fonte dichiarativa.

Contrariamente a quanto assume il Procuratore ricorrente, l'ordinanza impugnata risulta riconducibile allo schema tipico disciplinato dalla legge processuale, essendo espressamente previsto dall'art. 398 c.p.p. il potere in capo al giudice di accogliere, dichiarare inammissibile o rigettare la richiesta di incidente probatorio nell'esercizio di una discrezionalità che, pur informata a presupposti più ampi e perciò non necessariamente coincidenti con quelli enucleati dalle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 392 c.p.p. - costituiti o dal pericolo di impedimenti legati alle condizioni di salute del teste o di altra natura tali da precluderne l'audizione in dibattimento o dal pericolo di inquinamento della stessa fonte dichiarativa -, permane, ove si tratti di assumere la testimonianza di persona minorenni ovvero di persona offesa maggiorenne nei reati indicati dal comma 1-bis, in capo al decidente, chiamato a valutare la sussistenza in concreto anche delle condizioni di particolare vulnerabilità del dichiarante, nelle quali si sostanzia l'ampliamento dei presupposti richiesti per la sua audizione anticipata, al di là del vaglio della rilevanza della prova. Non vertendosi, pertanto, nell'ambito di uno statuto speciale riservato alla raccolta della prova dichiarativa delle persone offese dai reati di cui al comma 1-bis dell'art. 392 c.p.p., deve escludersi l'abnormità il provvedimento di rigetto della richiesta di incidente probatorio non configurante né espressione di un potere esorbitante dalle attribuzioni del Gip, né idoneo a determinare una stasi del procedimento, il quale può comunque proseguire in assenza di incidente probatorio, potendo al più, come condivisibilmente osservato nella pronuncia n. 37605 del 12 maggio 2021 sopra citata, insorgere una responsabilità dell'organo requirente per aver riservato l'esame della vittima alla sede dibattimentale ove ad essa abbiano seguito effetti tipici della vittimizzazione secondaria.

Deve quindi concludersi, in considerazione degli oscillamenti giurisprudenziali sul tema, per il rigetto del presente ricorso. (*Omissis*)

RIGETTO DELLA RICHIESTA DI INCIDENTE PROBATORIO EX ART. 392, COMMA 1-BIS, C.P.P. E PROSPETTIVE DI TUTELA DELLE VITTIME VULNERABILI

di Adele Bonora (*)

SOMMARIO

1. La questione. 2. Incidente probatorio: gabbie normative e liberalizzazione dell'istituto. 3. I principi affermati nella sentenza della Corte di Cassazione n. 29363 del 2023. 4. La soluzione eletta dalla suprema Corte e il "sostanziale" disallineamento dalla pronuncia richiamata. 5. Conclusioni.

1. La questione

Con la pronuncia in commento, la III sezione della Corte di Cassazione è intervenuta a chiarire, in primo luogo, il profilo dei limiti del sindacato riservato al Giudice per le indagini preliminari, nonché la conseguente valutazione circa il tipo di vizio derivante dall'illegittimo rigetto della richiesta di incidente probatorio e la sua deducibilità in sede di legittimità. Alla luce dell'assenza di una specifica previsione in tema di impugnabilità del provvedimento di rigetto della richiesta di incidente probatorio, l'unico rimedio esperibile, in applicazione del principio di tipicità dei mezzi di impugnazione, è il ricorso per Cassazione, la cui ammissibilità è, tuttavia, subordinata alla qualificazione di un atto in termini di abnormità.

Liter processuale è segnato dall'ordinanza resa in data 10 ottobre 2023, confermativa di quanto già ritenuto con provvedimento reso de plano in data 5 ottobre 2023, con cui il Tribunale di Cagliari ha rigettato la richiesta presentata dal Pubblico Ministero di procedere con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza della persona offesa, in relazione ai reati di atti persecutori e di violenza sessuale. Le motivazioni del diniego concernono l'assenza dei presupposti di cui all'art. 392 c.p.p.; soprattutto, il diniego si fonda sulle condizioni in cui in concreto versava la persona offesa, poiché maggiorenne e non ritenuta particolarmente vulnerabile.

Al fine di comprendere la portata della pronuncia, è necessario preliminarmente tracciare alcuni cenni relativi alla procedura incidentale, ai sensi dell'art. 392 c.p.p., soffermandosi sulle tensioni antitetiche che lo hanno nel tempo contrassegnato e sui soggetti verso i quali l'istituto si connota quale strumento sempre più indispensabile.

2. Incidente probatorio: gabbie normative e liberalizzazione dell'istituto

Per poter comprendere le questioni che, attualmente, chiamano i giudici a confrontarsi sulla materia de qua occorre tracciare brevemente le coordinate che contrassegnano l'incidente probatorio, partendo dalla sua origine. Si tratta di un istituto introdotto dal legislatore delegato del codice di rito nel 1988 (1) per far fronte alle esigenze di non rinviabilità dell'acquisizione probatoria.

In particolare, l'incidente probatorio rappresenta una deviazione dal principio dell'immediatezza (2) tra l'assunzione della prova e la decisione sulla medesima e, tuttavia, esso si rivela indispensabile per garantire la non dispersione del valore probatorio, specie in considerazione del notevole lasso di tempo che può intercorrere con la fase dibattimentale. I casi in cui può farsi luogo alla procedura incidentale sono previsti dal codice con riferimento ai singoli mezzi di prova esperibili in tale sede. La richiesta è valutata dal giudice alla stregua dei requisiti della pertinenza e della rilevanza (3).

Tuttavia, la procedura incidentale era in origine attivabile soltanto al sussistere di rigide blindature normative, rispondendo così ad una marginalizzazione, funzionale alla struttura bifasica del codice di rito, che distingueva in maniera netta la fase delle indagini preliminari dalla fase del giudizio.

La stagione di "emergenza criminale" degli anni '90 ha impresso alla legislazione procedurale un cambiamento che, per quanto riguarda l'istituto in esame, si è tradotto in un vero e proprio distacco dalla sua ragion d'essere. Infatti, attraverso la L. 15 febbraio 1996, n. 66, la possibilità di attivare il meccanismo previsto dagli art. 392 e ss. c.p.p. è stata, seppur per alcune particolari tipologie probatorie, disancorata dalla effettiva sussistenza di una concreta situazione di indifferibilità.

La soluzione di equilibrio, utile a contemperare le due tendenze che si sono alternate negli anni, è da ricercare nell'art. 111 Cost., come riformato nel 1999, in particolare nel disposto di cui ai commi 4 e 5; qui viene fortemente valorizzato il contraddittorio nel momento di formazione della prova e, d'altra parte, viene circoscritta la possibilità di derogare ad esso a situazioni eccezionali e tassativamente indicate (4). Liter parlamentare della riforma dell'art. 111 Cost. evidenzia il ruolo fondamentale assolto dall'istituto dell'incidente probatorio, attraverso cui fronteggiare le fattispecie caratterizzate dall'impossibilità di realizzare il contraddittorio nell'oralità e nell'immediatezza della fase dibattimentale.

Per quanto interessa strettamente in ordine alla decisione in commento, l'art. 392, comma 1-bis, c.p.p. (5) contempla una facoltà per il Pubblico Ministero di preferire questo mezzo investigativo per l'assunzione anticipata della prova in determinate materie, cui non si correla in maniera espressa, tuttavia, nonostante la delicatezza dei procedimenti selezionati dalla L. 15 febbraio 1996, n. 66

con le successive modifiche della L. 1° ottobre 2012, n. 172 e del D.L.vo 15 dicembre 2015, n. 212, l'obbligo del giudice per le indagini preliminari di disporre l'incidente probatorio (6). In ragione delle particolari esigenze investigative e di formazione della prova richieste dai suddetti reati e dalle Convenzioni internazionali poste a tutela delle vittime dei reati e di prevenzione della vittimizzazione secondaria si è, tuttavia, formato un orientamento giurisprudenziale che ha inaugurato la categoria dell'abnormità del provvedimento di rigetto della richiesta di assunzione della testimonianza della persona offesa nelle forme dell'incidente probatorio ai sensi dell'art. 392, comma 1-bis, c.p.p., quando non preceduta dall'acquisizione di sommarie informazioni testimoniali da parte della medesima persona offesa (7). Al contempo, è stata ritenuta affetta da tale vizio l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che, a causa dell'assenza di motivi di urgenza che non consentano l'espletamento della prova nel dibattimento, respinga l'istanza del pubblico ministero di incidente probatorio previsto dall'art. 392, comma 1-bis, c.p.p., per l'assunzione della testimonianza della vittima di violenza sessuale, con ciò sostanzialmente disapplicando una regola generale di assunzione della prova, scolpita in ottemperanza agli obblighi dello Stato derivanti dalle Convenzioni internazionali contro la vittimizzazione secondaria delle persone offese di reati sessuali (8). Tali pronunce attestano la direttrice cui sono improntate le modifiche normative che hanno riguardato l'art. 392, comma 1-bis, c.p.p., lumeggiata dal fine di protezione delle vittime dei reati della sfera sessuale, per attenuare quel processo che porta il testimone persona offesa a provare nuovamente i sentimenti di paura, ansia, dolore, conosciuti nel momento della commissione del fatto (Corte Cost., 27 aprile 2018, n. 92).

Queste sentenze costituiscono, ad ogni buon conto, l'orientamento minoritario. La tesi contrapposta, e finora più seguita, esclude l'impugnabilità dell'atto emesso ai sensi dell'art. 398 c.p.p., in primo luogo non rinvenendo un obbligo in tal senso proveniente dal complesso delle fonti sovranazionali, le quali, invece, si limitano a sottolineare l'importanza di adottare misure idonee a tutelare la salute psico-fisica del dichiarante; in secondo luogo, essa esclude che il provvedimento di rigetto possa essere impugnato, oltre che per abnormità funzionale, anche per abnormità strutturale, dal momento che lo stesso codice, all'art. 398, contempla la possibilità che il giudice, servendosi della discrezionalità che gli compete, ritenga infondata la richiesta, alla luce di un bilanciamento "in concreto" delle opposte prerogative.

3. I principi affermati nella sentenza della Corte di Cassazione n. 29363 del 2023

La sentenza in commento richiama, nell'affermazione dei principi che elegge a fondamento della decisione, un'altra pronuncia, della II sezione, del 6 luglio 2023, n. 29363, rimarchevole per il richiamo ai due orientamenti giurisprudenziali contrapposti in punto di motivazione

sottesa al rigetto dell'istanza di incidente probatorio nei casi di cui all'art. 392, comma 1-bis, c.p.p., nonché alle fonti di matrice sovranazionale tese a conferire un rilievo decisivo alla discrezionalità motivazionale in questa materia. Si tratta della sentenza richiamata nell'impugnazione del Pubblico Ministero.

La sentenza n. 34234 del 2024 si allinea, formalmente, a quest'ultima, ma non nella sostanza, dimostrando di non dividerne il tessuto motivazionale, nonché la struttura portante dell'iter logico che conduce alla decisione in essa contenuta. A questo proposito, si rende necessario riportare i passaggi più significativi della sentenza richiamata dal Pubblico Ministero e dalla sentenza in commento.

In primo luogo, viene delineata la categoria dell'abnormità (9), vizio privo di una definizione normativa e, pertanto, "congegnato" dalla giurisprudenza, quale rimedio riconoscibile a fronte di provvedimenti endoprocedimentali sprovvisti di mezzi d'impugnazione.

L'abnormità (10) si articola in due tipologie, l'una riconducibile ad un punto di vista strutturale e l'altra ad un punto di vista funzionale. La giurisprudenza, invero, rinviene la prima tipologia di atto di diniego abnorme laddove esso si ponga al di fuori del sistema della legge processuale; la seconda ricorre, invece, quando, pur contemplata dal sistema, determini o sia idonea a determinare la stasi del processo.

L'atto strutturalmente abnorme è anche quello che, pur previsto dal sistema in quanto il potere sia conferito in astratto, risulta arbitrario poiché esercitato irragionevolmente (11). Per questo, la giurisprudenza distingue tra atto di diniego che presenta una struttura abnorme in astratto e, per quanto appena riportato con riguardo alla manifestazione di arbitrarietà, in concreto.

Una volta enucleate le differenze all'interno della categoria dell'abnormità, la Cassazione rilevato, in questa sentenza, come l'ordinamento non appresti uno strumento di reazione e contestazione dell'atto di diniego dell'istanza di incidente probatorio, sottolinea l'esigenza di consentire un rimedio teso ad avversare l'abnormità del provvedimento, come sopra declinata. A questo punto, nella sentenza vengono riportati i due orientamenti contrastanti sul tema dell'impugnabilità dell'atto che declini l'istanza ex art. 392 c.p.p.

In particolare, la sentenza n. 29363 richiama i due casi, citati nel paragrafo precedente, in cui la Cassazione ha riconosciuto l'abnormità per carenza di potere e i casi (maggioritari) in cui la Corte ha escluso l'abnormità funzionale e strutturale. Quindi, procede a verificare se la motivazione del rigetto integri, nel caso di specie, un caso di abnormità per carenza di potere "in concreto", fornendo risposta affermativa.

Una volta richiamato il duplice sostrato giurisprudenziale sul punto, la sentenza che si esamina in questo paragrafo, nel riconoscere l'abnormità strutturale dell'atto di rigetto, per carenza di potere in concreto, sottolinea quale sia la premessa, ossia valutare se il giudice per le indagini

preliminari, tenuto ad esaminare la richiesta di incidente probatorio, sia titolare di un potere da esercitare con discrezionalità e con quali margini.

Interrogandosi sui principi che ispirano l'art. 392 c.p.p., la Corte perviene alla conclusione secondo cui è obbligatorio distinguere le fattispecie di vulnerabilità oggetto di una presunzione normativamente posta, ai sensi dell'art. 392, comma 1-bis, c.p.p., dai casi caratterizzati da una fragilità atipica, propri degli offesi dai reati diversi da quelli espressamente considerati (12). Per questi ultimi, la vulnerabilità non è esclusa, ma deve essere accertata in base agli elementi di volta in volta presenti, in base alla previsione di cui all'art. 90-quater c.p.p. Chiaro è che soltanto in questo secondo caso il Giudice per le indagini preliminari è titolare di una sfera di discrezionalità, dal momento che, per le ipotesi di vulnerabilità "presunta", è il legislatore ad essersi espresso in tal senso.

Questa articolazione è animata dalla ragione giustificativa della norma, individuata nella tutela ottenibile mediante l'audizione anticipata, sia con riguardo alla persona offesa, sia con riferimento alla genuinità della prova, che, in questo modo, non è soggetta al trascorrere del tempo, così evitando la "difficoltà di riedizione di eventi ad alto impatto traumatico a distanza di tempo".

La decisione cui pervengono i giudici con questa sentenza si impernia, una volta stabilito che il ricorso per cassazione è la via per contestare il vizio dell'abnormità, sull'onere motivazionale che deve impegnare il G.i.p. nel rigettare la richiesta di incidente probatorio ex art. 392, comma 1-bis, c.p.p. In questo senso, tenendo a mente che lo statuto speciale è posto a presidio del vulnerabile, il provvedimento di rigetto è inficiato da abnormità in concreto se non contenente le ragioni prevalenti sulle esigenze di tutela della vittima (13).

Secondo Cass. n. 29363, l'abnormità per carenza di potere in concreto risiede, inoltre, nella circostanza che il provvedimento di rigetto della richiesta di assunzione delle testimonianze delle vittime di atti persecutori veniva motivato sul rilievo che tale reato risultava assorbito negli ulteriori delitti contestati di rapina e di estorsione, che non avrebbero consentito l'anticipazione della testimonianza, poiché non compresi nel catalogo di cui al comma 1-bis.

4. La soluzione eletta dalla suprema Corte e il "sostanziale" disallineamento dalla pronuncia richiamata

La Corte di legittimità non riconosce, nel caso sottopostogli, un difetto di abnormità nell'ordinanza di rigetto, sia in ottica funzionale che strutturale. La Cassazione, infatti, nel richiamare la distinzione, all'interno della categoria dell'abnormità, tracciata dalla sentenza n. 29363, riscontra il ricorrere della carenza di potere in concreto soltanto nella misura in cui l'ordinanza "non esponga le cogenti ragioni che, nello specifico, prevalgono sulle esigenze di tutela della vittima e della genuinità della prova", laddove nella fattispecie esaminata il G.i.p. cagliaritano, secondo la Cor-

te, aveva puntualmente illustrato l'inconfigurabilità di una condizione di peculiare fragilità della persona offesa (14).

La sentenza annotata, peraltro, non condivide pienamente il legame tra abnormità strutturale e motivazione, mettendo in discussione la stessa distinzione tra carenza di potere in astratto e carenza di potere in concreto. Ciò, tra l'altro, innanzitutto in ragione della stessa logica che ha portato la giurisprudenza ad elaborare il rimedio dell'abnormità, dal momento che l'atto può risultare così classificabile in quanto "apolide", privo di cittadinanza nell'intero ordinamento; laddove il provvedimento sia fondato su una motivazione carente, questo vizio è censurabile, infatti, secondo il sistema impugnatorio ordinario, consentendo così di escludere l'ammissibilità di una categoria nata proprio per l'esigenza di apprestare uno strumento straordinario in relazione ad un atto non altrimenti impugnabile. In secondo luogo, il disallineamento dalla distinzione prospettata dall'orientamento minoritario discende dal riconoscimento in capo al Giudice per le indagini preliminari di una sfera di discrezionalità valutativa, anche con riferimento alle ipotesi del primo periodo del comma 1-bis, e dal ritenere inesistente una presunzione di vulnerabilità delle vittime dei reati compresi nel catalogo contenuto in tale primo periodo.

Il punto cruciale della sentenza risiede, dunque, nel rilievo in base al quale una opposta interpretazione presterebbe il fianco ad una "sopravalutazione" della vulnerabilità presunta della vittima dei reati indicati dall'art. 392 comma 1-bis (15). In altri termini, la Cassazione ritiene che la tesi minoritaria sia prigioniera di una contraddizione insita nel ragionamento secondo cui il diniego è arbitrario se non contiene l'enunciazione delle ragioni a sostegno dell'assenza, in concreto, dell'esigenza di anticipazione probatoria a tutela del soggetto vulnerabile. In questo modo, tale tesi sembra eludere quanto previsto dalla legge con riguardo alla discrezionalità alla base di quanto previsto dall'art. 398 c.p.p., la quale può essere esercitata in maniera non conforme e ciò, tuttavia, rappresenta una "evenienza che è sempre possibile nell'esercizio stesso del potere decisionale conferito all'organo chiamato dalla legge a valutare l'accoglimento o meno dell'istanza".

Un altro passaggio argomentativo da sottolineare riguarda la considerazione secondo cui il procedimento penale ruota intorno alla figura dell'imputato e non della vittima del reato; tale aspetto si pone a suffragio dell'interpretazione secondo cui, quindi, la vulnerabilità non può, in nessun caso, essere presunta, dovendo essere oggetto di un accertamento attraverso cui riscontrare che il soggetto versi effettivamente in una situazione di fragilità, potenzialmente presente a causa dell'assedio mediatico.

L'epilogo della decisione, ad ogni buon conto, non appare dimentico delle sollecitazioni di provenienza sovranazionale; senza imprimere un andamento oscillante alla portata decisionale, la Cassazione conclude ricordando come, al massimo, può configurarsi una responsabilità del-

l'organo requirente "per aver riservato l'esame della vittima alla sede dibattimentale ove ad essa abbiano seguito effetti tipici della vittimizzazione secondaria" (16).

5. Conclusioni

Il raffronto tra le due sentenze lascia emergere la delicatezza della questione inerente alla formazione della prova in relazione a determinati reati circondati, per opera dello stesso legislatore, da cautele ricercate a partire dalle Convenzioni internazionali. La sentenza emarginata, peraltro, non fornisce una lettura corretta della pronuncia richiamata nell'impugnazione del P.M., servendosi soltanto per richiamare la distinzione tra abnormità funzionale e strutturale, e finendo per non ammettere l'abnormità strutturale in concreto. Infatti, come sopra riportato, la sentenza in commento ritiene che la patologia che infici la motivazione non possa essere oggetto di ricorso per cassazione ricorrendo alla "categoria" dall'abnormità, sulla scorta della fisiologica possibilità che il giudice espliciti una discrezionalità distorta od esorbitante nella stesura delle ragioni in fatto e in diritto.

Quella che appare non condivisibile, tra le argomentazioni spese dalla Suprema Corte, fa leva sulla figura dell'imputato come baricentro del procedimento, trascurando la voluntas legis che, rispetto ai reati di cui al comma 1-bis, instilla centralità alla persona offesa. L'incidente probatorio si rivela il mezzo più adeguato alla tutela della vittima di particolari reati e, allo stesso tempo, assicura anche che il decorso del tempo non deteriori l'acquisizione della prova il più vicino possibile al fatto realizzatosi nella realtà, privandolo di derive psicologicamente indotte o da difetti mnemonici legati alla tendenza a voler dimenticare gli eventi traumatici. Per questo, l'onere motivazionale incombente sul giudice per le indagini preliminari, perlomeno nei casi enumerati dalla norma, non sembra stridere con il dettato dell'art. 398 c.p.p. ma, semplicemente, porre una demarcazione tra vulnerabilità presunta e atipica. Nel primo caso, appare maggiormente condivisibile quanto deciso nella sentenza della Cassazione richiamata dal Pubblico Ministero, occorrendo che il Giudice per le indagini preliminari rinvenga delle ragioni pregnanti al punto da escludere la condizione di fragilità della vittima che, tuttavia, si presume. Non sussiste, in questo caso, una sfera di discrezionalità in capo al Giudice per le indagini preliminari, che è vincolato alla valutazione posta dal legislatore.

Si segnala (17) che in linea con questa impostazione si pone quanto statuito, da ultimo, dalle Sezioni Unite, all'esito della pubblica udienza del 12 dicembre 2024. Il Supremo Consesso, a seguito dell'ordinanza n. 27104 del 3 maggio 2024 della VI Sezione della Corte di Cassazione, appare, invero, aver dipanato la questione foriera di contrasti ermeneutici, nel senso di ritenere "viziato da abnormità" e, quindi, "ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il giudice rigetta la richiesta di incidente probatorio, avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa di uno dei reati compresi nell'elenco

di cui all'art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen., motivato con riferimento alla non vulnerabilità della persona offesa e alla rinviabilità della prova, trattandosi di presupposti presunti per legge".

L'ordinanza rimettente e l'informazione provvisoria sulla soluzione adottata dal massimo consesso sembrano, dunque, escludere che si tratti di presunzione superabile. In altri termini, appare eliso il postulato relativo alla discrezionalità del Giudice per le indagini preliminari chiamato ad esaminare la richiesta di incidente probatorio nelle ipotesi del primo periodo del comma 1-bis dell'art. 392 c.p.p. Proprio tale premessa, generalmente riconosciuta, aveva finito per spostare il baricentro sui limiti di tale discrezionalità e sui rimedi nel caso in cui fosse stata adoperata in maniera eccentrica o arbitraria.

(*) *Funzionario legale presso la Pubblica Amministrazione*

NOTE

(1) Nel modello processuale precedentemente vigente non era previsto un istituto riconducibile allo schema dell'incidente probatorio, "in quanto non avrebbe avuto senso consegnare un meccanismo preordinato all'acquisizione della prova del dibattimento [poiché] la fase precedente il giudizio rivestiva un significato talmente preponderante da trasformare il dibattimento in una 'spenta e il più delle volte formale riproduzione di quanto trasfuso negli atti'". Così K. LA REGINA, *Incidente probatorio*, in *Tratt. SPANGHER*, III, Torino, 2009, p. 551.

(2) Rimarca l'indispensabilità di un siffatto meccanismo, tra gli altri, G. LOZZI, *Indagini preliminari, incidenti probatori e udienza preliminare*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1989, p. 1284. V. anche L. GRILLI, *La procedura penale*, vol. I, Padova, 2008, p. 923 ss., in cui viene sottolineata la natura eccezionale dell'istituto: "Vero è che le parti sono presenti, che v'è il contraddittorio, ma è anche vero che viene ad intaccarsi il principio della oralità (anche esso elemento portante del sistema accusatorio) perché, a ben vedere, il giudice del dibattimento si ritroverà in atti il verbale dell'assunzione di quella data prova, senza poterla assumere personalmente e nella immediatezza del processo. Per questa ragione il legislatore, pur ammettendo l'istituto, ne condiziona l'efficacia ai casi specifici da esso previsti".

(3) L'art. 190, comma 1, c.p.p. prevede un filtro all'interno della valutazione del giudice in ordine alla ammissibilità della prova. Infatti, oltre a dover escludere le prove vietate dalla legge, il giudice deve filtrarle in base alla superfluità e alla irrilevanza. In ordine alla disciplina del dibattimento e, in particolare, della fase dell'ammissione probatoria, v. P. TO-NINI-C. CONTI, *Manuale di procedura penale*, Milano, 2023, p. 770 ss.

(4) L'art. 111 Cost. prevede quali eccezioni il consenso dell'imputato, l'accertata impossibilità di natura oggettiva, la provata condotta illecita.

(5) L'art. 392, comma 1-bis, c.p.p., introdotto dall'art. 13, L. n. 66/1996, modificato dall'art. 13, comma 3, L. n. 269/1998, nonché dall'art. 15, comma 7, L. n. 228/2003 e dalla L. n. 38/2006, ampliato recentemente attraverso la riforma avvenuta ad opera del D.L. n. 11/2009, convertito dalla L. n. 38/2009, e dall'art. 5 lett. g, della L. n. 172/2012, prevede che "nei procedimenti per i delitti di cui agli artt. 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui agli artt. 609-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis c.p., il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenni ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1. In ogni caso, quando la persona offesa versa in condizione di particolare vulnerabilità, il pubblico ministero, anche su richiesta della stessa, o la persona

sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della sua testimonianza".

(6) "Nelle ipotesi menzionate dal comma 1-bis, la ratio dell'incidente è duplice; da un lato, vi è l'esigenza (che riteniamo prevalente) di permettere un controllo sulla credibilità ed attendibilità della deposizione della persona offesa o del minore nel momento in cui la memoria non ha ancora subito quelle deformazioni che si verificano inevitabilmente in situazioni di vulnerabilità con il passaggio del tempo": P. TONINI-C. CONTI, *Manuale di procedura penale*, Milano, 2023, p. 647. Si veda Cass., sez. III, 18 settembre 2007, n. 37147, in *Cass. pen.*, 2008, p. 3343.

(7) Cass. pen., sez. III, 10 ottobre 2019, n. 47572.

(8) Cass. pen., sez. III, 16 maggio 2019, n. 34091.

(9) Secondo quanto statuito da Cass., sez. III, 16 maggio 2019, n. 34091, in *Cass. pen.*, 2020, p. 3275, è affetto da abnormità strutturale (e deve essere annullato senza rinvio) il provvedimento con cui il G.i.p. rigetti la richiesta di incidente probatorio presentata dal P.M. ex art. 392, comma 1-bis, c.p.p. adducendo ragioni di mera opportunità processuale e l'asserita assenza di ragioni di urgenza. Secondo la Cassazione, invece, le uniche valutazioni consentite al giudice per le indagini preliminari involgono la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 392, comma 1-bis, c.p.p. ovvero la legittimazione processuale del soggetto che presenta l'istanza, la pendenza del procedimento alla fase delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, la ricomprensione in uno dei reati di cui alla norma. Contra, nel senso che il diniego non risulta abnorme laddove non implichi una stasi del procedimento, v. Cass., sez. IV, 2 settembre 2020, n. 24996.

(10) V., con riferimento allo specifico profilo dell'atto abnorme, Cass., sez. un., 9 luglio 1997, n. 11; Cass., sez. III, 21 febbraio 1997, X ed altro; Cass., sez. I, 11 giugno 1996, n. 4023, P.M. in proc. Settegrana; Cass., sez. V, 13 gennaio 1994, n. 182, P.M. in proc. Marino ed altri. V. M.M. ALMA-D. CHINDEMI, *Ricorso penale per Cassazione*, ed. III, Milano, 2021, p. 71.

(11) Può parlarsi, in questo caso, di "eccentricità dell'atto" rispetto alla sua struttura.

(12) Gli indici di vulnerabilità possono trarsi, oltre che dall'età dell'offeso, anche dalla condizione di soggezione e dipendenza dall'autore del reato, nonché dalla scarsità di risorse economiche e di strumenti

culturali. "Si tratta di un'interpretazione conforme a quella della Corte di Giustizia, alla quale ha in qualche modo aderito, seppure in casi sporadici, la giurisprudenza di legittimità e che è stata fatta propria dal legislatore con l'introduzione dell'art. 90-quater, che ha introdotto nel codice di rito una vera e propria definizione della 'condizione di particolare vulnerabilità': cfr. E.N. LA ROCCA, in *Procedura penale*, a cura di A. GAITO, Milano, 2018, p. 540.

(13) In dottrina, sulla tematica dei poteri del giudice in ordine alla valutazione dell'istanza di incidente probatorio "speciale", v. A. CAPONE, *Incidente probatorio e tutela della vittima del reato*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, n. 2, p. 360; B. ROMANELLI, *Incidente probatorio atipico e abnormità: oscillazioni ed equivoci giurisprudenziali*, *Arch. Pen. (web)*, 2021, n. 2, p. 7.

(14) La sentenza in commento richiama la pronuncia della Cass., sez. II, 24 marzo 2023, n. 29363, in *C.E.D. Cass.*, n. 284962.

(15) La previsione del sistema processuale, richiamata nella sentenza in commento, in base alla quale il rimedio per censurare l'illegittimità della motivazione è quello ordinario, escludendo così il ricorso per cassazione per abnormità, consente di ritenere che non possa essere assegnato alla previsione di cui al comma 1-bis dell'art. 392 c.p.p. un ruolo "altisonante"; non può, cioè, essere consentita l'esperibilità di uno strumento impugnatorio non codificato al fine di assecondare una portata estensiva del comma in questione, il quale contempla la stessa discrezionalità che vige nelle altre ipotesi di incidente probatorio.

(16) Soltanto in chiusura, la sentenza emarginata conferisce rilievo alla possibilità di un errore valutativo, in base al quale considerare le ipotesi in cui l'incidente probatorio avrebbe potuto essere oggetto di richiesta e non lo è stato. Tra l'altro, la Cassazione pone in rilievo la responsabilità dell'organo requirente, quindi l'impulso del procedimento incidentale, quasi a voler porre in ombra la delicatezza insita nel momento valutativo del G.i.p., il quale, secondo l'interpretazione della stessa Corte, è titolare di discrezionalità anche nelle ipotesi in cui, secondo altro orientamento, vige l'automatismo proprio della vulnerabilità "presunta".

(17) Cass., sez. un., 12 dicembre 2024, Pres. Cassano, est. Aprile (informazione provvisoria).

Massimario

I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione

Appello penale

■ Cognizione del giudice di appello – Divieto di reformatio in peius – Misura di sicurezza della libertà vigilata

Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, anche nel caso di impugnazione proposta dal solo imputato, aggravi le modalità di esecuzione della misura di sicurezza applicata dal primo giudice, dovendo le prescrizioni essere idonee ad evitare l'occasione di nuovi reati e potendo le stesse essere, pertanto, suscettibili di successive modifiche o limitazioni. ♦ Cass. pen., sez. I, 31 gennaio 2024, n. 4302 (c.c. 15 dicembre 2023), (Omissis) (c.p. art. 228; c.p. art. 229; c.p. art. 230; c.p.p. art. 597; c.p.p. art. 679; c.p.p. art. 680). [RV28571401]

■ Decisioni in Camera di consiglio – Disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 – Superamento del termine entro cui dev'essere formulata la richiesta di discussione orale dell'appello

In tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, il superamento del termine, perentorio, entro cui dev'essere formulata la richiesta di discussione orale dell'appello, ai sensi dell'art. 23-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, determina il consolidamento della trattazione con forma scritta, con conseguente irrilevanza, nel processo, delle vicende personali dell'imputato e delle ragioni di rinvio della trattazione scritta diverse dalla nullità degli atti introduttivi e, quindi, dalla non corretta instaurazione del contraddittorio. ♦ Cass. pen., sez. III, 2 gennaio 2024, n. 3 (ud. 21 settembre 2023), (Omissis) (d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23 bis; c.p.p. art. 593; d.l. 30 dicembre 2021 n. 228, art. 16). [RV28569601]

■ Decisioni in Camera di consiglio – Rinuncia – Ambito di applicazione

La rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, la concessione delle attenuanti generiche ed il bilanciamento delle circostanze, comprende anche i motivi concernenti la qualificazione del reato e la sussistenza delle aggravanti. ♦ Cass. pen., sez. IV, 29 gennaio 2024, n. 3398 (ud. 14 dicembre 2023), (Omissis) (c.p.p. art. 591; c.p. art. 133; c.p. art. 61 bis). [RV28570203]

■ Dibattimento – Riforma Cartabia – Obbligo di rinnovazione istruttoria

In caso di appello del pubblico ministero avverso sentenza assolutoria, l'obbligo di rinnovazione istruttoria previsto dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. (nella formulazione antecedente alla modifica intervenuta con l'art. 34, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) non opera nel caso in cui la sentenza gravata sia stata emessa all'esito di giudizio abbreviato non condizionato. ♦ Cass. pen., sez. I, 6 dicembre 2023, n. 48565 (ud. 11 ottobre 2023), (Omissis) (c.p.p. art. 603; d.l.vo 10 ottobre 2022 n. 150, art. 34; c.p.p. art. 438). [RV28567201]

■ Dibattimento – Rinnovazione dell'istruzione – Motivazione implicita alla luce delle ragioni esposte nella sentenza

Il giudice di appello che dispone la rinnovazione istruttoria, sia che proceda su sollecitazione di parte ex art. 603, comma 1, cod. proc. pen., sia che provveda d'ufficio ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., può motivare implicitamente, all'atto dell'adozione della relativa ordinanza, di natura istruttoria, in ordine

alle ragioni che la rendono necessaria, sviluppando il processo argomentativo in sentenza, posto che ciò risulta coerente con la previsione dell'art. 586 cod. proc. pen., in forza del quale l'impugnazione avverso le ordinanze emesse nel corso del dibattimento può essere proposta solo con l'impugnazione della sentenza. ♦ Cass. pen., sez. III, 12 gennaio 2024, n. 1455 (ud. 10 novembre 2023), (Omissis) (c.p.p. art. 586; c.p.p. art. 603). [RV28573601]

Applicazione della pena su richiesta delle parti

■ Ambito di applicazione – Nel giudizio di primo grado – Pena determinata secondo criteri discrezionali

In tema di patteggiamento, costituisce provvedimento abnorme, come tale ricorribile per cassazione, la sentenza emessa ai sensi dell'art. 448, comma 1, cod. proc. pen., che, avendo ritenuto, all'esito del dibattimento, ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, determini la pena secondo criteri discrezionali, senza applicare quella oggetto della richiesta, ove ritenuta congrua. ♦ Cass. pen., sez. II, 29 dicembre 2023, n. 51679 (ud. 30 novembre 2023), (Omissis) (c.p.p. art. 444; c.p.p. art. 448). [RV28569401]

■ Ambito di applicazione – Omessa applicazione di pena accessoria non oggetto di accordo tra le parti – Riforma Cartabia

In tema di patteggiamento cd. "allargato", anche a seguito della modifica dell'art. 444, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha previsto la possibilità di richiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza per censurare l'omessa applicazione di una pena accessoria, che debba essere obbligatoriamente disposta e non abbia formato oggetto di diverso accordo tra le parti. ♦ Cass. pen., sez. III, 2 febbraio 2024, n. 4768 (c.c. 9 gennaio 2024), (Omissis) (c.p. art. 444; c.p.p. art. 445; c.p.p. art. 448; d.l.vo 10 ottobre 2022 n. 150, art. 25). [RV28574801]

■ Sentenza – Riforma Cartabia – Applicabilità

Il disposto dell'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. che prevede, per il caso di condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni, l'obbligo per il giudice di dare avviso alle parti della possibilità della sua conversione in una sanzione sostitutiva, non si applica al procedimento che conduce alla definizione del giudizio con pena patteggiata, trattandosi di norma che, per ragioni di carattere testuale e sistematico, risulta dettata esclusivamente per il giudizio ordinario. ♦ Cass. pen., sez. II, 15 dicembre 2023, n. 50010 (c.c. 10 ottobre 2023), (Omissis) (c.p. art. 20 bis; c.p.p. art. 444; c.p.p. art. 448; c.p.p. art. 545 bis; l. 24 novembre 1981 n. 689, art. 53; d.l.vo 10 ottobre 2022 n. 150, art. 31; d.l.vo 10 ottobre 2022 n. 150, art. 71). [RV28569001]

Atti e provvedimenti del giudice penale

■ Atti abnormi – Decreto di citazione diretta a giudizio privo dell'indicazione delle persone offese – Sussistenza

È affetto da abnormità funzionale, determinando un'indebita stasi del procedimento, il provvedimento con cui il tribunale monocratico dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero in ragione della mancata indicazione delle generalità delle persone offese, in quanto tale omissione non rientra tra le cause di

nullità previste dall'art. 552, comma 2, cod. proc. pen., né può concretamente esigersi la puntuale identificazione di tutte le parti lese allorché non vi è reale possibilità di risalire alle generalità e alla collocazione geografica delle stesse. (Fattispecie relativa al delitto di detenzione di materiale pedopornografico). ♦ Cass. pen., sez. III, 11 gennaio 2024, n. 1257 (c.c. 20 ottobre 2023), (Omissis) (c.p. art. 438; c.p. art. 600; c.p.p. art. 552). [RV28573501]

■ **Declaratoria di determinate cause di non punibilità – Riforma Cartabia – Contestazione suppletiva di aggravante comportante la procedibilità di ufficio**

È affetta da nullità assoluta di ordine generale, per violazione del principio del contraddittorio, la sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. per carenza della prescritta condizione di procedibilità del reato, alla luce del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso in cui il giudice abbia consentito l'interlocuzione delle parti solo sulla questione della procedibilità, ritenendo irrilevante la modifica dell'imputazione da parte del pubblico ministero mediante la contestazione di un'aggravante idonea, in astratto, a rendere il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa al furto di energia elettrica, in cui la Corte ha precisato che, ai fini della pronuncia di proscioglimento, anche per ragioni di rito introdotte da modifiche normative intervenute nel corso del giudizio, una volta formulata da parte del pubblico ministero la contestazione suppletiva di un'aggravante che avrebbe reso il reato procedibile di ufficio, il giudice non può esimersi dal valutare le acquisizioni istruttorie onde adottare la decisione più favorevole per l'imputato). ♦ Cass. pen., sez. IV, 5 dicembre 2023, n. 48347 (ud. 4 ottobre 2023), (Omissis) (c.p.p. art. 129; c.p.p. art. 517; c.p.p. art. 519; d.l.vo 10 ottobre 2022 n. 150, art. 85; d.l.vo 10 ottobre 2022 n. 150, art. 2). [RV28568201]

■ **Decreto di citazione – Termine per il giudizio – Riforma Cartabia**

La nuova disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. d), D.L.vo n. 150 del 10 ottobre 2022, che individua in quaranta giorni, anziché in venti, il nuovo termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile a far data dal 30 dicembre 2022, in base al combinato disposto del predetto d.lgs. n. 150 del 2020, dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15, nonché dell'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito in legge 30 dicembre 2022, n. 199. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'art. 5-duodecies d.l. n. 162 cit. non incide sulla disciplina dei termini a comparire, ma esclusivamente sulla disciplina del cd. "rito pandemico a trattazione scritta", estendendone l'applicazione sino al 30 giugno 2023). ♦ Cass. pen., sez. II, 13 dicembre 2023, n. 49644 (ud. 2 novembre 2023), (Omissis) (c.p.p. art. 601; d.l.vo 10 ottobre 2022 n. 150, art. 34; d.l. 31 ottobre 2022 n. 162, art. 5 duodecies; d.l. 31 ottobre 2022 n. 162, art. 6; d.l. 30 dicembre 2021 n. 228, art. 16). [RV28567401]

■ **Decreto di citazione – Termine per il giudizio – Violazione del termine di venti giorni**

Nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire di cui all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen. e, quindi, prima della deliberazione della sentenza di secondo grado. ♦ Cass. pen., sez. II, 13 dicembre 2023, n. 49644 (ud. 2 novembre 2023), (Omissis) (c.p.p. art. 180; c.p.p. art. 601; c.p.p. art. 178). [RV28567402]

Azione penale

■ **Querela – Riforma Cartabia – Decorso del termine**

In tema di reati divenuti procedibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ove sia decorso il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. citato senza che sia stata proposta la querela, il giudice è tenuto, ex art. 129 cod. proc. pen., a pronunciare sentenza di improcedibilità, non es-

sendo consentito al pubblico ministero la modifica dell'imputazione ex art. 517 cod. proc. pen. mediante contestazione di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di improcedibilità, sul rilievo che il contestato furto con violenza sulle cose fosse divenuto procedibile a querela). ♦ Cass. pen., sez. IV, 3 novembre 2023, n. 44157 (ud. 3 ottobre 2023), (Omissis) (c.p. art. 624; c.p. art. 625; c.p.p. art. 129; c.p.p. art. 517; d.l.vo 10 ottobre 2022 n. 150, art. 85). [RV28564701]

Cassazione penale

■ **Declaratoria immediata di cause di non punibilità – Causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. – Accoglimento**

In tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022, il giudice che emette sentenza ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. è tenuto a pronunciarsi sulla domanda di restituzione o risarcimento presentata dalla parte civile e l'accoglimento di essa costituisce il presupposto necessario e sufficiente per la liquidazione delle spese processuali sostenute dalla parte civile. ♦ Cass. pen., sez. VI, 15 dicembre 2023, n. 50235 (ud. 21 novembre 2023), (Omissis) (c.p. art. 131 bis; c.p.p. art. 538; c.p.p. art. 541; c.p.p. art. 74; c.p.p. art. 578). [RV28567101]

■ **Declaratoria immediata di cause di non punibilità – Declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova – Riforma Cartabia**

È ammissibile il ricorso per cassazione dell'imputato avverso la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, sussistendo l'interesse dello stesso alla più favorevole declaratoria d'improcedibilità dell'azione penale ex art. 129 cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato di cui all'art. 590-bis cod. pen. per esito positivo della messa alla prova, emessa in data successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per carenza della condizione di procedibilità della querela, rilevabile d'ufficio per i processi pendenti a tale data). ♦ Cass. pen., sez. IV, 22 gennaio 2024, n. 2577 (ud. 9 gennaio 2024), (Omissis) (c.p.p. art. 129; c.p.p. art. 568; c.p. art. 590 bis; d.l.vo 10 ottobre 2022 n. 150, art. 85). [RV28570001]

■ **Declaratoria immediata di cause di non punibilità – Deducibilità nel giudizio di legittimità della condotta susseguente al reato – Riforma Cartabia**

La condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato, rilevante ai fini dell'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità, a condizione che non sia stata prospettata con l'atto di impugnazione o nel corso del giudizio di appello, sicché la Corte di cassazione, apprezzando la circostanza sopravvenuta nell'ambito del complessivo giudizio sull'entità dell'offesa, può ritenere sussistente l'esimente nel solo caso in cui siano immediatamente rilevabili dagli atti i presupposti per la sua applicazione e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali. ♦ Cass. pen., sez. II, 5 gennaio 2024, n. 396 (ud. 17 novembre 2023), (Omissis) (c.p. art. 131 bis; d.l.vo 10 ottobre 2022 n. 150, art. 1; d.l. 31 ottobre 2022 n. 162, art. 6; c.p.p. art. 609). [RV28572601]

■ **Interesse ad impugnare – Sentenza assolutoria – Successiva maturata prescrizione**

È ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione pronunciata sulla base di un'errata applicazione della legge sostanziale, pur se all'accoglimento debba seguire la dichiarazione di una già maturata causa di estinzione del reato (nella specie, la prescrizione), atteso l'interesse attuale dell'organo della pubblica accusa all'affermazio-

ne della corretta applicazione della legge. ♦ Cass. pen., sez. III, 18 dicembre 2023, n. 50304 (ud. 10 novembre 2023), (Omissis) (c.p.p. art. 129; c.p.p. art. 530; c.p.p. art. 531; c.p.p. art. 568). [RV28569501]

■ Mezzi di impugnazione (tassatività) – Rescissione del giudicato – Riforma Cartabia

In tema di rescissione del giudicato, per l'individuazione della norma applicabile, in assenza di disposizioni transitorie, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 629-bis cod. proc. pen. dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, si deve far riferimento non al momento della pronuncia della sentenza passata in giudicato, ma a quello in cui il condannato in "assenza" ha avuto conoscenza della stessa e ha avuto, quindi, la possibilità di esercitare il diritto di impugnazione straordinaria. (In applicazione di tale principio, è stata affermata la competenza della Corte d'appello a decidere su un ricorso per rescissione avverso sentenza passata in giudicato prima dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, di cui l'imputato aveva avuto effettiva conoscenza successivamente alla vigenza del citato d.lgs. n. 150 del 2022). ♦ Cass. pen., sez. IV, 22 gennaio 2024, n. 2580 (c.c. 19 ottobre 2023), (Omissis) (c.p.p. art. 625 ter; c.p.p. art. 629 bis; l. 23 giugno 2017 n. 103, art. 1; d.l.vo 10 ottobre 2022 n. 150, art. 37; d.l.vo 10 ottobre 2022 n. 150, art. 99 bis; d.l. 31 ottobre 2022 n. 162). [RV28570101]

■ Motivi di ricorso – Assunzione di prove ad istanza di parte – Esclusione

In tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata assunzione in appello, a seguito di giudizio abbreviato non condizionato, di prove richieste dalla parte solo nel caso in cui si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o di manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello. ♦ Cass. pen., sez. III, 24 gennaio 2024, n. 3028 (ud. 15 dicembre 2023), (Omissis) (c.p.p. art. 603; c.p.p. art. 606). [RV28574501]

■ Motivi di ricorso – Determinazione della pena – Criterio predeterminato

Nel concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., le parti non sono vincolate a criteri di determinazione della pena, sicché il giudice può sindacare esclusivamente la congruità della pena finale concordata, senza che rilevinno eventuali errori di calcolo nei passaggi intermedi. ♦ Cass. pen., sez. I, 19 dicembre 2023, n. 50710 (ud. 10 novembre 2023), (Omissis) (c.p.p. art. 599 bis). [RV28565501]

■ Motivi di ricorso – Mancata assunzione di prova decisiva – Prova sollecitata al giudice

La mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo d'impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente articolato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione. ♦ Cass. pen., sez. II, 10 gennaio 2024, n. 884 (ud. 22 novembre 2023), (Omissis) (c.p.p. art. 495; c.p.p. art. 507; c.p.p. art. 606). [RV28572201]

■ Motivi di ricorso – Ordinanza istruttoria emessa dal giudice in sede di incidente probatorio – Autonomia impugnabilità

È inammissibile il ricorso per cassazione contro le ordinanze istruttorie emesse dal giudice in sede di incidente probatorio, avendo le stesse natura di provvedimenti non autonomamente impugnabili, di contenuto non definitivo, suscettibili di es-

sere revocati o modificati fino alla pronuncia della sentenza. (Fattispecie in materia di ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, in sede di incidente probatorio, aveva disposto l'acquisizione, mediante lettura, delle dichiarazioni rese da soggetti divenuti irreperibili). ♦ Cass. pen., sez. I, 26 gennaio 2024, n. 3317 (c.c. 25 ottobre 2023), (Omissis) (c.p.p. art. 568; c.p.p. art. 586; c.p.p. art. 591). [RV28571201]

■ Motivi di ricorso – Ricorso straordinario per errore di fatto – Riforma Cartabia

In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, avverso la sentenza resa dalla Corte di cassazione in sede di giudizio di revisione, non è rilevabile la sopravvenuta applicabilità dell'esimente di cui all'art. 131-bis, cod. pen., novellato dall'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che, avendo natura sostanziale, presuppone una regudicanda "aperta" e non può operare, quindi, con riguardo a sentenza relativa a una richiesta di revisione, trattandosi di istituto destinato a rimuovere il giudicato in ipotesi espressamente tipizzate, rispetto alle quali non rilevano le modifiche normative sopravvenute. ♦ Cass. pen., sez. II, 18 dicembre 2023, n. 50427 (c.c. 31 ottobre 2023), (Omissis) (c.p.p. art. 625 bis; c.p.p. art. 630; c.p.p. art. 609; c.p. art. 131 bis; d.l.vo 10 ottobre 2022 n. 150, art. 1). [RV28568701]

■ Motivi di ricorso – Sentenza di non doversi procedere – Esclusione

In tema di impugnazioni, la sentenza di non doversi procedere ex art. 420-quater cod. proc. pen. per mancata conoscenza, da parte dell'imputato, della pendenza del processo, per il principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione, non è ricorribile per cassazione, fintantoché non sia spirato il termine previsto dall'art. 159, ultimo comma, cod. pen., trattandosi di pronuncia revocabile, di natura sostanzialmente interlocutoria, per la quale non opera la garanzia sancita dall'art. 111, comma 7, Cost., riguardante i soli provvedimenti giurisdizionali aventi natura decisoria e capacità di incidere, in via definitiva, su situazioni giuridiche di diritto soggettivo. (In motivazione, la Corte ha precisato che all'erronea dichiarazione di assenza potrà porsi rimedio chiedendo, dinanzi al giudice che l'ha pronunciata, la revoca della sentenza emessa ex art. 420-quater cod. proc. pen.). ♦ Cass. pen., sez. II, 18 dicembre 2023, n. 50426 (ud. 26 ottobre 2023), (Omissis) (c.p.p. art. 420 quater; c.p. art. 159). [RV28568601]

■ Procedimento – Sentenza di condanna – Revoca di diritto della sospensione condizionale della pena

Nel giudizio di legittimità, la parte civile non è legittimata a costituirsi ed interloquire in ordine alla revoca di diritto della sospensione condizionale della pena ed all'omessa applicazione del beneficio in relazione al reato "sub iudice", non investendo tali statuizioni l'azione civile e gli interessi civili, sicché non ha diritto alla refusione delle spese processuali. ♦ Cass. pen., sez. II, 29 dicembre 2023, n. 51734 (ud. 24 ottobre 2023), (Omissis) (c.p. art. 168; c.p. art. 163; c.p. art. 165; c.p.p. art. 576; c.p.p. art. 606). [RV28566401]

■ Rescissione del giudicato – Conoscenza incolpevole del processo – Analfabetismo

In tema di rescissione del giudicato – nella disciplina anteriore alla riforma c.d. Cartabia – allorché sia stata accertata la notifica all'imputato di atti da cui poteva evincersi la pendenza del processo (nella specie, avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e verbale di rinvio dell'udienza dibattimentale), non rileva che lo stesso non ne abbia compreso il contenuto per analfabetismo, non potendo in tal caso ritenersi incolpevole la mancata conoscenza del processo. ♦ Cass. pen., sez. VI, 15 dicembre 2023, n. 50237 (c.c. 12 ottobre 2023), (Omissis) (c.p.p. art. 629 bis; c.p.p. art. 178; c.p.p. art. 179; c.p.p. art. 184). [RV28565301]

■ Ricorso – Ricorso proposto fuori dai casi consentiti – Conversione in appello

La conversione in appello del ricorso diretto per cassazione proposto fuori dai casi consentiti è possibile a condizione che l'impugnante, per ignoranza o non corretta interpretazione delle norme processuali, abbia errato, in buona fede, nell'individuazione del mezzo di impugnazione da utilizzare, e non anche se abbia voluto deliberatamente provocare il sindacato del giudice sovraordinato con un mezzo d'impugnazione diverso da quello correttamente proponibile. ♦ Cass. pen., sez. III, 15 gennaio 2024, n. 1616 (ud. 22 novembre 2023), (Omissis) (c.p.p. art. 569; c.p.p. art. 606). [RV28573801]

Competenza penale

■ Conflitti – Emissione del decreto che dispone il giudizio immediato – Richiesta di giudizio abbreviato

La competenza a provvedere sulla richiesta di giudizio abbreviato presentata a seguito dell'emissione del decreto che dispone il giudizio immediato, per un reato rispetto al quale è prevista la citazione diretta, appartiene al giudice per le indagini preliminari. ♦ Cass. pen., sez. I, 22 gennaio 2024, n. 2646 (c.c. 3 ottobre 2023), (Omissis) (c.p.p. art. 558 bis; c.p.p. art. 458; c.p.p. art. 28). [RV28565801]

■ Conflitti – Richiesta di emissione del decreto che dispone il giudizio immediato – Reati a citazione diretta

La competenza a provvedere sulla richiesta del pubblico ministero di emissione del decreto che dispone il giudizio immediato per un reato rispetto al quale è prevista la citazione diretta appartiene al giudice per le indagini preliminari. ♦ Cass. pen., sez. I, 11 dicembre 2023, n. 49273 (c.c. 10 ottobre 2023), (Omissis) (c.p.p. art. 550; c.p.p. art. 454; c.p.p. art. 558 bis; c.p.p. art. 456). [RV28566101]

Edilizia e urbanistica

■ Licenza e concessione edilizia – Costruzione edilizia – Ordine di demolizione

L'ordine di demolizione conseguente alla sentenza di condanna, previsto dall'art. 31, comma 9, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, pur se relativo ad interventi edilizi di prosecuzione e/o di completamento di un pregresso abuso dichiarato estinto per prescrizione e in relazione al quale il precedente ordine demolitorio era stato revocato, deve comunque essere eseguito sull'immobile considerato nella sua interezza. ♦ Cass. pen., sez. III, 10 gennaio 2024, n. 869 (c.c. 14 dicembre 2023), (Omissis) (c.p.p. art. 665; c.p.p. art. 666; c.p.p. art. 676; d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380, art. 31; d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380, art. 44). [RV28573301]

■ Licenza e concessione edilizia – Costruzione edilizia – Ordine di demolizione del manufatto abusivo

L'omessa statuizione, nel decreto penale di condanna, dell'ordine di demolizione costituisce un "error in iudicando", emendabile solo attraverso l'impugnazione della decisione, sicché, ove risultino decorsi i termini entro cui può essere proposto, dalla parte interessata, il ricorso per cassazione, non può disporre tale ordine il giudice che ha emesso il decreto penale con la procedura di correzione di errore materiale di cui all'art. 130 cod. proc. pen., in quanto non ne ricorrono i presupposti, né può procedere in tal senso il giudice dell'esecuzione, esulando l'emissione di tale ordine dalle "altre competenze" tassativamente indicate dall'art. 676 cod. proc. pen. ♦ Cass. pen., sez. III, 10 gennaio 2024, n. 872 (c.c. 14 dicembre 2023), (Omissis) (c.p.p. art. 130; c.p.p. art. 568; c.p.p. art. 676; d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380, art. 31). [RV28573401]

Esecuzione in materia penale

■ Giudice dell'esecuzione – Procedimento – Esclusione

Nel procedimento di esecuzione non è consentito estendere, con le memorie di parte di cui all'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., l'ambito valutativo del giudizio oltre il perimetro delineato

dall'atto introduttivo della procedura. ♦ Cass. pen., sez. III, 23 gennaio 2024, n. 2785 (c.c. 12 ottobre 2023), (Omissis) (c.p.p. art. 127; c.p.p. art. 666). [RV28574301]

■ Giudice dell'esecuzione – Ricorso per cassazione erroneamente proposto – Conversione in opposizione

Il ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza emessa "de plano" dal giudice dell'esecuzione in materia di confisca non è inammissibile, ma deve essere qualificato come opposizione e, per l'effetto, trasmesso al giudice dell'esecuzione, in applicazione dei principi generali di conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis". ♦ Cass. pen., sez. I, 24 gennaio 2024, n. 3063 (c.c. 15 settembre 2023), (Omissis) (c.p.p. art. 568; c.p.p. art. 606; c.p.p. art. 667; c.p.p. art. 676). [RV28572001]

Giudizio abbreviato

■ Impugnazioni – Pena – Mancata impugnazione

La riduzione di pena di un sesto, prevista, ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., per la mancata impugnazione della sentenza di condanna di primo grado, non trova applicazione nel caso di irrevocabilità del provvedimento a seguito di rinuncia all'appello, posto che l'operatività della predetta diminuzione è conseguente alla radicale mancanza dell'impugnazione, cui non è equiparabile la rinuncia ad essa. ♦ Cass. pen., sez. I, 11 dicembre 2023, n. 49255 (c.c. 26 settembre 2023), (Omissis) (c.p.p. art. 442). [RV28568301]

Giudizio penale di primo grado

■ Dibattimento – Atti introduttivi – Assenza dell'imputato

Ai fini della dichiarazione di assenza, non può ritenersi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio, da parte dell'indagato, presso il difensore d'ufficio che abbia accettato la domiciliazione ai sensi dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen., in difetto di altri elementi indicativi dell'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il domiciliatario e il proprio assistito a dimostrazione della sua effettiva conoscenza del processo ovvero della sua volontaria sottrazione ad esso. ♦ Cass. pen., sez. I, 24 gennaio 2024, n. 3048 (ud. 15 settembre 2023), (Omissis) (c.p.p. art. 162; c.p.p. art. 420 bis). [RV28571101]

■ Dibattimento – Riforma Cartabia – Assenza dell'imputato

Ai fini della dichiarazione di assenza ex art. 420-bis cod. proc. pen., nella formulazione antecedente all'entrata in vigore del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, non può ritenersi presupposto idoneo la sola corretta dichiarazione dello stato di latitanza che, costituendo un mero indice legale di conoscenza del procedimento, non sostituisce, né elimina l'esigenza di una verifica, in concreto, dell'effettiva conoscenza da parte dell'imputato. ♦ Cass. pen., sez. I, 17 gennaio 2024, n. 2078 (ud. 12 dicembre 2023), (Omissis) (c.p.p. art. 420 bis; c.p.p. art. 165; c.p.p. art. 161; c.p.p. art. 157; d.l.vo 10 ottobre 2022 n. 150). [RV28571701]

Giudizio per decreto

■ Opposizione – Rinuncia – Riforma Cartabia

L'opposizione al decreto penale di condanna ha natura di impugnazione, anche alla luce della nuova disciplina dell'art. 460 cod. proc. pen., introdotta dall'art. 28, comma 1, lett. b), punto a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, purché intervenga prima dell'apertura del dibattimento e il decreto non sia già stato revocato. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini della rinuncia all'opposizione, è necessaria la presentazione della ricevuta di pagamento, anche in misura ridotta, della pena pecuniaria e di un atto di rinuncia espressa, nelle forme di cui all'art. 589 cod. proc. pen., che non ammette equipollenti e non può essere tacita). ♦ Cass. pen., sez. IV, 1 febbraio 2024, n. 4353 (c.c. 21 novembre 2023), (Omissis) (c.p.p. art. 460; c.p.p. art. 460; c.p.p. art. 461; c.p.p. art. 589; d.l.vo 10 ottobre 2022 n. 150, art. 28). [RV28570501]

Giurisdizione penale

■ Difetto di giurisdizione – Sentenza che declina la giurisdizione italiana in favore di autorità straniera – Ammissibilità

È ricorribile per cassazione in via eccezionale la sentenza che declina la giurisdizione italiana a favore dell'Autorità giudiziaria straniera, rimanendo altrimenti priva di qualsiasi controllo di legittimità, atteso che non può essere oggetto di conflitto. ♦ Cass. pen., sez. IV, 1 febbraio 2024, n. 4307 (ud. 20 settembre 2023), (Omissis) (c.p.p. art. 28; c.p.p. art. 568; c.p.p. art. 591; c.p.p. art. 608). [RV28570401]

Impugnazioni penali in genere

■ Interesse ad impugnare – Giudizio di rinvio scaturito da annullamento in punto di determinazione della pena – Interesse della parte civile a partecipare al giudizio

In tema di impugnazioni, non sussiste l'interesse della parte civile a partecipare al giudizio di rinvio scaturito da annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione in punto di determinazione della pena o di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, trattandosi di profili strettamente penalistici, non idonei a incidere sulla responsabilità civile. ♦ Cass. pen., sez. III, 2 gennaio 2024, n. 4 (ud. 4 ottobre 2023), (Omissis) (c.p. art. 62 bis; c.p.p. art. 74; c.p. art. 185; c.p.p. art. 623). [RV28569701]

■ Rinuncia – Legittimazione del difensore non munito di procura speciale – Natura

È inefficace l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione non sottoscritto dall'indagato, ma dal solo difensore sprovvisto di procura speciale, posto che la rinuncia, non costituendo esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale. ♦ Cass. pen., sez. II, 12 dicembre 2023, n. 49480 (c.c. 31 ottobre 2023), (Omissis) (c.p.p. art. 122; c.p.p. art. 589; c.p.p. art. 99). [RV28566301]

Imputato

■ Attribuzione della qualità – Accertamento – Accertamento peritale

In tema di capacità dell'imputato a stare in giudizio, durante le indagini preliminari, analogamente a quanto previsto per il giudizio attraverso la formula «se occorre», l'accertamento peritale è disposto quando risulta la «necessità di provvedere», cioè ove emerga un "fumus" di incapacità processuale. ♦ Cass. pen., sez. V, 7 dicembre 2023, n. 48832 (c.c. 15 novembre 2023), (Omissis) (c.p.p. art. 70). [RV28564801]

Indagini preliminari

■ Arresto in flagranza – Convalida – Sussistenza di indizi di colpevolezza

In tema di convalida dell'arresto, la valutazione del giudice, pur non potendo estendersi all'accertamento dell'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, deve, comunque, avere ad oggetto la sussistenza delle condizioni legittimanti la privazione della libertà personale, tra le quali è inclusa la configurabilità del reato per cui si procede e la sua attribuibilità alla persona arrestata. (Fattispecie relativa ad arresto in flagranza per il reato di reingresso, senza autorizzazione, successivo ad espulsione, di cui all'art. 13, comma 13-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in cui la Corte ha ritenuto la necessità di verificare l'effettiva esecuzione dell'espulsione e la conseguente trasgressione del divieto di reingresso). ♦ Cass. pen., sez. I, 17 gennaio 2024, n. 2082 (c.c. 5 ottobre 2023), (Omissis) (c.p.p. art. 391; c.p.p. art. 381; d.l.vo 25 luglio 1998 n. 286, art. 13). [RV28565701]

■ Attività del P.M. – Accertamenti tecnici non ripetibili – Estrapolazione di fotogrammi da un supporto video

L'attività di estrapolazione di fotogrammi da un supporto video e di raffronto degli stessi con le fotografie di determinate persone, finalizzata ad evidenziare eventuali somiglianze, non ha

natura di accertamento tecnico irripetibile. ♦ Cass. pen., sez. I, 2 febbraio 2024, n. 4895 (c.c. 2 novembre 2023), (Omissis) (c.p.p. art. 360). [RV28571601]

Misure cautelari personali

■ Arresti domiciliari – Misure coercitive – Esecuzione nello Stato membro dell'Unione Europea di residenza dell'interessato

La misura cautelare degli arresti domiciliari non rientra nell'ambito applicativo del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 36, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, in quanto tale decreto legislativo si riferisce esclusivamente alle misure cautelari non detentive. (In motivazione, la Corte ha sottolineato che la diversa interpretazione determina un'indebita sovrapposizione con la disciplina regolativa della procedura attiva di consegna mediante mandato di arresto europeo, che trova applicazione, ai sensi dell'art. 28 legge 22 aprile 2005, n. 69, quando la misura da eseguire sia quella degli arresti domiciliari). ♦ Cass. pen., sez. VI, 22 gennaio 2024, n. 2764 (c.c. 19 dicembre 2023), (Omissis) (c.p.p. art. 284; d.l.vo 15 febbraio 2016 n. 36, art. 4; l. 22 aprile 2005 n. 69, art. 28). [RV28570901]

■ Riparazione per l'ingiusta detenzione – Pronuncia cautelare definitiva favorevole all'indagato – Ingiustizia formale del titolo

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, configura un'ipotesi di ingiustizia formale del titolo custodiale ai sensi dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. la mancata conferma, ex art. 27 cod. proc. pen., della misura cautelare applicata dal giudice per le indagini preliminari dichiaratosi incompetente in difetto delle condizioni di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., trattandosi di decisione definitiva favorevole all'indagato, assunta in un procedimento cautelare "de libertate". (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza di rigetto della richiesta di riparazione per essere stata erroneamente ricondotta ad un'ipotesi di ingiustizia sostanziale la mancata conferma della misura degli arresti domiciliari da parte del giudice competente ex art. 27 cod. proc. pen., che aveva omesso di considerare la valenza di tale provvedimento, caratterizzato, rispetto a quello non confermato, dall'identità della domanda cautelare). ♦ Cass. pen., sez. IV, 17 gennaio 2024, n. 1976 (c.c. 9 gennaio 2024), (Omissis) (c.p.p. art. 314; c.p.p. art. 27; c.p.p. art. 273; c.p.p. art. 280). [RV28569901]

Misure cautelari reali

■ Impugnazioni – Riesame – Effetto interamente devolutivo

In tema di impugnazioni cautelari reali, il tribunale del riesame, per l'effetto interamente devolutivo del gravame avverso un provvedimento impositivo di un sequestro preventivo a fini di confisca, è tenuto a motivare, seppur succintamente, in ordine alla ritenuta sussistenza del "periculum in mora", anche in difetto di specifici motivi di doglianza sul punto, eventualmente richiamando quanto argomentato dal primo giudice nel provvedimento genetico. ♦ Cass. pen., sez. III, 12 gennaio 2024, n. 1465 (c.c. 10 novembre 2023), (Omissis) (c.p.p. art. 309; c.p.p. art. 321; d.l.vo 10 marzo 2000 n. 74, art. 12 bis). [RV28573703]

■ Impugnazioni – Riesame – Motivazione mancante

In tema di impugnazioni cautelari reali, non è consentito al tribunale del riesame integrare la motivazione del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca in punto di "periculum in mora", nel caso in cui essa sia del tutto mancante, in quanto tale carenza è causa di radicale nullità del provvedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen. ♦ Cass. pen., sez. III, 24 gennaio 2024, n. 3038 (c.c. 14 novembre 2023), (Omissis) (c.p.p. art. 309; c.p.p. art. 321; c.p.p. art. 324). [RV28574701]

■ Impugnazioni – Terzo avente interesse alla restituzione – Contestazione dei presupposti del sequestro

In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta del prezzo o del profitto del reato, al terzo ritenuto persona ad esso non estranea che assume di avere diritto alla restituzione è consentito contestare, sia in sede di merito che di legittimità, anche la sussistenza del "fumus commissi delicti" e del "periculum in mora", posto che, se potesse far valere solo la propria disponibilità del bene e l'inesistenza di un contributo personale al reato, il suo diritto di difesa sarebbe limitato a profili "ex se" non ostativi all'adozione del vincolo e subirebbe, inoltre, un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'indagato, legittimato a far valere l'inesistenza dei presupposti della cautela reale. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo a fini di confisca ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74). ♦ Cass. pen., sez. III, 24 gennaio 2024, n. 3034 (c.c. 14 novembre 2023), (Omissis) (c.p.p. art. 322; c.p.p. art. 325; c.p. art. 568; d.l.vo 10 marzo 2000 n. 74, art. 10 ter; d.l.vo 10 marzo 2000 n. 74, art. 12 bis). [RV28574601]

Misure di sicurezza

■ Patrimoniali – Confisca disposta con sentenza – Rimedi a favore del terzo estraneo

In tema di confisca, il terzo estraneo al reato può far valere il diritto alla restituzione con la proposizione di incidente di esecuzione, nell'ambito del quale, escluso che possano essere rivalutate le ragioni della confisca, può dimostrare la sussistenza del diritto di proprietà e l'assenza di ogni addebito di negligenza. ♦ Cass. pen., sez. III, 18 dicembre 2023, n. 50304 (ud. 10 novembre 2023), (Omissis) (c.p. art. 240; c.p.p. art. 666). [RV28569502]

Notificazioni in materia penale

■ A mezzo posta – Perfezionamento della procedura notificatoria – Spedizione della raccomandata "informativa"

In tema di notificazioni a mezzo posta, nel caso in cui l'atto notificando non sia consegnato al destinatario per il suo rifiuto a riceverlo ovvero per la sua temporanea assenza o per l'assenza o l'inedoneità di altre persone legittimate a riceverlo, non è sufficiente, per provare il perfezionamento della procedura notificatoria, la spedizione della raccomandata con la comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale, ma è necessario che l'organo notificante dia dimostrazione dell'avvenuta ricezione dell'atto da parte del destinatario, garantendo solo tale adempimento la sua effettiva conoscenza dell'atto processuale e l'esercizio dei diritti di difesa. (Fattispecie relativa alla notifica all'imputato di decreto penale di condanna, mediante immissione della cartolina nella cassetta postale e invio di comunicazione di avvenuto deposito, seguita da mancato ritiro dell'atto, in cui la Corte, ritenendo non perfezionata, in tali forme, la procedura notificatoria, ha censurato la decisione impugnata, che aveva dichiarato inammissibile, perché intempestiva, l'opposizione successivamente proposta dal difensore di fiducia). ♦ Cass. pen., sez. IV, 1 febbraio 2024, n. 4359 (c.c. 9 gennaio 2024), (Omissis) (c.p.p. art. 170; c.p.p. art. 460; l. 20 novembre 1982 n. 890, art. 8). [RV28575201]

■ Imputato detenuto – Riforma Cartabia – Applicabilità all'imputato detenuto per altra causa

In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o dell'elezione di domicilio unitamente all'atto d'impugnazione, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, non trova applicazione nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto, pur se per altra causa. ♦ Cass. pen., sez. IV, 1 febbraio 2024, n. 4342 (ud. 9 gennaio 2024), (Omissis) (c.p.p. art. 156; c.p.p. art. 157 ter; c.p.p. art. 161; c.p.p. art. 581; d.l.vo 10 ottobre 2022 n. 150, art. 33). [RV28574901]

Nullità nel processo penale

■ Concernenti l'imputato o la difesa – Indagini preliminari – Richiesta di perizia

Non è abnorme l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari respinga, per difetto delle condizioni previste dall'art. 392, comma 2, cod. proc. pen., la richiesta di perizia sulla capacità dell'indagato di partecipare coscientemente al procedimento avanzata dal pubblico ministero qualora questi non abbia assolto all'onere di far emergere il "fumus" di tale incapacità. ♦ Cass. pen., sez. V, 7 dicembre 2023, n. 48832 (c.c. 15 novembre 2023), (Omissis) (c.p.p. art. 70; c.p.p. art. 392). [RV28564802]

Pena

■ Applicazione – Processi pendenti dinanzi la Corte di cassazione – Riforma Cartabia

In caso di annullamento con rinvio della sentenza di applicazione di pena su richiesta per nuovo giudizio sulla disposta confisca, seguito a ricorso per cassazione proposto antecedentemente all'entrata in vigore del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, rientra nella competenza funzionale del giudice del rinvio ogni questione connessa all'applicazione in via transitoria, ex art. 95, comma 1, d.lgs. citato, del nuovo regime sulla sostituzione delle pene detentive brevi, sicché a quest'ultimo l'imputato potrà eventualmente presentare l'istanza di commutazione. ♦ Cass. pen., sez. III, 3 gennaio 2024, n. 51 (c.c. 27 ottobre 2023), (Omissis) (c.p.p. art. 444; c.p.p. art. 445; c.p.p. art. 606; c.p.p. art. 623; c.p.p. art. 627; d.l.vo 10 ottobre 2022 n. 150, art. 95). [RV28569801]

■ Pene sostitutive – Potere discrezionale del giudice – Riforma Cartabia

In tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione in appello. ♦ Cass. pen., sez. II, 17 gennaio 2024, n. 1995 (ud. 19 dicembre 2023), (Omissis) (d.l.vo 10 ottobre 2022 n. 150, art. 95; l. 24 novembre 1981 n. 689, art. 58; c.p.p. art. 20 bis). [RV28572901]

■ Pene sostitutive – Sentenza di condanna dell'imputato – Riforma Cartabia

Il giudice d'appello, che, nel riformare una decisione di proscioglimento, pronuncia sentenza di condanna dell'imputato, è tenuto a valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle pene sostitutive di pene detentive brevi, celebrando, ove necessario, l'udienza prevista dall'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. e deve, inoltre, motivare specificamente l'inesistenza delle condizioni per la loro applicabilità, secondo i parametri di cui agli artt. 133 cod. pen., 58 e 59 legge 24 novembre 1981, n. 689, come novellati dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. ♦ Cass. pen., sez. II, 19 gennaio 2024, n. 2341 (ud. 19 dicembre 2023), (Omissis) (l. 24 novembre 1981 n. 689, art. 53; l. 24 novembre 1981 n. 689, art. 57; l. 24 novembre 1981 n. 689, art. 58; l. 24 novembre 1981 n. 689, art. 61; c.p.p. art. 545; c.p.p. art. 545 bis; d.l.vo 10 ottobre 2022 n. 150, art. 31). [RV28572701]

■ Sanzioni sostitutive – Potere discrezionale del giudice – Riforma Cartabia

In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non è tenuto a proporre, in ogni caso, all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'inesistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva. ♦ Cass. pen., sez. I, 17 gennaio 2024, n. 2090 (c.c. 12 dicembre 2023), (Omissis) (c.p. art. 20 bis; c.p.p. art. 545 bis). [RV28571001]

■ **Sanzioni sostitutive – Riforma Cartabia – Proponibilità dell'istanza innanzi al giudice dell'esecuzione**

Ai fini dell'applicabilità del regime transitorio previsto, ex art. 95, comma 1, D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, per le pene sostitutive delle pene detentive brevi, la pronuncia del dispositivo della sentenza di appello entro il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del citato d.lgs., determina la pendenza del procedimento "innanzi la Corte di cassazione" e consente, quindi, al condannato, una volta formatosi il giudicato all'esito del giudizio di legittimità, di presentare l'istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto irrilevante, al fine di escludere l'applicabilità della disciplina transitoria, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata prima del 30 dicembre 2022).
 ♦ Cass. pen., sez. I, 6 dicembre 2023, n. 48579 (c.c. 11 ottobre 2023), (Omissis) (c.p. art. 2; c.p. art. 20; l. 24 novembre 1981 n. 689, art. 53; c.p.p. art. 545 bis; c.p.p. art. 666; d.l.vo 10 ottobre 2022 n. 150, art. 95). [RV28568401]

■ **Sanzioni sostitutive – Riforma Cartabia – Richiesta di sostituzione presentata dal difensore**

In tema di pene sostitutive, a mente della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, da contemperare con il principio devolutivo espresso dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., affinché il giudice di appello possa pronunciarsi in merito alla applicabilità delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessario che il tema sia stato prospettato con i motivi di gravame o, al più tardi, attraverso lo strumento processuale dei motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., quando ciò sia, in concreto, ancora possibile. (Fattispecie in cui la Corte ha valutato tardiva la richiesta di sostituzione presentata dal difensore solo in sede di conclusioni, salva restando la possibilità di riformularla nella pertinente sede esecutiva).
 ♦ Cass. pen., sez. VI, 11 ottobre 2023, n. 41313 (ud. 27 settembre 2023), (Omissis) (c.p. art. 20 bis; d.l.vo 10 ottobre 2022 n. 150, art. 95; c.p.p. art. 545 bis; c.p.p. art. 597; c.p.p. art. 555). [RV28570801]

Prova penale

■ **Acquisizione – Inutilizzabilità – Consenso espresso e formale ai fini dell'utilizzazione**

Ai fini dell'utilizzazione delle dichiarazioni predibattimentali "contra alios" rese da imputati contumaci, assenti o che abbiano rifiutato di sottoporsi a esame, la necessità del consenso di cui all'art. 513, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen., non implica che esso debba manifestarsi in modo espresso e formale, sicché potrà essere desunto in via implicita dal fatto che la disposta acquisizione non abbia formato oggetto di specifica opposizione.
 ♦ Cass. pen., sez. II, 19 dicembre 2023, n. 50658 (ud. 10 novembre 2023), (Omissis) (c.p.p. art. 513). [RV28568901]

■ **Disposizioni generali – Diritto alla prova – Rinuncia di una parte all'audizione di un proprio teste**

In tema di diritto alla prova, nel caso in cui una parte rinuncia all'esame di un proprio testimone, le altre hanno diritto a procedervi solo se questi era inserito nelle rispettive liste testimoniali, valendo altrimenti la loro richiesta come mera sollecitazione all'esercizio dei poteri officiosi del giudice ex art. 507 cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretto il rigetto della richiesta di rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale per l'audizione di un teste al quale il pubblico ministero aveva rinunciato, sul rilievo che la difesa non aveva dato dimostrazione del suo inserimento anche nella propria lista).
 ♦ Cass. pen., sez. IV, 17 gennaio 2024, n. 1956 (ud. 6 dicembre 2023), (Omissis) (c.p.p. art. 468; c.p.p. art. 495; c.p.p. art. 507; c.p.p. art. 603). [RV28566601]

■ **Ispezioni – Mezzi di prova – Documenti**

Costituiscono prove documentali, ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., suscettibili di essere legittimamente inserite nel fa-

scicolo del dibattimento, i verbali formati nell'ambito di un procedimento diverso da quello penale (nella specie, procedimento di giustizia sportiva), che riproducono, unitamente ad altri dati, le dichiarazioni di persone informate sui fatti, fermo restando l'obbligo per il giudice di distinguere tra contenute e contenuto, ossia tra il documento e la dichiarazione in esso contenuta.
 ♦ Cass. pen., sez. III, 23 gennaio 2024, n. 2784 (ud. 20 dicembre 2023), (Omissis) (c.p.p. art. 234; c.p.p. art. 495). [RV28574201]

■ **Ispezioni – Mezzi di ricerca della prova – Sequestri**

È inoppugnabile il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, investito dell'opposizione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di restituzione di beni sequestrati, rimette le parti dinanzi al giudice civile per la risoluzione della questione sulla proprietà, in quanto esso non ha contenuto decisivo, ma natura interlocutoria e non pregiudica i diritti delle parti, che possono essere fatti valere nel giudizio civile.
 ♦ Cass. pen., sez. II, 29 dicembre 2023, n. 51692 (c.c. 2 novembre 2023), (Omissis) (c.p.p. art. 263; c.p.p. art. 253; c.p.p. art. 262; c.p.p. art. 667; c.p.p. art. 676). [RV28567701]

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere in materia penale

■ **Estradizione – Ordine di protezione europeo – Minore vittima del reato**

In tema di ordine di protezione europeo, ai sensi delle direttive 2012/29/UE e 2011/99/UE, non rileva la volontà del trasferimento della persona da proteggere in altro Stato membro, sicché lo strumento è applicabile anche nel caso in cui la medesima non si sia allontanata "sua sponte" in quanto minore vittima del reato di sottrazione internazionale di cui all'art. 574-bis cod. pen.
 ♦ Cass. pen., sez. VI, 13 dicembre 2023, n. 49642 (c.c. 6 dicembre 2023), (Omissis) (c.p. art. 574 bis; d.l.vo 11 febbraio 2015 n. 9; c.p.p. art. 282 ter). [RV28565201]

■ **Estradizione – Ordine di protezione europeo – Richiesta**

In tema di ordine di protezione europeo, agli effetti dell'art. 5 D.L.vo n. 11 febbraio 2015, n. 9 (attuativo della direttiva 2011/99/UE), è sufficiente che nella richiesta sia rappresentato l'ultimo luogo noto di residenza della persona da proteggere nel territorio dello Stato di esecuzione e che non vi sia alcuna certezza che la medesima si sia trasferita in uno Stato diverso, essendo irrilevante la circostanza che la stessa si sia in seguito resa irreperibile nei luoghi in cui era stato tentato il rintraccio. (Fattispecie in tema di sottrazione internazionale di minore).
 ♦ Cass. pen., sez. VI, 13 dicembre 2023, n. 49642 (c.c. 6 dicembre 2023), (Omissis) (d.l.vo 11 febbraio 2015 n. 9, art. 5; c.p.p. art. 282 ter; c.p. art. 574 bis; c.c. art. 43). [RV28565202]

■ **Estradizione – Procedimento – Decisione**

In tema di estradizione per l'estero, la pronuncia della sentenza di non luogo a provvedere nella declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare disposta nell'ambito della suddetta procedura, posto che l'art. 300, comma 1, cod. proc. pen. enuncia una regola generale applicabile anche alla materia dell'extradizione.
 ♦ Cass. pen., sez. VI, 12 dicembre 2023, n. 49331 (c.c. 16 novembre 2023), (Omissis) (c.p.p. art. 300; c.p.p. art. 697; c.p.p. art. 704; c.p.p. art. 705; c.p.p. art. 714). [RV28565102]

■ **Estradizione – Procedimento – Decisione**

In tema di estradizione per l'estero, sussiste l'interesse della parte ad impugnare la sentenza di non luogo a provvedere per carenza della documentazione integrativa rilevante ai fini della decisione, resa a fronte della richiesta, avanzata in via principale, di una pronuncia sul merito delle condizioni di estradibilità in base al titolo estradizionale, in quanto la sentenza di natura meramente processuale non è idonea a determinare l'effetto preclusivo di una successiva sentenza favorevole all'extradizione, a seguito della presentazione di ulteriore domanda da parte dallo stesso Stato per i medesimi fatti, previsto dall'art. 707 cod. proc. pen.
 ♦ Cass. pen., sez. VI, 12 dicembre 2023, n. 49331 (c.c.

16 novembre 2023), (Omissis) (*c.p.p. art. 697; c.p.p. art. 704; c.p.p. art. 705; c.p.p. art. 707*). [RV28565101]

■ **Rogatorie – Abnormità strutturale e funzionale – Presupposti**

In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniera, il provvedimento di sequestro di natura non probatoria emesso dal pubblico ministero, in esecuzione di rogatoria estera, oltre il termine indicato dallo Stato richiedente è affetto sia da abnormità strutturale, in quanto disposto in carenza di potere, sia da abnormità funzionale, posto che solo il giudice è legittimato ad adottare vincoli reali di natura non probatoria. ♦ Cass. pen., sez. II, 17 gennaio 2024, n. 2029 (c.c. 24 novembre 2023), (Omissis) (*c.p.p. art. 724*). [RV28573001]

Sentenza penale

■ **Interessi civili – Provvisionale – Determinazione del giudice di merito**

In tema di provvisionale, la determinazione della somma assegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l'obbligo di espressa motivazione nel caso in cui l'importo rientri nell'ambito del danno prevedibile. ♦ Cass. pen., sez. II, 10 gennaio 2024, n. 904 (ud. 5 dicembre 2023), (Omissis) (*c.p.p. art. 539*). [RV28572301]

■ **Relazione tra la sentenza e l'accusa contestata – Fatto ritenuto in sentenza diverso da quello contestato – Conseguente a dichiarazione dell'imputato**

La violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza non è ravvisabile nel caso in cui l'accusa sia precisata o

integrata con le risultanze delle dichiarazioni dell'imputato e degli altri atti acquisiti al processo e, in particolare, quando il fatto ritenuto in sentenza, quantunque diverso da quello contestato, sia stato prospettato dallo stesso imputato che, in tal caso, ha potuto difendersi in relazione alla diversa prospettazione volontariamente offerta. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 577, comma primo, n. 1, cod. pen., a fronte della contestazione della sola relazione affettiva tra vittima e imputato, avendo questi descritto un rapporto di fidanzamento e convivenza). ♦ Cass. pen., sez. I, 29 gennaio 2024, n. 3686 (ud. 13 settembre 2023), (Omissis) (*c.p. art. 575; c.p.p. art. 521; c.p. art. 577; l. 4 agosto 1955 n. 848, art. 6*). [RV28571802]

Tributi e finanze (in materia penale)

■ **Delitto di indebita compensazione di crediti inesistenti – Criterio di determinazione della competenza per territorio – Luogo di consumazione del reato**

Ai fini della determinazione della competenza per territorio per il delitto di indebita compensazione, rileva il luogo in cui è effettuata l'ultima utilizzazione del credito inesistente nell'anno interessato, mediante inoltro del modello F24 ovvero, se non è possibile la sua individuazione, il luogo di accertamento del reato ai sensi dell'art. 18, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, essendo tale disposizione prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall'art. 9 cod. proc. pen. ♦ Cass. pen., sez. III, 24 gennaio 2024, n. 3038 (c.c. 14 novembre 2023), (Omissis) (*c.p.p. art. 9; d.l.vo 10 marzo 2000 n. 74, art. 10 quater; d.l.vo 10 marzo 2000 n. 74, art. 18*). [RV28574702]

Legislazione e documentazione

I

D.L. 11 aprile 2025, n. 48. **Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario** (*Gazzetta Ufficiale* Serie gen. - n. 85 dell'11 aprile 2025), convertito, senza modificazioni, nella L. 9 giugno 2025, n. 80 (*Gazzetta Ufficiale* Serie gen. - n. 131 del 9 giugno 2025).

CAPO I

DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, NONCHÉ IN MATERIA DI BENI SEQUESTRA TI E CONFISCATI E DI CONTROLLI DI POLIZIA

1. (*Introduzione dell'articolo 270 quinquies.3 e modifica all'articolo 435 del codice penale in materia di delitti con finalità di terrorismo e contro l'incolumità pubblica*). 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 270 quinquies.2 è inserito il seguente:

«Art. 270 quinquies.3 (Detenzione di materiale con finalità di terrorismo). - Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quinquies, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni»;

b) all'articolo 435 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Fuori dei casi di concorso nel reato di cui al primo comma, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso delle materie o sostanze indicate al medesimo comma, o su qualunque altra tecnica o metodo per il compimento di taluno dei delitti non colposi di cui al presente titolo puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni».

2. (*Modifiche all'articolo 17 del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, concernente le prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo*).

1. All'articolo 17 del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, dopo le parole: «prevenzione del terrorismo» sono inserite le seguenti: «nonché per la prevenzione dei reati di cui all'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale» e dopo le parole: «30 aprile 1992, n. 285» sono aggiunte le

seguenti: «, nonché i dati identificativi del veicolo, con particolare riferimento al numero di targa, al numero di telaio, agli intervenuti mutamenti della proprietà e ai contratti di subnoleggio»;

2) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a euro 206»;

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «prevenzione e repressione del terrorismo» sono inserite le seguenti: «, nonché dei reati di cui all'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale»;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per la prevenzione di reati di particolare gravità».

3. (*Modifiche all'articolo 85 e introduzione dell'articolo 94.1 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di documentazione antimafia*). 1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 85, comma 2:

1) all'alinea, le parole: «consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese» sono sostituite dalle seguenti: «consorzi, raggruppamenti temporanei di imprese e contratti di rete»;

2) dopo la lettera h) è inserita la seguente:

«h bis) per i contratti di rete, alle imprese aderenti al contratto, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti, e, ove presente, all'organo comune»;

b) dopo l'articolo 94 è inserito il seguente:

«Art. 94.1 (Limitazione degli effetti delle informazioni del prefetto per le imprese individuali). - 1. Ferma restando la competenza esclusiva del giudice, di cui all'articolo 67, comma 5, il prefetto, qualora ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva, può escludere uno o più divieti e decadenze previsti all'articolo 67, comma 1, nel caso in cui accerti che per effetto della medesima informazione antimafia interdittiva verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento al titolare dell'impresa individuale e alla sua famiglia. L'esclusione disposta ai sensi del presente comma ha durata annuale, prorogabile ove permangano i presupposti accertati.

2. La mancanza dei mezzi di sostentamento di cui al comma 1 è accertata, su documentata istanza del titolare dell'impresa individuale, all'esito di verifiche effettuate dal gruppo interforze istituito presso la prefettura competente ai sensi dell'articolo 90.

3. Il prefetto, quando dispone l'esclusione dei divieti e delle decadenze di cui al comma 1 del presente articolo, può prescrivere all'interessato l'osservanza di una o più delle misure di cui all'articolo 94 bis, commi 1 e 2, in quanto compatibili. In tal caso, si applicano i commi 3, primo periodo, e 5 del medesimo articolo 94 bis.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 67, comma 8.».

4. (Modifiche all'articolo 3 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di avviso orale). 1. All'articolo 3, comma 6 bis, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «il questore può proporre» sono inserite le seguenti: «al tribunale in composizione monocratica, nei casi di cui al comma 1, o» e dopo le parole: «al tribunale per i minorenni,» sono inserite le seguenti: «nei casi di cui al comma 3 bis».

5. (Modifica all'articolo 2 quinquies del decreto legge 2 ottobre 2008, n. 151, in materia di benefici per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata). 1. Il comma 1 dell'articolo 2 quinquies del decreto legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, è sostituito dal seguente:

«1. Ferme restando le condizioni stabilite dall'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, i benefici previsti per i superstiti sono concessi a condizione che:

a) il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali ovvero risulti, al tempo dell'evento, già dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava;

b) il beneficiario non risulti coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una delle misure di prevenzione previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di soggetti nei cui confronti sia in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, salvo risulti che, al tempo dell'evento, avesse interrotto definitivamente le relazioni familiari e affettive e i rapporti di interessi e sociali con i predetti soggetti ovvero non avesse attuali rapporti di concreta frequentazione con i medesimi.»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 908.888 euro per l'anno 2025, 1.017.775 euro per l'anno 2026, 1.126.662 euro per l'anno 2027 e 1.235.549 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

6. (Modifiche all'articolo 13 del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e all'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 6, in materia di speciali misure di protezione dei collaboratori e dei testimoni di giustizia). 1. All'articolo 13 del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«Per le medesime finalità di cui al primo periodo, l'utilizzazione del documento di copertura può essere consentita anche ai collaboratori e ai rispettivi familiari che siano sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale o che fruiscono della detenzione domiciliare ai sensi dell'articolo 16 nonies del presente decreto. Quando si rende necessario, nell'ambito dei compiti affidati al Servizio centrale di protezione ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto, compiere particolari atti o svolgere specifiche attività di natura riservata, per il perseguimento delle finalità di cui al primo periodo e per la funzionalità, la riservatezza e la sicurezza dell'applicazione delle speciali misure di protezione, sono consentiti al predetto Servizio centrale di protezione l'utilizzazione di documenti di copertura nonché la creazione di identità fiscali di copertura, anche di tipo societario. Per l'utilizzazione dei documenti e la creazione delle identità fiscali di cui

al terzo periodo, il Servizio centrale di protezione si avvale della collaborazione delle autorità e degli altri soggetti competenti.»;

b) al comma 11:

1) dopo il primo periodo è inserito il seguente:

«L'autorizzazione alla creazione di identità fiscali di copertura, anche di tipo societario, di cui al comma 10 è data dal Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, con facoltà di delega a uno dei vice direttori generali del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, ed è diretta alle autorità e agli altri soggetti competenti, che non possono opporre rifiuto di predisporre i documenti, procedere alle registrazioni e porre in essere ogni adempimento necessario.»;

2) il terzo periodo è sostituito dal seguente:

«Presso il Servizio centrale di protezione sono tenuti un registro riservato, attestante i tempi, le procedure e i motivi dell'autorizzazione al rilascio del documento, e ogni altra documentazione relativa alla creazione di identità fiscali di copertura, anche di tipo societario.».

2. All'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge 11 gennaio 2018, n. 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la creazione di identità fiscali di copertura, anche di tipo societario, necessari per assicurare il conseguimento delle finalità di cui all'alinea e per garantire la funzionalità, la riservatezza e la sicurezza dell'applicazione delle speciali misure di tutela».

7. (Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di impugnazione dei provvedimenti di applicazione delle misure di prevenzione personali nonché di amministrazione di beni sequestrati e confiscati, e all'articolo 1, comma 53, della legge 27 dicembre 2019, n. 160). 1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 2, primo periodo, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;

b) all'articolo 36:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2 bis. Nella relazione di cui al comma 1, l'amministratore giudiziario illustra altresì in dettaglio le caratteristiche tecnico-urbanistiche dei beni immobili, evidenziando, in particolare, la sussistenza di eventuali abusi nonché i possibili impieghi dei cespiti in rapporto ai vigenti strumenti urbanistici generali, anche ai fini delle valutazioni preordinate alla destinazione dei beni. A tale scopo l'amministratore giudiziario formula, se necessario, apposita istanza ai competenti uffici comunali, che la riscontrano entro quarantacinque giorni dalla richiesta dando comunicazione dell'eventuale sussistenza di abusi e della natura degli stessi. Qualora la verifica risulti di particolare complessità o si renda necessario il coinvolgimento di altre amministrazioni o di enti terzi, i competenti uffici comunali forniscono all'amministratore giudiziario, entro il predetto termine di quarantacinque giorni, le risultanze dei primi accertamenti e le informazioni in merito alle ulteriori attività avviate e, successivamente, sono tenuti a comunicare gli esiti del procedimento.»;

2) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

«L'amministratore giudiziario, proseguendo, se necessario, l'interlocuzione con i competenti uffici comunali sino al termine del procedimento di verifica di cui al comma 2 bis, assicura comunque il completamento delle verifiche tecnico-urbanistiche anche dopo l'avvenuto deposito della relazione, provvedendo a comunicare i relativi esiti»;

c) all'articolo 38, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3 bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è

adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento recante disposizioni in materia di modalità di calcolo e liquidazione dei compensi dei coadiutori dell'Agenzia. Dall'attuazione del regolamento di cui al primo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

d) all'articolo 40, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. Se nell'ambito dell'accertamento tecnico-urbanistico di cui all'articolo 36, comma 2 bis, è accertata la sussistenza di abusi non sanabili, il giudice delegato, con il provvedimento di confisca, ne ordina la demolizione in danno del soggetto destinatario del provvedimento e il bene non è acquisito al patrimonio dell'Erario. L'area di sedime è acquisita al patrimonio indisponibile del comune territorialmente competente. Si applicano le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia di interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici»;

e) all'articolo 41:

1) dopo il comma 1 *octies* è inserito il seguente:

«1 *novies*. Nei casi di approvazione del programma di prosecuzione ai sensi del comma 1 *sexies*, il tribunale verifica con cadenza almeno annuale il perdurare delle prospettive di cui al secondo periodo del medesimo comma 1 *sexies*»;

2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5 bis. Nei casi di imprese mancanti di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività e prive di patrimonio utilmente liquidabile, il tribunale ne dà comunicazione all'ufficio del registro delle imprese, che dispone la loro cancellazione entro sessanta giorni dalla comunicazione»;

f) all'articolo 44, dopo il comma 2 bis è aggiunto il seguente:

«2 *ter*. L'Agenzia, dopo il decreto di confisca della Corte di appello, provvede alla comunicazione di cui all'articolo 41, comma 5 bis, previo nulla osta del giudice delegato»;

g) all'articolo 45 bis, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1 bis. Dopo la definitività del provvedimento di confisca non possono prestare lavoro presso l'impresa confiscata i soggetti che sono parenti, coniugi, affini o conviventi del destinatario della confisca né coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale. I relativi contratti sono risolti di diritto»;

h) all'articolo 48, dopo il comma 15 *quater* è inserito il seguente:

«15 *quater*. 1. Qualora nel corso del procedimento finalizzato alla destinazione del bene sia accertata la sussistenza di abusi non sanabili, l'Agenzia promuove incidente di esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, innanzi al giudice delegato competente, che avvia il procedimento di cui all'articolo 40, comma 1 bis, del presente codice»;

i) all'articolo 51 bis:

1) al comma 1, le parole: «al deposito in cancelleria» sono sostituite dalle seguenti: «a quello della loro esecuzione»;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1 bis. Il tribunale o l'Agenzia iscrivono nel registro delle imprese, senza oneri, ogni modifica riguardante le imprese sequestrate e confiscate derivante dalla loro amministrazione ai sensi del presente codice, comprese quelle relative alla loro destinazione»;

l) all'articolo 54, comma 2, terzo periodo, dopo la parola: «disponibili» sono inserite le seguenti: «nel patrimonio aziendale».

2. Alla lettera c) del comma 53 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresi i beni destinati all'ente medesimo con provvedimen-

to dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata».

8. (Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, di attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici). 1. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, la parola: «destinate» è sostituita dalla seguente: «destinato».

9. (Modifiche all'articolo 10 bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di revoca della cittadinanza). 1. All'articolo 10 bis, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «del codice penale» sono aggiunte le seguenti: «, a condizione che l'interessato possieda o possa acquisire un'altra cittadinanza»;

b) al secondo periodo, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «dieci».

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA

10. (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, per il contrasto dell'occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui). 1. Dopo l'articolo 634 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 634 bis (Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui). - Chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, è punito con la reclusione da due a sette anni. Alla stessa pena soggiace chiunque si appropria di un immobile destinato a domicilio altrui o di sue pertinenze con artifici o raggiri ovvero cede ad altri l'immobile occupato.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque si intromette o coopera nell'occupazione dell'immobile, ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l'occupazione medesima, soggiace alla pena prevista dal primo comma.

Non è punibile l'occupante che collabori all'accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile.

Il delitto è punito a querela della persona offesa.

Si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità».

2. All'articolo 639 bis del codice penale, dopo la parola: «633» è inserita la seguente: «, 634 bis».

3. Dopo l'articolo 321 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 321 bis (Reintegrazione nel possesso dell'immobile). - 1. Su richiesta del pubblico ministero il giudice competente dispone con decreto motivato la reintegrazione nel possesso dell'immobile o delle sue pertinenze oggetto di occupazione arbitraria ai sensi dell'articolo 634 bis del codice penale. Prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari.

2. Nei casi in cui l'immobile occupato sia l'unica abitazione effettiva del denunciante, gli ufficiali di polizia giudiziaria che ricevono denuncia del reato di cui all'articolo 634-bis del codice penale, espletati i primi accertamenti volti a verificare la sussistenza dell'arbitrarietà dell'occupazione, si recano senza ritardo presso l'immobile del quale il denunciante dichiara di essere stato spossessato, al fine di svolgere le attività di cui all'articolo 55.

3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, ove sussistano fondati motivi per ritenere l'arbitrarietà dell'occupazione, ordinano all'occupante l'immediato rilascio dell'immobile e contestualmente reintegrano il denunciante nel possesso dell'immobile medesimo.

4. In caso di diniego dell'accesso, di resistenza, di rifiuto di eseguire l'ordine di rilascio o di assenza dell'occupante, gli ufficiali di polizia giudiziaria, ove sussistano fondati motivi per ritenere l'arbitrarietà dell'occupazione, dispongono coattivamente il rilascio dell'immobile e reintegrano il denunciante nel possesso del medesimo, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica.

5. Gli ufficiali di polizia giudiziaria redigono verbale delle attività svolte, enunciando i motivi del provvedimento di rilascio dell'immobile. Copia del verbale è consegnata alla persona destinataria dell'ordine di rilascio.

6. Nelle quarantotto ore successive gli ufficiali di polizia giudiziaria trasmettono il verbale al pubblico ministero competente per il luogo in cui la reintegrazione del possesso è avvenuta; questi, se non dispone la restituzione dell'immobile al destinatario dell'ordine di rilascio, richiede al giudice la convalida e l'emissione di un decreto di reintegrazione nel possesso entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale.

7. La reintegrazione nel possesso perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 6 ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta di cui al medesimo comma 6. Copia dell'ordinanza e del decreto di cui al comma 6 è immediatamente notificata all'occupante».

11. (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di circostanze aggravanti comuni e di truffa). 1. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-novies) è aggiunto il seguente:

«11 *decies*) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità pubblica e individuale, contro la libertà personale e contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio commesso il fatto all'interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all'interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri».

2. All'articolo 640 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, il numero 2 *bis* è abrogato;

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 61, numero 5), la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 700 a euro 3.000.»;

c) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e dal terzo comma».

3. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f.1) delitto di truffa, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 640, terzo comma, del codice penale.».

12. (Modifica all'articolo 635 del codice penale in materia di danneggiamento in occasione di manifestazioni). 1. All'articolo 635, terzo comma, del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se i fatti di cui al primo periodo sono commessi con violenza alla persona o con minaccia, la pena è della reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e della multa fino a 15.000 euro.».

13. (Modifiche all'articolo 10 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, in materia di divieto di accesso alle aree delle infrastrutture

di trasporto e alle loro pertinenze nonché in materia di flagranza differita, e all'articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena). 1. All'articolo 10 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il questore può disporre il divieto di accesso di cui al primo periodo anche nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per alcuno dei delitti contro la persona o contro il patrimonio, di cui al libro secondo, titoli XII e XIII, del codice penale, commessi in uno dei luoghi indicati all'articolo 9, comma 1»;

b) il comma 5 è abrogato;

c) al comma 6 *quater*, dopo le parole: «l'arresto ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale,» sono inserite le seguenti: «nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 583 *quater* del codice penale, commesso in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.».

2. All'articolo 165 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nei casi di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e nelle relative pertinenze, la concessione della sospensione condizionale della pena è comunque subordinata all'osservanza del divieto, imposto dal giudice, di accedere a luoghi o aree specificamente individuati».

14. (Modifiche all'articolo 1 bis del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, relativo all'impedimento della libera circolazione su strada). 1. All'articolo 1 bis, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: «ordinaria» sono inserite le seguenti: «o ferrata» e le parole: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro»;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La pena è della reclusione da sei mesi a due anni se il fatto è commesso da più persone riunite».

15. (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti di donne incinte e madri di prole di età inferiore a un anno o a tre anni). 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 146, i numeri 1) e 2) del primo comma e il secondo comma sono abrogati;

b) all'articolo 147:

1) al primo comma:

1.1) il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di donna incinta o di madre di prole di età inferiore a un anno»;

1.2) dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

«3 *bis*) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni»;

2) al terzo comma:

2.1) le parole: «Nel caso indicato nel numero 3)» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi indicati nei numeri 3) e 3 *bis*)»;

2.2) le parole: «ovvero affidato ad altri che alla madre» sono sostituite dalle seguenti: «o affidato ad altri che alla madre, ovvero quando quest'ultima, durante il periodo di differimento, pone

in essere comportamenti che causano un grave pregiudizio alla crescita del minore»;

3) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«Nei casi indicati nei numeri 3) e 3 *bis*) del primo comma, l'esecuzione della pena non può essere differita se dal rinvio derivi una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti. In tale caso, nell'ipotesi di cui al numero 3-bis), l'esecuzione può avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze di eccezionale rilevanza lo consentano; nell'ipotesi di cui al numero 3), l'esecuzione deve comunque avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri».

2. Dopo l'articolo 276 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 276 *bis*. (Provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri). - 1. Nel caso in cui la persona sottoposta alla misura della custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti che compromettono l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto, il giudice dispone nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere e la persona viene condotta in istituto senza la prole, salvo il preminente interesse del minore a seguirla in istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie. Nel caso in cui la prole non sia condotta in carcere, il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova».

3. All'articolo 285 *bis*, comma 1, del codice di procedura penale, le parole «donna incinta o» sono soppresse, dopo le parole «madre di prole di età» sono inserite le seguenti: «superiore a un anno e» ed è aggiunto infine il seguente periodo: «Se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età inferiore a un anno, la custodia può essere disposta esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.».

4. All'articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 *ter* sono inseriti i seguenti:

«1 *quater*. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza il quale, nel corso dell'esecuzione, rilevi la sussistenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, deve darne atto nel verbale di cui al comma 1 *ter* del presente articolo. In questo caso il verbale è trasmesso al giudice prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena.

1 *quinquies*. Nei casi di cui al comma 1 *quater*, il giudice può disporre la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave o la sua esecuzione con le modalità di cui all'articolo 285-bis anche prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena.».

5. All'articolo 386 del codice di procedura penale, al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Se l'arrestato o fermato è donna incinta o madre di prole di età inferiore a un anno, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria lo pongono a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione presso un istituto di custodia attenuata per detenute madri.» e al comma 5 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Se l'arrestato o fermato è madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni, il pubblico ministero può disporre che sia custodito presso un istituto di custodia attenuata per detenute madri.».

6. All'articolo 558 del codice di procedura penale, al comma 4 *bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nondimeno, se l'arrestato è donna incinta o madre di prole di età inferiore a un anno, in caso di mancanza o indisponibilità di uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284, o quando essi sono ubicati

fuori dal circondario in cui è stato eseguito l'arresto, il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia custodito presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri. Quando l'arrestato è madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni e ricorrono le circostanze di cui periodo che precede, il pubblico ministero può disporre che l'arrestato sia custodito presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.» e al comma 4 *ter*, la parola «Nei» è sostituita dalle seguenti: «Fermo quanto previsto dal comma 4-bis, quarto e quinto periodo, nei»;

7. All'articolo 678, comma 1 *bis* del codice di procedura penale, le parole «e al differimento dell'esecuzione della pena nei casi previsti dal primo comma, numeri 1) e 2), dell'articolo 146 del codice penale» sono soppresse.

8. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Governo presenta alle Camere una relazione sull'attuazione delle misure cautelari e dell'esecuzione delle pene non pecuniarie nei confronti delle donne incinte e delle madri di prole di età inferiore a tre anni.

16. (Modifiche all'articolo 600 *octies* del codice penale in materia di accattonaggio). 1. All'articolo 600 *octies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: «quattordici» è sostituita dalla seguente: «sedici» e le parole: «fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Chiunque induca un terzo all'accattonaggio, organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia o nei confronti di persona minore degli anni sedici o comunque non imputabile»;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione e favoreggiamento dell'accattonaggio. Induzione e costrizione all'accattonaggio».

17. (Modifica all'articolo 9 del decreto legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, in materia di assunzione di personale di polizia locale nei comuni capoluoghi di città metropolitana della Regione siciliana). 1. All'articolo 9 del decreto legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) dopo le parole: «dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato,» sono inserite le seguenti: «nonché quelli per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è in corso l'applicazione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243 *bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che hanno sottoscritto l'accordo per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti, di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,»;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di ciascun ente»;

b) al comma 6, le parole: «e a euro 3.900.000 annui a decorrere dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, a euro 5.850.000 per l'anno 2025 e a euro 7.800.000 annui a decorrere dall'anno 2026».

18. (Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa). 1. Al fine di evitare che l'assunzione di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa (*Cannabis sativa* L.) o contenenti tali infiorescenze possa favorire, attraverso alterazioni dello stato psicofisico del soggetto assuntore, com-

portamenti che esponano a rischio la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la sicurezza stradale, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, dopo le parole: «della filiera» è inserita la seguente: «industriale»

2) al comma 3, alinea, le parole: «la coltura della canapa finalizzata» sono sostituite dalle seguenti: «in via esclusiva la coltura della canapa comprovatamente finalizzata»;

3) al comma 3, lettera b), le parole: «dell'impiego e del consumo finale» sono sostituite dalle seguenti: «della realizzazione» e dopo la parola: «locali» sono aggiunte le seguenti: «, per gli usi consentiti dalla legge»;

4) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3 bis. Salvo quanto disposto dal successivo articolo 2, comma 2, lettera g bis), le disposizioni della presente legge non si applicano all'importazione, alla lavorazione, alla detenzione, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto, all'invio, alla spedizione, alla consegna, alla vendita al pubblico e al consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, o contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati. Restano ferme le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.»;

b) all'articolo 2:

1) al comma 2, lettera g), è soppressa la punteggiatura finale ed è aggiunta, in fine, la seguente parola: «professionale»;

2) al comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g bis) produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti dalla legge entro i limiti di contaminazione stabiliti dal decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.»;

3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3 bis. Sono vietati l'importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione e la consegna delle infiorescenze della canapa coltivata ai sensi del comma 1 del presente articolo, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonché di prodotti contenenti o costituiti da tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati. Si applicano le disposizioni sanzionatorie previste dal titolo VIII del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. È consentita solo la lavorazione delle infiorescenze per la produzione agricola dei semi di cui alla lettera g bis) del comma 2.».

c) all'articolo 4, comma 1, le parole: «Corpo forestale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri» e dopo la parola: «canapa,» sono aggiunte le seguenti: «e sulla produzione agricola dei semi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g bis),».

CAPO III

MISURE IN MATERIA DI TUTELA DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA, DELLE FORZE ARMATE E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, NONCHÉ DEGLI ORGANISMI DI CUI ALLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 124

19. (Modifiche agli articoli 336, 337 e 339 del codice penale in materia di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e di resistenza a un pubblico ufficiale). 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 336 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nelle ipotesi di cui al primo e al terzo comma, se il fatto è com-

messo nei confronti di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, la pena è aumentata fino alla metà.»;

b) all'articolo 337 è aggiunto, infine, il seguente comma:

«Se la violenza o minaccia è posta in essere per opporsi a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza mentre compie un atto di ufficio, la pena è aumentata fino alla metà.»;

c) all'articolo 339 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le disposizioni del primo comma si applicano anche se la violenza o la minaccia è commessa al fine di impedire la realizzazione di infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici.»

20. (Modifiche all'articolo 583 quater del codice penale in materia di lesioni personali ai danni di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio). 1. All'articolo 583 quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni gravi o gravissime, la pena è, rispettivamente, della reclusione da quattro a dieci anni e da otto a sedici anni.»;

b) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo periodo»;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali».

21. (Dotazione di videocamere al personale delle Forze di polizia). 1. Il personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, di controllo del territorio e di vigilanza di siti sensibili nonché in ambito ferroviario e a bordo dei treni può essere dotato di dispositivi di videosorveglianza indossabili, idonei a registrare l'attività operativa e il suo svolgimento.

2. Nei luoghi e negli ambienti in cui sono trattenute persone sottoposte a restrizione della libertà personale possono essere utilizzati dispositivi di videosorveglianza.

3. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 4.956.804 per l'anno 2025, di euro 7.929.754 per l'anno 2026 e di euro 10.602.656 per l'anno 2027, da destinare:

a) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2025, a euro 3.000.000 per l'anno 2026 e a euro 4.223.200 per l'anno 2027, alla Polizia di Stato;

b) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2025, a euro 3.000.000 per l'anno 2026 e a euro 4.449.702 per l'anno 2027, all'Arma dei carabinieri;

c) quanto a euro 789.054 per l'anno 2025 e a euro 1.929.754 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, al Corpo della guardia di finanza;

d) quanto a euro 167.750 per l'anno 2025, al Corpo di polizia penitenziaria.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro 4.956.804 per l'anno 2025, a euro 7.929.754 per l'anno 2026 e a euro 10.602.656 per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripar-

tire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando:

a) quanto a euro 789.054 per l'anno 2025 e a euro 1.929.754 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto a euro 167.750 per l'anno 2025, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

c) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2025, a euro 3.000.000 per l'anno 2026 e a euro 4.223.200 per l'anno 2027, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;

d) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2025, a euro 3.000.000 per l'anno 2026 e a euro 4.449.702 per l'anno 2027, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

22. (Disposizioni in materia di tutela legale per il personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. A decorrere dall'anno 2025, fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e dall'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile o militare di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, nonché al coniuge, al convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e ai figli superstiti degli ufficiali o agenti deceduti, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere corrisposta, anche in modo frazionato, su richiesta dell'interessato e compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'amministrazione di appartenenza, una somma, complessivamente non superiore a euro 10.000 per ciascuna fase del procedimento, destinata alla copertura delle spese legali, salva rivalsa se al termine del procedimento è accertata la responsabilità dell'ufficiale o agente a titolo di dolo.

2. Non si procede alla rivalsa delle somme corrisposte ai sensi del comma 1 del presente articolo qualora le indagini preliminari si siano concluse con un provvedimento di archiviazione ovvero sia stata emessa sentenza ai sensi dell'articolo 425 del codice di procedura penale in sede di udienza preliminare o dell'articolo 469 del codice di procedura penale prima del dibattimento o degli articoli 129, 529, 530, commi 2 e 3, e 531 del codice di procedura penale, anche se intervenuta successivamente a sentenza o altro provvedimento che abbia escluso la responsabilità penale dell'ufficiale o agente, salvo che per i fatti contestati in sede penale sia stata accertata in sede disciplinare la responsabilità per grave negligenza.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale convenuto nei giudizi per responsabilità civile e amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al medesimo comma.

4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite di euro 860.000 annui a decorrere dall'anno 2025. Al relativo onere si provvede:

a) quanto a euro 600.000 per l'anno 2025 e a euro 20.000 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi struttura politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a euro 260.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa;

c) quanto a euro 40.000 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

d) quanto a euro 540.000 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

23. (Disposizioni in materia di tutela legale per il personale delle Forze armate).

1. A decorrere dall'anno 2025, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, al personale delle Forze armate, indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, nonché al coniuge, al convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e ai figli superstiti del dipendente deceduto, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere corrisposta, anche in modo frazionato, su richiesta dell'interessato e compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'amministrazione di appartenenza, una somma, complessivamente non superiore a euro 10.000 per ciascuna fase del procedimento, destinata alla copertura delle spese legali, salva rivalsa se al termine del procedimento è accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.

2. Non si procede alla rivalsa delle somme corrisposte ai sensi del comma 1 del presente articolo qualora le indagini preliminari si siano concluse con un provvedimento di archiviazione ovvero sia stata emessa sentenza ai sensi dell'articolo 425 del codice di procedura penale in sede di udienza preliminare o dell'articolo 469 del codice di procedura penale prima del dibattimento o degli articoli 129, 529, 530, commi 2 e 3, e 531 del codice di procedura penale, anche se intervenuta successivamente a sentenza o altro provvedimento che abbia escluso la responsabilità penale del dipendente, salvo che per i fatti contestati in sede penale sia stata accertata in sede disciplinare la responsabilità per grave negligenza.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale convenuto nei giudizi per responsabilità civile e amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al medesimo comma.

4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite di euro 120.000 annui a decorrere dall'anno 2025. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

24. (Modifiche all'articolo 639 del codice penale per la tutela dei beni mobili e immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche).

1. All'articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Se il fatto è commesso su beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche, con la finalità di ledere l'onore, il prestigio o il decoro dell'istituzione cui il bene appartiene, si ap-

plicano la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi e la multa da 1.000 a 3.000 euro»;

b) al terzo comma, dopo le parole: «di cui al secondo comma» sono inserite le seguenti: «, primo e secondo periodo,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di recidiva per l'ipotesi di cui al secondo comma, terzo periodo, si applicano la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa fino a 12.000 euro».

25. (Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di inosservanza delle prescrizioni impartite dal personale che svolge servizi di polizia stradale). 1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 192:

1) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 2, 3 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400»;

2) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6 bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 600. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni»;

3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000. All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre mesi ad un anno»;

b) alla tabella dei punteggi previsti dall'articolo 126-bis, il capoverso Art. 192 è sostituito dal seguente:

art. 192	comma 6	3
	Comma 6 bis, primo periodo	5
	Comma 6 bis, secondo periodo	10
	Comma 7	10

26. (Modifica all'articolo 415 e introduzione dell'articolo 415 bis del codice penale, per il rafforzamento della sicurezza degli istituti penitenziari). 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 415 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La pena è aumentata se il fatto è commesso all'interno di un istituto penitenziario ovvero a mezzo di scritti o comunicazioni diretti a persone detenute»;

b) dopo l'articolo 415 è inserito il seguente:

«Art. 415 bis (Rivolta all'interno di un istituto penitenziario).

- Chiunque, all'interno di un istituto penitenziario, partecipa ad una rivolta mediante atti di violenza o minaccia o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza, commessi da tre o più persone riunite, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Ai fini del periodo precedente, costituiscono atti di resistenza anche le condotte di resistenza passiva che, avuto riguardo al numero delle persone coinvolte e al contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio, impediscono il compimento degli atti dell'ufficio o del servizio necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza.

Coloro che promuovono, organizzano o dirigono la rivolta sono puniti con la reclusione da due a otto anni.

Se il fatto è commesso con l'uso di armi, la pena è della reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal primo comma e da tre a dieci anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, una lesione personale grave o gravissima, la pena è della reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a dodici anni nei casi previsti dal secondo comma; se, quale conseguenza non voluta, ne deriva la morte, la pena è della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a diciotto anni nei casi previsti dal secondo comma.

Nel caso di lesioni gravi o gravissime o morte di più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti».

27. (Disposizioni in materia di rafforzamento della sicurezza delle strutture di trattenimento per i migranti e di semplificazione delle procedure per la loro realizzazione). 1. All'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7.1. Chiunque, durante il trattenimento in uno dei centri di cui al presente articolo o in una delle strutture di cui all'articolo 10 ter, partecipa ad una rivolta mediante atti di violenza o minaccia o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, commessi da tre o più persone riunite, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Ai fini del periodo precedente, costituiscono atti di resistenza anche le condotte di resistenza passiva che, avuto riguardo al numero delle persone coinvolte e al contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio, impediscono il compimento degli atti dell'ufficio o del servizio necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza. Coloro che promuovono, organizzano o dirigono la rivolta sono puniti con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con l'uso di armi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal primo periodo e da due a sette anni nei casi previsti dal terzo periodo. Se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, una lesione personale grave o gravissima, la pena è della reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal primo periodo e da quattro a dodici anni nei casi previsti dal terzo periodo; se, quale conseguenza non voluta, ne deriva la morte, la pena è della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo periodo e da dieci a diciotto anni nei casi previsti dal terzo periodo. Nel caso di lesioni gravi o gravissime o morte di più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti»;

2. All'articolo 19, comma 3 bis, primo periodo, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: «La realizzazione dei centri di cui al comma 3 è effettuata,» sono sostituite dalle seguenti: «La localizzazione e la realizzazione dei centri di nuova istituzione di cui al comma 3 nonché l'ampliamento e il ripristino dei centri esistenti sono effettuati,».

28. (Disposizioni in materia di licenza, porto e detenzione di armi per gli agenti di pubblica sicurezza). 1. Gli agenti di pubblica sicurezza di cui agli articoli 17 e 18 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, sono autorizzati a portare senza licenza le armi previste dall'articolo 42 del testo unico delle leggi

di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, quando non sono in servizio.

2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate all'articolo 73 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, le modificazioni necessarie al fine di adeguare le norme ivi contenute alle disposizioni del comma 1 del presente articolo.

29. (*Disposizioni per la tutela delle funzioni istituzionali del Corpo della guardia di finanza svolte in mare e modifiche agli articoli 1099 e 1100 del codice della navigazione*). 1. Le disposizioni degli articoli 5 e 6 della legge 13 dicembre 1956, n. 1409, si applicano anche quando le unità del naviglio ivi indicate sono impiegate nell'esercizio delle funzioni istituzionali a esse attribuite dalla normativa vigente. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano, nel rispetto delle norme internazionali, anche quando le condotte sono poste in essere dal comandante di una nave straniera.

2. Al codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1099 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Soggiace alla medesima pena il comandante della nave straniera che non obbedisce all'ordine di una nave da guerra nazionale, quando, nei casi consentiti dalle norme internazionali, quest'ultima procede a visita e a ispezione delle carte e dei documenti di bordo»;

b) all'articolo 1100, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle navi straniere per gli atti compiuti contro una nave da guerra nazionale impiegata nello svolgimento, in conformità alle norme internazionali, dei relativi compiti».

30. (*Modifica all'articolo 19 della legge 21 luglio 2016, n. 145, per la tutela del personale delle Forze armate che partecipa a missioni internazionali*). 1. All'articolo 19, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145, dopo le parole: «della forza o di altro mezzo di coazione fisica,» sono inserite le seguenti: «ovvero di apparecchiature, dispositivi, programmi, apparati, strumenti informatici o altri mezzi idonei a commettere taluno dei delitti di cui alle sezioni IV e V del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale,».

31. (*Disposizioni per il potenziamento dell'attività di informazione per la sicurezza*). 1. All'articolo 17 della legge 3 agosto 2007, n. 124, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Non possono essere autorizzate, ai sensi dell'articolo 18, condotte previste dalla legge come reato per le quali non è opponibile il segreto di Stato a norma dell'articolo 39, comma 11, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270, secondo comma, 270 bis, primo comma, limitatamente alle ipotesi di direzione e organizzazione dell'associazione, nonché secondo comma, 270 ter, 270 quater, 270 quater.1, 270 quinquies, 270 quinquies.1, 270 quinquies.3, 302, 306, secondo comma, 414, quarto comma, 416 bis, primo comma, e 435, primo e secondo comma, del codice penale.».

2. All'articolo 8 del decreto legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1 bis. Con le modalità di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, la qualifica di agente di pubblica sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione, può essere attribuita anche al personale delle Forze armate, che non ne sia già

in possesso, il quale sia adibito, ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge n. 124 del 2007, al concorso alla tutela delle strutture e del personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) o dei servizi di informazione per la sicurezza.

1 ter. Le identità di copertura, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, possono essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali di cui all'articolo 19 della medesima legge n. 124 del 2007, dandone comunicazione con modalità riservate all'autorità giudiziaria procedente contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione.

1 quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 497, comma 2-bis, del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria, su richiesta del direttore generale del DIS o dei direttori dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) o dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), quando sia necessario mantenerne segreta la reale identità nell'interesse della sicurezza della Repubblica o per tutelarne l'incolumità, autorizza gli addetti al DIS, all'AISE e all'AISI, a deporre in ogni stato e grado del procedimento con identità di copertura»;

b) il comma 2 è abrogato.

3. All'articolo 4 del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 bis, le parole: «Fino al 30 giugno 2025, il» sono sostituite dalla seguente: «Il»;

b) al comma 2 quater, le parole: «nel termine di cui al comma 3 dell'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla conclusione del colloquio»;

c) al comma 2 quinquies, le parole: «di cui al comma 5 dell'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 5 dell'articolo 4 bis del presente decreto».

4. All'articolo 14 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1 bis. Per le finalità della prevenzione di ogni forma di aggressione terroristica di matrice internazionale, i servizi di informazione per la sicurezza di cui agli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, possono chiedere alle autorità competenti di cui all'articolo 5 del presente decreto, secondo modalità definite d'intesa, le informazioni finanziarie e le analisi finanziarie connesse al terrorismo»;

b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e scambio informativo con i servizi di informazione per la sicurezza».

32. (*Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in materia di obblighi di identificazione degli utenti dei servizi di telefonia mobile e relative sanzioni*). 1. All'articolo 30 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 19 è inserito il seguente:

«19 bis. Ferme restando le sanzioni previste dal comma 19, alle imprese autorizzate alla vendita delle schede elettroniche (S.I.M.) da parte degli operatori, in caso di inosservanza degli obblighi di identificazione imposti dai commi 1, terzo, quarto e quinto periodo, e 1 bis dell'articolo 98 undetricies, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività per un periodo da cinque a trenta giorni».

2. All'articolo 98 undetricies del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Se il cliente è cittadino di uno Stato non appartenente all'U-

nione europea, è acquisita copia del titolo di soggiorno di cui è in possesso ovvero del passaporto o del documento di viaggio equipollente o di un documento di riconoscimento che siano in corso di validità»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1 bis. Quando il cliente non dispone dei documenti previsti dal comma 1 perché oggetto di furto o smarriti, l'impresa acquisisce copia della relativa denuncia.

1 ter. La condanna per il delitto di cui all'articolo 494 del codice penale, quando il fatto è commesso al fine della sottoscrizione del contratto di cui al comma 1 del presente articolo, comporta l'incapacità di contrattare con gli operatori per un periodo da sei mesi a due anni».

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VITTIME DELL'USURA

33. (Introduzione dell'articolo 14 bis della legge 7 marzo 1996, n. 108, in materia di sostegno agli operatori economici vittime dell'usura). 1. Dopo l'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è inserito il seguente:

«Art. 14 bis. - 1. Al fine di assicurare un efficace sostegno al soggetto beneficiario, per garantirne il rilancio mediante un efficiente utilizzo delle risorse economiche assegnate e il reinserimento nel circuito economico legale, le vittime del delitto di usura di cui all'articolo 14, alle quali sono erogati i mutui previsti dal medesimo articolo, si avvalgono, dal momento della concessione del mutuo, di un esperto, con funzioni di consulenza e di assistenza, iscritto, a richiesta, nell'albo di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Ai fini di cui al comma 1 è istituito un albo, tenuto dall'Ufficio del Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, di soggetti in possesso di specifica professionalità; possono fare richiesta di iscrizione all'albo i revisori legali, gli esperti contabili, gli avvocati e i dottori commercialisti iscritti ai rispettivi ordini professionali nonché i soggetti che per la loro specifica attività professionale siano in possesso di particolare competenza nell'attività economica svolta dalla vittima del delitto di usura e nella gestione di impresa.

3. Ai fini dell'iscrizione all'albo di cui al comma 2, i soggetti devono dichiarare che nei loro confronti non sussistono le cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. La dichiarazione è sottoscritta con le modalità previste dall'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. L'incarico di esperto di cui al comma 1 è conferito dal prefetto della provincia nel cui ambito ha sede l'ufficio giudiziario che procede per il reato di usura ovvero della provincia ove ha sede legale o residenza il beneficiario.

5. Il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 è comunicato tempestivamente alla società CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, concessionaria della gestione del Fondo di cui all'articolo 14 della presente legge ai sensi dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, per gli adempimenti conseguenti.

6. Le somme erogate ai sensi dell'articolo 14, all'atto di conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del presente articolo, entrano a far parte di un patrimonio autonomo e separato finalizzato esclusivamente al rilancio dell'attività dell'operatore economico vittima del delitto di usura, secondo le modalità di cui al predetto articolo 14.

7. I provvedimenti di assegnazione dei benefici di cui all'articolo 14 possono essere revocati, con recupero delle somme erogate, ove, anche su segnalazione dell'esperto di cui al comma 1 del presente articolo, emerge che l'attività svolta con l'utilizzo delle risorse assegnate non realizza le finalità di reinserimento di cui all'articolo 14, comma 5.

8. L'esperto di cui al comma 1, all'atto del conferimento dell'incarico ai sensi del comma 4, deve attestare di non trovarsi in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, a pena di decadenza, ed è tenuto a svolgere con diligenza i seguenti compiti:

a) fornire adeguato supporto nella presentazione dei progetti di capitalizzazione nonché nella predisposizione e nella realizzazione di ogni attività relativa alla gestione del mutuo erogato ai sensi dell'articolo 14, secondo le finalità previste dalla presente legge;

b) sostenere la vittima del delitto di usura in ogni azione idonea alla normale ripresa dell'attività economica svolta o da svolgere;

c) presentare il rendiconto dell'attività di gestione con cadenza periodica e ogniqualvolta il prefetto lo richieda;

d) presentare una relazione annuale sul proprio operato al prefetto che ha conferito l'incarico nonché all'ufficio del Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura e alla società CONSAP Spa, esibendo, ove richiesto, la documentazione giustificativa;

e) chiedere al prefetto che ha conferito l'incarico di essere autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da altri soggetti qualificati, in relazione alle esigenze di supporto ulteriore prospettate, ai fini della ripresa dell'attività economica della vittima del delitto di usura.

9. All'esperto di cui al comma 1 si applicano le cause di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile.

10. L'esperto di cui al comma 1 risponde della veridicità della relazione annuale di cui al comma 8, lettera d), e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario, ai sensi dell'articolo 1710 del codice civile, conservando la riservatezza sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione delle sue funzioni.

11. L'incarico dell'esperto di cui al comma 1 ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta, fatta salva la possibilità di dimissioni volontarie, da comunicare al prefetto e alla società CONSAP Spa con preavviso di almeno quarantacinque giorni.

12. In caso di situazioni di particolare gravità e urgenza, di mancato rispetto degli impegni assunti con il piano di investimento o di dissenso tra il beneficiario e l'esperto, gli stessi, anche separatamente, possono chiedere di essere ascoltati dal prefetto o da un suo delegato.

13. L'incarico dell'esperto di cui al comma 1 è revocabile, ai sensi dell'articolo 1723, primo comma, del codice civile nonché, con atto motivato del prefetto, qualora emergano azioni od omissioni contrarie al corretto esercizio dei compiti di cui al comma 8, lettere a), b), c) e d), del presente articolo. Nel caso in cui siano accertate le azioni o le omissioni di cui al primo periodo, l'esperto è cancellato dall'albo di cui al comma 2 e il prefetto, anche al fine di garantire la continuità nello svolgimento dei compiti di cui al comma 8, nomina un altro esperto secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 16.

14. Qualora la società CONSAP Spa abbia notizia delle violazioni di cui al comma 13, essa le segnala tempestivamente al prefetto e all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o agli altri ordini professionali ai quali risulti eventualmente iscritto il soggetto responsabile di cui al comma 2, primo periodo.

15. All'esperto di cui al comma 1 spetta un compenso da corrispondere annualmente, previa presentazione della relazione di cui al comma 8, lettera d), a valere sul Fondo di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 11 gennaio 2018, n. 4, da non imputare alla somma complessiva erogata alla vittima del delitto di usura.

16. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al comma 2 del presente articolo, il limite numerico degli incarichi che possono essere svolti, le modalità di conferimento con i relativi criteri di trasparenza, che assicurino la rotazione degli incarichi, le modalità per la tenuta e la gestione del medesimo albo nonché le fattispecie di cui al comma 12. Con il medesimo regolamento è altresì determinato il compenso minimo spettante all'esperto di cui al comma 1, con la previsione dei limiti massimi del compenso stesso, in relazione all'ammontare complessivo del beneficio concesso ai sensi dell'articolo 14, da aggiornare ogni tre anni».

CAPO V
NORME SULL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO

34. (Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione dei benefici ai detenuti e agli internati). 1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4 bis, comma 1 ter, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «415, secondo comma e 415 bis,»;

b) all'articolo 20, comma 8, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta di convenzione l'amministrazione penitenziaria si esprime nel merito, indicando subito le condizioni e le prescrizioni eventualmente necessarie ai fini dell'approvazione della proposta stessa».

35. (Modifiche all'articolo 2 della legge 22 giugno 2000, n. 193, in materia di attività lavorativa dei detenuti). 1. All'articolo 2, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, dopo le parole: «all'interno degli istituti penitenziari» sono inserite le seguenti: «o all'esterno» e dopo le parole: «persone detenute o internate» sono inserite le seguenti: «anche ammesse al lavoro esterno».

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193.

36. (Modifica all'articolo 47 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di apprendistato professionalizzante).

1. All'articolo 47, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e i detenuti assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,6 milioni di euro per l'anno 2025, in 1,1 milioni di euro per l'anno 2026, in 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, in 1,9 milioni di euro per l'anno 2028, in 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, in 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e in 2,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede, quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 0,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 0,3 milioni di euro per l'anno 2027, a 0,4 milioni di euro per l'anno 2028, a 0,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 0,6 milioni di euro per l'anno 2030 e a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1

e, quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 0,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 1,2 milioni di euro per l'anno 2027, a 1,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 1,7 milioni di euro per l'anno 2029, a 1,6 milioni di euro per l'anno 2030, a 1,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e a 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193.

37. (Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario). 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate modifiche alle norme che disciplinano l'organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sulla base dei seguenti criteri:

a) valorizzare, anche nell'ambito dell'esecuzione penale, il principio di sussidiarietà orizzontale, attuando iniziative di promozione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario e incoraggiando l'interazione con l'iniziativa economica privata, comprese le organizzazioni non lucrative che contribuiscono al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;

b) semplificare le relazioni tra le imprese e le strutture carcerarie al fine, ove possibile, di favorire l'interazione tra i datori di lavoro privati e la direzione carceraria;

c) prevedere, in attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, che l'amministrazione penitenziaria abbia la possibilità di apprestare, in relazione ad attività aventi spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di cogestione, privi di rapporti sinallagmatici;

d) riconoscere ai fini curriculari e della relativa formazione professionale le prestazioni lavorative svolte dai soggetti detenuti o internati;

e) favorire l'accoglimento delle commesse di lavoro provenienti da soggetti privati;

f) valorizzare la collaborazione con il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con il Consiglio nazionale forense, con il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, al fine di diffondere la conoscenza delle iniziative legislative e amministrative volte a incentivare il reinserimento lavorativo dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

38. (Clausola di invarianza finanziaria). 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 5, 17, 21, 22, 23 e 36, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

39. (Entrata in vigore). 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

II

L. 15 aprile 2025, n. 51. **Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria** (*Gazzetta Ufficiale* Serie gen. - n. 89 del 16 aprile 2025)

1. (Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57). 1. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, lettera e), le parole: «svolgono abitualmente attività professionale per conto di» sono sostituite dalle seguenti: «abbiano esercitato in maniera abituale e prevalente, nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda, attività di avvocato per conto di»;

b) all'articolo 8, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, in aggiunta, di uno o più giudici onorari di pace»;

c) all'articolo 29:

1) i commi 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

«6. I magistrati onorari confermati, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura valutativa di cui al comma 3, possono optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, che è incompatibile con lo svolgimento di ulteriori attività lavorative ai sensi dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

7. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano dal servizio se non presentano domanda di partecipazione alla procedura valutativa di cui al comma 3.

8. Ai magistrati onorari confermati si applica, in quanto compatibile, il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto funzioni centrali, per la disciplina dei permessi, delle assenze e dei congedi.

9. I magistrati onorari confermati che non hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie nel termine indicato al comma 6 possono esercitare l'opzione entro il 31 luglio di ogni anno successivo a quello di immissione nel ruolo; in tale caso, ogni effetto decorre dall'anno successivo a quello nel quale è esercitata l'opzione»;

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Ruolo ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio»;

d) dopo l'articolo 29 sono inseriti i seguenti:

«Art. 29 bis (Impegno complessivo dei magistrati onorari confermati). - 1. I magistrati onorari che hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, svolgono la loro attività secondo il programma lavorativo definito, rispettivamente, dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale in conformità alle indicazioni elaborate dal Consiglio superiore della magistratura, tenendo conto della necessità che nell'orario complessivo siano comprese sia le attività da svolgere in udienza sia quelle preparatorie e conseguenti all'udienza medesima nonché le attività di formazione di cui all'articolo 22. In ogni caso, fermo restando il rispetto del programma lavorativo di cui al primo periodo, la durata dell'orario di lavoro non è superiore a trentasei ore per ogni settimana.

2. I magistrati onorari che non hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, assicurano la loro disponibilità secondo il programma lavorativo definito, rispettivamente, dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale in conformità alle indicazioni elaborate dal Consiglio superiore della magistratura, tenendo conto della necessità che nell'orario complessivo siano comprese sia

le attività da svolgere in udienza sia quelle preparatorie e conseguenti all'udienza medesima nonché le attività di formazione di cui all'articolo 22. In ogni caso, fermo restando il rispetto del programma lavorativo di cui al primo periodo, la durata dell'orario di lavoro non è superiore a sedici ore per ogni settimana, in modo tale da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di ulteriori attività lavorative o professionali.

Art. 29 ter (Incompatibilità). - 1. I magistrati onorari che hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, non possono svolgere le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense il coniuge o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario i magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle parti dell'unione civile. Si applicano le disposizioni degli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12»;

e) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

«Art. 30 (Funzioni e compiti dei giudici onorari di tribunale confermati e dei vice procuratori onorari confermati). - 1. Il ruolo ad esaurimento della magistratura onoraria di cui all'articolo 29 è costituito da giudici onorari di pace confermati, giudici onorari di tribunale confermati e vice procuratori onorari confermati.

2. Ai magistrati onorari che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitavano le funzioni di giudice di pace continuano ad essere assegnate tutte le funzioni attribuite dalla legge al giudice di pace.

3. Ai giudici onorari di tribunale confermati che, ad eccezione dei magistrati addetti all'ufficio del giudice di pace, sono impiegati nell'ufficio per il processo o nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica sono assegnate la trattazione e la definizione, con funzioni monocratiche, degli affari indicati ai commi 4 e 5.

4. Per il settore civile, al giudice onorario possono essere assegnati tutti i procedimenti, ad esclusione:

a) dei procedimenti in materia di famiglia, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137;

b) dei procedimenti in materia societaria e concorsuale;

c) dei procedimenti in materia di lavoro;

d) dei procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace;

e) dei procedimenti relativi a beni mobili di valore superiore ad euro 50.000 nonché relativi al pagamento, a qualsiasi titolo, di somme di denaro eccedenti il medesimo valore, salvo che si tratti di procedimenti in materia di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, nel qual caso possono essere assegnati procedimenti nei quali il valore non eccede euro 100.000;

f) dei procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito.

5. Per il settore penale, al giudice onorario possono essere assegnati tutti i procedimenti, ad esclusione:

a) dei procedimenti relativi a reati diversi da quelli indicati all'articolo 550 del codice di procedura penale;

b) dei procedimenti assegnati al giudice per le indagini preliminari e al giudice dell'udienza preliminare;

c) dei giudizi di appello avverso i provvedimenti emessi dal giudice di pace;

d) dei procedimenti di cui all'articolo 558 del codice di procedura penale con il conseguente giudizio.

6. Ove ricorrano esigenze temporanee o situazioni emergenziali, il giudice onorario può essere destinato a comporre il collegio salvo che si tratti, per il settore civile, di procedimenti in materia concorsuale o di competenza di sezioni specializzate e, per il settore penale, di procedimenti di competenza del tribunale del riesame.

7. In ogni caso, del collegio non può far parte più di un giudice onorario.

8. Ai magistrati onorari che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitavano le funzioni di vice procuratore onorario si applicano gli articoli 16 e 17, salva la possibilità di assegnare al magistrato onorario, con delega del procuratore della Repubblica, anche le funzioni che la legge attribuisce al pubblico ministero in tutti i giudizi in materia civile, di lavoro o fallimentare»;

f) dopo l'articolo 30 sono inseriti i seguenti:

«Art. 30 bis (Destinazione in supplenza dei magistrati onorari confermati). - 1. Ad eccezione dei procedimenti esclusi ai sensi dell'articolo 30, commi 4, lettere a), c) e d), e 5, lettere b), c) e d), nei casi di assenza o impedimento temporaneo dei magistrati professionali, i giudici onorari di tribunale confermati possono essere destinati, ove sussistano eccezionali esigenze di servizio, a compiti di supplenza dei magistrati assenti o impediti, se ciò è previsto nell'ambito delle tabelle organizzative dell'ufficio e se nelle stesse sono predeterminati i criteri per l'individuazione dei giudici onorari da destinare in supplenza.

2. I giudici onorari di tribunale confermati possono essere assegnati, con provvedimento del presidente del tribunale, in supplenza presso un ufficio del giudice di pace del circondario, in caso di assenza, impedimento temporaneo o vacanza di uno o più giudici onorari di pace.

3. L'attività di supplenza di cui ai commi 1 e 2 non può comportare un impegno complessivo superiore a quello previsto dall'articolo 29 bis.

4. Ai magistrati onorari destinati in supplenza ai sensi dei commi 1 e 2 non è dovuto alcun trattamento economico aggiuntivo o di missione, intendendosi per sede di servizio il circondario del tribunale.

Art. 30 ter (Attività dei magistrati onorari confermati durante il periodo feriale e godimento del periodo feriale). - 1. I magistrati onorari confermati non prestano attività durante il periodo feriale di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, salvo che ricorrano specifiche esigenze d'ufficio; qualora il magistrato onorario sia stato impiegato durante il periodo feriale, è riconosciuto il diritto di non prestare attività nel periodo ordinario per un numero di giorni corrispondente, con l'aggiunta di un numero di giorni pari ai giorni festivi inclusi nel periodo feriale e alle giornate di riposo di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937. Il compenso previsto dagli articoli 31 bis e 31 ter del presente decreto è corrisposto anche durante il periodo di cui al presente articolo.

Art. 30 quater (Trasferimento dei magistrati onorari confermati). - 1. I magistrati che esercitano le funzioni di giudice di pace possono essere assegnati, a domanda, ad una sede diversa da quella cui risultano assegnati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, purché la sede richiesta presenti una scopertaura. La nuova assegnazione è disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura, su proposta della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, adottata dopo avere sentito i presidenti dei tribunali nel cui circondario sono situati l'ufficio di provenienza e quello richiesto.

La domanda non può essere accolta se l'ufficio di provenienza presenta una scopertaura dell'organico dei magistrati onorari superiore al 60 per cento. La domanda può essere riproposta solo decorsi due anni dal precedente decreto di nuova assegnazione.

2. I magistrati che esercitano le funzioni di magistrato onorario di tribunale o vice procuratore onorario possono essere assegnati, a domanda, ad una sede diversa da quella cui risultano assegnati alla data di entrata in vigore della presente disposizione. La nuova assegnazione è disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura, su proposta della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, adottata dopo avere sentito, rispettivamente, i presidenti dei tribunali o i procuratori della Repubblica nelle cui circoscrizioni sono situati l'ufficio di provenienza e quello richiesto.

3. Quando sussista alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 29 ter, la domanda di nuova assegnazione può essere accolta anche in deroga ai presupposti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. La domanda di nuova assegnazione non può essere accolta quando, rispetto all'ufficio richiesto, sussistono, per i magistrati che hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, le incompatibilità di cui all'articolo 29 ter e, per i magistrati che non hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, le incompatibilità di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4.

4. I giudici onorari di tribunale confermati possono, a domanda, essere trasferiti presso un ufficio del giudice di pace che presenti scopertaura di organico. Il trasferimento è disposto con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura, su proposta della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, adottata dopo avere sentito i presidenti dei tribunali nel cui circondario sono situati l'ufficio di provenienza e quello richiesto.

5. Il Consiglio superiore della magistratura individua con cadenza annuale i posti disponibili per i quali possono essere presentate le domande di trasferimento di cui ai commi da 1 a 4.

6. Ai magistrati onorari confermati si applica l'articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 30 quinquies (Valutazione di idoneità professionale del magistrato onorario confermato). - 1. I magistrati onorari confermati sono sottoposti con cadenza quadriennale a valutazione diretta a confermare la permanenza dell'idoneità professionale.

2. Per il fine di cui al comma 1 sono trasmessi alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario:

a) un rapporto del capo dell'ufficio sull'attività svolta dal magistrato, nel quale sono indicati i fatti rilevanti per le valutazioni di cui ai commi 3 e 4;

b) copia degli atti e dei provvedimenti esaminati, estratti a campione in conformità ai criteri determinati dal Consiglio superiore della magistratura;

c) l'autorelazione del magistrato onorario;

d) le statistiche comparate sull'attività svolta, distinte per tipologie di procedimenti e di provvedimenti, e ogni altro documento ritenuto utile;

e) l'attestazione rilasciata dalla struttura della rete della formazione decentrata di cui all'articolo 22, comma 3;

f) le segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

3. Almeno due mesi prima della scadenza del quadriennio, la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, acquisiti i documenti di cui al comma 2, esprime, se necessario previa audizione dell'interessato, un giudizio di idoneità o non idoneità a svolgere le funzioni giudiziarie e lo trasmette al Consiglio superiore della magistratura, con onere di motivare il solo giudizio di non idoneità. I giudizi di idoneità non comportano alcun passaggio economico ad un livello retributivo superiore.

4. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il giudizio di cui al comma 3, quando conferma il giudizio di non idoneità del magistrato onorario confermato dispone, per un biennio, l'assegnazione all'ufficio del processo o all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, con esclusione dell'esercizio di funzioni giurisdizionali. Al termine del biennio il magistrato onorario confermato è sottoposto a nuova valutazione di idoneità professionale, che tiene conto del lavoro svolto nell'ufficio del processo o nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, e, in caso di seconda valutazione di non idoneità, è dispensato dal servizio con decreto del Ministro della giustizia.

Art. 30 *sexies* (Violazione dei doveri inerenti alle funzioni). - 1. Il presidente del tribunale, per i giudici onorari confermati, e il procuratore della Repubblica presso il tribunale, per i vice procuratori onorari, vigilano sul rispetto degli impegni assunti dal magistrato in conformità alle disposizioni degli articoli 20 e 29 bis, commi 1 e 2, del presente decreto. Per i magistrati onorari che hanno optato per l'esercizio esclusivo delle funzioni, la vigilanza ha ad oggetto anche l'osservanza del divieto previsto dall'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e del regime di incompatibilità previsto dall'articolo 29 ter del presente decreto. Per i magistrati onorari che non hanno optato per l'esercizio esclusivo delle funzioni, la vigilanza ha ad oggetto anche l'osservanza del regime di incompatibilità previsto dall'articolo 5 del presente decreto.

2. In caso di grave inadempimento degli impegni assunti o di grave violazione dei doveri o dei divieti indicati al comma 1, il presidente del tribunale o il procuratore della Repubblica presso il tribunale, rispettivamente per i giudici onorari e per i vice procuratori onorari, investe del caso la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, formulando proposta di decadenza. La sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, sentito l'interessato, quando ritiene la proposta non fondata dispone, con provvedimento motivato, che essa non abbia seguito; quando ritiene la proposta fondata, la trasmette, con il proprio parere motivato, al Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio superiore della magistratura, con provvedimento motivato, dispone la decadenza dall'incarico se accerta il grave inadempimento o la grave violazione dei doveri o dei divieti indicati al comma 1.

3. Nei casi di minore gravità, con la procedura di cui al comma 2 possono essere disposti, in ragione della concreta rilevanza del fatto, l'ammonizione o la sospensione del magistrato onorario dall'esercizio delle funzioni per la durata massima di un anno, con gli effetti di cui al comma 6, terzo periodo.

4. Il Consiglio superiore della magistratura respinge la proposta quando non ricorrono i presupposti di cui ai commi 2 o 3 oppure quando la violazione dei doveri o dei divieti indicati al comma 1 è di scarsa rilevanza.

5. Nei casi di particolare gravità, da cui derivi incompatibilità con l'esercizio delle funzioni, la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione del magistrato dalle funzioni fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura

sulla proposta di cui al comma 2. Se la decisione del Consiglio superiore della magistratura non interviene nel termine di due mesi dalla proposta, la sospensione decade.

6. In ogni caso, quando è pendente un procedimento penale per gli stessi fatti oggetto della proposta di cui al comma 2, il Consiglio superiore della magistratura può sospendere la procedura amministrativa e disporre, con provvedimento motivato, la sospensione del magistrato onorario dalle funzioni fino alla conclusione del procedimento penale. La sospensione può sempre essere revocata. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare pari a due terzi del compenso di cui all'articolo 31 bis.

Art. 30 *septies* (Ulteriori disposizioni). - 1. Ai magistrati onorari di cui al presente capo si applicano gli articoli 8, 9, 15, 16, 17, 19, 20, 21, comma 5, 22 e, per i soli magistrati che non hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, anche l'articolo 5.

2. L'incarico dei magistrati onorari confermati ai sensi dell'articolo 29 può essere temporaneamente sospeso, a domanda e senza diritto ad alcun trattamento economico, con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione favorevole della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, per consentire lo svolgimento di attività incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie;

g) all'articolo 31, comma 1, dopo le parole: «all'articolo 29,» sono inserite le seguenti: «le disposizioni dell'articolo 30, nel testo vigente alla data del 31 dicembre 2021, nonché»;

h) al capo XI, dopo l'articolo 31 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 31 bis (Compenso e regime contributivo dei magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via esclusiva).

- 1. Ai magistrati onorari del ruolo ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del presente decreto che esercitano le funzioni in via esclusiva è corrisposto un compenso annuo di euro 58.840, al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in tredici mensilità.

2. Ai magistrati di cui al comma 1 è riconosciuto un trattamento per l'esercizio delle funzioni onorarie, da corrispondere in ogni caso di cessazione del rapporto, determinato secondo le modalità disciplinate dall'articolo 2120 del codice civile.

3. I magistrati onorari confermati ai sensi dell'articolo 29, che abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del presente decreto, e sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nonché alle seguenti forme di previdenza e assistenza sociale:

- a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
- b) assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
- c) assicurazione contro le malattie;
- d) assicurazione di maternità.

4. I contributi previdenziali dovuti per il finanziamento delle forme di previdenza e assistenza sociale di cui al comma 3 sono versati all'INPS e all'INAIL secondo le disposizioni, le modalità e i termini previsti per il versamento dei contributi dovuti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

5. Il compenso corrisposto ai sensi del comma 1 è assimilato, ai fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, e costituisce base imponibile previdenziale ai fini e per gli effetti del presente articolo.

6. Ai magistrati onorari di cui al comma 1 è riconosciuto il buono pasto nella misura spettante al personale dell'amministrazione giudiziaria, qualora sia superata la durata di sei ore di presenza presso l'ufficio giudiziario.

7. Le giornate o loro frazioni dedicate alle attività di formazione obbligatoria sono computate a ogni effetto, anche economico, come attività giurisdizionali.

Art. 31 ter (Compenso e regime contributivo dei magistrati confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva).

- 1. Ai magistrati onorari del ruolo ad esaurimento, confermati ai sensi dell'articolo 29 del presente decreto, che esercitano le funzioni in via non esclusiva, è corrisposto un compenso annuo di euro 25.000, al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in dodici mensilità.

2. I magistrati onorari di cui al comma 1 sono iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; si applicano per intero le aliquote contributive pensionistiche e aggiuntive previste per i lavoratori parasubordinati e le figure assimilate, anche per i periodi in cui svolgono attività lavorative aggiuntive. I magistrati onorari di cui al comma 1 sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'INAIL ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del presente decreto.

3. La ripartizione dell'onere contributivo di cui al comma 2 è stabilita nella misura di un terzo a carico del magistrato onorario e di due terzi a carico del Ministero della giustizia.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 2, i magistrati onorari di cui al comma 1 che hanno titolo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense mantengono altresì l'iscrizione alla medesima Cassa in relazione ai compensi percepiti per l'esercizio della professione forense.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 2, i magistrati onorari di cui al comma 1 che svolgono attività lavorative aggiuntive, diverse da quelle indicate al comma 4, mantengono altresì il corrispondente regime contributivo in relazione ai compensi o alle retribuzioni percepiti per quelle attività. In caso di concorrenza delle tutele relative alla maternità o paternità, al congedo parentale, alla degenza ospedaliera e alla malattia, le prestazioni sono richieste all'INPS.

6. Il compenso corrisposto ai sensi del comma 1 è assimilato, ai fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e costituisce base imponibile previdenziale ai fini e per gli effetti del presente articolo.

7. Ai magistrati onorari di cui al comma 1 è riconosciuto il buono pasto nella misura spettante al personale dell'amministrazione giudiziaria, qualora sia superata la durata di sei ore di presenza presso l'ufficio giudiziario.

8. Le giornate o loro frazioni dedicate alle attività di formazione obbligatoria sono computate a ogni effetto, anche economico, come attività giurisdizionali.

9. Ai magistrati di cui al comma 1 è riconosciuto un trattamento per l'esercizio delle funzioni onorarie, da corrispondere in ogni caso di cessazione del rapporto, determinato secondo le modalità disciplinate dall'articolo 2120 del codice civile.

Art. 31 quater (Adeguamento del compenso). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, i compensi previsti dagli articoli 31 bis e 31

ter sono adeguati con cadenza triennale nella misura dello 0,98 per cento».

2. All'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera f), le parole: «contingente ad esaurimento» sono sostituite dalle seguenti: «ruolo ad esaurimento»;
b) il comma 3 è abrogato.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera h), è autorizzata la spesa di euro 161.145.499 per l'anno 2025, di euro 160.333.814 per l'anno 2026, di euro 156.061.104 per l'anno 2027, di euro 158.468.594 per l'anno 2028, di euro 153.855.135 per l'anno 2029, di euro 152.981.804 per l'anno 2030, di euro 150.010.605 per l'anno 2031, di euro 148.793.916 per l'anno 2032 e di euro 137.603.884 annui a decorrere dall'anno 2033, cui si provvede ai sensi dell'articolo 4.

2. (Rimessione in termini e disciplina della conferma). 1. Quando, all'esito delle procedure di conferma già concluse, residuano risorse finanziarie disponibili, da accertare con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, bandisce una nuova procedura valutativa secondo le modalità indicate dall'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, per un numero di posti corrispondente alle risorse disponibili, indicando altresì i criteri per la formazione, all'esito della selezione, della graduatoria dei candidati.

2. Nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1, i magistrati onorari non confermati per mancata presentazione della domanda di partecipazione alle prove valutative già concluse, oppure per avere rinunciato a sostenere il colloquio orale pur avendo presentato domanda di conferma, possono presentare domanda per la partecipazione alle procedure di cui al comma 1 fino al compimento del settantesimo anno di età.

3. All'esito delle procedure di cui al comma 1, i magistrati confermati hanno l'obbligo di restituire integralmente l'indennità di cui all'articolo 29, comma 2, del citato decreto legislativo n. 116 del 2017, ove percepita.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 70.000 per l'anno 2026, cui si provvede ai sensi dell'articolo 4.

3. (Disposizioni transitorie). 1. I magistrati onorari confermati che sono anche pubblici dipendenti devono chiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche se rilasciata in precedenza.

2. Qualora l'autorizzazione di cui al comma 1 sia rilasciata, i magistrati onorari che hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie ai sensi dell'articolo 29, comma 6, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge, sono collocati in aspettativa senza assegni, con diritto al mantenimento della qualifica, nel rispetto del limite massimo di durata del periodo di fruizione dell'aspettativa previsto dalle disposizioni normative o contrattuali applicabili.

3. I magistrati confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che non hanno esercitato l'opzione per il regime di cui al comma 6 dello stesso articolo, possono, in aggiunta a quanto previsto dal comma 9 del medesimo articolo, chiedere di esercitare l'opzione nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore

della magistratura, entro il trimestre successivo provvede sulla domanda. In caso di accoglimento, ogni effetto decorre dal primo giorno del mese successivo all'accoglimento della domanda.

4. (Disposizioni finanziarie). 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 1, comma 3, e 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 3, e 2, comma 4, pari a euro 161.145.499 per l'anno 2025, a euro 160.403.814 per l'anno 2026, a euro 156.061.104 per l'anno 2027, a euro 158.468.594 per l'anno 2028, a euro 153.855.135 per l'anno 2029, a euro 152.981.804 per l'anno 2030, a euro 150.010.605 per l'anno 2031, a euro 148.793.916 per l'anno 2032 e a euro 137.603.884 annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:

a) quanto a euro 158.000.000 per l'anno 2025, a euro 151.799.930 per l'anno 2026, a euro 147.457.220 per l'anno 2027, a euro 149.864.710 per l'anno 2028, a euro 145.251.251 per l'an-

no 2029, a euro 144.377.920 per l'anno 2030, a euro 138.000.000 per l'anno 2031, a euro 136.000.000 per l'anno 2032 e a euro 124.000.000 annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

b) quanto a euro 3.145.499 per l'anno 2025 e a euro 8.603.884 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

c) quanto a euro 3.406.721 per l'anno 2031, a euro 4.190.032 per l'anno 2032 e a euro 5.000.000 annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA AVANZATA NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI

(art. 464 ter, c.p.p.)

ILL.MO SIGNOR G.I.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI . . .

R.G. n. . . .

Il sottoscritto Avvocato, difensore e procuratore speciale, in virtù della procura in atti/in calce . . . (oppure: il sottoscritto), indagato nel procedimento indicato a margine, per il reato di cui all'art. . . ., chiede che il suddetto procedimento venga sospeso ed Sig. . . . (il sottoscritto) venga messo alla prova secondo il programma di trattamento allegato alla presente istanza.

Con osservanza

Data e firma

*(se la firma è dell'imputato, essa deve essere autenticata da un notaio,
da altra persona autorizzata o dal difensore)*

**DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA PROPOSTA DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO
CON MESSA ALLA PROVA AVANZATA DAL P.M.
NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI ***

(art. 464 ter 1 c.p.p.)

ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI . . .

R.G. n. . . .

Il sottoscritto Avvocato, difensore e procuratore speciale, in virtù della procura in atti/in calce . . . (oppure: *il sottoscritto* . . .), indagato nel procedimento indicato a margine, per il reato di cui all'art. . . per il quale è stato emesso dalla S.V. avviso di conclusione delle indagini preliminari in data . . . e notificato in data . . ., dichiara di voler aderire alla proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova avanzata dalla S.V. nell'avviso ex art. 415 bis c.p.p.

Con osservanza

Data e firma

*(se la firma è dell'imputato, essa deve essere autenticata da un notaio,
da altra persona autorizzata o dal difensore)*

* Questa formula è operativa dal 30 dicembre 2022



Indice cronologico della giurisprudenza

AVVERTENZA: La segnalazione *m.* sta ad indicare una pronuncia che viene riportata, nella pagina indicata, solo in massima.

- Cass. pen., sez. VI, 11 ottobre 2023, n. 41313 (ud. 27 settembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 295
- Cass. pen., sez. IV, 3 novembre 2023, n. 44157 (ud. 3 ottobre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 290
- Cass. pen., sez. IV, 5 dicembre 2023, n. 48347 (ud. 4 ottobre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 290
- Cass. pen., sez. I, 6 dicembre 2023, n. 48565 (ud. 11 ottobre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 289
- Cass. pen., sez. I, 6 dicembre 2023, n. 48579 (c.c. 11 ottobre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 295
- Cass. pen., sez. V, 7 dicembre 2023, n. 48832 (c.c. 15 novembre 2023), (Omissis), *m.*, pagg. 293, 294
- Cass. pen., sez. I, 11 dicembre 2023, n. 49255 (c.c. 26 settembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 292
- Cass. pen., sez. I, 11 dicembre 2023, n. 49273 (c.c. 10 ottobre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 292
- Cass. pen., sez. VI, 12 dicembre 2023, n. 49331 (c.c. 16 novembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 295
- Cass. pen., sez. II, 12 dicembre 2023, n. 49480 (c.c. 31 ottobre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 293
- Cass. pen., sez. VI, 13 dicembre 2023, n. 49642 (c.c. 6 dicembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 295
- Cass. pen., sez. II, 13 dicembre 2023, n. 49644 (ud. 2 novembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 290
- Cass. pen., sez. II, 15 dicembre 2023, n. 50010 (c.c. 10 ottobre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 289
- Cass. pen., sez. VI, 15 dicembre 2023, n. 50235 (ud. 21 novembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 290
- Cass. pen., sez. VI, 15 dicembre 2023, n. 50237 (c.c. 12 ottobre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 291
- Cass. pen., sez. III, 18 dicembre 2023, n. 50304 (ud. 10 novembre 2023), (Omissis), *m.*, pagg. 290, 294
- Cass. pen., sez. II, 18 dicembre 2023, n. 50426 (ud. 26 ottobre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 291
- Cass. pen., sez. II, 18 dicembre 2023, n. 50427 (c.c. 31 ottobre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 291
- Cass. pen., sez. II, 19 dicembre 2023, n. 50658 (ud. 10 novembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 295
- Cass. pen., sez. I, 19 dicembre 2023, n. 50710 (ud. 10 novembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 291
- Cass. pen., sez. II, 29 dicembre 2023, n. 51679 (ud. 30 novembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 289
- Cass. pen., sez. II, 29 dicembre 2023, n. 51692 (c.c. 2 novembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 295
- Cass. pen., sez. II, 29 dicembre 2023, n. 51734 (ud. 24 ottobre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 291
- Cass. pen., sez. III, 2 gennaio 2024, n. 3 (ud. 21 settembre 2023), (Omissis), *m.*, pagg. 289, 293
- Cass. pen., sez. III, 3 gennaio 2024, n. 51 (c.c. 27 ottobre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 294
- Cass. pen., sez. II, 5 gennaio 2024, n. 396 (ud. 17 novembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 290
- Cass. pen., sez. III, 10 gennaio 2024, n. 869 (c.c. 14 dicembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 292
- Cass. pen., sez. III, 10 gennaio 2024, n. 872 (c.c. 14 dicembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 292
- Cass. pen., sez. II, 10 gennaio 2024, n. 884 (ud. 22 novembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 291
- Cass. pen., sez. II, 10 gennaio 2024, n. 904 (ud. 5 dicembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 296
- Cass. pen., sez. III, 11 gennaio 2024, n. 1257 (c.c. 20 ottobre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 289
- Cass. pen., sez. III, 12 gennaio 2024, n. 1455 (ud. 10 novembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 289
- Cass. pen., sez. III, 12 gennaio 2024, n. 1465 (c.c. 10 novembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 293
- Cass. pen., sez. III, 15 gennaio 2024, n. 1616 (ud. 22 novembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 292
- Cass. pen., sez. IV, 17 gennaio 2024, n. 1956 (ud. 6 dicembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 295
- Cass. pen., sez. IV, 17 gennaio 2024, n. 1976 (c.c. 9 gennaio 2024), (Omissis), *m.*, pag. 293
- Cass. pen., sez. II, 17 gennaio 2024, n. 1995 (ud. 19 dicembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 294
- Cass. pen., sez. II, 17 gennaio 2024, n. 2029 (c.c. 24 novembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 296
- Cass. pen., sez. I, 17 gennaio 2024, n. 2078 (ud. 12 dicembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 292
- Cass. pen., sez. I, 17 gennaio 2024, n. 2082 (c.c. 5 ottobre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 293
- Cass. pen., sez. I, 17 gennaio 2024, n. 2090 (c.c. 12 dicembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 294
- Cass. pen., sez. II, 19 gennaio 2024, n. 2341 (ud. 19 dicembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 294
- Cass. pen., sez. IV, 22 gennaio 2024, n. 2577 (ud. 9 gennaio 2024), (Omissis), *m.*, pag. 290
- Cass. pen., sez. IV, 22 gennaio 2024, n. 2580 (c.c. 19 ottobre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 291
- Cass. pen., sez. I, 22 gennaio 2024, n. 2646 (c.c. 3 ottobre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 292
- Cass. pen., sez. VI, 22 gennaio 2024, n. 2764 (c.c. 19 dicembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 293
- Cass. pen., sez. III, 23 gennaio 2024, n. 2784 (ud. 20 dicembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 295
- Cass. pen., sez. III, 23 gennaio 2024, n. 2785 (c.c. 12 ottobre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 292
- Cass. pen., sez. III, 24 gennaio 2024, n. 3028 (ud. 15 dicembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 291
- Cass. pen., sez. III, 24 gennaio 2024, n. 3034 (c.c. 14 novembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 294
- Cass. pen., sez. III, 24 gennaio 2024, n. 3038 (c.c. 14 novembre 2023), (Omissis), *m.*, pagg. 293, 296
- Cass. pen., sez. I, 24 gennaio 2024, n. 3048 (ud. 15 settembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 292
- Cass. pen., sez. I, 24 gennaio 2024, n. 3063 (c.c. 15 settembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 292
- Cass. pen., sez. I, 26 gennaio 2024, n. 3317 (c.c. 25 ottobre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 291
- Cass. pen., sez. IV, 29 gennaio 2024, n. 3398 (ud. 14 dicembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 289
- Cass. pen., sez. I, 29 gennaio 2024, n. 3686 (ud. 13 settembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 296
- Cass. pen., sez. I, 31 gennaio 2024, n. 4302 (c.c. 15 dicembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 289
- Cass. pen., sez. IV, 1 febbraio 2024, n. 4307 (ud. 20 settembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 293
- Cass. pen., sez. IV, 1 febbraio 2024, n. 4342 (ud. 9 gennaio 2024), (Omissis), *m.*, pag. 294
- Cass. pen., sez. IV, 1 febbraio 2024, n. 4353 (c.c. 21 novembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 292
- Cass. pen., sez. IV, 1 febbraio 2024, n. 4359 (c.c. 9 gennaio 2024), (Omissis), *m.*, pag. 294
- Cass. pen., sez. III, 2 febbraio 2024, n. 4768 (c.c. 9 gennaio 2024), (Omissis), *m.*, pag. 289
- Cass. pen., sez. I, 2 febbraio 2024, n. 4895 (c.c. 2 novembre 2023), (Omissis), *m.*, pag. 293
- Cass. pen., sez. III, 11 settembre 2024, n. 34234 (ud. 21 marzo 2024), (Omissis), pag. 278
- Corte cost., 4 aprile 2025, n. 38 (ud. 27 febbraio 2025), Tribunale ord. di Roma, pag. 245
- Cass. pen., sez. II, 15 aprile 2025, n. 14834 (c.c. 3 aprile 2025), Coscioni A.C., pag. 277
- Cass. pen., sez. IV, 18 aprile 2025, n. 15455 (ud. 26 novembre 2024), L.G.S., pag. 274
- Cass. pen., sez. IV, 9 maggio 2025, n. 17722 (c.c. 6 marzo 2025), N.S., pag. 270
- Cass. pen., sez. VI, 14 maggio 2025, n. 18239 (ud. 3 aprile 2025), (Omissis), pag. 268
- Cass. pen., sez. V, 16 maggio 2025, n. 18473 (c.c. 15 aprile 2025), Gup. Trib. Asti in proc. C.G., pag. 266
- Cass. pen., sez. II, 16 maggio 2025, n. 18624 (c.c. 7 maggio 2025), O.C. S.r.l.s., pag. 265

